
MANUALE OPERATIVO DI POLIZIA PENITENZIARIA

**TECNICHE OPERATIVE E METODOLOGIE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA PENITENZIARIA ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**







MANUALE OPERATIVO DI POLIZIA PENITENZIARIA

**TECNICHE OPERATIVE E METODOLOGIE PER LA GESTIONE
DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA PENITENZIARIA
ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**





Corpo di polizia penitenziaria

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

Ordine di Servizio n. 3 del 01 marzo 2023 - Gruppo di Lavoro costituito da:

- *Dr. Gianfranco De Gesù- Presidente - Direttore generale della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.*
- *Primo Dirigente Dr. Augusto Zaccariello- Coordinatore del Gruppo- Direttore del Gruppo Operativo Mobile della Polizia penitenziaria.*
- *Primo Dirigente Dr. Ezio Giacalone- Componente- Comandante del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria.*
- *Dirigente Aggiunto Dr. Marta Bianco- Componente- Comandante del Reparto di Polizia penitenziaria di Fossombrone.*
- *Sostituto Commissario Giuseppe Ciuffreda- Componente- Nucleo Investigativo Regionale Emilia-Romagna e Marche.*
- *Sovrintendente De Angelis Guido- Componente- Casa Circondariale Reggio Emilia.*
- *Assistente Capo Antonio Quaranta- Componente- Casa Circondariale Taranto.*

Tecniche operative e metodologiche per la gestione delle operazioni di Polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari

I edizione – Roma 2023





"All'interno delle carceri valgono soltanto una legge ed una volontà e cioè la legge e la volontà dello Stato e non c'è alcun posto per leggi e volontà diverse, dovendo esser chiaro che la Costituzione repubblicana e il vigente sistema giuridico disegnano uno Stato di diritto ispirato e sostanziato da principi ed ideali di democrazia, giustizia e progresso nella civiltà. Ed è appunto questo lo Stato che tutti gli operatori penitenziari devono e vogliono rappresentare ed incarnare nell'esercizio delle loro funzioni dentro le carceri e fuori di esse: uno Stato forte ed inflessibile nell'esigere ed imporre il rispetto e l'applicazione delle proprie norme, ma forte anche del consenso e della fiducia dei cittadini dunque uno Stato autorevole e non autoritario, uno Stato che possiede le forze, anche la forza delle armi ed il diritto di usarla, ma la usa soltanto quando e nei limiti in cui non c'è margine per usare la ragione e la persuasione, uno Stato insomma che preferisce adoperare, per quanto possibile, la forza della persuasione e non la persuasione della forza"

Circolare 3337-5787 -7 febbraio 1992





PREFAZIONE

Il manuale operativo ha l'obiettivo di fornire ai poliziotti penitenziari impiegati nei reparti territoriali del Corpo, presso le strutture penitenziarie della nazione, regole di comportamento - generali e uniformi - che favoriscono l'agire operativo attraverso una regolamentazione quanto più realistica e vicina alla concretezza del quotidiano che li vede coinvolti quali principali garanti e tutori dell'ordine, della sicurezza e della disciplina.

Ciò nella consapevolezza che - seppur con sporadiche eccezioni - ad oggi, le strategie d'intervento non sono tutte disciplinate da cogenti disposizioni e quelle presenti, per la loro genericità e per la tipicità dell'ambiente penitenziario, risultano difficilmente identificabili tanto che durante l'elaborazione del manuale si è posta particolare attenzione nell'individuare le possibili norme di riferimento e le migliori strategie operative in termini di *governance* di un evento critico.

Si tenga conto, inoltre, che le previsioni operative contenute nelle singole schede sono di carattere generale atteso che numerose sono le variabili di maggiore rilievo che possono incidere sulla gestione di un evento critico.

Tra queste, in particolare, si richiamano:

- ▶ la tipologia della popolazione detenuta (circuito di appartenenza, nazionalità, provenienza geografica, età, presenza o meno di legami familiari, condizione clinica etc.);
- ▶ la tipologia dell'istituto penitenziario: casa circondariale, casa di reclusione, ATSM, protetti, collaboratori di giustizia etc.;
- ▶ le caratteristiche strutturali dell'istituto: presenza o meno di sezione "isolamento" e/o possibilità di ubicazione in camera singola etc.;
- ▶ l'organizzazione del lavoro;
- ▶ le risorse umane disponibili;
- ▶ le modalità di gestione custodiale;
- ▶ le tecnologie in uso: presenza o meno di idoneo sistema di videosorveglianza e relativa copertura (totale, parziale); esistenza di sistemi di automazione a distanza; efficienza del sistema anti-scavalco e antintrusione perimetrale; illuminazione del perimetro interno ed esterno;
- ▶ la presenza o meno di assistenza sanitaria h24;
- ▶ il documento unico di valutazione dei rischi interferenti e documento di valutazione dei rischi;
- ▶ il piano locale di prevenzione;
- ▶ i piani di difesa ed emergenza;
- ▶ il protocollo operativo regionale;
- ▶ i piani provinciali d'intervento redatti nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ove presenti;



- protocolli di prevenzione del rischio suicidario;
- lacune legislative e vuoti nel sistema della sicurezza penitenziaria.

Al di là delle specificità indicate è, tuttavia, ben chiaro che vi sono eventi universalmente percepiti come "*critici*" tipizzabili nelle loro connotazioni d'insieme e tali da determinare un innalzamento degli ordinari livelli d'intervento, spingendo automaticamente il decisore all'impiego di tutte le risorse umane e strumentali che in quel momento sono disponibili onde riportare la soglia dell'ordine e della sicurezza entro livelli fisiologici.

Spesso, la *routine* organizzativa rappresenta un *assist* subdolo, una guida sicura verso il fallimento del sistema, con immanente rischio per le sue componenti: ciò che non accade in un decennio, può consumarsi in un istante per il sol fatto di aver illuso che non sarebbe - mai o mai più - successo.

È per siffatti motivi che sono indispensabili quelle attività tradizionalmente rimesse ai Reparti di Polizia penitenziaria, che è doveroso compiere quotidianamente e in tutti i casi in cui si renda necessario, per prevenire il verificarsi di atti pregiudizievoli, posto che proprio lo svolgimento rigoroso e puntuale di tutte le operazioni di verifica e di controllo giornaliero (*accertamento numerico, perquisizione meticolosa di tutti gli ambienti e di tutti i generi destinati alla popolazione detenuta, battitura delle inferriate, dei pavimenti e dei muri,*) rappresentano il primo baluardo a difesa della sicurezza di qualsiasi realtà penitenziaria, la cui "ordinarietà" ne definisce proprio l'essenzialità e, pertanto, l'inderogabilità.

Altro aspetto di fondamentale importanza, non secondario, è la necessaria e ovvia integrazione tra i livelli preventivi di *safety* e quelli concomitanti di *security* che sono ben evidenziati nelle schede operative di questo manuale che mirano anche a evitare ogni arbitrarietà e abuso o incorrere in un indiscriminato uso della forza. Difatti, ogni singola scheda ha l'obiettivo di evitare e scongiurare l'uso della forza fisica, dei mezzi di coercizione o delle armi prevedendo come reazione alcune delle tecniche operative di *de-escalation* e di mediazione attraverso un approccio persuasivo, quale prioritario strumento di gestione della persona detenuta che consentirà di ridurre il rischio di abusi o interventi arbitrari e *contra legem*. Arretrare la soglia di rischio, assumendo metodologie operative e tecniche di comportamento a ciò finalizzate, limiterà al minimo e, ove possibile, neutralizzerà il ricorso alla forza fisica anche laddove questa appaia l'unica strada percorribile per la gestione delle criticità, viepiù di quelle che vedano il personale di Polizia penitenziaria esposto a rischi particolari proprio per la tipologia dei servizi svolti. I suggerimenti operativi, infatti, si propongono di supportare l'agire del personale di Polizia penitenziaria in chiave preventiva, allo scopo di ridurre se non addirittura annullare le ricadute sulla sicurezza e sull'ordine, ma ancor più sull'incolumità di tutti i soggetti coinvolti dall'evento critico.








PRESENTAZIONE




Il manuale prende in considerazione le generali tecniche operative e le metodologie d'intervento che si suggerisce di assumere al verificarsi di eventi critici valutati come “rilevanti” alla luce dell'incidenza statistica deducibile dalla Sala Situazioni, dalla quale è stata mutuata anche la terminologia per la denominazione delle singole schede.


Ogni scheda è stata contraddistinta da un colore (rosso, arancione, verde) corrispondente al livello di gravità dell'evento. In chiave operativa è prevista la possibilità di attribuire a ciascun evento un codice di intervento connotante (es. “*Aggressioni fisiche al personale di Polizia penitenziaria*” – Rosso – Cod. 05) per semplificare, rendendole istantanee, le comunicazioni interne tra operatori.

Segue poi un quadro sinottico contenente indicazioni contrassegnate dalle seguenti icone espressive:

	Informazioni generali: contengono la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'evento con l'indicazione delle forme di manifestazione più frequenti. Possono includere brevi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
<p>Tecniche Operative e Metodologia per la gestione delle operazioni di Polizia penitenziaria: prevedono regole comportamentali espone in forma sintetica ed estremamente fruibili da parte del personale di Polizia penitenziaria, Addetto alla vigilanza e osservazione, del Preposto e della Sorveglianza Generale.</p> <p>Le regole sono finalizzate alla corretta gestione dell'evento sotto un duplice profilo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prevenire e/o arginare ulteriori e più gravi conseguenze per l'ordine e la sicurezza; 2. tutelare l'incolumità dei poliziotti penitenziari. Sotto il profilo organizzativo viene individuato con chiarezza “chi fa cosa”, sotto l'aspetto operativo vengono segnalate in forma sintetica le condotte da assumere al verificarsi dell'evento. 	
	Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione - Modalità di pronto intervento.
	Preposto e/o Sorveglianza generale - Modalità di pronto intervento.
	Alert: focalizzano l'attenzione dell'operatore su regole di comportamento dirette a ridurre il rischio di incidenza dell'errore connesso allo stato emotivo che, a causa del loro forte impatto, molti eventi critici sono soliti provocare.
	Atti da redigere: include una elencazione di massima degli atti da stilare così come richiesti dalla tipologia dell'evento.



	Comandante: prevede, in forma sintetica, le funzioni di direzione operativa dell'evento.
	Massime e riferimenti normativi: ove l'evento integri violazione di norme penali, sono fornite le preliminari indicazioni prescrittive relative alla procedibilità.
	Indicazioni: pone il <i>focus</i> sulle caratteristiche dell'evento critico quale fenomeno complesso connotato da estemporaneità e imprevedibilità.

Il manuale – elaborato in formato *e-book* - è dotato di svariati collegamenti ipertestuali per facilitarne la consultazione. Dal sommario è possibile accedere alle singole schede, selezionando la rispettiva denominazione e, *a contrario*, attraverso l'icona  tornare al sommario. Ove le schede contengano il riferimento ad altri capitoli del testo dei quali è suggerita la lettura, questa è resa immediatamente disponibile selezionando il richiamo testuale. Allo scopo di favorire la ricerca sistematica, ogni capitolo contiene, altresì, l'elenco ipertestuale di tutte le schede del manuale.

Si tenga in evidenza che in contesti situazionali connotati da imprevedibilità e al fine di conseguire il risultato migliore, l'appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, fermo restando il rispetto delle essenziali regole di comportamento riconducibili ai singoli servizi disciplinati dal d.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”, ha sempre il dovere di agire di iniziativa, esercitando facoltà decisionali e discrezionali lui conferite con l’emanazione di ordini ed attraverso l’assegnazione di compiti, viepiù ove trattasi di appartenente rinvestito di particolari responsabilità che a fronte di situazioni impreviste, non potrà invocare a discolta della propria inoperosità, la circostanza di non aver ricevuto ordini o direttive.



SOMMARIO

CAPITOLO I – Manuale operativo

Accumulo di farmaci o alcol	pag.	17
Aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria	pag.	23
Allocazione in camera di pernottamento priva di suppellettili	pag.	29
Atti osceni o contrari alla pubblica decenza	pag.	35
Autolesionismo	pag.	41
Barricamento	pag.	45
Barricamento come forma di protesta passiva	pag.	51
Battitura delle suppellettili singola o collettiva	pag.	57
Colluttazione	pag.	61
Corruzione e tentata corruzione	pag.	67
Costituzione in carcere	pag.	73
Danneggiamento	pag.	81
Evasione	pag.	87
Incendio	pag.	93
Infortunio accidentale	pag.	99
Inosservanza agli obblighi	pag.	105
Intimidazione dei compagni o sopraffazione degli stessi	pag.	111
Invio urgente in ospedale	pag.	117
Isolamento sanitario – giudiziario – disciplinare	pag.	123
Mancato o ritardato rientro in istituto	pag.	129
Mancato rientro in camera di pernottamento	pag.	135
Minaccia della presenza di un ordigno a scopo di attentato	pag.	141
Morte naturale	pag.	145
Oltraggio	pag.	151
Percosse riferite all'atto dell'arresto	pag.	157
Piantonamento in luogo di cura esterno	pag.	163
Rifiuto del vitto dell'Amministrazione	pag.	171
Rinvenimento armi (armi bianche, improprie, rudimentali)	pag.	177
Rinvenimento di sostanze stupefacenti	pag.	183
Rinvenimento telefoni cellulari o dispositivi idonei alla comunicazione	pag.	191
Rischi proselitismo e radicalizzazione	pag.	197
Rissa	pag.	205
Rivolta	pag.	211



Sciopero della fame e/o sete e rifiuto di assunzione di terapia	pag.	217
Sequestro di persona	pag.	223
Spaccio di sostanze stupefacenti	pag.	231
Suicidio	pag.	239
Tentata evasione	pag.	247
Trasferimento coattivo	pag.	253
Violenza o minaccia	pag.	259
Violenza sessuale	pag.	265
CAPITOLO II – Tecniche di <i>de-escalation</i>	pag.	271
Informazioni generali	pag.	273
Comportamento <i>stay cool</i>	pag.	274
Tecniche di <i>de-escalation</i>	pag.	275
Mediazione, <i>talk-down</i>	pag.	276
CAPITOLO III – L’evento critico e lo spirito di iniziativa	pag.	277
Evento critico	pag.	279
Spirito d’iniziativa	pag.	280
CAPITOLO IV – Le essenziali operazioni di polizia penitenziaria	pag.	281
Informazioni generali	pag.	283
Perquisizione locale	pag.	284
Perquisizione personale	pag.	286
Accertamento numerico della popolazione detenuta	pag.	290
Battitura delle inferriate, dei pavimenti e delle pareti	pag.	292



CAPITOLO I

MANUALE OPERATIVO





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 39

ACCUMULO DI FARMACI O ALCOL

Cod. 39



Informazioni generali

L'abuso di farmaci in carcere è una realtà tangibile e dalle ricadute significative in termini di gestione della popolazione detenuta che genera dinamiche complesse integrate da forme di dipendenza e condotte autolesive caratterizzate da un forte senso di rivalsa verso l'istituzione penitenziaria. Non è infrequente che il consumo di farmaci in quantità eccessiva abbia finalità dimostrativa e venga messa in atto dalla persona detenuta per richiamare l'attenzione su di sé. La circolazione dei farmaci all'interno degli istituti penitenziari - in special modo di sostanze psico-attive - segue un doppio binario: su prescrizione medica, per il tramite del personale sanitario addetto alla distribuzione oppure attraverso il ricorso ad una sorta di "mercato sommerso" destinato alla commercializzazione occulta di farmaci regolarmente somministrati alla popolazione detenuta che, sottraendosi abilmente ai controlli, omette di assumerli come dovrebbe, occultandoli e destinandoli al mercato in argomento. Analogo processo riguarda le sostanze alcoliche che possono essere acquistate regolarmente al sopravvitto - negli istituti in cui ciò è consentito - o prodotte illecitamente tramite la macerazione della frutta per poi essere scambiate con altri generi di conforto.

L'alcol è una delle sostanze che, in combinazione con i farmaci e psicofarmaci, enfatizzando gli effetti del medicinale, li rende estremamente pericolosi per la salute: proprio l'assunzione contestuale, molto spesso incontrollata, di alcol e farmaci, determina il verificarsi di criticità anche molto gravi. Oltre ai fenomeni di assuefazione e dipendenza, situazioni del genere determinano evidenti ricadute sul comportamento della popolazione detenuta, nella quale è possibile constatare - anche nei medesimi soggetti - stati di letargia, aggressività inconsulta tanto nei confronti dei compagni, quanto nei confronti degli operatori penitenziari, gesti autolesivi, nella peggiore delle ipotesi culminanti in condotte suicidarie. Il fenomeno, che negli anni è aumentato anche in relazione all'accentuata presenza di persone detenute affette da malattia mentale, caratterizza soprattutto il circuito della media sicurezza. La costante ed attenta attività di vigilanza e di osservazione, le frequenti attività di controllo e di verifica - *in primis* le perquisizioni - sono gli indispensabili strumenti a disposizione degli operatori di polizia penitenziaria per ostacolare gli accumuli di sostanze, la produzione illecita di alcol, il traffico illecito e, così, prevenire il verificarsi di eventi critici.



Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare durante la somministrazione dei farmaci seguendo gli operatori sanitari. Vigilare durante la distribuzione dei generi di conforto e la distribuzione del vitto segnalando possibili accumuli di frutta o di zucchero (si tratta di ingredienti per produrre alcol con l'aggiunta di lievito e/o siero di latte).

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale ed interagire e collaborare con gli operatori sanitari.

Ispezionare, durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico), l'interno delle camere di pernottamento.

Utilizzare, durante le perquisizioni per la ricerca di possibili accumuli di sostanze, i dispositivi di protezione (es.: guanti anti-taglio).

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Il rinvenimento di accumuli di sostanze potrebbe generare reazioni violente da parte del detenuto possessore o uno stato di agitazione che, a volte, coinvolge anche altri detenuti del reparto. In attesa dei rinforzi, mantenere la distanza di sicurezza ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Effettuare i controlli serali e notturni dei locali in comune utilizzati dai detenuti (es.: salette socialità, lavanderia).



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si raccomanda, in particolar modo con quest'ultimi, di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di riprenderli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Gli effetti da uso eccessivo di farmaci possono essere confusione, ottundimento, apatia, irrequietezza, insonnia, sbalzi d'umore, ansia, iperattività, allucinazioni e deliri. L'alcol, in combinazione, accresce gli effetti e quindi la potenziale pericolosità dell'assuntore. In tali circostanze avvisare immediatamente i sanitari, il preposto e/o la sorveglianza generale.

È necessario fare assumere i farmaci, soprattutto le sostanze psico-attive, in presenza degli operatori sanitari (*de visu*).

Non esporre a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Durante le perquisizioni utilizzare sempre i dispositivi di protezione (es.: guanti anti-taglio).

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica -



funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, nell'immediatezza e in attesa degli interventi dei sanitari e nel caso in cui gli interventi del personale addetto alla vigilanza non fossero andati a buon fine, mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Disporre una perquisizione sulla persona e sul luogo dell'evento per rinvenire gli accumuli delle sostanze. Informare preventivamente i superiori gerarchici.

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto.

Verificare, congiuntamente al personale sanitario, la tipologia del medicinale rinvenuto al fine di appurare se trattasi di farmaco prescritto e proveniente dalla farmacia dell'istituto nonché le relative modalità di custodia definendo l'innalzamento dei livelli di attenzione.

In presenza di sostanza sospetta provvedere al ritiro e alla consegna agli uffici preposti (ufficio comando) per le verifiche del caso tramite il *drug-test* o quelli stabili in sede (es.: polizia scientifica, farmacia), dunque porre in essere azioni amministrative e di polizia giudiziaria di iniziativa.

Valutare una diversa collocazione del detenuto per motivi di ordine e disciplina e a tutela di possibile attività di indagine: il tutto previa comunicazione ai superiori gerarchici.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Sospendere in via cautelare, l'acquisto di bevande alcoliche al sopravvitto da parte dell'autore del fatto, in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici.

Informare l'Area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza e/o segnalazioni del caso allo *staff* multidisciplinare per le determinazioni del caso.

Nelle more di indicazioni disporre la grande sorveglianza nei confronti del soggetto.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Somministrare, è buona norma, la c.d. terapia esclusivamente in orari di chiusura dei detenuti all'interno delle camere di pernottamento.

Nel caso in cui si rinvenivano farmaci non presenti e/o non somministrati nel penitenziario effettuare degli accertamenti circa le modalità di ingresso, potendosi, tra l'altro, ipotizzare a carico di altri, la ricorrenza del reato di lesioni (o di morte) come conseguenza di altro reato, previsto dall'art. 586 c.p..

Vietare inderogabilmente la ricezione di farmaci dall'esterno (es.: pacchi, colloqui). Permettere l'acquisto tassativamente per il tramite del sopravvitto e dietro prescrizione medica.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa.



Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali. Fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le norme di comportamento, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Eventuale attività di polizia giudiziaria.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte, al direttore, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, sospensione di acquisto delle bevande alcoliche).



Massime e riferimenti normativi

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari (art. 14 co. 3, 7, 8, 9, d.P.R. 230/2000) – Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. È consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino (in misura non superiore a mezzo litro) e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona. Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.). Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.



Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli art. 589 e 509 c.p. sono aumentate.

Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 14 d.P.R. 309/90). si configura il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) in riferimento ai c.d. farmaci stupefacenti.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 05

AGGRESSIONI FISICHE AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA

Cod. 05

i Informazioni generali

L'Amministrazione penitenziaria è intervenuta sul fenomeno delle aggressioni ai danni del personale di Polizia penitenziaria dettando linee di intervento con circolare numero 3689/6139 del 22 luglio 2020. A fronte degli episodi di aggressione rivolti contro il personale in servizio ha fornito indicazioni per una pronta ed efficace azione di prevenzione di tali condotte, l'incisiva individuazione dei responsabili delle infrazioni, la puntuale attuazione delle procedure disciplinari (aspetto recentemente ribadito con circolare 3701/6151 del 3 aprile 2023) e la concretizzazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e sicurezza nonché, ove ricorrano i gravi presupposti, la sottoposizione dei responsabili al regime di sorveglianza particolare *ex art. 14 bis* della legge 354/75. Per arginare il fenomeno delle aggressioni, secondo le specifiche esigenze ricettive, sono state individuate e create alcune sezioni (*ex art. 32 d.P.R. 230/00*), appositamente dedicate, ove allocare quei detenuti non ancora pronti al regime c.d. "aperto" ovvero che si siano manifestati incompatibili con lo stesso. Da ultimo, in via generale, con il p.C.D. del 10 marzo 2023 - *"Equipaggiamento antisommossa – kit di protezione e da ordine pubblico"* - è stato integrato l'art. 4 del D.M. 10 dicembre 2014 *"Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso"*, al fine di adeguare l'equipaggiamento tecnico in uso al personale di polizia penitenziaria chiamato ad intervenire in caso di eventi critici.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Attivare senza indugio i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) e/o sistemi di allarme presenti, onde ricevere adeguati rinforzi: se ciò non fosse possibile, richiamare l'attenzione urlando.

Assicurare, per quanto possibile, la chiusura degli sbarramenti che consentono di isolare l'aggressore. In attesa di rinforzi, ove necessario, contenere il soggetto anche mediante l'uso della forza fisica, *ex art. 41* della legge 354/75. Qualora ciò non fosse possibile guadagnare la prima via di fuga (es: postazione di servizio, corridoi, scale).



Se la situazione risulta governabile avvisare, in ogni modo, immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si raccomanda di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di richiamarli in presenza di altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti onde evitare reazioni ostili e imprevedibili.

In attesa dei rinforzi mantenere la distanza di sicurezza; adottare le tecniche di *de-escalation* (vedi capitolo II – Tecniche di *de-escalation*).

Ulteriori accortezze da adottare per prevenire aggressioni: ascoltare il detenuto in luogo dedicato, al fine di evitare il c.d. “effetto pubblico” e quindi reazioni avverse e imprevedibili.

Usare un tono di voce basso, non guardare il detenuto fisso negli occhi, adottare un linguaggio semplice con frasi brevi ed assumere un atteggiamento rilassato e tranquillo.

Evitare di posizionarsi con le spalle al muro o in un angolo. Non raccogliere atteggiamenti di provocazione o di sfida, mostrare disponibilità all'ascolto.

Evitare rischi inutili ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.



Preposto e/o sorveglianza generale

Intervenire senza indugio sul luogo dell'evento, unitamente al personale individuato, per interrompere l'azione violenta: ove necessario ricorrere all'uso della forza nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della legge 354/75.

Contestualmente agli interventi di cui al punto precedente, disporre il prelievo della chiave di riserva che permette l'accesso sul luogo dell'evento; non escludere potenziali impedimenti (es.: cancello di ingresso del luogo dell'evento chiuso – solo in alcuni penitenziari, soprattutto di recente costruzione, allo stato è possibile aprire e chiudere gli accessi ai reparti e/o settori detentivi).

Ove possibile, considerato che si tratta di un'emergenza non procrastinabile che richiede tempi di reazione immediata, utilizzare l'attrezzatura di protezione individuale (es.: caschi, scudi, *kit* antisommossa).

Qualora l'evento si verifichi all'interno di luoghi comuni o c.d. sezioni aperte, circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

Al termine dell'emergenza avvisare immediatamente i superiori gerarchici.

Fornire nell'immediatezza ogni utile contributo materiale e supporto alla vittima dell'aggressione (es.: ove necessario, ai fini del raggiungimento dei presidi di assistenza sanitaria e di ogni altra esigenza materiale).

Disporre una minuziosa perquisizione in capo al detenuto autore dell'evento e della camera di pernottamento e/o luogo della vicenda.



Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici: avere cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danni).

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.

Sottoporre l'autore dell'evento all'attenzione dei sanitari.

Garantire esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.

Informare l'Area giuridico pedagogica per eventuali azioni mirate di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Avere contezza, per una pronta reperibilità, della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: video-sorveglianza).

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali da assumere. Fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Acquisizione di prova documentale.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.



Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Fornire ogni utile contributo materiale e di assistenza psicologica, per il tramite di percorsi dedicati ove presenti in sede o attivati a livello regionale, al personale coinvolto. Valutare, di iniziativa e/o a domanda dell'interessato, d'intesa con il direttore dell'istituto e fatta salva ogni opportuna proposta sul versante premiale, l'adozione di provvedimenti amministrativi di sostegno, anche in via temporanea, in materia di organizzazione del lavoro.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) - La condotta penalmente rilevante può dipanarsi in due modalità alternative. La prima condotta è la violenza o minaccia esercitata su di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio. La seconda modalità si attua invece con la violenza o minaccia dirette a far commettere un atto del suo ufficio o per influire sul pubblico funzionario. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo, non essendo per contro sufficiente la mera reazione genericamente minatoria del privato. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. **Cass. pen. n. 2104/2021** - Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.

Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) - Il delitto in esame viene pacificamente descritto come pluri-offensivo, in quanto lesivo sia del buon andamento della P.A., sia della libertà di autodeterminazione ed incolumità della persona fisica che esercita le pubbliche funzioni. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. La fattispecie non punisce la resistenza meramente passiva, non



potendosi essa farsi rientrare nei concetti di violenza o minaccia. **Cass. pen. 37352/2008** - Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. **Cass. pen. n. 6069/2015** - Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. **Cass. pen. n. 51961/2021** - In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 c.p., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)– Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità, e ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione deve essere tale da turbare la regolarità del servizio e la turbativa si realizza anche con una interruzione momentanea, purché di entità tale da determinarla. **Cass. pen. n. 22422/2005** - Il reato previsto dall'art. 340 c.p. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. **Cass. pen. n. 47299/2003** - Per realizzare la fattispecie prevista dall'art. 340 c.p. è sufficiente determinare col proprio comportamento una alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione possa cagionare un determinato risultato.

Difesa legittima (art. 52 c.p.) - non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 34

ALLOCAZIONE IN CAMERA DI PERNOTTAMENTO PRIVA DI SUPPELLETTILI

Cod. 34



Informazioni generali

L'allocazione in camera di pernottamento c.d. "priva di suppellettili" è prevista in ipotesi emergenziali, laddove occorra contenere detenuti autori di gesti auto ed etero lesivi: la stanza deve, in ogni caso, possedere necessariamente le caratteristiche indicate dall'art. 6 della legge 354/75. Al fine di contemperare le previsioni di legge con la finalità preventiva connessa alla gestione di situazioni di emergenza – per esempio precludendo la produzione ed il possesso di strumenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità – è possibile ricorrere a camere di pernottamento appositamente predisposte, comunque, munite di suppellettili e, dunque, conformi alle legge penitenziaria, ma caratterizzate da alcuni accorgimenti volti a scongiurare il compimento di gesti auto ed etero lesivi (es.: suppellettili senza spigoli, suppellettili murate, lavabo e water in acciaio, termosifone e televisore incassati e protetti). Resta fermo quanto previsto dall'art. 33 della legge 354/75 "Isolamento": consentito per limitati periodi di tempo ed in tre ipotesi tassative (per ragioni sanitarie, per motivi disciplinari e per esigenze giudiziarie).

Coerentemente a quanto significato in premessa, l'art. 73 del d.P.R. 230/2000 definisce principi generali - valevoli per tutte le forme di isolamento - a salvaguardia della salute fisica e psichica del detenuto isolato. In particolare, l'isolamento per ragioni sanitarie (comma 1) è eseguito "in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico" e "deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso". Nel corso dell'isolamento disciplinare (comma 3) al detenuto è, invece, consentito di continuare a occupare la sua camera ordinaria o, comunque, un locale con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge, pur essendogli fatto divieto di comunicare con i compagni di reclusione, come connotato qualificante e distintivo della sanzione. In ogni caso è prescritto (comma 7) un costante monitoraggio medico sulle condizioni complessive del detenuto onde non esporre a rischio la sua salute.

Altresi, in merito all'allocazione in camera di pernottamento dei soggetti considerati a "rischio", l'Amministrazione penitenziaria – premessa l'importanza d'individuare precocemente eventuali forme di disagio - ha stabilito l'inderogabile necessità di evitare ogni forma di isolamento dei soggetti dalla particolare complessità psichica, individuando compagni di detenzione (*peer supporter*) umanamente e culturalmente più idonei a instaurare un rapporto proficuo con la persona detenuta in difficoltà.



Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare e osservare con attenzione: eseguire puntualmente le prescrizioni relative alle modalità custodiali e/o di grande sorveglianza nonché le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale ed interagire e collaborare con gli operatori sanitari e dell'area giuridico pedagogica.

Non consegnare oggetti, capi di abbigliamento, generi, se non preventivamente autorizzati dal preposto e/o sorveglianza generale.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento.

Ad ogni apertura della camera detentiva e conseguente movimentazione del detenuto attendere l'ausilio dei rinforzi.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e l'arrivo dei rinforzi.

Evitare rischi inutili ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Tenere sempre aperta la strada del dialogo.

Verificare il costante monitoraggio sanitario e gli interventi da parte dell'area giuridico pedagogica. Segnalare eventuali carenze al preposto e/o sorveglianza generale.

Avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante).



Preposto e/o sorveglianza generale

Prima dell'assegnazione provvedere ad un'accurata perquisizione *ex art.* 34 legge 354/75 e art. 74 d.P.R. 230/2000.

Adottare, nelle more di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, un provvedimento di grande sorveglianza.

Mantenere frequenti contatti con gli operatori sanitari, dell'area giuridico pedagogica i componenti dello *staff* multidisciplinare.

Osservare le indicazioni dei superiori gerarchici relative alle modalità custodiali e alle cessate esigenze cautelative; verificare che il personale addetto alla vigilanza ed osservazione ne sia a conoscenza.

Riferire, dettagliatamente e frequentemente, ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Assicurare, prima e durante il periodo di assegnazione in camera priva di suppellettili, poiché di fondamentale importanza, gli incontri con gli operatori sanitari e/o dell'area giuridico pedagogica.



Osservare le indicazioni contenute nei rispettivi e vigenti protocolli di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali da assumere. Fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di casi analoghi.



Massime e riferimenti normativi

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) negli Standard pubblicati nel 2002 e rivisti nel 2006, Rilevi essenziali e generali dei Rapporti Generali, in materia di prevenzione al suicidio evidenzia l'importanza che il personale penitenziario riceva un'adeguata formazione così da poter essere capace di riconoscere gli indicatori potenziali e sottolinea altresì l'importanza dei flussi di informazione dall'interno dell'istituto e tra istituti (molto importanti in caso di trasferimento). Al rischio di suicidio fra i detenuti stranieri è dedicato altresì l'art. 31.7 della Raccomandazione (2012) 12 del Consiglio d'Europa sui detenuti stranieri e anche le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reati, note come le "Regole di Bangkok" adottate il 21 dicembre 2010, al punto 16 "Prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo" impongono "l'elaborazione e la realizzazione di strategie appropriate, con i servizi di salute mentale e di protezione sociale, per prevenire il suicidio e l'autolesionismo delle detenute".

L'azione dell'Amministrazione si è diretta verso la strutturazione e il consolidamento delle relazioni con le Regioni e con le Aziende sanitarie locali per il raggiungimento di più elevati livelli di assistenza e di continuità medico-infermieristica all'interno degli Istituti



penitenziari. Nella Lettera Circolare del 26/04/2010 sugli interventi per ridurre il disagio in carcere e prevenire i tentativi di suicidio, si ribadisce con forza l'importanza del ruolo dei volontari sin dai momenti iniziali della detenzione nel fornire sostegno morale e materiale ai nuovi giunti in un momento delicatissimo qual è quello dell'ingresso in carcere, "quando – precisa la circolare - è necessario approfondire ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi momenti di permanenza in carcere, il distacco fra il detenuto e il mondo esterno" "si raccomanda alle direzioni – puntualizza ancora – di compiere ogni sforzo per consentire la massima estensione degli orari di accesso agli istituti per i volontari...". E ancora "una maggiore presenza del volontariato" è auspicata nella più recente circolare sul "miglioramento della dignità detentiva" del 28/07/2011. Le linee di intervento contenute nel D.P.C.M. 1.4.2008 indicano tra gli obiettivi di salute e i livelli essenziali di assistenza "la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio", anche mediante la valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi e l'adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e l'esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.

L'isolamento in campo penitenziario individua la condizione di coattiva separazione del detenuto dalla rimanente popolazione carceraria. Bisogna distinguere l'isolamento diurno disposto ai sensi dell'art. 72 del codice penale dall'isolamento continuo, cioè diurno e notturno, previsto per limitati periodi dall'art. 33 dell'ordinamento penitenziario (l. 26.7.1975 n. 354) in tre tassative ipotesi (per ragioni sanitarie, per motivi disciplinari e per esigenze giudiziarie). L'art. 73 del Regolamento penitenziario di cui al d.p.r. 30.6.2000 n. 230 afferma principi generali, valevoli per tutte le forme di isolamento, con la finalità di salvaguardia e di tutela della salute fisica e mentale del detenuto isolato. In particolare, l'isolamento per ragioni sanitarie (comma 1) è eseguito "in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico" e "deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso". Il comma 3 dell'art. 73 attiene all'isolamento disciplinare. Al detenuto è consentito di continuare a occupare la sua camera ordinaria e comunque un locale con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge, ma gli è fatto divieto di comunicare con i compagni di reclusione, come connotato qualificante e distintivo della sanzione. Il comma 7 prescrive un costante monitoraggio medico sulle condizioni del detenuto nel luogo di isolamento (comma 7) per non esporre a rischio la sua salute. È sancito quindi per i detenuti in isolamento disciplinare il divieto di comunicare con i compagni di detenzione limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a quindici giorni e con la continua valutazione da parte di un sanitario della sopportabilità fisica e psichica di siffatta sanzione (in applicazione del principio generale di cui all'art. 36 legge 354/75, secondo il quale il regime disciplinare "è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti"). L'art. 77 del Regolamento penitenziario, in tema di infrazioni disciplinari, punisce come illecito disciplinare (comma 1 n. 9) le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2 e 3 del primo comma dell'art. 33 dell'Ordinamento penitenziario, cioè nell'isolamento per ragioni disciplinari e in quello per esigenze processuali. La Raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d'Europa sulle Regole Penitenziarie Europee alla regola 43 prescrive che il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente; e deve fornire loro un'assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta di questi detenuti o del personale penitenziario. Il Rapporto annuale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), pubblicato il 10 novembre del 2011, contiene una espressa richiesta agli Stati di ridurre al minimo l'isolamento dei detenuti. Questa "misura" dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali e, sempre per il minor tempo possibile, rispettando i presupposti di legge. In particolare il CPT ritiene che l'isolamento non dovrebbe mai essere superiore ai 14 giorni. In una sentenza recente della



Corte Edu (Alboreo c. Francia caso n. 51019/08 del 20 ottobre 2011), nel pronunciarsi sul ricorso di un cittadino francese rimasto in stato di isolamento per un anno, tre mesi e 23 giorni, in un programma di rotazione tra diversi istituti penitenziari, ha ritenuto che ciò non abbia provocato alcuna violazione dell'art. 3 Cedu, in ragione del fatto che le misure adottate nei suoi confronti si erano rese necessarie in relazione ad un precedente tentativo di fuga e al fine di prevenire ogni ulteriore possibile evasione. L'isolamento deve essere dunque applicato alla luce delle anzidette norme e in conformità ai principi di umanità e di rispetto della dignità della persona cui è ispirato il trattamento penitenziario (art. 1 comma 1 dell'Ordinamento penitenziario) secondo cui nei confronti dei detenuti e degli internati non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti (art. 1 comma 3 dell'Ordinamento). Come ha ulteriormente precisato la Corte Costituzionale (sentenza n. 135 del 7.6.2013), l'estensione e la portata dei diritti dei detenuti possono subire restrizioni unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere, e in assenza di tali esigenze le restrizioni acquisterebbero unicamente un valore affittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27 comma 3 della Costituzione. Il Direttore generale dei Detenuti e del Trattamento, con nota del 2 aprile 2014 ha proposto un testo di circolare per disciplinare in modo uniforme l'applicazione della sanzione disciplinare della "esclusione dalle attività in comune", ed in particolare la durata massima di quindici giorni previsto all'art. 39 comma 1 n. 5 legge 354/75. in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che, in caso di applicazione di plurime sanzioni l'esecuzione non dovrà essere continuativa ma allo scadere del termine di quindici giorni l'isolamento dovrà essere interrotto "per almeno due giorni", pausa ritenuta "congrua soluzione di continuità volta ad assicurare la ripresa psico-fisica del detenuto". Più recentemente la circolare 6.5.2015 ha indicato che l'interruzione deve essere di "almeno cinque giorni".

Il **Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila** deliberando nel caso di un detenuto sottoposto, per un periodo di sei mesi, al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis legge 354/75, nel valutare la congruità delle restrizioni imposte al detenuto, ha ritenuto non rispettato dall'amministrazione penitenziaria il principio, codificato dalla disposizione dell'art. 14-quater, comma 1 legge 354/75, secondo il quale le restrizioni imposte al soggetto non possono eccedere la misura strettamente necessaria a garantire l'ordine e la sicurezza interna. In particolare, ha ritenuto eccedenti il detto limite le prescrizioni del decreto impugnato relative alla rimozione degli arredi dalla camera di detenzione, del divieto di disporre di televisore, radio portatile, fornellino individuale, armadi con ante, specchi ed ogni altro soprammobile, lasciando nella disponibilità del detenuto solo il letto ed un tavolo con lo sgabello.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 29

ATTI OSCENI O CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA

Cod. 29



Informazioni generali

Il bene giuridico oggetto di tutela è la moralità pubblica ed il buon costume. Per moralità pubblica deve intendersi, la coscienza etica di un popolo in riferimento alla sfera sessuale, ovvero il modo collettivo di intendere ciò che è bene da ciò che è male nell'ambito sessuale. Per buon costume si intende invece il modo di vivere in adesione alle regole sociali in tema di morale, decenza, etichetta e, per quanto riguarda più da vicino i delitti in esame, le abitudini che attengono alle manifestazioni sessuali. La condotta non richiede un evento in senso naturalistico (ad esempio lo sconcerto di chi assista), e dunque configura un'ipotesi di reato di pericolo astratto, in cui è sufficiente che vi sia la mera possibilità che altri scorgano ciò che si sta compiendo. La visibilità degli atti va quindi valutata *ex ante*, in relazione al luogo, all'ora ed alle modalità del fatto. Dunque, per unanime giurisprudenza, l'atto deve avere un'inequivoca attinenza con la sfera sessuale. Qualora tale attinenza non vi sia, sarà configurabile il meno grave reato atti contrari alla pubblica decenza. Per luogo pubblico si intende quello liberamente accessibile in via continuativa, di diritto o di fatto, a tutti. Luogo aperto al pubblico è quello a cui il pubblico può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti, mentre esposto al pubblico è il luogo che, quantunque non aperto o pubblico, è comunque situato in modo tale che chiunque possa vedere all'interno di esso. Il reato non è, invece, configurabile nella forma tentata posto che in assenza di offesa al pubblico pudore, viene meno l'oggettività giuridica del reato. L'illecito rientra anche tra le infrazioni disciplinari ex art. 77, comma 1, n.10) d.P.R. 230/2000.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale.

In attesa dei rinforzi mantenere la distanza di sicurezza ed adottare le tecniche di *de-escalation* (vedi capitolo II – *Tecniche di de-escalation*); cercare di capire le motivazioni del gesto e giungere a possibili soluzioni. Nel caso in cui l'autore non desista e/o anche nel caso in cui receda dal proprio intento, avvisare immediatamente il preposto e/o sorveglianza generale.



In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, mantenere la distanza di sicurezza, non assumere iniziative ma avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

Assicurare, per quanto possibile, la chiusura degli sbarramenti che consentono di isolare e/o circoscrivere il soggetto.

Se riesce a governare la situazione, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare di riprendere i soggetti coinvolti in presenza di altri detenuti, soprattutto se si tratta di individui che mostrano una particolare propensione alla violenza: per quest'ultimi anche in assenza di segni di aggressività - *modus operandi* che vale comunque, per tutti i detenuti - posto che il richiamo in pubblico potrebbe far scaturire reazioni avverse, improvvise e inattese.

Evitare di esporsi a rischi inutili ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale e/o l'arrivo dei rinforzi.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante).



Preposto e/o sorveglianza generale

Se la situazione è rientrata, convocare l'autore per addvenire alle cause del gesto e verificare che non vi siano ulteriori sviluppi avversi. Instaurare un dialogo con il detenuto: è opportuno che il dialogo abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. In presenza di potenziale aggressività assumere adottare le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Valutare di coinvolgere, contestualmente, gli operatori dell'area giuridico pedagogica e i sanitari. Segnalare quanto occorso ai superiori gerarchici.

Viceversa, ove la situazione perdurasse, valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità del soggetto.

Cercare di capire i motivi del gesto. Circoscrivere la zona, con l'ausilio di rinforzi, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinando i restanti detenuti del reparto coinvolto nelle rispettive camere di pernottamento e/o luogo idoneo se l'evento si verifica in zone comuni. Provare a stabilire un dialogo con l'autore ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) anche valutando di coinvolgere gli operatori sanitari e/o dell'area giuridico pedagogica.

Dare indicazioni affinché durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

Se le azioni precedenti non producono effetti, ove ritenuto necessario e sentiti i superiori gerarchici, intervenire - sotto costante controllo del sanitario ed unitamente al personale individuato - per interrompere l'azione anche attraverso l'uso della forza fisica nei modi e nei limiti di cui all'art. 41 della legge



354/75. Disporre l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa).

Al termine dell'emergenza avvisare immediatamente i superiori gerarchici.

Disporre una perquisizione sulle persone e sul luogo dell'evento.

Ove possibile, documentare la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danni).

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.

Porre l'autore del fatto all'attenzione dei sanitari.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex* art. 78 del d.P.R. 230/00.

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Generalmente si tratta di eventi che non sfociano in atti più gravi. È opportuno, quindi, perseguire la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) tramite interventi basati sulla comunicazione che hanno come obiettivo finale quello di contenere e diminuire la tensione e la minaccia di potenziale aggressività che potrebbero sfociare in ulteriori eventi, improvvisi e più gravi.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Raccomandare, al personale operante, che la sola Autorità Dirigente può, ai sensi dell'art. 41 della legge 354/75, ordinare di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551).

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Procedere, *ex* art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentino fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: video-sorveglianza).

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.



Acquisizione di prova documentale.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte assicurandosi che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte, al direttore, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizioni, richieste di allontanamento, accertamenti di eventuali carenze psico-fisiche).



Massime e riferimenti normativi

Atti osceni – Depenalizzato dal D.lgs. n. 8/2016 e trasformato in illecito amministrativo. L'art. 527 comma 1, c.p., è divenuto illecito amministrativo, per cui si procede con immediata contestazione amministrativa, stilando un verbale sul posto, nei confronti di colui che in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni, cioè comportamenti anche meramente esibizionistici, attinenti alla sfera della sessualità, idonei a determinare, secondo l'apprezzamento comune, offesa al pudore, disgusto o repulione in chi possa assistervi (Cass. Pen., sez. III, 25 settembre 1985, n. 8159). Infatti, la condizione obiettiva di punibilità per l'illecito in questione è il pubblico scandalo. In tal caso verrà contestata la violazione amministrativa dolosa (comma 1, punita con la sanzione da euro 5000 a euro 30000) o colposa (comma 3, punita con la sanzione da euro 51 a euro 309). Copia del verbale dovrà essere trasmessa all'autorità amministrativa competente (il Prefetto). Contro i verbali redatti dai vari organi accertatori, può essere presentato dal trasgressore scritto difensivo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notifica del verbale, direttamente al Prefetto. Il Prefetto dopo aver esaminato il verbale, gli atti e la documentazione depositata, sia dall'interessato che dai verbalizzanti, nonché le controdeduzioni prodotte dall'organo che ha accertato la violazione, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta: in caso di conferma del verbale, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (dal minimo al massimo stabilito dalla normativa); in caso di accoglimento delle istanze del trasgressore, emette ordinanza di archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (che sono elevati a 60 se l'interessato risiede all'estero), al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. Lo scritto difensivo in carta semplice deve essere presentato (entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'infrazione) direttamente al Prefetto, corredato dall'eventuale documentazione ritenuta idonea. Ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, la violazione quando è possibile deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido al pagamento dovuto per la violazione stessa; se non è avvenuta la contestazione immediata la violazione deve essere notificata entro 90 giorni dalla commessa violazione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo



della sanzione prevista o se sia più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale viene trasmesso all'autorità competente. L'art. 527 comma 2 (se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi assistano) resta reato per cui si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. È necessario in tal caso che si tratti di luoghi abitualmente frequentati da minori che sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve, come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale (Cass. Pen., sez. III, 17 febbraio 2017, n. 29239). Esempi: L'esibizione dell'organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di una masturbazione (Cass. Pen., sez. III, 17 dicembre 2008, n. 46356). Pratiche sessuali (quali un coito orale omosessuale) poste in essere da spettatori in un cinema a luci rosse, in quanto il pubblico prevede di assistere alla proiezione di scene erotiche, ma non di essere esposto a contatto di pratiche oscene (Cass. Pen., sez. III, 28 ottobre 1986, n. 11864). Integra il reato di "atti osceni in luogo pubblico" chi nel bagno di un autogrill compie atti sessuali (cioè non solo la consumazione di un rapporto ma anche atti di autoerotismo). Il bagno è, infatti, un luogo aperto al pubblico e chiunque può accedervi per effettuare i controlli o le pulizie (Cass. Pen., 19 febbraio 2014, n. 7769). La sanzione viene comminata in base alla gravità degli atti osceni (ovvero quelli che alludono alla sfera sessuale) e al luogo in cui vengono compiuti. Tanto per fare un esempio, trovarsi nudi in un grande ufficio pubblico o in area monumentali è certamente più grave rispetto a camminare svestiti lungo una strada poco trafficata.

Atti contrari alla pubblica decenza - turpiloquio (art. 726 c.p.) – Depenalizzato dal D.lgs. n.8/2016 e trasformato in illecito amministrativo. Si procede redigendo: Contestazione amministrativa nei confronti di chi, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Invio del verbale di contestazione amministrativa alla Prefettura. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative è il prefetto (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 8/2016). Per luogo pubblico si intende qualsiasi posto accessibile a chiunque, quale la piazzola di sosta di un'autostrada. Tra i luoghi privati aperti al pubblico sono compresi ad esempio il parcheggio di un supermercato, la pompa di benzina, ecc. A differenza degli atti osceni, gli atti contrari alla pubblica decenza non toccano la sfera degli interessi sessuali, ma ledono solo le regole etico-sociali attinenti al normale riserbo e all'elementare costumatezza, si da produrre disagio, fastidio e riprovazione. La ratio dell'ex reato ravvisa atti contrari alla pubblica decenza in tutte le condotte che si pongono "in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocando in questi ultimi disgusto o disapprovazione". Ciò a prescindere, dalla circostanza che i gesti contrari alla pubblica decenza siano stati effettivamente percepiti da qualcuno, essendo sufficiente la stessa possibilità che possano essere percepiti. La fattispecie relativa al turpiloquio è stata abrogata dall'art. 18 L. 205/1999. Chi dice parolacce o volgarità in pubblico non commette più reato ma, a seguito della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016, potrà essere contravvenzionato con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 10.000 euro. Contro la multa si può fare opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla contestazione dimostrando, ad esempio, che non c'era nessuno ad ascoltare le brutte espressioni o che queste, secondo l'evoluzione dei costumi o del comune sentire, non devono più considerarsi tali.



Urinare sul portone di casa o in luogo pubblico, esibire il deretano, andare girando con abiti succinti che lasciano intravedere il seno o il deretano - (Cass. Pen., sez. III, 10 dicembre 2012, n. 47868). Urinare in luogo pubblico, anche se per esigenza fisiologica urgente, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 10 mila euro, salvo che, ricorrendo contro la contestazione in questione, si riesca a dimostrare, con apposita certificazione medica, che si soffre di problemi alla vescica o alla prostata e sussista l'impossibilità oggettiva di prevedere il *bisogno* e l'incapacità di trattenerlo. Insomma, sono giustificati solo i casi più gravi e, comunque, solo laddove non dovessero esserci luoghi ove liberarsi (bar, ristoranti, ecc.) - (Cass. Pen., sez. III, 16 aprile 2019, n. 16477).



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 13

AUTOLESIONISMO

Cod. 13



Informazioni generali

L'autolesionismo è il danneggiamento del proprio corpo con lesioni autoinflitte dirette ed intenzionali. L'autolesionismo e il suicidio spesso sono trattati come eventi non connessi tra di loro: nella realtà penitenziaria possono, invece, essere intesi come tappe diverse collocate però su un medesimo *continuum di autodistruzione*. L'autolesionismo, molto spesso e in maniera riduttiva viene considerato come gesto manipolativo. Esso è, invece, in alcuni casi, l'espressione diversificata di un disagio che potrebbe sfociare anche in gesti ulteriormente estremi, appunto il suicidio. In ambito penitenziario, svariate sono le modalità per concretizzare il disagio o l'intento manipolativo: dai tagli multipli sugli avambracci, sull'addome, sul torace, dalle incisioni sulla pelle, dalle cuciture delle palpebre e/o labbra, all'ingestione di oggetti o sostanze tossiche, al darsi fuoco, all'induzione o aggravamento di patologie. Diversi sono anche gli strumenti adoperati, quali: lamette, pile, posate di plastica e di alluminio, bombolette di gas, detersivi, fili di rame elettrici. I corpi estranei, frequentemente ingeriti, sono quelli facilmente reperibili nella camera detentiva: viti, spazzolini da denti, manici di cucchiaini, forchette, lamette, pile, lampadine e pezzi di metallo in genere.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Avvisare immediatamente il preposto e contestualmente avvisare e/o sollecitare l'intervento degli operatori sanitari.

In attesa dei rinforzi, mantenere la distanza di sicurezza, adottare le tecniche di *de-escalation* (vedi capitolo II – Tecniche di *de-escalation*).



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si raccomanda, in particolar modo con quest'ultimi, di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di richiamarli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.



Non entrare in camera di pernottamento, soprattutto se all'interno della stessa sono presenti altri detenuti che, anzi, devono essere invitati a distoglierlo dagli intenti autolesivi.

Negli orari di chiusura, ma ancor di più negli orari serali e notturni, anche se il malintenzionato si dovesse trovare in camera singola, intervenire solo dopo l'arrivo dei rinforzi.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, nell'immediatezza e in attesa degli interventi dei sanitari, nel caso in cui gli interventi del personale addetto alla vigilanza non fossero andati a buon fine, mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) anche con il supporto degli operatori sanitari e/o dell'area giuridico pedagogica.

Previo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed immediata informazione ai superiori gerarchici, adottare tutte le iniziative finalizzate a prevenire ed arginare atti di violenza anche per salvaguardia dell'incolumità altrui, anche attraverso atti di contenimento mediante l'uso della forza fisica *ex art. 41 della legge 354/1975*.

Prima di procedere ad iniziative indicate nel punto precedente, in presenza di altri detenuti, allontanare e confinare nelle proprie camere di pernottamento gli stessi; sospendere per il tempo strettamente necessario le attività trattamentali del settore interessato.

Agevolare gli interventi degli operatori sanitari ed osservare eventuali indicazioni degli stessi circa il ritiro di oggetti potenzialmente idonei a porre in essere atti autolesionistici e/o auto-soppressivi, idonea allocazione che assicuri un maggior controllo.

Disponere una perquisizione sulla persona e sul luogo dell'evento per rinvenire oggetti potenzialmente impropri a compiere gesti auto-autolesionistici.

Segnalare l'evento ai superiori gerarchici e all'area giuridico pedagogica.

Nelle more di indicazioni disporre la grande sorveglianza nei confronti del soggetto.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto: per una pronta reperibilità, assumere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.



Valutare l'entità del gesto e non escludere possibili condotte manipolatorie o ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti.

Osservare le indicazioni fornite dai rispettivi protocolli di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: video-sorveglianza).

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte assicurandosi che si svolgano con tempestività ed ordine.

Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto, alle indicazioni del Piano di difesa, del Piano di Emergenza e del Protocollo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario vigenti e riferibili alla sede di appartenenza.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte, all'Autorità Dirigente, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, sospensione di acquisto delle bevande alcoliche).



Massime e riferimenti normativi

Con la lettera circolare n. 181945 del 08 giugno 2007 il servizio nuovi giunti è stato sia rimodulato che potenziato prevedendo tra le altre cose anche che, unitamente allo psicologo, operino i componenti dello *staff* di accoglienza multidisciplinare che devono prendere in carico i detenuti nuovi giunti, anche al fine di predisporre azioni specifiche per prevenire atti di autolesionismo e il rischio suicidario. Nel servizio operano, quindi,



unitamente allo psicologo, altre figure professionali, in modo da costituire uno *staff* di accoglienza multidisciplinare che prenda in carico i detenuti nuovi giunti, anche al fine di predisporre azioni specifiche per prevenire atti di autolesionismo. Lo staff si compone del direttore che lo coordina, del medico incaricato, dell'infermiere, dello psicologo, dello psichiatra, del responsabile dell'area educativa (o di un suo delegato) e del comandante del reparto di polizia penitenziaria (o di un suo delegato). Viene integrato con la presenza di altri specialisti come: gli operatori del Ser.T., gli assistenti sociali e i mediatori culturali e/o sociosanitari, a seconda delle esigenze e dei problemi manifestati dal detenuto. Inoltre, ricorre alla collaborazione esterna di operatori del volontariato con specifiche qualifiche.

Tribunale Firenze sez. II, 17/06/2019, n. 1914 - Suicidio in carcere. L'amministrazione penitenziaria ha, nei confronti dei detenuti, un obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato che si verifica appena questi fanno il proprio ingresso nella struttura carceraria: si tratta di un contatto sociale qualificato, ossia idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c. ultima parte, poiché, da quel momento, l'amministrazione e il ristretto cessano di essere due estranei e fra loro si instaura un rapporto funzionale a realizzare una finalità costituzionalmente rilevante, precisamente la rieducazione del detenuto di cui all'art. 27 comma 3 Cost.. Nella specie è stato affermato che tra gli obblighi di protezione che l'amministrazione penitenziaria assume nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie rientra, senza dubbio, anche quello di impedire i gesti di autolesionismo che gli internati eventualmente si infliggano.

Corte appello L'Aquila, 12/04/2018, n. 887 - Gesto di autolesionismo volto ad ostacolare l'operato degli agenti. Il gesto di autolesionismo può integrare la violenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale se è diretto ad ostacolare l'operato degli agenti. Nel caso di specie, l'imputato aveva brandito un'arma durante una perquisizione.

Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi art. 29 legge 354/75) - I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Comunicazione di infermità e di decessi (art. 63 d.P.R. 230/2000) - 1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune. 2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti. 3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 12

BARRICAMENTO

Cod. 12



Informazioni generali

Il c.d. “barricamento” è lo sbarramento operato da uno o più detenuti, attraverso il ricorso a materiali di vario genere, finalizzato ad ostacolare o ad inibire il passaggio, in determinati settori dell’istituto così precludendo o ritardando l’ordinario ed ordinato svolgimento delle attività organizzate, con pregiudizio alle stesse e all’organizzazione dei servizi che, a causa della criticità in argomento, subisce notevole aggravio dovendo mutare estemporaneamente in ragione dell’emergenza in essere. Finalizzata a richiamare l’attenzione dei soggetti (es.: Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria procedente) competenti onde sollecitare l’assunzione delle determinazioni desiderate. Il luogo statisticamente eletto per il barricamento è la camera di pernottamento. Generalmente, il barricamento come forma di protesta passiva, coinvolge il singolo detenuto. A scopo esemplificativo il barricamento può concretizzarsi con diverse modalità: manomissione della serratura dall’interno attraverso l’introduzione di materiale di pronta reperibilità (es.: carta, plastica), l’ostruzione totale della visuale e dell’accesso per il tramite del materasso o attraverso l’accumulo di suppellettili o, comunque, generi – anche personali – presenti nella stanza. Il barricamento può realizzarsi nella forma c.d. “passiva” (semplice barricamento) oppure nella forma c.d. “attiva”, quest’ultima tesa anche a causare ulteriori e gravi pregiudizi all’ordine e alla sicurezza penitenziaria aggiungendo altre criticità indotte (es.: rivolte, sequestri, danneggiamenti, tentativi di evasione).

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Osservare attentamente le concrete modalità con le quali si verifica il barricamento (es.: numero di detenuti coinvolti).

Avvisare immediatamente il preposto e/o sorveglianza generale.

In attesa dei rinforzi, mantenere la distanza di sicurezza, adottare le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di più detenuti coinvolti, dare l’allarme e mantenere la distanza di sicurezza; in attesa di rinforzi, evitare rischi inutili, identificare i soggetti ed i ruoli ricoperti, mezzi utilizzati, condotte minacciose e/o violente, presenza di



armi, anche improprie, presenza di dispositivi atti alla comunicazione (es. cellulari). Non negoziare, si tratta di azione preordinata ed organizzata.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero precedere all'evento.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Effettuare i controlli serali e notturni dei locali in comune utilizzati dai detenuti (es.: salette socialità, lavanderia).

Evitare di esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili per accertare la portata della protesta e prevenire ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza. Avvisare i superiori gerarchici.

Se la protesta è collettiva individuare i partecipanti e possibilmente i ruoli, cercare di comprendere i motivi e la finalità della protesta. Circoscrivere la zona, con l'ausilio di rinforzi, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare i restanti detenuti del reparto coinvolto nelle rispettive camere di pernottamento, allertare e rinforzare, in base alla portata della protesta, i punti sensibili dell'istituto. Anche al fine di agevolare i rinforzi e l'adozione di misure di sicurezza, provare a stabilire un dialogo con gli autori ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Se la protesta è singola stabilire un dialogo con il detenuto ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Durante il dialogo, avvisati i superiori gerarchici, sospendere temporaneamente le attività del settore e confinare i detenuti nelle rispettive camere di pernottamento: se le condizioni lo consentono coinvolgere gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Ove la protesta, individuale o collettiva, non accenni a risolversi, provvedere nell'immediato a radunare unità di rinforzo e a sospendere per il tempo necessario le attività, in misura valutata proporzionale alle dimensioni della criticità. In particolare, provvedere al reperimento di unità addette al servizio M.O.F. e personale addetto all'antincendio. Il personale deve essere equipaggiato con attrezzature individuali di protezione (es.: scudi, caschi, guanti anti-taglio). Mettere in sicurezza gli operatori diversi dagli appartenenti alla polizia penitenziaria, allontanandoli dal settore interessato. Allertare gli operatori sanitari per un eventuale pronto intervento.

È opportuno che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi (es.: danneggiamenti).



In ultima ipotesi, se tutti i tentativi di dialogo posti in essere da più figure ed operatori non portano a soluzioni ed al fine di ripristinare l'ordine, la sicurezza e la disciplina, condividere con i superiori gerarchici l'eventuale uso della forza fisica *ex art.* 41 legge 354/1975.

Terminata l'emergenza, porre all'attenzione dei sanitari tutte le persone detenute coinvolte.


Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza. Ove possibile separare i soggetti responsabili mediante assegnazione a reparti diversi ed assicurare il divieto di incontro.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Disporre una perquisizione sulle persone e sul luogo dell'evento.

Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici: avere cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danni).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.

 Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e all'antincendio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Procedere, *ex art.* 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto e coordinare tutte le operazioni sopra descritte. Assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine. Disporre, inoltre, l'eventuale richiamo di unità per fronteggiare l'evento.

Assicurare il pedissequo rispetto, del Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) - La condotta penalmente rilevante può dipanarsi in due modalità alternative. La prima condotta è la violenza o minaccia esercitata su di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio. La seconda modalità si attua invece con la violenza o minaccia dirette a far commettere un atto del suo ufficio o per influire sul pubblico funzionario. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo, non essendo per contro sufficiente la mera reazione genericamente minatoria del privato. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. **Cass. pen. n. 2104/2021** - Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.

Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) - Il delitto in esame viene pacificamente descritto come pluri-offensivo, in quanto lesivo sia del buon andamento della P.A., sia della libertà di autodeterminazione ed incolumità della persona fisica che esercita le



pubbliche funzioni. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. La fattispecie non punisce la resistenza meramente passiva, non potendosi essa farsi rientrare nei concetti di violenza o minaccia. **Cass. pen. 37352/2008** - Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. **Cass. pen. n. 6069/2015** - Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. **Cass. pen. n. 51961/2021** - In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 c.p., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione.

Danneggiamento (art. 635 c.p.) - L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa mobile o immobile altrui su cui ricade la condotta criminosa. Si considera "altrui" la cosa di cui è proprietaria una persona diversa dall'agente. Ciò significa che il delitto di danneggiamento può essere commesso anche dal possessore non proprietario, oppure da chi ha un diritto reale sulla cosa senza, però, esserne il proprietario. Lo stesso non può, però, essere posto in essere dal proprietario della cosa medesima, il quale potrà, tutt'al più, essere punito per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i presupposti. Il momento consumativo del delitto in esame coincide con l'avverarsi del suo evento tipico, il quale può consistere, tassativamente, nella distruzione, nella dispersione, nel deterioramento o nell'inservibilità, totale o parziale, dell'altrui cosa mobile o immobile. È ammesso il tentativo quando l'agente, pur avendo compiuto degli atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare l'evento tipico, non sia riuscito a produrlo per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione (art. 24 legge 354/75) - Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno (art. 32 co. 4 e 5 legge 354/75) - I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.



Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi (art. 72 d.P.R. 230/2000) - In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

Vestitario e corredo (art. 9 co. 4 d.P.R. 230/2000) - L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile (al detenuto o all'internato), questi è tenuto a risarcire il danno.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) - Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità, e ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione deve essere tale da turbare la regolarità del servizio e la turbativa si realizza anche con una interruzione momentanea, purché di entità tale da determinarla. **Cass. pen. n. 22422/2005** - Il reato previsto dall'art. 340 c.p. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. **Cass. pen. n. 47299/2003** - Per realizzare la fattispecie prevista dall'art. 340 c.p. è sufficiente determinare col proprio comportamento una alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione possa cagionare un determinato risultato.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 32

BARRICAMENTO COME FORMA DI PROTESTA PASSIVA

Cod. 32

i Informazioni generali

Il c.d. “barricamento” è lo sbarramento operato da uno o più detenuti, attraverso il ricorso a materiali di vario genere, finalizzato ad ostacolare o ad inibire il passaggio, in determinati settori dell’istituto così precludendo o ritardando l’ordinario ed ordinato svolgimento delle attività organizzate, con pregiudizio alle stesse e all’organizzazione dei servizi che, a causa della criticità in argomento, subisce notevole aggravio dovendo mutare estemporaneamente in ragione dell’emergenza in essere. Finalizzata a richiamare l’attenzione dei soggetti (es.: Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria precedente) competenti onde sollecitare l’assunzione delle determinazioni desiderate. Il luogo statisticamente eletto per il barricamento è la camera di pernottamento. Generalmente, il barricamento come forma di protesta passiva, coinvolge il singolo detenuto. A scopo esemplificativo il barricamento può concretizzarsi con diverse modalità: manomissione della serratura dall’interno attraverso l’introduzione di materiale di pronta reperibilità (es.: carta, plastica), l’ostruzione totale della visuale e dell’accesso per il tramite del materasso o attraverso l’accumulo di suppellettili o, comunque, generi – anche personali – presenti nella stanza. Il barricamento può realizzarsi nella forma c.d. “passiva” (semplice barricamento) oppure nella forma c.d. “attiva”, quest’ultima tesa anche a causare ulteriori e gravi pregiudizi all’ordine e alla sicurezza penitenziaria aggiungendo altre criticità indotte (es.: rivolte, sequestri, danneggiamenti, tentativi di evasione).

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Osservare attentamente le concrete modalità con le quali si verifica il barricamento (es.: numero di detenuti coinvolti).

Posizionarsi a distanza di sicurezza, adottare le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) per capire le motivazioni del gesto e giungere a possibili soluzioni. Nel caso in cui l’autore non desiste, avvisare immediatamente il preposto e/o sorveglianza generale.

In attesa di indicazioni e/o rinforzi, mantenere un contatto visivo e se ciò non fosse possibile almeno un confronto verbale con il detenuto in modo da



comprendere e contestualmente ridurre la messa in atto di gesti sconsiderati contro la propria incolumità.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile); permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di routine (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero precedere all'evento.

Effettuare i controlli serali e notturni dei locali in comune utilizzati dai detenuti (es.: salette socialità, lavanderia).

Evitare di esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili per accertare la portata della protesta e prevenire ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza. Avvisare i superiori gerarchici.

Circoscrivere la zona, con l'ausilio di rinforzi, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare i restanti detenuti del reparto coinvolto nelle rispettive camere di pernottamento, allertare e rinforzare, in base alla portata della protesta, i punti sensibili dell'istituto. Stabilire un dialogo con l'autore ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Valutare l'opportunità di coinvolgere gli operatori dell'area pedagogica.

Provvedere al reperimento di unità addette al servizio M.O.F. per programmare un intervento con idonea attrezzatura.

Assicurare, durante le fasi di contenimento e di de-escalation, che tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi (es.: danneggiamenti).

In ultima ipotesi, se tutti i tentativi di dialogo posti in essere da più figure ed operatori non portano a soluzioni, poiché vi è necessità di ripristinare l'ordine la sicurezza e la disciplina, procedere al c.d. sbarricamento (in questi casi si tratta esclusivamente di forzare la serratura dell'ingresso e rimuovere eventuali ostacoli).

Terminata l'emergenza porre l'autore all'attenzione dei sanitari.

Segnalare l'evento all'area giuridico pedagogica per eventuali colloqui con il soggetto.

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.

Disporre una perquisizione sulle persone e sul luogo dell'evento.

Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici. Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico all'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danni).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e abilitato all'antincendio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Procedere, *ex art.* 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali. Fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le norme di comportamento, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte assicurandosi che si svolgano con tempestività ed ordine; disporre, ove necessario, l'eventuale richiamo di unità per fronteggiare l'evento.

Osservare ed assicurare il pedisequo rispetto del Protocollo Operativo Regionale, nonché delle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale



da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte, al direttore, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) - La condotta penalmente rilevante può dipanarsi in due modalità alternative. La prima condotta è la violenza o minaccia esercitata su di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio. La seconda modalità si attua invece con la violenza o minaccia dirette a far commettere un atto del suo ufficio o per influire sul pubblico funzionario. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo, non essendo per contro sufficiente la mera reazione genericamente minoritaria del privato. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. **Cass. pen. n. 2104/2021** - Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.

Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) - Il delitto in esame viene pacificamente descritto come pluri-offensivo, in quanto lesivo sia del buon andamento della P.A., sia della libertà di autodeterminazione ed incolumità della persona fisica che esercita le pubbliche funzioni. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. La fattispecie non punisce la resistenza meramente passiva, non potendosi essa farsi rientrare nei concetti di violenza o minaccia. **Cass. pen. 37352/2008** - Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. **Cass. pen. n. 6069/2015** - Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. **Cass. pen. n. 51961/2021** - In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 c.p.,



quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p. mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione.

Danneggiamento (art. 337 c.p.) - L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa mobile o immobile altrui su cui ricade la condotta criminosa. Si considera "altrui" la cosa di cui è proprietaria una persona diversa dall'agente. Ciò significa che il delitto di danneggiamento può essere commesso anche dal possessore non proprietario, oppure da chi ha un diritto reale sulla cosa senza, però, esserne il proprietario. Lo stesso non può, però, essere posto in essere dal proprietario della cosa medesima, il quale potrà, tutt'al più, essere punito per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i presupposti. Il momento consumativo del delitto in esame coincide con l'avverarsi del suo evento tipico, il quale può consistere, tassativamente, nella distruzione, nella dispersione, nel deterioramento o nell'inservibilità, totale o parziale, dell'altrui cosa mobile o immobile. È ammesso il tentativo quando l'agente, pur avendo compiuto degli atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare l'evento tipico, non sia riuscito a produrlo per ragioni indipendenti dalla sua volontà. **Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o terzi (art. 72 d.P.R. 230/2000).**

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) – Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità, e ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione deve essere tale da turbare la regolarità del servizio e la turbativa si realizza anche con una interruzione momentanea, purché di entità tale da determinarla. **Cass. pen. n. 22422/2005** - Il reato previsto dall'art. 340 c.p. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. **Cass. pen. n. 47299/2003** - Per realizzare la fattispecie prevista dall'art. 340 c.p. è sufficiente determinare col proprio comportamento una alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione possa cagionare un determinato risultato.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 31

BATTITURA DELLE SUPPELLETILI SINGOLA O COLLETTIVA

Cod. 31



Informazioni generali

Trattasi di forma di protesta finalizzata a richiamare l'attenzione dei soggetti competenti (Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria etc.) onde sollecitare l'assunzione delle determinazioni desiderate. Viene attuata mediante percussione rumorosa sulle inferriate dei cancelli o delle finestre di oggetti e/o suppellettili nella ordinaria disponibilità della popolazione detenuta (pentolame, utensili etc.). Generalmente le proteste con battitura delle suppellettili si protraggono ad intervalli regolari nell'arco della giornata e in un lasso di tempo determinato e si limitano ad un atteggiamento "passivo" senza ulteriori sviluppi più gravi. Occasionalmente coinvolgono, in forma collettiva, detenuti di diversi istituti penitenziari. In questi casi a richiamare l'attenzione di soggetti istituzionali di vertice del mondo della politica, dell'amministrazione, della giustizia onde sollecitare l'assunzione delle determinazioni desiderate (es.: benefici legge, contro l'ergastolo c.d. ostativo, tematiche sanitarie).

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se la protesta coinvolge il singolo detenuto porre in essere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Nelle more dei rinforzi adottare le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di protesta collettiva, generalmente pianificata, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Mantenere la distanza di sicurezza e nelle more di rinforzi individuare gli autori e per quanto possibile il promotore.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile); permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare di richiamare i soggetti coinvolti davanti ad altri detenuti, soprattutto se si tratta di individui che mostrano una particolare propensione alla violenza *modus operandi* che vale, comunque, per tutti i detenuti: il richiamo in pubblico potrebbe far scaturire reazioni avverse, improvvise e inattese.

Evitare rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero precedere all'evento.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili per accertare la portata della protesta e prevenire ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza. Avvisare i superiori gerarchici. Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità dei soggetti coinvolti.

Accertare l'entità della protesta: se la protesta è collettiva, avvisare i diretti superiori gerarchici, svolgere attività di indagine al fine di individuare i responsabili e i promotori. Individuare i partecipanti e possibilmente i ruoli; cercare di capire i motivi e la finalità della protesta. Circoscrivere la zona, con l'ausilio di rinforzi, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare i restanti detenuti del reparto coinvolto nelle rispettive camere di pernottamento, allertare e rinforzare, in base alla portata della protesta, i punti sensibili dell'istituto. Anche al fine di agevolare i rinforzi e l'adozione di misure di sicurezza, provare a stabilire un dialogo con gli autori ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Rinforzare l'attività di vigilanza ed osservazione all'interno del reparto interessato allertando la vigilanza esterna (es: sentinelle, pattuglia automontata).

Raccomandare al personale che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* mantenga un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi (es.: danneggiamenti).

Se la protesta è singola, instaurare un dialogo con il detenuto: è opportuno dare seguito al dialogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. In presenza di potenziale aggressività assumere le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Valutare di coinvolgere, contestualmente, gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Nel momento in cui la protesta rientra verificare possibili danni ai beni dell'amministrazione. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici. Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico



all'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danni).

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Mantenere aperta la strada del dialogo e adottare tecniche di *de-escalation*; si tratta generalmente di protesta "pacifica", evitare l'uso della forza.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e all'antincendio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Eventuale attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti competenti, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine. Disporre, inoltre, l'eventuale richiamo di unità per fronteggiare l'evento.



Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto del Protocollo Operativo Regionale, nonché delle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Una recente sentenza della **Corte di Cassazione, del 10.09.2021 – n. 33746**, ha previsto che le emissioni sonore prodotte dalle battiture e il frastuono complessivamente suscitato appaiono manifestazioni di molestia nei casi in cui superino la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. Si tratta, quindi, di tutte quelle situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa e pertanto sanzionabili.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 14

COLLUTTAZIONE

Cod. 14



Informazioni generali

La colluttazione è uno scontro fisico e violento che avviene tra due soggetti, in maniera estemporanea ed imprevista, anche in presenza di altri soggetti e persino degli operatori penitenziari. In circostanze del genere non è infrequente che altri detenuti intervengano a separare i contendenti facilitando la risoluzione tempestiva e pacifica dello scontro. Spesso è preceduta da attenta pianificazione, causata da contrasti riconducibili a dinamiche tipiche della *sub* cultura carceraria (es.: controllo del territorio, primazia di un gruppo sull'altro, gestione delle attività illecite). In questo ultimo caso trattasi, quasi sempre, di vere e proprie spedizioni punitive che colgono uno dei contendenti di sorpresa ed avvengono in luoghi privi di vigilanza. In altre occasioni, la colluttazione è preceduta da discussioni verbali negli orari di chiusura; i potenziali contendenti si trovano rispettivamente nelle proprie camere di pernottamento: in questo caso l'incontro o l'invito è "fissato" in maniera plateale ai cortili passaggi e/o altro luogo comune.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Dare immediatamente l'allarme ed avvisare il preposto e/o sorveglianza generale; fornire elementi utili all'evento per corrispondenti misure di intervento.

Se presenti all'interno del settore luogo dell'evento allontanare tutti gli operatori diversi dagli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Evitare di esporsi a rischi inutili, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo di rinforzi.

Se possibile, in condizioni di sicurezza, confinare l'azione chiudendo porte, sbarramenti per evitare che possa coinvolgere altri detenuti.

In attesa di rinforzi intervenire fisicamente solo ed esclusivamente in presenza di elementi favorevoli alla separazione dei contendenti, quindi in assenza di pericoli per la propria incolumità o pregiudizi per la sicurezza (es.: rallentare l'ingresso dei rinforzi). Mettere al primo posto la propria incolumità, condizione tra l'altro necessaria per agevolare i soccorsi. Usare la comunicazione verbale prima di ricorrere ad un intervento fisico per interrompere l'azione.



Negli orari di chiusura, in particolare serali o notturni, non assumere iniziative ma attendere sempre l'arrivo dei rinforzi: non è da escludersi che possa trattarsi di una simulazione propedeutica ad eventi critici più gravi.



Se preceduta da avvisaglie, assicurare la separazione dei soggetti coinvolti, avvisare il preposto e/o sorveglianza generale ed attendere indicazioni.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero precedere all'evento.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Andare sul posto, con l'ausilio di unità di rinforzo, per fornire il necessario supporto operativo.

Circoscrivere la zona, con l'ausilio di rinforzi, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare, se presenti, i restanti detenuti.

Se presenti, allontanare e mettere in sicurezza gli operatori non di polizia penitenziaria.

Previo intervento e/o esortazione verbale finalizzata ad interrompere l'azione, qualora l'evento non si interrompe e se le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, intervenire, unitamente al personale individuato, per dividere i contendenti e così interrompere l'azione violenta; ove necessario fare uso della forza nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della Legge 354/75. Non tentare, in quest'ultimo frangente, nessuna forma di mediazione.

Valutare, in base alla portata dell'evento ed alla plausibile presenza di oggetti contundenti o impropri, l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa).

Valutare bene la situazione. Se in presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti ed esperti di combattimenti, impiegare un numero adeguato di unità, ben equipaggiate e prevedere la possibilità di richiedere l'autorizzazione all'impiego delle armi (sfollagente).

Reperire il personale addetto al primo soccorso (per quest'ultimi soprattutto negli istituti dove non è assicurata la presenza fissa dei sanitari).

Disponere una perquisizione sulle persone e sul luogo dell'evento.

Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici. Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico all'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danni).

Terminata l'emergenza, porre tutti i soggetti coinvolti all'attenzione dei sanitari.

Dividere i contendenti, ubicare gli stessi, possibilmente, in reparti differenti.

Adottare in via cautelare provvedimento di divieto di incontro e di grande sorveglianza.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.



Svolgere i primi accertamenti per acquisire elementi relativi alla causa dell'evento e prevenire possibili conseguenze (es: risse).

Segnalare l'evento all'area giuridico pedagogica per interventi di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

I conflitti possono sorgere per credenze e valori, per ostilità tra gruppi criminali, per il controllo del territorio, per futili motivi. Riuscire a stabilire la causa del litigio può essere di aiuto per risolvere lo scontro (es.: che tipo di rapporto c'è tra le persone che litigano, sono membri dello stesso gruppo, l'evento è occasionale). Le diverse ragioni possono influire sulla reazione dei litiganti nei confronti di coloro che intervengono per dividerli. In presenza di scontri occasionali o non provocati è meno probabile che i soggetti rispondano al tentativo di dialogo, dato che neppure gli aggressori hanno ben chiare le cause che hanno portato alla situazione violenta.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Raccomandare, al personale operante, che la sola Autorità Dirigente può, ai sensi dell'art. 41 della legge 354/75, ordinare di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Eventuale attività ed atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.



Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine. Disporre, inoltre, l'eventuale richiamo di unità per fronteggiare l'evento.

Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto del Protocollo Operativo Regionale, nonché delle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Tribunale Napoli sez. I, 10/09/2018, n.9477 - Colluttazione tra due contendenti. Non è integrato il reato di rissa qualora la colluttazione riguardi non già più persone coinvolte ma due contendenti. (Nel caso di specie i tre soggetti, ubriachi, litigavano tra di loro vicendevolmente, con modalità alternate e si sferravano calci e pugni).

Corte appello Ancona, 29/06/2020, n.772 - Colluttazione e lesioni personali. Sussiste il concorso di persone nel reato di lesioni personali (nel caso di specie aggravate) anche nel caso in cui i correi abbiano reso parte alla colluttazione non con assoluta contemporaneità, ma in stretta progressione al fine di dar man forte ai soggetti che hanno dato avvio al pestaggio, con il fine di dare il loro contributo materiale all'azione aggressiva determinando le lesioni evidenziate al termine del pestaggio. In siffatta situazione gli imputati rispondono non solo della singola condotta violenta posta in essere, ma anche di quella dei correi con il comune intento di procurare male fisico alle persone offese.

Lesioni. Si procede a querela di parte se la malattia è di durata non superiore ai 20 giorni, altrimenti procedere d'ufficio. Tuttavia, nel caso le lesioni siano aggravate (ad es. dall'uso di un'arma, quale coltello rudimentale, lametta, forbicine, ecc.) si procederà d'ufficio. È consentito l'arresto facoltativo in flagranza (381 lett. f c.p.p.). Il fermo non è consentito. Acquisire copia del referto della vittima. Assumere a sommarie informazioni i testimoni e a spontanee dichiarazioni l'indagato, se intende renderle. Le lesioni dolose si distinguono in lievi: malattia di durata tra 21 e 40 giorni. Gravi: 583/1 c.p. se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo; se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni. Gravissime: 583/2 c.p. se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; se il fatto provoca la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione tale da rendere l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà nella favella; se il fatto provoca la deformazione o uno sfregio permanente al viso.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).







POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 24

CORRUZIONE E TENTATA CORRUZIONE

Cod. 24



Informazioni generali

La corruzione è stata, opportunamente e per ricerca di maggiore incisività, qualificata come *“il reato degli infedeli, cioè il tradimento da parte di coloro che dovrebbero curare il bene pubblico e che invece consentono un accesso a benefici pubblici non dovuti, in cambio di denaro e di altre personali utilità”*. Il fenomeno della corruzione viene identificato nel comportamento di colui che abusa del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Tutto ciò che viene definito come abuso, però, non sempre si configura come *“deviazione delle regole formali”*, ma può coincidere, in senso più ampio, con l'atto di assunzione di decisioni non finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico, pregiudicando così l'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti deputati alla guida di esse.

La corruzione è un reato che danneggia la Pubblica Amministrazione e la fiducia dei cittadini. Essa si basa su un accordo illecito tra un pubblico ufficiale e un privato che offre denaro o altri vantaggi in cambio di un atto o una omissione. Può essere propria, se riguarda un atto dovuto o conforme al dovere, o impropria, se riguarda un atto contrario al dovere o illegale. Può essere antecedente, se precede l'atto o susseguente, se si compie in fase successiva all'atto già posto in essere dal funzionario. Le ipotesi di corruzione sono trattate dal codice penale in varie ipotesi, che vanno dall'art. 318 c.p. sino all'art. 322 c.p. Il tratto caratteristico dei delitti di corruzione è dato dal c.d. *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente ad oggetto il compimento da parte del funzionario pubblico di un atto del suo ufficio o l'esercizio delle funzioni, di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio oppure il mancato compimento di un atto del suo ufficio. È dovere dell'operatore di polizia penitenziaria agire sempre con integrità, imparzialità e dignità. Questi doveri conferiscono autorevolezza alla funzione in quanto soddisfano esigenze sentite da tutti i cittadini: tutti i poliziotti penitenziari devono opporsi decisamente agli atti di corruzione.



Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Agire ed operare ininterrottamente e senza eccezione alcuna, con integrità, imparzialità e dignità.

Evitare di assumere comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali.

Segnalare al preposto e/o sorveglianza generale, immediatamente e senza eccezione alcuna, qualsiasi tentativo di istigazione alla corruzione o episodi di corruzione, anche presunti, fornendo elementi utili all'evento per corrispondenti misure di intervento.

In presenza di indicazioni, disposizioni o richieste, avanzate da qualsiasi operatore e la cui esecuzione costituisce illecito, avvisare immediatamente e senza indugio i superiori gerarchici.

Rispondere con fermezza alle violazioni di legge e, se queste violazioni hanno come conseguenza l'esistenza di un grave pregiudizio, immediato o irreparabile, agire senza indugio per prevenirle al meglio delle proprie possibilità. Se qualche pregiudizio grave e immediato o irreparabile non è evitabile, fare di tutto per limitare le conseguenze di queste violazioni o la loro ripetizione; avvisare di ciò i suoi superiori. Se la segnalazione resta senza risultato, riferire ad una autorità superiore.



Utilizzare, nei rapporti con i detenuti e gli internati, il "lei".

Anche fuori dal servizio mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Utilizzare, obbligatoriamente, la lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.

Curare il proprio aspetto esteriore al fine di evitare pregiudizi ed esposizioni negative.

Espletare il servizio in conformità, assoluta, al giuramento prestato.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile); permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Intervenire prontamente, con accortezza e discrezione, per acquisire elementi utili all'evento ed evitare inquinamenti delle prove.

Avvisare senza indugio, i superiori gerarchici con cui definirà l'attività da porre in essere. Riferire dettagliatamente l'eventuale attività posta in essere di iniziativa.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.



Eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale richiedendone l'altro occorrente.

Nelle relazioni con i colleghi, con i propri collaboratori assicurare sempre la massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali ed evitare atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il clima di chiarezza e unione nell'ambito degli uffici.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Se necessario, procedere, *ex art.* 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Nel corso delle conferenze di servizio assicurare il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento, informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite, evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti - sostenere, altresì, il personale nell'agire, sensibilizzare a mantenere alto il livello di attenzione.



Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, avvicendamento del personale).



Massime e riferimenti normativi

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (c.d. corruzione impropria o attiva). – "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 3 a 8 anni". Si procede d'ufficio. Arresto facoltativo in flagranza; fermo consentito. Prevista la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (ex art. 289 c.p.p.). In caso di condanna, ai sensi della L. 97/2001, è prevista la pena accessoria della destituzione di diritto del pubblico dipendente (interdizione perpetua dai pubblici uffici). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea (317 *bis* c.p.). (Cass. Pen., sez. VI, 17 gennaio 2002, n. 1905) – Il sottufficiale della Guardia di Finanza che, in cambio di utilità, effettua, o comunque provoca un'ispezione diretta all'accertamento di illeciti fiscali.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) – "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni". Atto contrario ai doveri d'ufficio è qualsiasi atto in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che, comunque, violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che deve osservare chiunque eserciti una pubblica funzione. Si procede d'ufficio. Arresto facoltativo in flagranza. (Cass. Pen., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 3142) Il militare condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di corruzione è obbligatoriamente soggetto alla sospensione dal servizio, indipendentemente dalla sottoposizione o meno alla misura della custodia cautelare in carcere. In caso di condanna, ai sensi della L. 97/2001, è prevista la pena accessoria della destituzione di diritto del pubblico dipendente (interdizione perpetua dai pubblici uffici). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea (317 *bis* c.p.). (Cass. Pen., sez. I, 8 giugno 2011, n. 22838) - L'agente di polizia giudiziaria che si presti, dietro corrispettivo, a recapitare clandestinamente ad un detenuto corrispondenza, cibarie ed altro, perché tali fatti si qualificano come contrari ai doveri d'ufficio. (Cass. pen. n. 10443/2012) - In tema di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), il direttore sanitario presso una casa circondariale è pubblico ufficiale anche se non legato dall'Amministrazione Penitenziaria da un rapporto di pubblico impiego.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il **whistleblowing**, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la



prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il principio della tutela della riservatezza dell'identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna). Il ministero dell'Interno ha previsto per il proprio personale una procedura informatica in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione. Il servizio è collocato nell'area Intranet nella sezione Applicazioni - Whistleblowing – Istruzioni. I soggetti esterni possono segnalare compilando il modulo, predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione, e inviandolo firmato, con la copia di un proprio documento di riconoscimento e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione, per raccomandata. La busta deve riportare la dicitura "Riservata" ed essere indirizzata a: Ministero dell'Interno - Responsabile della prevenzione della corruzione - Via Cavour, 6 - 00184 Roma.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 23

COSTITUZIONE IN CARCERE

Cod. 23



Informazioni generali

La costituzione in carcere presuppone l'accadimento di una delle seguenti circostanze: commissione di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza ai sensi dell'art.380 c.p.p.; pronuncia di un provvedimento di esecuzione di pena detentiva da parte della Autorità Giudiziaria; pronuncia della misura cautelare della custodia cautelare in carcere da parte della Autorità Giudiziaria.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Identificare la persona e verificare – ove il soggetto ne sia in possesso - l'ordine che dispone la carcerazione (es.: ordine di custodia cautelare, aggravamento di una misura cautelare con la prosecuzione in carcere, provvedimenti di cessazione e/o sospensione di misure alternative alla detenzione) nonché la corrispondenza con la persona identificata.

Identificare la persona che si costituisce anche in assenza di titoli per la carcerazione (es.: riferisce di essere a conoscenza di emissione di ordine di esecuzione, dichiara di aver commesso un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e/o si rende necessario un fermo di indiziato di delitto) ed attendere l'arrivo e/o indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In assenza di qualsiasi documentazione che consenta di identificarla e/o anche nel caso in cui la stessa rifiuti di fornire le proprie generalità e in presenza di dichiarazioni indiziarie di delitto a proprio carico (es.: artt. 380 - 384 c.p.p., necessità di procedere ad accertamenti di polizia giudiziaria e/o di sicurezza) in via precautelare, trattenere il soggetto in attesa dell'arrivo del preposto e/o sorveglianza generale per attività connesse ad attività di polizia giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. Nelle more non assumere altre iniziative.



Avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale e gli addetti all'ufficio matricola.

Il soggetto che si costituisce, in attesa di accertamenti e provvedimenti di carattere amministrativo e/o giudiziario e/o di pubblica sicurezza, dovrà sostare nei locali a tale scopo destinati. I locali devono prevenire eventuali pericoli di fuga (es.: si pensi alla necessità di identificare un soggetto gravemente indiziato di delitto) e contestualmente proteggere l'operatore di polizia penitenziaria (es.: sale di attesa con vetro divisorio blindato ed interfono



annesse al *block-house*). Attendere indicazioni da parte dei superiori gerarchici e contestualmente l'arrivo di rinforzi.

Si rammenta che in capo al personale di polizia penitenziaria, oltre alle funzioni di natura amministrativa, coesistono le funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. La funzione di polizia amministrativa è costituita dall'insieme di norme che disciplinano l'attività di vigilanza ed osservazione delle condotte, allo scopo di verificare se i loro comportamenti siano o meno rispettosi delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi in generale (es.: ordinamento penitenziario, regolamento di servizio). Le funzioni di polizia di sicurezza riguardano, invece, le norme che consentono agli organi pubblici di intervenire per impedire o, meglio ancora, per neutralizzare tutti i pericoli che possono danneggiare, anche solo potenzialmente, la collettività. La funzione di polizia giudiziaria, infine, per le finalità che persegue e gli strumenti giuridici di cui l'ordinamento la dota, assume natura e caratteristiche proprie, le quali la fanno partecipare, entro dati limiti, dell'esercizio della funzione giudiziaria

Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle informazioni, caratteristiche dell'evento (es.: assenza di titoli di esecuzione, dichiarazioni che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza) e alla pericolosità del soggetto (es.: individuo in stato di agitazione psicomotoria).

È opportuno, già dalle prime fasi e in qualsiasi condizione si presenta la persona che si costituisce, coinvolgere e collaborare con gli addetti all'ufficio matricola e/o ufficio comando (es.: per accertamenti di carattere amministrativo e giudiziario, consultazione dei sistemi informatici interforze, del *Automated Fingerprint Identification System* – AFIS, contatti urgenti e diretti con le Autorità amministrative, giudiziarie, di pubblica sicurezza);

Tenere costantemente informati i superiori gerarchici.

Procedere, nell'immediato e senza indugio, in collaborazione con le figure di cui al punto precedente, a tutti gli accertamenti riconducibili alle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

Accertata la natura e l'idoneità del titolo in forza del quale il soggetto si costituisce, proseguire con le comunicazioni e relativi atti giudiziari (perquisizione, verbale di arresto, verbale di esecuzione dell'ordine di carcerazione) avvisando immediatamente il P.M.

Nel caso in cui si dovessero rendere necessari ulteriori verifiche sulle mere dichiarazioni rilasciate dal soggetto e tali da richiedere la necessità di accertamenti urgenti anche in collaborazione con altre Forze di Polizia, avvisare immediatamente il P.M.

Effettuare tutti gli adempimenti relative all'ingresso del detenuto nuovo giunto:

1. Comunicazione di ingresso da parte del personale traducendo e relativo riscontro.
2. Registrazione in portineria.
3. Ingresso nel settore accettazione e controllo preventivo del nuovo giunto anche con l'ausilio di strumentazione (es.: *metal-detector*, *cell-detector*).
4. Immatricolazione.
5. Perquisizione personale con l'ausilio di apparecchiature quali ad esempio: *metal-detector*, *cell-detector*, macchina raggi x per capi abbigliamento e-o oggetti.



6. Colloquio di primo ingresso.
7. Visita medica.
8. Colloquio con lo psicologo.
9. Assegnazione nei reparti.



Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere. Sensibilizzare il personale di polizia penitenziaria che ha ricevuto il costituendo, nelle more degli accertamenti di cui sopra, ad assicurare adeguata vigilanza ponendo in essere tutte le misure di sicurezza e cautele del caso.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Acquisizione di documentazione relativa al titolo inerente alla costituzione in carcere.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto coordinando tutte le operazioni sopra descritte ed assicurandosi che si svolgano con tempestività ed ordine.

Attenersi, assicurandone il pedisequo rispetto di tutti i protocolli vigenti.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento, informando il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite, evidenziando le norme di comportamento connesse - fornendo eventuali chiarimenti - sostenendolo, altresì, nell'agire e sensibilizzandolo a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.



Massime e riferimenti normativi

Ingresso in istituti penitenziari (art. 94 Disp. Att. c.p.p) – “1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti. 1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. 1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti. 1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a



quanto stabilito dal comma 1-*bis*. 1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti. 2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiara di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattata a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria competente. 3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione".

Arresto a seguito di ordine di custodia cautelare – Avvisare il Pubblico Ministero. Accertarsi dell'ordine di custodia in carcere. Perquisizione di polizia giudiziaria. Redigere verbale di esecuzione dell'ordine di carcerazione. **Atti** - Verbale di perquisizione ex art. 352 c.p.p. e di eventuale sequestro del corpo del reato ex art. 354 c.p.p.. Verbale di arresto. È valido il verbale di arresto in cui siano indicati i nominativi di tutti gli operanti che l'hanno eseguito, ma che sia stato redatto e sottoscritto mediante sigle autografe solo da alcuni di essi (Cass. Pen., sez. VI, 16 aprile 2010, n. 28133). La circostanza che le firme in calce al verbale siano state apposte con l'uso di sigle è irrilevante ai fini del rispetto dell'art. 137 c.p.p. e della sanzione prevista dall'art. 142 dello stesso codice, trattandosi comunque di scritture autografe che, se del caso, possono consentire di individuarne l'autore, ad esempio attraverso l'interpello del reparto di appartenenza (Cass. Pen., sez. II, 9 febbraio 2007, Monteleone). Informativa al Pm. Agli adempimenti previsti dall'art. 386 c.p.p. possono provvedere anche ufficiali e agenti di p.g. diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo (art. 120 disp. att. c.p.p.).

Art. 656 c.p.p. - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. 2. Se la pena non è superiore ai sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione. 3. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato. 5. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

Arresto in flagranza di reato (artt. 380-381 c.p.p.) – L'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto vengono definiti misure precautelari in quanto generalmente, ancorché non necessariamente, sono seguite da una misura cautelare personale quale, a titolo esemplificativo, la custodia cautelare in carcere. Trovano le proprie basi costituzionali nell'art. 13 Cost., il quale dopo avere sancito il carattere di inviolabilità della libertà personale (comma 1) e l'inammissibilità di forme di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2), al comma 3 stabilisce che «In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto». In particolare, l'arresto è una misura precautelare restrittiva della libertà personale, che viene adottata prima dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, al fine di mettere in *vinculis* l'autore di un fatto di reato colto in flagranza. L'arresto è obbligatorio nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo (doloso o preterintenzionale) consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena

dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, nonché negli altri casi previsti dall'art. 380 comma 2 c.p.p.. Soggetti legittimati all'arresto in flagranza sono: a) ufficiali e agenti di (artt. 380 e 381 c.p.p.); b) i privati hanno la facoltà - si badi, non l'obbligo - di procedere all'arresto in flagranza ma solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall'articolo 380 c.p.p. e purché si tratti di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383 c.p.p.); c) il pubblico ministero non può disporre l'arresto in flagranza se non nell'ipotesi di reati commessi nel corso dell'udienza ex art. 476, comma 1, c.p.p. (si pensi ad esempio, al caso del padre della donna stuprata che nel corso dell'udienza tira fuori una pistola e uccide l'imputato presunto stupratore) e quando agisce, cioè come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti dal già richiamato art. 383 c.p.p.. È legittimamente eseguita quando ricorrono i seguenti presupposti: a) Stato di flagranza (art. 382). b) Commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio) e 381 c.p.p. (arresto facoltativo).

Arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) – L'arresto è facoltativo, anche per delitti colposi, nelle fattispecie di cui all'art. 381 c.p.p.: per i delitti non colposi, tentati o consumati, puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni; (criterio quantitativo); per i delitti colposi puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (criterio quantitativo), es. omicidio colposo, strage colposa, incendio colposo); per i delitti che, pur non raggiungendo le pene edittali di cui sopra, rientrano nell'elencazione tassativa di cui all'art. 381 comma 2 c.p.p.. Hanno facoltà di procedervi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sussistendo i presupposti della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. La gravità del fatto sarà desumibile dalla pena edittale prevista per quel reato, dalle circostanze aggravanti, dall'entità del danno provocato, dal luogo, tempo e mezzi usati per porre in essere l'azione. La personalità sarà, invece, desumibile da altri elementi tra cui: precedenti penali, pendenze, certificato ex art. 335 c.p.p., ossia iscrizione nel RGNR, precedenti di Polizia (rilevabili dallo SDI), uso di stupefacenti, recidiva, delinquenza professionale per tendenza o abituale, frequentazioni, tenore di vita. Tutte queste circostanze del fatto vanno considerate se sono percettibili immediatamente per cui vanno indicate nel verbale. Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, co. 4, c.p.p., che ricorra almeno uno di detti parametri (Cass. Pen., sez. III, 08 giugno 2007, n. 32186). La polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di un'apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. (Cass. Pen., sez. VI, 06 maggio 2009, n. 31281).

Arresto o fermo: doveri della polizia giudiziaria – Ex art. 386 c.p.p. nel caso di arresto o fermo di indiziato di delitto, la p.g. dovrà: identificare il soggetto arrestato. f Se all'arresto procede un agente di P.G., questi deve darne immediata notizia all'ufficiale di P.G. competente (ex art. 120 disp. att. c.p.p.). L'ufficiale di P.G., infatti, deve accertare se l'arresto è stato eseguito legittimamente ed eventualmente disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (ex art. 389/2 c.p.p.), comunicandola subito al p.m. competente. Non procedere all'arresto (ex art. 385 c.p.p.) quando, tenuto conto delle circostanze del fatto (costringimento fisico o psichico, sussistenza di scriminanti quale la legittima difesa e l'adempimento del dovere o di cause di esclusione della punibilità, quali il caso fortuito, la forza maggiore o lo stato di necessità), appare che questo è stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità, ossia di una causa di esclusione del reato dal punto di vista



psicologico: caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico, errore di fatto (art. 47 e ss. c.p.), incoscienza indipendente dalla volontà. Eseguire la perquisizione personale, ex art. 352 c.p.p. (anche gli agenti di p.g.). Il soggetto *ex vinculis* può essere sentito dagli agenti o ufficiali di P.G. solo ai sensi dell'art. 350 comma 7 c.p.p. (spontanee dichiarazioni) o escusio (solo) dagli ufficiali di PG a sommarie informazioni ex art. 350 comma 5, cioè sul posto e nell'immediatezza del fatto e anche in assenza del difensore. Tali dichiarazioni, che non vanno documentate, sono tuttavia utilizzabili solo per la prosecuzione delle indagini e non vanno verbalizzate in apposito verbale di sommarie informazioni immediata comunicazione dell'arresto al Pm del luogo in cui la misura è stata eseguita. Il Pm, dato che l'arresto è atto proprio della p.g., non le può impedire di effettuarlo, ma può semplicemente dare consigli tecnici, se ritiene ad esempio che non vi siano le condizioni di flagranza. Il Pm potrà inoltre disporre l'immediata remissione in libertà della persona arrestata, ove non ritenga di dover richiedere al G.I.P. l'applicazione di una misura cautelare coercitiva (art. 121 disp. att. c.p.p.). La P.G. deve consegnare all'arrestato la cd. Carta dei diritti (vedi modulo) una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, tradotta in una lingua a lui comprensibile se non conosce la lingua italiana, con cui lo informa di tutta una serie di diritti e facoltà (Direttiva europea n. 2012/13/UE recepita dal legislatore italiano con il D. Lgs. 1° luglio 2014 n. 101307). Immediato avviso al soggetto della facoltà di nominare un difensore di fiducia o designazione di un difensore d'ufficio, se quello di fiducia non viene nominato (art. 29/5 disp. att. c.p.p.), altrimenti sussiste nullità a regime intermedio dell'arresto (che deve essere eccitata subito dopo il compimento dell'atto ossia, per quanto concerne l'arresto o il fermo, all'udienza di convalida. Se non viene eccitata in tale sede la nullità si sana). In caso di arresto, il difensore di fiducia può essere nominato anche da un prossimo congiunto (art. 96 c.p.p.) f Costituisce grave infrazione disciplinare suggerire il nominativo di un difensore di fiducia - art. 25 disp. att. c.p.p.; il difensore ha il diritto di conferire subito con l'arrestato - art. 104 c.p.p. e art. 36 disp. att. c.p.p. Informare immediatamente il difensore dell'avvenuto arresto. L'avviso è lecito anche per sms, qualora non sia possibile diversamente. Obbligatoria concessione del diritto al colloquio col proprio difensore, anche negli uffici di polizia, tranne nel caso di divieto imposto con decreto motivato del Pm o del Gip (104 c.p.p.), per non più di 5 giorni. L'indagato o l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia ex art. 96 c.p.p.. L'art. 24 disp. att. c.p.p. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori è inefficace, finché non sono revocate le nomine precedenti. Trasmissione del verbale di arresto entro le 24 ore dall'arresto. Se si arresta un extracomunitario per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 c.1, 2 e 5 del DPR 309/90, informare anche il Prefetto. Se si arresta un soggetto che non conosce la lingua italiana, nominare un interprete (143 c.p.p.), al fine di consentire all'arrestato di comprendere l'accusa, rilasciare spontanee dichiarazioni, ed esercitare il diritto al colloquio col difensore (artt. 104 c.4 *bis* e 143 c.p.p.). Non è previsto l'obbligo di consegna all'interessato del verbale di arresto (Cass. Pen., sez. II, 23 ottobre 1998, n. 5508). Il verbale di arresto non va firmato dall'arrestato. È vietata la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale, ripresa mentre è ammanettata o soggetta ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi acconsenta (art. 114 c.6 *bis* c.p.p.). **Atti:** Verbale di perquisizione ex art. 352 c.p.p. e di eventuale sequestro del corpo del reato ex art. 354 c.p.p.. Verbale di arresto. È valido il verbale di arresto in cui siano indicati i nominativi di tutti gli operanti che l'hanno eseguito, ma che sia stato redatto e sottoscritto mediante sigle autografe solo da alcuni di essi (Cass. Pen., sez. VI, 16 aprile 2010, n. 28133). La circostanza che le firme in calce al verbale siano state apposte con l'uso di sigle è irrilevante ai fini del rispetto dell'art. 137 c.p.p. e della sanzione prevista dall'art. 142 dello stesso codice, trattandosi comunque di scritture autografe che, se del caso, possono consentire di individuare l'autore, ad esempio attraverso l'interpolo del reparto di appartenenza (Cass. Pen., sez. II, 9 febbraio 2007, Monteleone). Informativa al Pm. Agli adempimenti previsti dall'art. 386 c.p.p. possono provvedere anche ufficiali e



agenti di p.g. diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo (art. 120 disp. att. c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.). – Il fermo è atto tipico del P.m. che lo dispone con decreto motivato (art. 384 c.p.p.), a differenza dell'arresto in flagranza cui invece non è legittimato, salvo per i reati commessi in udienza. Al fermo possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di p.g. di iniziativa prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini qualora sussistano le seguenti condizioni legittimanti: fondato pericolo di fuga (es. il soggetto trovato nei pressi della stazione col biglietto in tasca, colui che regola frettolosamente i suoi affari, preleva le sue consistenze patrimoniali dalle banche, interrompe le sue consuete occupazioni). Persona gravemente indiziata di delitto. Delitto doloso o colposo, tentato o consumato, punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni oppure per un delitto concernente armi da guerra, esplosivi oppure commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. La previsione della pena edittale minima di due anni si spiega con la presunzione dell'assenza di un pericolo di fuga per quei reati che rendono improbabile l'irrogazione di una pena che non deve essere eseguita (l'art. 274 comma 1 lett. b e l'art. 163 c.p. consentono la sospensione condizionale della pena quando si tratta di condanna per tempo non superiore a 2 anni). La P.G. può procedere al fermo di iniziativa anche dopo che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini qualora: sia successivamente individuato l'indiziato; sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo di fuga che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M.. A differenza dell'arresto, il fermo non è mai eseguibile da privati.

Perquisizione personale di iniziativa (art. 352, comma 1, c.p.p.). – Possono procedervi gli ufficiali di P.G. nei casi di flagranza di reato, quando sussiste il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse; ovvero nei casi di evasione, esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persone imputate o condannate per uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.; ovvero di esecuzione di fermo di indiziato di delitto (art. 352, co. 1° e 2° c.p.p.) e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (art. 352/2 c.p.p.). f Possono procedervi anche gli agenti di P.G., nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D. Lgs. n. 271/89). Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.).



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 30

DANNEGGIAMENTO

Cod. 30



Informazioni generali

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui. Se arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare (art. 32 legge 354/75 e art. 72 d.P.R. 230/2000). Ad essere incriminata è la condotta dolosa di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili dell'amministrazione e, in generale, altrui. Il danneggiamento, in ambito penitenziario, si concretizza in azioni individuali, rapide, con entità del danno variabile. Nella maggior parte dei casi si tratta di una forma di protesta o rivendicazione finalizzata a richiamare l'attenzione dei soggetti competenti (Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria etc.) onde sollecitare l'assunzione delle determinazioni desiderate. In caso di danneggiamenti posti in essere contemporaneamente da più detenuti, si è, quasi sempre, in presenza di azioni preordinate e volte a creare eventi critici più gravi diretti a destabilizzare l'ordine, la sicurezza e la disciplina dell'istituto.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se l'evento coinvolge il singolo detenuto, svolgere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività e prima di assumere iniziative, avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Nelle more dei rinforzi adottare le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di eventi collettivi, generalmente pianificati, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Chiudere porte e/o



gli sbarramenti per circoscrivere l'azione. Mantenere la distanza di sicurezza e nelle more di rinforzi individuare gli autori e per quanto possibile eventuali promotori. Evitare di esporsi a rischi inutili, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo di rinforzi.

Negli orari di chiusura, in particolare serali o notturni, non assumere iniziative ma attendere sempre l'arrivo dei rinforzi: non è da escludersi che possa trattarsi di una simulazione propedeutica ad eventi critici più gravi.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Mantenere la distanza di sicurezza per evitare di essere colpiti da oggetti, anche involontariamente.

Evitare di riprendere i soggetti coinvolti davanti ad altri detenuti, soprattutto se si tratta di individui che mostrano una particolare propensione alla violenza: per quest'ultimi anche in assenza di segni di aggressività (*modus operandi* che vale, comunque, per tutti i detenuti), il richiamo in pubblico potrebbe far scaturire reazioni avverse, improvvise e inattese.

Se il danneggiamento avviene in luoghi comuni fare allontanare gli altri detenuti presenti per evitare danni alle persone.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità dei soggetti coinvolti.

Se l'evento coinvolge più detenuti, dopo aver avvisato i diretti superiori gerarchici, individuare i partecipanti e possibilmente i ruoli, cercare di capire i motivi e la finalità dell'azione. Circoscrivere la zona, con l'ausilio di rinforzi, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare i restanti detenuti del reparto coinvolto nelle rispettive camere di pernottamento, allertare e rinforzare, in base alla portata della protesta, i punti sensibili dell'istituto. Anche al fine di agevolare i rinforzi e l'adozione di misure di sicurezza, provare a stabilire un dialogo con gli autori ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Esortare, durante le fasi di contenimento e di *de-escalation*, tutti gli operatori affinché tengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

Se la protesta è singola instaurare un dialogo con il detenuto. Per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico, eseguire il colloquio in locali esterni al reparto. In presenza di potenziale aggressività adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Valutare di coinvolgere, contestualmente, gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Qualora i partecipanti e le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, sentiti i superiori gerarchici, intervenire unitamente al personale individuato, per interrompere l'azione violenta attraverso il ricorso all'uso della forza nei



modi e nei limiti di cui all'art.41 della legge 354/75. Disporre l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa) e richiedere, se necessario, l'autorizzazione all'uso delle armi (sfollagente). Non tentare, in detto frangente, nessuna forma di mediazione.

Nel momento in cui l'emergenza rientra, disporre una perquisizione sulla persona e sul luogo dell'evento e verificare i danni ai beni dell'amministrazione.

Dare indicazioni al personale addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato (M.O.F.) per la verifica e il ripristino dei danni.

Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, rotture).

Porre gli autori all'attenzione dei sanitari.

In presenza di azioni collettive, dividere ed assegnare, in un secondo momento e per quanto possibile, i soggetti in reparti diversi.

Adottare in via cautelare provvedimenti di divieto di incontro e di grande sorveglianza.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività realizzata.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Raccomandare, al personale operante, che solo il direttore può, ai sensi dell'art. 41 della legge 354/75, ordinare di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: video-sorveglianza).

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e del personale abilitato per l'antincendio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il



rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine, dandone notizia al direttore.

Osservare ed assicurare il pedisequo rispetto del Protocollo Operativo Regionale, nonché delle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Danneggiamento (art. 635 c.p.) - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto [o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici] ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore



della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, c.p.) - Si procede d'ufficio. Denunciare il reo per danneggiamento aggravato o procedere ad arresto facoltativo ex art. 381, comma, 2. Sequestrare l'oggetto usato per compiere il reato, ex art. 354 c.p.p.. Sentire eventuali testi a sommarie informazioni, ex art. 351 c.p.p.. Il reato di danneggiamento semplice (635 c.p.), che è quello che si realizza quando il bene non è sottoposto alla cosiddetta «pubblica fede» ossia non si trova in un'area aperta al pubblico, è stato depenalizzato col d. Lgs. 7/2016, diventando così un mero illecito civile. È invece rimasto reato il danneggiamento aggravato.

Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione (art. 24 legge 354/75) - Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno (art. 32, commi 4 e 5, legge 354/75) - I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi (art. 72 d.P.R. 230/2000) - In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

Vestiaro e corredo (art. 9, comma 4, d.P.R. 230/2000) - L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile (al detenuto o all'internato), questi è tenuto a risarcire il danno.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 01

EVASIONE

Cod. 01



Informazioni generali

L'evasione è considerata, per chi esercita la professione di “poliziotto penitenziario” l'evento che in assoluto viene avvertito come quello che vanifica ogni intervento posto in essere al fine di garantire l'efficacia e la certezza dell'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. È un avvenimento che turba profondamente l'ordine, la disciplina, la tranquillità e la sicurezza non solo dell'istituto nel quale si verifica, ma anche la pubblica opinione, specie se trattasi di detenuto particolarmente pericoloso.

Le evasioni possono essere casuali oppure meticolosamente preparate. Nel primo caso il detenuto, trovandosi in particolari condizioni favorevoli, evade: è il caso del detenuto che svolge attività lavorativa in prossimità degli ingressi e si confonde con altre persone che escono dall'istituto oppure si nasconde su automezzi in uscita o, ancora, si sostituisce con i familiari durante i colloqui approfittando dell'occasione propizia. Nel secondo caso, viene preparato un piano la cui realizzazione richiede tempi di esecuzione. Durante questa fase osserva le abitudini di servizio, il carattere ed i movimenti del personale di turno, i metodi la frequenza delle perquisizioni, il numero dei componenti delle scorte per le traduzioni, gli orari e le modalità dei controlli notturni, i sistemi di allarme e di video-sorveglianza.

Le tecniche di evasione sono varie. Gli espedienti più comuni cui ricorrono i detenuti sono quelli di tagliare le inferriate delle finestre o dei cancelli con appositi seghetti o impiegando anche acidi corrosivi, praticare fori nelle pareti con attrezzi rudimentali, calarsi nei tombini del sistema fognario, calarsi con le lenzuola dalle finestre appositamente forzate e/o dal muro di cinta, realizzando pertiche di fortuna con bastoni, uniti tra loro, delle scope.

I soggetti detenuti a rischio evasione devono essere assegnati nei reparti detentivi posti nei piani alti dell'istituto di pena e comunque ristretti nelle sezioni *ex art. 32 d.P.R. 230 del 2000*. In presenza di detenuti a rischio evasione è raccomandabile assicurare il servizio di vigilanza esterna tramite l'impiego di sentinelle armate specie in quegli istituti in cui i sistemi di antintrusione e anti-scavalcamento non siano in piena efficienza.



Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Dare immediatamente l'allarme generale.

Contattare senza indugio i superiori gerarchici e la sala regia fornendo elementi specifici e utili all'attività di ricerca (es.: tipo e colore di indumenti indossati).

Attendere le indicazioni dei superiori gerarchici.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Fare ricorso alla forza fisica nei confronti dei detenuti per impedire tentativi di evasione (art. 41 legge 354/75).

Impedire a chiunque di avvicinarsi alla camera di pernottamento e/o ai locali e/o agli strumenti utilizzati dall'individuo per compiere l'evasione.

Porre in essere un'efficace attività di prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo – quale presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza.

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo assegnato, osservare con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo ed osservare con scrupolo le modalità custodiali e le disposizioni di servizio vigenti. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della Polizia penitenziaria.

Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della Polizia penitenziaria

Vigilare significa attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. "Osservare" è più di "guardare". Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, un "registrare" ciò che è importante. Saper osservare implica dunque assai più di quanto la parola non suggerisca: significa imparare a guardare intenzionalmente e discretamente in modo da poter "serbare" e cioè immagazzinare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e delle condizioni inconsuete.

Osservare, durante l'espletamento e al di fuori del servizio, il massimo riserbo e discrezione. È assolutamente vietato comunicare, anche involontariamente, notizie o informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero che riguardino l'attività istituzionale in corso di svolgimento o già conclusa. È inopportuno, ma anche proibito, conversare in "pubblico" di argomenti connessi all'attività istituzionale. La conoscenza di notizie ed informazioni riservate, da parte del non autorizzato, in modo particolare da

parte del detenuto, può avvenire anche per atteggiamenti passivi e di negligenza. Le conseguenze possono essere causa di eventi critici, anche particolarmente gravi e generare pesanti effetti disciplinari e penali.

Preposto e/o sorveglianza generale

Dare l'allarme generale. Avvisare senza indugio i superiori gerarchici.

Intensificare immediatamente il servizio di vigilanza armata tramite le sentinelle, pattuglie automontate, piantoni fissi e contestualmente provvedere a far rientrare i restanti detenuti nelle rispettive camere di pernottamento.

Bloccare nell'immediatezza del fatto e per il tempo strettamente necessario tutti gli ingressi e le uscite dal carcere (es.: familiari, mezzi, operatori).

Concordare, con i superiori gerarchici, la sospensione temporanea ed immediata, per il tempo strettamente necessario e fino a nuove disposizioni, di tutte le attività intra ed extra-murali con la finalità di attivare le iniziali ricerche, acquisire le prime informazioni riconducibili all'evento, assicurare le fonti di prova e raccogliere tutti gli elementi utili all'attività di ricerca.

Dare indicazioni per effettuare, con urgenza, un accertamento numerico dei detenuti.

Tramite la sala regia e/o l'ufficio servizi, coordinare, immediatamente, il richiamo di unità per fronteggiare l'evento.

Controllare, dando precise indicazioni, tutti i locali del settore detentivo nonché dell'intera struttura penitenziaria per acquisire elementi utili alla ricerca dando, inoltre, disposizione alla sala regia di visionare e revisionare le immagini di video-sorveglianza nonché verificare – ove presenti - i sistemi di allarme anti-scalcamento e antintrusione (es.: funzionalità, possibili segnalazioni in determinati punti).

Contestualmente alle misure di cui ai punti precedenti, dare immediata notizia dell'evento alle locali autorità di polizia fornendo elementi utili alla ricerca (es.: scheda identificativa, residenza, elementi riconducibili ai familiari, utenze telefoniche e corrispondenza registrate nelle banche dati dell'amministrazione penitenziaria riconducibili al soggetto, segni particolari), alla Procura della Repubblica, al Magistrato di sorveglianza, al Provveditorato e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, provvedendo, simultaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche. Tutto secondo indicazioni contenute nei rispettivi Piani di Difesa ed Emergenza, Protocolli Operativi regionali e, ove presenti, Piani provinciali d'intervento.

Effettuare una minuziosa perquisizione della camera di pernottamento dell'evaso e dei locali utilizzati dallo stesso al fine di rinvenire elementi utili per la ricerca e/o per l'attività di polizia giudiziaria. Nessuno potrà avvicinarsi, fino a nuove disposizioni, ai luoghi e/o strumentazione utilizzate per l'evasione.

Documentare la scena mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di acquisire ogni elemento utile alla circostanziata ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti, manomissioni).

Disporre, nell'immediatezza e senza indugio, di effettuare una verifica degli ultimi contatti dell'evaso tramite corrispondenza, colloqui visivi e/o telefonici, contatti con la comunità esterna.

Riferire progressivamente e dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività realizzata.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire altri eventi, il numero congruo di unità di rinforzo da impiegare.

Impiegare la forza fisica nei confronti dei detenuti per impedire tentativi di evasione (art. 41 legge 354/75).

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/75).

All'avvio delle prime ricerche, dare indicazioni al personale impiegato nelle attività perlustrative e, in particolare, sui controlli e blocchi stradali in prossimità della stazione ferroviaria, della stazione autocorriere, degli accessi autostradali e sul pattugliamento a largo raggio della viabilità ordinaria di intesa con le altre forze di polizia. I fuggitivi, laddove non abbiano appoggi esterni, tendono a rimanere nascosti nelle vicinanze del penitenziario per poi allontanarsi al calare del sole quando le condizioni notturne non agevolano le ricerche. Analogamente si comportano coloro che, nel tentativo di attuare l'evasione, si procurano delle lesioni che li costringono ad attendere momenti più favorevoli per allontanarsi.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali. Fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le norme di comportamento, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Collaborare con tutti gli operatori addetti alla sicurezza e al controllo e anche con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari) accedono all'interno dell'istituto affinché le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le potenzialità di prevenzione. L'essere collaborativi permette di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti evasivi od intenzioni ostili e, contestualmente, consente di individuare un episodio inconsueto, una procedura anomala, un evento irregolare, o comunque qualcosa che altera, in qualche modo, il "quadro di riferimento" delle attività regolari, allertando il personale addetto alla sicurezza.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante



Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine. Disporre, inoltre, il richiamo in servizio di unità per fronteggiare l'evento.

Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto del Protocollo Operativo Regionale, nonché delle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, presidi di sicurezza).

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.



Massime e riferimenti normativi

Art. 385 c.p. - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Evasione aggravata - La legge punisce più severamente l'evasione aggravata, cioè quella compiuta con violenza o minaccia alla persona (ad esempio, alla guardia che vigila sul rispetto della misura), ovvero mediante effrazione, cioè attraverso la rottura o lo scasso di cose destinate ad impedire l'evasione (ad esempio, la serratura che chiude la cella oppure le sbarre alla finestra). Di converso, è prevista una speciale circostanza attenuante per l'evaso che, spontaneamente, si costituisca in carcere prima della condanna per evasione.

Cass. pen. n. 1008/1980 - Attesa la diversità degli interessi tutelati con le disposizioni degli artt. 336 e 385 c.p., il reato di violenza o minaccia al pubblico ufficiale concorre con quello d'evasione e non viene assorbito, in funzione di aggravante, nella complessa figura del reato circostanziato di cui all'art. 385, comma 2, c.p. (Nella specie gli imputati avevano aggredito una guardia carceraria consegna le chiavi del cancello del carcere dal quale riuscivano ad evadere).

Art. 387 c.p. - Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.



Cass. pen. n. 25979/2010 - Ai fini dell'integrazione del reato di colpa del custode di cui all'art. 387 c.p. è necessario che sussista, e sia all'evidenza riconoscibile, il nesso di causalità tra l'evasione della persona sottoposta a custodia e il fatto addebitato all'agente. (Fattispecie relativa all'inosservanza di norme regolamentari da parte degli agenti di polizia penitenziaria, nel corso del servizio di traduzione di un detenuto dall'istituto di pena ove si trovava ristretto al locale nosocomio).

Art. 391 c.p. - Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a milletrecentadue euro. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387 c.p..

Art. 41 legge 354/75 co. 1 - Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

Art. 90 d.P.R. 230/2000 - In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla Procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 07

INCENDIO

Cod. 07



Informazioni generali

L'incendio, in ambito penitenziario, in genere, è identificabile in un'azione individuale, messa in atto all'interno della camera di pernottamento, con entità del danno variabile. Non è mai casuale, ma sempre di origine dolosa ed avviene, quasi sempre, negli orari di chiusura delle camere di pernottamento. Più delle volte si tratta di una forma di protesta finalizzata a richiamare l'attenzione dei soggetti competenti (Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria etc.) onde sollecitare l'assunzione delle determinazioni desiderate e che il detenuto ritiene gli siano negate. In altri casi può essere la manifestazione di un disagio interiore e/o psichico. Eventi del genere, molto pericolosi in ambito penitenziario per l'incolumità altrui, sono spesso causa di disapprovazione da parte della restante popolazione detenuta. Quest'ultima, in diverse occasioni, ha attuato azioni di rivalsa, anche violente, nei confronti dell'autore.

Quantunque ai fini della configurabilità del reato *ex art.* 423 c.p. la giurisprudenza abbia accolto una definizione restrittiva di incendio quale "*fuoco di vaste dimensioni che abbia tendenza a diffondersi e sia di difficile spegnimento*" in ambito penitenziario si fa tipicamente riferimento all'incendio, in tutti i casi in cui vengano realizzati appiccamenti di fuochi, seppur con caratteristiche diverse e più circoscritte da quelle di cui sopra.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Ove rilevato un principio d'incendio, dare immediatamente l'allarme, valutare la situazione ed agire con i mezzi estinguenti a portata di mano.

Avvisare senza indugio il preposto e/o la sorveglianza generale fornendo elementi utili per gli interventi.

Agevolare l'ingresso dei rinforzi.

Se l'incendio è causato da un detenuto evitare qualsiasi forma di mediazione; agire, valutando la situazione e in sicurezza, con i mezzi estinguenti.

Bloccare, relativamente al luogo di interesse, le alimentazioni di energia elettrica e gas ove presenti (es.: cucina).



Negli orari di apertura delle camere di pernottamento invitare i detenuti a portarsi presso il punto di raccolta definito dal piano di emergenza (es.: cortili passeggi).

Negli orari di apertura delle camere di pernottamento, in particolare serali e notturni, in attesa di rinforzi e in presenza di fumo, invitare i detenuti ad assumere una posizione china e a coprirsi le vie respiratorie con un panno bagnato.



Seguire le procedure dettate dal Piano di Emergenza.

Mantenere la calma, il panico è un nemico in più per sé e per le altre persone che ci circondano: la conoscenza delle azioni da intraprendere aiuta molto, rendendoci più sicuri.

Non utilizzare gli ascensori – è sconsigliato - durante l'evacuazione e l'immissione presso i punti di raccolta.

Saper usare un estintore potrebbe salvare la vita e/o limitare i danni in caso di incendio. Il fuoco va spento seguendo queste fasi: togliere la spina di sicurezza (si tratta di un piccolo bastoncino metallico inserito nel manico, utile ad evitare un azionamento accidentale); dirigere il tubo verso la base del fuoco; premere il grilletto (cioè schiacciare le due leve dell'impugnatura) e muovere il tubo orizzontalmente a ventaglio. Bisogna agire tenendosi sempre alla distanza opportuna, ricompresa tra i 2,5 ai 4 metri, in ragione dell'entità: distanza che può ridursi gradualmente durante le fasi di spegnimento.

Nel caso in cui fosse necessario utilizzare più estintori, le persone delegate all'impiego dovranno agire nella stessa direzione, non uno di fronte l'altro e se all'aperto, mai contro vento, ma sempre in direzione dello stesso.

Se ci si trova in un palazzo a più piani e l'incendio è ai piani inferiori, volgere verso i piani alti ed aspettare i soccorsi; segnalare la nostra posizione.

Gli incendi all'interno degli istituti interessano principalmente il singolo detenuto e come luogo la camera di pernottamento lui assegnata. Le fiamme e i fumi sprigionati, generalmente, convogliano all'interno della camera: ove l'incendio non venga prontamente domato, i fumi si propagano nel corridoio del reparto. In caso di pericolo estremo per la salute dell'autore del gesto, o i rinforzi dovessero ritardare, se necessario, favorire l'opera di soccorso anche con l'aiuto di altri detenuti; in questo caso valutare attentamente, la conoscenza, le caratteristiche e la pericolosità degli stessi.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo, avvisare ed aggiornare costantemente i superiori gerarchici al fine di stabilire - tenuto conto delle caratteristiche e della portata dell'evento nonché della pericolosità dei soggetti coinvolti – l'opportunità di dare immediato allarme ai vigili del fuoco, il richiamo in servizio del personale di polizia penitenziaria reperibile e, se necessario, di quello libero dal servizio.

Disporre l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa) e di antincendio.



Bloccare, relativamente alla parte di interesse, le alimentazioni di energia elettrica e gas ove presenti (es.: cucina).

Circoscrivere la zona, valutare l'entità dell'incendio e la consistenza dei fumi e nel caso sospendere temporaneamente le attività del settore, dare indicazioni per evacuare il reparto, indirizzare i detenuti e gli operatori, diversi dagli appartenenti alla polizia penitenziaria, presso i punti di raccolta definiti. Contestualmente, attuare qualsiasi azione mirata a spegnere l'incendio e alla salvaguardia della salute: se ritenuto necessario, anche mediante l'uso della forza fisica *ex art. 41 legge 354/75*. In questa fase non tentare nessuna forma di mediazione con l'autore del gesto.

Negli orari di chiusura, in particolare serali e notturni, in presenza di fumi, invitare i detenuti ad assumere una posizione china e a coprirsi le vie respiratorie con un panno bagnato, assicurando il presidio dei punti sensibili per circoscrivere possibili azioni strumentali; avvisare immediatamente i superiori gerarchici, dando indicazioni per evacuare il reparto ed indirizzare i detenuti presso i punti di raccolta definiti.

Allertare e rinforzare la vigilanza esterna (es: sentinelle, pattuglia automontata, sala regia, portineria).

Allertare gli operatori sanitari per predisporre azioni di intervento.

Al termine dell'emergenza sottoporre tutti i detenuti coinvolti ad accertamenti e cure sanitarie.

Se l'incendio è doloso, separare l'autore del gesto dagli altri detenuti: generalmente si tratta di condotte particolarmente inive cui seguono tentativi di ritorsione da parte della restante popolazione detenuta.

Adottare in via cautelare provvedimento di divieto di incontro e di grande sorveglianza.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art. 78 del d.P.R. 230/00*.

Disporre una perquisizione sulla persona e sul luogo dell'evento, verificando i danni ai beni dell'amministrazione.

Dare indicazioni al personale addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato (M.O.F.) per la valutazione e il ripristino dei danni.

Documentare, possibilmente, la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, inneschi per l'incendio).

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività realizzata.



Osservare, pedissequamente, le indicazioni del Piano di Emergenza locale.

Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario



alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e del personale abilitato per l'antincendio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali. Fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Assicurare il pedissequo rispetto, al Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede;

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Fornire ogni utile contributo materiale e di assistenza psicologica, per il tramite di percorsi dedicati ove presenti in sede o attivati a livello regionale, al personale coinvolto. Valutare, di iniziativa e/o a domanda dell'interessato, d'intesa con il direttore dell'istituto e fatta salva ogni opportuna proposta sul versante premiale, l'adozione di provvedimenti amministrativi di sostegno, anche in via temporanea, in materia di organizzazione del lavoro.



Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) – Si procede d'ufficio. Arresto non consentito. Verbale di perquisizione, ex art. 352 c.p.p. e di eventuale sequestro del corpo del reato, ex art. 354 c.p.p.. Il delitto sussiste quando l'agente, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, senza voler cagionare l'incendio, e dal fatto sorge il pericolo di un incendio (comma 1). Il fuoco è "appiccato" a una cosa appena questa, in tutto o in parte, comincia a bruciare, pur senza fiamma, cioè anche in modo lento o latente. Se al fatto segue l'incendio, l'arresto è facoltativo in flagranza (comma 2). Se il fuoco è appiccato a boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboscimento, e al fatto segue l'incendio, l'arresto è obbligatorio in flagranza (comma 3). In caso ciò avvenga per colpa, l'arresto è facoltativo.

Incendiare cose altrui (art. 424 c.p.) – La condotta consiste nell'appicare la cosa propria o altrui, al "solo" scopo di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio. In tal caso la sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio è prevista la reclusione da tre a sette anni ridotta da un terzo alla metà. Si procede d'ufficio. Se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Incendio doloso (art. 423 c.p.) – Si procede d'ufficio. Arresto obbligatorio in flagranza, fermo consentito. Chiedere, se ritenuto necessario, l'intervento dei vigili del fuoco e polizia scientifica e farsi rilasciare sintesi dei rilievi tecnici, dattiloscopici e fotografici, esperimenti. Accertare se vi sono materiali o liquidi infiammabile nei dintorni. Affinché si possa parlare di incendio è necessario che l'autore, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, metta in pericolo l'incolumità pubblica, altrimenti realizzerebbe il meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio (Cass. Pen., sez. I, 26 aprile 1995 n. 4506), dove sussiste la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui.

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. – Depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016 e trasformato in illecito amministrativo. Ne risponde chi, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, in occasione di un tumulto (agitazione collettiva che metta in pericolo l'ordine pubblico) o di un pubblico infortunio (es.: incendio, scontro ferroviario, terremoto ecc.) o di un comune pericolo (situazione dalla quale possa derivare un danno a un numero indeterminato di persone, come nel caso di inondazione) ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto (ad es. prestare la propria auto per il trasporto dei feriti) o la propria opera (ad es. aiutare gli agenti ad arrestare il delinquente sorpreso in flagranza), ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Si procede a contestazione amministrativa, anche nei confronti di colui che, nei casi di cui sopra, dà informazioni o indicazioni mendaci. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

Vedi - Danneggiamento (art. 635 c.p.); Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione (art. 24 legge 354/75); Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno (art. 32 co. 4 e 5 legge 354/75); Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi (art. 72 d.P.R. 230/2000); Vestiario e corredo (art. 9 co. 4 d.P.R. 230/2000).



Indicazioni



Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 35

INFORTUNIO ACCIDENTALE

Cod. 35



Informazioni generali

L'infortunio è un evento traumatico che provoca ricadute dannose sull'integrità psico-fisica della persona detenuta. In ambito penitenziario l'infortunio accidentale si verifica per la maggior parte dei casi durante le attività sportive e/o lavorative e comporta, spesso, un aggravio di lavoro e rischi per la sicurezza a causa degli invii urgenti in ospedale che non infrequentemente si verificano in circostanze del genere. Non dovrà, quindi, mai essere trascurato l'aspetto manipolatorio finalizzato a possibili tentativi di evasione. Gli artt. 15 e 27 della legge 354/75 individuano e favoriscono le attività lavorative e sportive quali elementi del trattamento rieducativo nonché diretti alla realizzazione della personalità del detenuto. L'attività sportiva – in forma individuale o collettiva ed implicante lo svolgimento di iniziative ludico/motorie – è finalizzata al miglioramento della complessiva condizione psico - fisica della popolazione detenuta. Per le attività in argomento non è prevista l'obbligatorietà del certificato medico sportivo, pur essendo opportuno sottoporre periodicamente a visita medica i soggetti che la svolgono o, in alternativa, comunicare preventivamente al personale medico i nominativi dei partecipanti per eventuali controindicazioni di carattere clinico. I luoghi destinati allo svolgimento delle attività sportive e lavorative, devono osservare le ordinarie cautele volte a garantire l'incolumità dei fruitori in conformità alle normative vigenti. In particolare, l'infortunio sul lavoro ricorre allorché sussistano i seguenti elementi: l'evento infausto, il trauma fisico (lesione per il lavoratore), l'occasione di lavoro e la causa violenta. Perché possa correttamente parlarsi di infortunio sul lavoro ed azionare la relativa copertura assicurativa, occorre ben definire i concetti di "occasione di lavoro" e "causa violenta", oculatamente utilizzati dal legislatore nel T.U. sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). L'occasione di lavoro racchiude in sé il generico concetto di "causa-effetto" tale per cui l'infortunio deve essere generato da un incidente riconducibile all'attività lavorativa e correlato alla condotta dell'infortunato (svolgimento del lavoro e di tutte le attività prodromiche o strumentali ad esso): non a caso la vigente normativa prevede che *"sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso"*. La causa violenta, invece, è da intendersi come quella componente esterna che, interferendo in maniera repentina e diretta (violenta appunto) all'interno del luogo di lavoro, compromette l'integrità psico-fisica del



lavoratore. In altri termini, può trattarsi: di movimenti bruschi o sforzi muscolari - di alcune sostanze tossiche - di virus - di particolari condizioni climatiche e microclimatiche e tutto ciò che influisce sul verificarsi dell'evento traumatico.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

In presenza di infortunio richiedere l'intervento degli operatori sanitari.

In caso di malore attivare senza indugio gli operatori sanitari.

Avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

Non abbandonare il soggetto in attesa di soccorsi.

In presenza di infortunio grave circoscrivere il luogo dell'evento ed attendere i soccorsi.

Nel limite delle proprie possibilità, mettere in atto le misure immediate per la salvaguardia dell'infortunato, evitare l'aggravarsi della situazione tenendo tranquillo l'infortunato e i compagni presenti, non compiere azioni della cui efficacia non si è completamente sicuri.

Fornire ai sanitari elementi utili di come e dove è avvenuto l'infortunio.



Assicurare il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali ove previsti (es.: attività lavorative).

In attesa dei soccorsi impedire assembramenti intorno all'infortunato.

Impedire interventi di persone volenterose ma inesperte.

Se cosciente, parlare al soggetto senza sollecitare risposte.

Se in possesso delle necessarie conoscenze e competenze prestare soccorso alla persona; si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione (es.: guanti, occhiali di sicurezza).

Non eseguire interventi e/o manovre di cui non si è perfettamente sicuri.

Porre attenzione durante il servizio di vigilanza ed osservare per prevenire eventuali simulazioni propedeutiche sia per giustificare l'assenza dal posto di lavoro sia per motivi di ordine sicurezza e disciplina (es.: invii urgenti in luoghi di cura per porre in essere tentativi di evasione).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili per accertare la portata dell'evento e l'attivazione dei sanitari per i soccorsi ed eventuali rinforzi.

In assenza di presidi sanitari fissi in sede, richiedere l'assistenza dell'emergenza sanitaria (118), in particolare in presenza di infortunio di media o grave entità, fornire tutti i dettagli sull'incidente. In caso di infortunio di lieve entità, ove non presente in sede un presidio fisso sanitario, chiedere l'assistenza della guardia medica. Richiedere l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso.

In presenza di infortunio di media o grave entità informare immediatamente i superiori gerarchici.

Per agevolare i soccorsi, circoscrivere la zona e sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare, se necessario, i detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.



Attendere indicazioni dai sanitari anche per programmare eventuali invii in luoghi esterni di cura. Nelle more dei soccorsi tranquillizzare l'infortunato ed eventualmente gli altri detenuti presenti.

Segnalare l'evento all'area giuridico pedagogica per eventuali colloqui con il soggetto.

Disporre una perquisizione sul luogo dell'evento per reperire elementi utili all'evento.

Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento sintomatico all'evento (es.: presenza di oggetti contudenti).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Se si tratta di infortunio sul lavoro, la denuncia-comunicazione, da parte del datore di lavoro, per lesioni che siano prognosticate non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, deve essere fatta entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica (INAIL) direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Valutare sempre l'entità dell'evento, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e personale abilitato all'antincendio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: video-sorveglianza).

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore coordinando tutte le operazioni sopra descritte ed assicurando che si svolgano con tempestività ed ordine.

Garantire rispetto, alle disposizioni in materia.



Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità. Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

La normativa di riferimento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è il Testo Unico del D. Lgs 81/08. Sono regolamentati tutti gli obblighi del datore di lavoro legati alla sicurezza e salute sul lavoro. In particolare, sono indicate le misure più importanti per la sicurezza dei lavoratori, così come le sanzioni in casi di inadempienza. L'obiettivo del D. Lgs 81/08 è quello di minimizzare infortuni sul lavoro e creare ambienti sani e sicuri per tutti i lavoratori. Il precitato testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro identifica come obbligo del datore di lavoro la formazione delle squadre di emergenza aziendali, in particolare la formazione dell'Addetto al Primo Soccorso, indicandone le modalità di Formazione ed i contenuti del corso. In capo al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 del testo unico 81/08, vi è, inoltre, l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza e corretto uso etc. La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.). Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l'obbligo di comunicare all'Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro preveda un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. L'obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r).

Lesioni personali colpose. Le lesioni colpose sono di norma perseguibili a querela di parte, ma sono perseguibili d'ufficio se sono malattie professionali o lesioni gravi o gravissime derivanti da infortunio sul lavoro. L'arresto e il fermo non sono consentiti.

Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi art. 29 legge 354/75) - I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Comunicazione di infermità e di decessi (art. 63 d.P.R. 230/2000) - 1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità



più opportune. 2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti. 3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 38

INOSSERVANZA AGLI OBBLIGHI

Cod. 38



Informazioni generali

L'inosservanza agli obblighi rientra tra le infrazioni disciplinari di cui all'art. 77 d.P.R. 230/2000 e si traduce nel mancato rispetto: dei vincoli riconducibili all'insieme di direttive che caratterizzano il regime detentivo (art. 32 e seg. legge 354/75 e art. 70 e seg. d.P.R. 230/2000), delle prescrizioni connesse alla fruizione dei benefici di legge, delle regole igienico-sanitarie, delle disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria e più in generale, di tutte quelle norme di comportamento che regolano la vita penitenziaria. La recente novella dell'art. 20, comma 1, della legge 354/75 ha da ultimo superato l'originario approccio affittivo al lavoro penitenziario, ragion per cui il rifiuto a svolgerlo non è più annoverabile fra le ipotesi di inosservanza.

L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità assume, invece, rilevanza penale laddove integri la fattispecie di cui all'art. 650 c.p.. La norma prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*. Il reato è commesso da chi non osserva un provvedimento dato dall'autorità per ragioni di: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene. Il bene giuridico oggetto di tutela è la polizia di sicurezza, in stretta correlazione con l'ordine pubblico generale. Soggetto attivo del reato può essere solamente il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità. La sicurezza penitenziaria può essere considerata una porzione di sicurezza pubblica: garanzia della sicurezza e tutela dell'ordine negli istituti penitenziari possono certamente dirsi parte integrante dell'azione di salvaguardia dell'ordine pubblico.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se l'evento coinvolge il singolo detenuto, svolgere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la



sorveglianza generale. Adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di eventi collettivi, generalmente pianificati, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Chiudere porte e/o gli sbarramenti per circoscrivere l'azione. Posizionarsi a distanza di sicurezza e nelle more di rinforzi identificare gli autori e per quanto possibile eventuali promotori. Non esporsi a rischi inutili, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo di rinforzi.



Si tratta, generalmente, di condotte tipicamente omissive (inadempimento ed inerzia).

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare di richiamare i soggetti coinvolti in presenza di altri detenuti, soprattutto se si tratta di individui che mostrano una particolare propensione alla violenza: per quest'ultimi anche in assenza di segni di aggressività (*modus operandi* che vale, comunque, per tutti i detenuti), il richiamo in pubblico potrebbe far scaturire reazioni avverse, improvvise e inattese.

Evitare di esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre l'arrivo dei rinforzi e/o le indicazioni da parte dei superiori gerarchici.

Spesso l'inosservanza agli obblighi può essere connessa a dinamiche della *sub-cultura* carceraria (es.: l'inosservanza di obblighi per evitare l'acuirsi di controversie con altri detenuti). Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. "Osservare" è più di "guardare". Osservare significa analizzare con sguardo mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, "registrandolo". Saper osservare implica dunque molto più di quanto la parola non suggerisca: significa imparare a guardare consapevolmente in modo da poter conservare i dati osservati per poi elaborarli facendone oggetto di condivisione con i superiori gerarchici e con i colleghi di lavoro; significa "leggere" attraverso ed al di là delle caratteristiche esteriori di un determinato evento, di un comportamento insolito, di situazioni o di semplici dettagli apparentemente insignificanti.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità del detenuto.



Tentare di instaurare, nei limiti del possibile, un dialogo; dare luogo al colloquio in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. La comunicazione è finalizzata a comprendere le cause ed accertarsi che non vi siano ulteriori sviluppi avversi. Mostrare disponibilità al dialogo, ma anche fermezza ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Valutare il supporto degli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Esortare il personale, durante le fasi di contenimento e di *de-escalation*, affinché mantenga un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

In presenza di elementi che lasciano presupporre una *escalation*, quali atti di resistenza e/o particolare predisposizione alla violenza ai danni dell'operatore, valutare l'ausilio di ulteriore unità di polizia penitenziaria di rinforzo avvisando contestualmente la sala regia.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Generalmente si tratta di eventi che non sfociano in atti più gravi. Perseguire la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)), quindi, dare seguito ad azioni basate sulla comunicazione che hanno come obiettivo finale quello di contenere e diminuire la tensione e la minaccia di potenziale aggressività che potrebbe sfociare in eventi improvvisi e più gravi.

Spesso l'inosservanza agli obblighi può essere connessa a dinamiche della *sub-cultura* carceraria (es.: l'inosservanza di obblighi per evitare l'acuirsi di controversie con altri detenuti). È fondamentale non tralasciare alcun elemento, anche tramite la visione delle registrazioni della video-sorveglianza, soprattutto se l'autore è incline ad affrontare la detenzione in maniera strutturata, regolare, in linea con principi normativi; valutando, se necessario, l'adozione di provvedimenti cautelari (es.: divieto di incontro, perquisizioni, diversa dislocazione, grande sorveglianza). In tali contesti è opportuno coinvolgere l'area giuridico pedagogica per colloqui di sostegno ed acquisire elementi utili alla salvaguardia dell'ordine, sicurezza e disciplina.

Collaborare con tutti gli operatori addetti alla sicurezza e al controllo e anche con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari) accedono all'interno dell'istituto affinché le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le potenzialità di prevenzione. L'essere collaborativi permette di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti evasivi od intenzioni ostili e, contestualmente, consente di individuare un episodio inconsueto, una procedura anomala, un evento irregolare, o comunque qualcosa che altera, in



qualche modo, il “quadro di riferimento” delle attività regolari, allertando il personale addetto alla sicurezza.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Procedere, se necessario, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentino fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografica, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte, assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206. Si intende per provvedimento legalmente dato dall'autorità qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo. Le ragioni di giustizia si riferiscono ai casi di applicazione del diritto da parte del p.m. o della polizia giudiziaria. Le ragioni di sicurezza pubblica sono riferite ai casi in cui l'attività di polizia viene posta in essere in funzione repressiva o preventiva. Le ragioni di ordine pubblico sono connesse al mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari. Le ragioni di igiene



si ritrovano ad esempio nell'obbligo della doccia che può essere imposta per motivi igienico-sanitari (art. 8 d.P.R. 230/2000). Si tratta in ogni caso di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell'ordine espresso dal precetto.

Lavoro (art. 20 legge 354/75) - Il nuovo testo dell'art. 20 della legge 354/75, con la *ratio* di fondo della novella del 2018 (d.lgs. n. 124/2018), ha superato la radicata idea della natura obbligatoria e affittiva del lavoro, valorizzando, al contrario, la natura trattamentale (dignità personale, diritto al lavoro, eguaglianza, rieducazione, reinserimento sociale).



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 22

INTIMIDAZIONE DEI COMPAGNI O SOPRAFFAZIONE DEGLI STESSI

Cod. 22



Informazioni generali

L'intimidazione o la sopraffazione dei compagni è una condotta punita disciplinarmente in ambito penitenziario, considerata reato quando assume la forma della minaccia. Secondo il codice penale, difatti, chiunque prospetta ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave, la pena è della reclusione fino a un anno, con possibilità che per il reato si proceda d'ufficio: un'intimidazione può, pertanto, essere denunciata ove riconducibile a una minaccia penalmente rilevante. In ambito penitenziario, secondo la *sub*-cultura carceraria, è improbabile che il detenuto vittima di intimidazione o sopraffazioni si rivolga al personale di polizia penitenziaria. Una delle "regole" vigenti tra i ristretti, una delle più importanti, è che i problemi tra i detenuti si risolvono tra detenuti, parlandone: serve ad evitare contrasti, ritorsioni e violenze. La sopraffazione è definita come un'azione di forza o comportamento prevaricatore finalizzato ad imporre la propria volontà. Benché mal sopportate dalla pluralità dei detenuti, tuttavia non è infrequente verificare la sussistenza di atteggiamenti intimidatori o prevaricatori ai danni di detenuti più deboli o responsabili di condotte o reati riprovati (es.: violenza domestica ai danni di figli, reati sessuali, delatori, *ex* appartenenti alle forze dell'ordine) spesso con discrete condizioni economiche. Predetti comportamenti, sono tendenzialmente finalizzati ad ottenere beni di conforto, lavori domestici, la ricezione di pacchi, l'introduzione di oggetti e sostanze non consentite, o ad indurre la vittima a dichiararsi colpevole di condotte vietate commesse da altri – così deponendo il falso - o a riferire versioni ingannevoli ad altri detenuti su mandato degli autori delle intimidazioni. Se il fatto è colto in flagranza sia il soggetto attivo che la vittima tendono fin da subito a minimizzare, mostrandosi più delle volte amichevoli e disponibili tra loro, negando con forza ed attribuendo all'operatore un errore di valutazione (l'atteggiamento omissivo sarà prospettato a tutti gli operatori penitenziari). Tendenzialmente il soggetto attivo dissimula la propria personalità anche al fine di sottrarsi a sanzioni di natura disciplinare o penale, la vittima smentisce per soggezione, per paura di ritorsioni - anche da parte di altri detenuti e a volte - anche per imbarazzo nei confronti degli operatori. I soggetti detenuti che manifestano contegni intimidatori e/o di sopraffazione devono, ove possibile, essere assegnati alle sezioni *ex* art. 32 d.P.R. 230/2000, in linea con le indicazioni dell'Amministrazione Penitenziaria: analogamente è



opportuno procedere con le vittime soprattutto se la causa è dovuta al tipo di reato o “errore” commesso in ambito penitenziario.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuendo osservando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo.

Osservare e controllare lo svolgimento delle dinamiche interne con attenzione, del modo di comportarsi del singolo e dei gruppi; conoscere al meglio significa impedire (es.: simulazioni, potenziali atti illeciti), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente.

Interagire e collaborare con i colleghi e, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale.

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di più detenuti coinvolti, come parte attiva, attendere le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale, mantenere una distanza di sicurezza; identificare i soggetti ed i ruoli ricoperti, il tipo di condotte intimidatorie e/o violente, eventuali oggetti utilizzati e/o armi. Non negoziare e non esporsi a rischi inutili.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile); permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si raccomanda, in particolar modo con quest'ultimi, di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di riprenderli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

L'osservazione ai fini della prevenzione e della rieducazione rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria. Il poliziotto penitenziario, l'osservatore, rileva le informazioni inserendosi in modo diretto e per lungo tempo (durata della detenzione), all'interno di un gruppo sociale in cui insiste una *sub-cultura*



propria; instaura un rapporto di interazione personale con tutti i suoi membri, allo scopo di descriverne le azioni e di comprenderne, le motivazioni e i significati. La polizia penitenziaria ha un ruolo fondamentale e decisivo come osservatore. Ha la possibilità di farlo all'interno di tutti i settori detentivi del penitenziario ed è in numero nettamente superiore rispetto a tutte le altre categorie professionali che partecipano al processo di osservazione e trattamento. Deve osservare i comportamenti ricostruendo i codici simbolici di comunicazione e dinamiche relazionali di gruppo, senza mai spogliarsi, ovviamente, dei propri orientamenti valoriali e del proprio ruolo, quindi prevenire la realizzazione degli illeciti e le condotte potenzialmente dannose per l'ordine, la sicurezza e la disciplina.

Collaborare con gli operatori addetti alla sicurezza e al controllo e anche con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno dell'istituto; ciò può garantire che le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione.

Si rammenta che in capo al personale di polizia penitenziaria, oltre alle funzioni di natura amministrativa, coesistono le funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. La funzione di polizia amministrativa è costituita dall'insieme di norme che disciplinano l'attività di vigilanza ed osservazione delle condotte, allo scopo di verificare se i loro comportamenti siano o meno rispettosi delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi in generale (es.: ordinamento penitenziario, regolamento di servizio). Le funzioni di polizia di sicurezza riguardano, invece, le norme che consentono agli organi pubblici di intervenire per impedire o, meglio ancora, per neutralizzare tutti i pericoli che possono danneggiare, anche solo potenzialmente, la collettività. La funzione di polizia giudiziaria, infine, per le finalità che persegue e gli strumenti giuridici di cui l'ordinamento la dota, assume natura e caratteristiche proprie, le quali la fanno partecipare, entro dati limiti, dell'esercizio della funzione giudiziaria.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire costantemente e regolarmente, di persona e/o per il tramite dei propri collaboratori, dagli operatori dell'area giuridico pedagogica, dai sanitari, dagli operatori penitenziari in genere, tutti gli elementi utili alla conoscenza e alla gestione dei detenuti (es.: reato, infrazioni disciplinari, pregresse condotte intimidatorie o di sopraffazione, potenziale aggressività, caratteristiche personali). Si raccomanda discrezione, moderazione e riservatezza. Condividi gli esiti con i superiori gerarchici.

In presenza di circostanze soggettive svolgere attività di ricerca per acquisire elementi utili all'applicazione delle disposizioni amministrative e, ove integrati, degli aspetti penali (es.: video-sorveglianza, acquisti di generi di conforto, pacchi, colloqui con altri detenuti, colloquio con la vittima, confronti con gli altri operatori).

In presenza di elementi oggettivi, separare immediatamente i detenuti coinvolti con provvedimento di divieto di incontro. Valutare l'ausilio di un numero



adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità dei soggetti. Convocare, per quanto possibile, l'autore in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. La comunicazione è finalizzata ad acquisire ulteriori elementi ed accertarsi che non vi siano altri sviluppi avversi. Mostrare disponibilità al dialogo ma anche fermezza.

Prima di procedere ad iniziative indicate nel punto precedente, in presenza di altri detenuti, dare indicazioni al personale di allontanarli e/o confinarli nelle proprie camere di pernottamento, sospendendo per il tempo strettamente necessario le attività trattamentali del settore interessato.

Disporre una minuziosa perquisizione in capo al detenuto autore dell'evento e della camera di pernottamento e/o luogo dell'evento.

Documentare, possibilmente, la scena mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento sintomatico all'evento (es.: presenza di oggetti contundenti).

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza per entrambi i detenuti, soggetto attivo e passivo dell'illecito.

Sentire i superiori gerarchici ed individuare una diversa ubicazione del soggetto attivo e/o di entrambi i detenuti coinvolti.

Sottoporre il soggetto passivo dell'intimidazione e/o sopraffazione all'attenzione dei sanitari.

Garantire esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.

Informare l'area giuridico pedagogica per eventuali azioni mirate di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare, in caso di intervento immediato, l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Non mediare durante l'adozione dei provvedimenti.

Provvedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le norme di comportamento, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative



alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte assicurandosi che si svolgano con tempestività ed ordine.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento, informando il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite, evidenziando le norme di comportamento connesse - fornendo eventuali chiarimenti - sostenendolo, altresì, nell'agire e sensibilizzandolo a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.



Massime e riferimenti normativi

Intimidazione – È reato quando assume la forma della minaccia - Chiunque prospetta a qualcuno un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave, la pena è della reclusione fino a un anno, con possibilità che per il reato si proceda d'ufficio. Dunque, un'intimidazione può essere denunciata se essa è riconducibile a una minaccia penalmente rilevante. Il danno ingiusto è quello che legalmente una persona non meriterebbe come conseguenza della propria condotta. Detto in altre parole, la minaccia consiste nella prospettazione di una conseguenza negativa, illegittima secondo l'ordinamento giuridico. Il danno ingiusto oggetto di intimidazione è la conseguenza negativa che non trova giustificazione all'interno dell'ordinamento giuridico. Ciò significa che il danno ingiusto non è solamente quello che è sempre illegale (l'uso della violenza, ad esempio), ma anche quello che, in base alle circostanze, è comunque illegittimo: pensa al datore che minaccia arbitrariamente di togliere il lavoro ai dipendenti senza che questi abbiano fatto nulla di sbagliato. L'intimidazione è reato quando assume i contorni della minaccia. In effetti, possiamo tranquillamente dire che minaccia e intimidazione siano sinonimi. Bisogna però chiarire quando il danno prospettato sia effettivamente ingiusto e, quindi, costituisca reato. Un'intimidazione può essere denunciata solamente quando il danno prospettato non solo sia ingiusto, ma sia anche ragionevolmente realizzabile (es.: Se qualcuno minaccia di distruggerti l'auto, ma tu non ne hai una, la minaccia non sarà concretamente attuabile. Alla stessa maniera, se una persona cerca di spaventarti millantando di avere conoscenze molto influenti ma tu sai per certo che si tratta solamente di fantasie, ugualmente non potrai sporgere denuncia per intimidazione). **Cass. sent. n. 38387/2017** - Può essere, invece, denunciata l'intimidazione fatta in assenza del destinatario: secondo la Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venire a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio.



Art. 612 c.p. – Minaccia - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 612 bis c.p.– atti persecutori - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 77, co. 1 n. 11, 21 d.P.R. 230/2000 – infrazioni disciplinari e sanzioni. Intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 11

INVIO URGENTE IN OSPEDALE

Cod. 11



Informazioni generali

In ambito penitenziario, l'invio urgente di un detenuto in luogo esterno di cura, può avvenire per cause naturali (es.: principio di infarto, ictus, difficoltà respiratorie), per complicazioni a seguito di comportamenti anticonvenzionali posti in essere dal detenuto stesso o da altri detenuti (es.: autolesionismo, intossicazione per accumulo di farmaci, tentativi di impiccamento, aggressioni), per infortuni occorsi durante l'espletamento delle attività lavorative, attività sportive o durante le attività intramurali. Può, altresì, rendersi necessario l'invio urgente, anche nel caso in cui sia indispensabile effettuare degli accertamenti sanitari che non possono essere esperiti all'interno degli istituti o non siano programmabili poiché indifferibili a causa di un imminente pericolo di vita o di danni permanenti. Resta ben inteso che l'invio urgente in un luogo esterno di cura, impone un significativo innalzamento dei livelli di attenzione finalizzati a verificare la sussistenza di condotte simulatorie finalizzate a guadagnare opportunità di fuga.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

In presenza di indicazioni dei sanitari, per le vie brevi, che anticipano richieste formali di trasferimento urgente di un detenuto in luogo esterno di cura, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza.

In attesa di predisposizione degli atti sanitari e contestuale organizzazione del servizio di traduzione, assicurare un'attenta attività di vigilanza ed osservazione del detenuto.

Verificare e comunicare al preposto e/o sorveglianza generale eventuali comportamenti inconsueti del soggetto anche antecedenti alla richiesta di invio urgente in luogo esterno di cura (es.: telefonata ai familiari prima dell'evento, abbigliamento diverso dall'usuale, fisionomia diversa dall'identificazione fatta all'atto dell'ingresso in istituto).



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.:



simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili all'evento. Interagire con i sanitari, senza intralciare e/o rallentare i processi di tutela della salute; acquisire elementi connessi all'emergenza (es.: complessità, tempi di azione, se è stato richiesto l'impiego di mezzi idonei per il trasporto, se è stato attivato il servizio sanitario d'urgenza 118) e quindi di conoscenza per stabilire la priorità degli interventi assicurando adeguati *standard* di sicurezza.

Nelle more di richiesta formale da parte dei sanitari allertare l'ufficio matricola, il locale nucleo traduzioni e piantonamenti nonché, in caso di richiesta di mezzi e personale del servizio sanitario d'urgenza 118, gli addetti alla sala regia. Sollecitare il personale addetto alla sala regia ad acquisire e riscontrare (c.d. chiamata di conferma) i dati relativi all'identificazione degli operatori e dei mezzi che accedono in istituto con contestuale avviso ai varchi esterni per agevolarne l'ingresso. Avvisare i superiori gerarchici.

Acquisire la documentazione sanitaria che è rimessa all'ufficio matricola per gli adempimenti di competenza: comunicare gli esiti al nucleo traduzioni e piantonamenti e ai superiori gerarchici.

In assenza e/o negli orari di chiusura del nucleo traduzioni e piantonamenti, avvisare i superiori gerarchici e provvedere personalmente per la composizione della scorta commisurata all'età, al sesso, alla posizione giuridica, alla pericolosità ed alla personalità del detenuto, al regime di sorveglianza cui è sottoposto, alle caratteristiche del percorso, alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica esistente nel luogo e/o sull'itinerario da attraversare, al mezzo di trasporto utilizzato, alla circostanza che la traduzione sia eseguita di giorno o di notte, alle intemperie. Di regola, comunque l'entità della scorta non deve essere inferiore al doppio del numero dei detenuti più uno.

In assenza in del coordinatore in sede e/o negli orari di chiusura del nucleo traduzioni e piantonamenti, oltre all'entità della scorta, valutare e predisporre l'impiego di personale che dia prova di spiccata capacità professionale e grande senso di responsabilità e che dimostri di saper svolgere i particolari compiti affidati con correttezza e rispetto della dignità della persona, evitando qualsiasi forma di confidenza o di familiarità nei riguardi del traducendo: ciò al fine di prevenire, attraverso l'integrale applicazione delle disposizioni ed una sorveglianza attenta e senza soluzione di continuità, tentativi di evasione, gesti di autolesionismo, aggressioni, resistenza che potrebbe porre in essere approfittando di qualsiasi circostanza di tempo e di luogo. Nei casi di traduzioni di particolare rilevanza operativa o, comunque, in presenza di detenuto classificato ad elevato indice di pericolosità o sottoposto a regime di particolare sorveglianza, in aggiunta all'armamento individuale, assegnare al capo scorta



Parma di reparto, (es.: PM12/S) ed adeguato munizionamento nonché idoneo equipaggiamento (es.: giubbetti e caschi antiproiettile).

Con riferimento ai due punti precedenti valutare di richiamare in servizio il personale reperibile e/o personale libero dal servizio. Inoltre, se stabilito dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza e/o protocolli vigenti del luogo, chiedere il supporto operativo esterno alla traduzione delle altre forze di polizia. Verificare, anche per stabilire i giusti livelli di sicurezza, la presenza di possibili condotte inconsuete del soggetto, anche antecedenti agli interventi sanitari e quindi alla richiesta di invio urgente in luogo esterno di cura (es.: telefonata ai familiari prima dell'evento, telegrammi in arrivo, abbigliamento diverso dall'usuale, fisionomia differente dalla documentazione di identificazione).

Riferire ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Osservare le indicazioni fornite dal Nuovo Modello Operativo delle Traduzioni e Piantonamenti con particolare riferimento al paragrafo 40, punto 2, lettere b) e c).

Una efficace prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo – è presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) per potervi attingere con immediatezza in caso di necessità: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati ed evitare conseguenze pregiudizievoli. Nel caso di specie è in pericolo la sopravvivenza della persona detenuta: occorrono interventi immediati che la garantiscano, senza rischi per la sicurezza.

In talune realtà penitenziarie non è presente un presidio fisso sanitario. In assenza di una valutazione "tecnica", per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, propendere sempre per l'urgenza-emergenza e quindi provvedere immediatamente a richiedere l'intervento dei sanitari.

Controllare la regolarità della documentazione sanitaria. In via ordinaria i detenuti sono tradotti in luogo esterno di cura previo nullaosta da parte delle Autorità Giudiziarie competenti. Ricorrendo la necessità e l'urgenza di tutelare la vita del detenuto (l'art. 17 d.P.R. 230/2000 parla "d'estrema urgenza" e d'impossibilità d'ottenere il nullaosta dalla competente A.G.) il direttore, sulla base della certificazione sanitaria prodotta, provvede direttamente al trasferimento in luogo esterno di cura. Pertanto è necessario verificare che la certificazione contenga la dicitura di estrema urgenza e/o quindi di imminente pericolo di vita o rischio di possibili danni permanenti alla persona. Diversamente informare immediatamente i superiori gerarchici per gli interventi di competenza.

Valutare sempre l'entità dell'evento, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Dare indicazioni, in uscita in particolare, ad effettuare un'accurata perquisizione sulla persona anche con strumentazione idonea (es.: *metal-detector*, *cell-detector*).



Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore coordinando tutte le operazioni sopra descritte ed assicurandosi che si svolgano con tempestività ed ordine, disponendo l'eventuale richiamo di unità per fronteggiare l'evento.

Attenersi, assicurandone il pedissequo rispetto, al Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza.

Curare gli obblighi informativi alle Autorità preposte.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.



Massime e riferimenti normativi

Servizio sanitario (art. 11 legge 345/1975) - Ogni istituto è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati, dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria. Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostiche non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruttoria sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio dal pretore, nei procedimenti di sua competenza, dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia il pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non sia sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del c.p. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e



cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, di intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità. I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Assistenza sanitaria – (art. 17 d.P.R. 230/2000) - I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica. **Nuovo Modello Organizzativo delle Traduzioni e dei Piantonamenti – circolare 3643/6093 del 14 marzo 2013.**



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA MANUALE OPERATIVO



Cod. 33

ISOLAMENTO SANITARIO - GIUDIZIARIO - DISCIPLINARE

Cod. 33



Informazioni generali

In ambito penitenziario per “isolamento” s’intende la condizione di coattiva separazione del detenuto dalla rimanente popolazione carceraria. Occorre, però, distinguere l’isolamento diurno disposto ai sensi dell’art. 72 del codice penale dall’isolamento continuo, diurno e notturno, previsto per limitati periodi di tempo ed in tre ipotesi tassative dall’art. 33 della legge 354/75 (per ragioni sanitarie, per motivi disciplinari e per esigenze giudiziarie). L’art. 73 del d.P.R. 230/2000 definisce principi generali, valevoli per tutte le forme di isolamento, a salvaguardia della salute fisica e psichica del detenuto isolato. In particolare, l’isolamento per ragioni sanitarie (comma 1) è eseguito “*in appositi locali dell’infermeria o in un reparto clinico*” e “*deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso*”. Nel corso dell’isolamento disciplinare (comma 3) al detenuto è, invece, consentito di continuare a occupare la sua camera ordinaria o, comunque, un locale con le caratteristiche di cui all’articolo 6 della legge, pur essendogli fatto divieto di comunicare con i compagni di reclusione, come connotato qualificante e distintivo della sanzione. In ogni caso è prescritto (comma 7) un costante monitoraggio medico sulle condizioni complessive del detenuto onde non esporre a rischio la sua salute. In applicazione del principio generale di cui all’art.36 della legge 354/75 - a norma del quale il regime disciplinare “*è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti*” - il divieto di comunicare con i propri compagni non può avere durata superiore ai quindici giorni sempre che, ad esito di costante monitoraggio sanitario, venga certificata la sopportabilità fisica e psichica della sanzione.

D’altro canto, l’art. 77 del d.P.R. 230/2000, in tema di infrazioni disciplinari, punisce come illecito disciplinare (comma 1, n. 9) le comunicazioni fraudolente con l’esterno o l’interno nei casi indicati dal primo comma, nn.2 e 3, dell’art. 33 della legge 354/75, dunque, nelle ipotesi di isolamento per ragioni disciplinari e processuali. L’isolamento deve essere dunque applicato alla luce delle norme richiamate ed in piena conformità ai principi di umanità e di rispetto della dignità della persona *ex* art. 1, comma 1, della legge 354/75 ragioni per cui, nei confronti dei detenuti e degli internati, non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con il mantenimento dell’ordine e della disciplina negli istituti (art. 1, comma 3 della legge). Al fine di conferire uniformità all’applicazione

della sanzione disciplinare della “*esclusione delle attività in comune*” – con particolare riferimento alla sua durata massima *ex art.* 39, comma 1, n. 5 della legge - con circolare GDAP- 0160093 del 6 maggio 2015, il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento ha disposto che, ove debba procedersi all'applicazione di plurime sanzioni ed il cumulo determini una durata superiore a quindici giorni, l'esecuzione non potrà mai essere continuativa, precisando ulteriormente che l'interruzione dovrà essere di “*almeno cinque giorni*”: solo successivamente al decorso del periodo di sospensione, potrà decorrere l'applicazione di una nuova sanzione sempre nei limiti di durata massima fissati *ex lege* e, pertanto, inderogabili.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare e osservare con attenzione, in conformità alle indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale e alle prescrizioni relative alle modalità custodiali e/o di grande sorveglianza.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale ed interagire e collaborare con gli operatori sanitari e dell'area giuridico pedagogica.

Non consegnare oggetti, capi di abbigliamento, generi, se non preventivamente autorizzati dal preposto e/o sorveglianza generale.

Ad ogni apertura della camera detentiva e conseguente movimentazione del detenuto attendere l'ausilio dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Anche quando il detenuto si trova confinato nella propria camera di pernottamento, mantenere sempre la distanza di sicurezza.

Si raccomanda di tenere sempre aperta la strada del dialogo.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria (condizione che riguarda soprattutto i soggetti sottoposti ad isolamento disciplinare), anche in assenza di evidente aggressività, non assumere iniziative ed attendere necessariamente i rinforzi. Si raccomanda di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di riprenderli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e inconsulte.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di



ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ed, in talune circostanze, assolutamente obbligatorio (es.: isolamento sanitario). Verificare il costante monitoraggio sanitario e gli interventi da parte dell'area giuridico pedagogica. Segnalare eventuali carenze al preposto e/o sorveglianza generale.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Prima dell'assegnazione provvedere ad accurata perquisizione *ex art.* 34 legge 354/75 e art. 74 d.P.R. 230/2000.

Utilizzare le attrezzature individuali di protezione (es.: guanti anti-taglio, mascherine, occhiali) specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Adottare, nelle more di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, un provvedimento di grande sorveglianza.

Osservare le indicazioni dei medici e dei relativi protocolli igienico – sanitari.

Attenersi alle indicazioni dei superiori gerarchici e dei sanitari relativamente alle modalità custodiali e alle cessate esigenze di isolamento.

Mantenere frequenti contatti con gli operatori sanitari e gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Verificare che il personale addetto alla vigilanza sia a conoscenza ed osservi le indicazioni relative alle modalità custodiali in capo al detenuto.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa dal personale abilitato all'antincendio ed alla guida degli automezzi dell'amministrazione.

In talune realtà penitenziarie non è presente un presidio sanitario fisso: in assenza di una valutazione "tecnica", per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, propendere sempre per l'urgenza-emergenza e quindi richiedere un intervento sanitario.

Osservare, assicurandone il pedissequo rispetto, alle indicazioni del vigente protocollo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.



Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.

Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto del vigente Protocollo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.



Massime e riferimenti normativi

La Raccomandazione R (2006) 2 del Consiglio d'Europa sulle Regole Penitenziarie Europee, alla regola 43 prescrive che il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente; e deve fornire loro un'assistenza medica e una cura immediata dietro richiesta di questi detenuti o del personale penitenziario. Il Rapporto annuale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), pubblicato il 10 novembre del 2011, contiene una espressa richiesta agli Stati di ridurre al minimo l'isolamento dei detenuti limitandola al ricorrere di circostanze eccezionali e, sempre per il minor tempo possibile, rispettando i presupposti di legge. In particolare, il CPT ritiene che l'isolamento non dovrebbe mai essere superiore ai 14 giorni. In una sentenza recente della Corte Edu (Alboreo c. Francia caso n. 51019/08 del 20 ottobre 2011), nel pronunciarsi sul ricorso di un cittadino francese rimasto in stato di isolamento per un anno, tre mesi e 23 giorni, in un programma di rotazione tra diversi istituti penitenziari, ha ritenuto che ciò non abbia provocato alcuna violazione dell'art. 3 Cedu, in ragione del fatto che le misure adottate nei suoi confronti si erano rese necessarie in relazione ad un precedente tentativo di fuga e al fine di prevenire ogni ulteriore possibile evasione.

Art. 33 legge 354/75 - Isolamento - 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: a) quando è prescritto per ragioni sanitarie; b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento. 2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento. 3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono



ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato. 4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.

Art. 39 legge 354/75 – sanzioni disciplinari. Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni. La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario. L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e dalle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Art. 73 d.P.R. 230/2000 – Isolamento. 1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso. 2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge. 3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni. 4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose. 5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua. 6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede. 7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

Art. 78 d.P.R. 230/2000 – Provvedimenti disciplinari cautelari. Provvedimenti disciplinari in via cautelare 1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina. 2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge. 3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81. 4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 72 c.p. - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da



due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.

Cass. pen. n. 3763/2019 - (Rigetta, Tribunale Genova, 15/05/2018). In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse all'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, non trova applicazione la previsione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. sulla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell'art. 663, comma 1, c.p.p., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene, con conseguente applicabilità dell'art. 72, comma secondo, c.p. per effetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice. (Fattispecie relativa all'applicazione in sede esecutiva dell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72, comma secondo, c.p. in cui il ricorrente sosteneva, invece, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto depurare le condanne dalla riduzione per il rito abbreviato, sommarle e, infine, ridurre la pena complessiva ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. come se i reati fossero stati giudicati in un unico processo).

Art. 22 c.p. – Ergastolo. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16400 del 23 aprile 2007. L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 20

MANCATO O RITARDATO RIENTRO IN ISTITUTO

Cod. 20



Informazioni generali

Il mancato o ritardato rientro in istituto attiene alla fruizione dei benefici legge. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno, senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante la permanenza all'esterno, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, secondo le indicazioni del programma di trattamento. L'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine individuato nell'ambito di tale fascia oraria, si configura nell'immediato il reato di evasione ex art. 385 c.p. (art.48, comma 13, d.P.R. 230/00).

Con riferimento ai permessi ex art. 30 e permessi premio ex art. 30 *ter* della legge 354/75, il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, ove l'assenza si protragga per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito esclusivamente in via disciplinare: se l'assenza si prolunga per un tempo maggiore è punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.

Il condannato, ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare, ferma restando la possibilità di proporre la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'art.385 c.p. ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo: la denuncia per il delitto di evasione, implica la sospensione del beneficio e la condanna ne determina la revoca. In tema di licenze concesse agli internati, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su una vicenda in cui all'imputato, detenuto in espiazione pena definitiva in carcere, era stato contestato di essere evaso dal penitenziario per non esservi rientrato dopo un periodo di licenza di una settimana, ha affermato il principio secondo cui, in tal caso, non è configurabile il reato di evasione per non aver rispettato l'orario di rientro in istituto, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato ed essendo l'indicazione contenuta nell'art. 385 c.p. tassativa e non suscettibile di applicazione analogica peraltro in *malam partem*: ragion per cui il mancato rientro, volontario, al termine di una licenza concessa all'internato non integra il reato di evasione, configurandosi come mero allontanamento.



Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale, l'ufficio matricola, la sala regia.

Attendere le indicazioni dei superiori gerarchici.



Si raccomanda di seguire, considerare e controllare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire, intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.



Preposto e/o sorveglianza generale

Avvisare senza indugio i superiori gerarchici.

Richiedere la collaborazione, nell'immediato, per acquisire elementi utili, al personale addetto all'ufficio matricola, agli operatori dell'area giuridico pedagogica, agli addetti alla sala regia e/o centralino, agli addetti ai varchi/settore esterno (es.: portineria): esortare gli stessi a fornire ogni notizia utile (es.: eventuali contatti da parte del soggetto per ritardi dovuti a cause impreviste, abbigliamento).

Allertare tutto il personale addetto alle zone di transito e/o settore esterno, sala regia e/o centralino.

Controllare con attenzione il provvedimento di concessione del beneficio, al fine di verificare orari e modalità, eventuali variazioni, anche con il supporto del personale addetto all'ufficio matricola e con la collaborazione dell'area giuridico pedagogica anche per stabilire possibili contatti con il detenuto per il tramite es. dei familiari, del datore di lavoro, dell'avvocato.

Verificare gli ultimi contatti, tramite corrispondenza, colloqui visivi e/o telefonici, rapporti con la comunità esterna, prelevamenti di somme di denaro.

Disporre, per il tramite del personale del nucleo traduzioni e piantonamenti e/o disponibile, le prime ricerche: contestualmente notificare le locali autorità di polizia. Fornire elementi utili per la ricerca (es.: scheda identificativa, residenza, elementi riconducibili ai familiari e/o amici conoscenti, utenze telefoniche e corrispondenza registrate nelle banche dati dell'Amministrazione penitenziaria, segni particolari, tipologia e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la sede di lavoro, luoghi frequentati per la consumazione dei pasti).

Per fronteggiare l'evento e le azioni di cui ai precedenti punti, disporre, se necessario il richiamo di unità reperibili e/o libere dal servizio mantenendo costantemente informati i superiori gerarchici.

Dare indicazioni al personale di polizia penitenziaria operante circa controlli e blocchi stradali in particolare in prossimità della stazione ferroviaria, della stazione autocorriere, degli accessi autostradali, disponendo il pattugliamento a largo raggio della viabilità ordinaria di intesa con le altre Forze di Polizia oltre alle verifiche presso gli ospedali cittadini, contesto lavorativo, luoghi frequentati per la consumazione dei pasti, contesti riconducibili all'ambiente familiare.



Disporre l'effettuazione di una minuziosa perquisizione della camera di pernottamento e dei locali utilizzati dallo stesso al fine di rinvenire elementi utili per la ricerca.

Documentare la scena, facendo attenzione a non inquinare o manipolare elementi utili alla ricostruzione dell'evento, mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di manoscritti, mappe).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentino fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* legge 354/75, registrazioni del sistema di video-sorveglianza).

In caso di ritardato rientro, informare i superiori gerarchici, dare esecuzione alle indicazioni/prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione del beneficio e procedere come di seguito: sottoporre il soggetto a minuziosa perquisizione ex art. 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/2000; ispezionare i capi di abbigliamento indossati (es.: possibili tracce ematiche) e non riconsegnare, per il tempo strettamente necessario e fino al compimento delle attività di verifica; richiedere una visita medica; verificare, per il tramite delle altre Forze dell'Ordine del territorio, possibili commissioni di fatti costituenti reato (es.: rapina) avvenuti negli orari della fruizione del beneficio e/o ritardo; sollecitare gli interventi di competenza e collaborare con gli operatori dell'area giuridico pedagogica per conoscere e acquisire, senza ritardo, elementi utili al completamento degli accertamenti in corso.

Nel caso in cui si dovesse concretizzare il reato di evasione, ex art. 385 c.p., osservare le tecniche operative e la metodologia per la gestione delle operazioni di polizia penitenziaria riportate all'evento "[evasione cod. 01](#)", per quanto applicabile nell'ipotesi di specie.

Collaborare, costantemente, con il personale addetto alla sicurezza e al controllo e con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno dell'istituto concorrendo alla finalità rieducativa; ciò consente che le procedure di sicurezza si esprimono al meglio delle proprie potenzialità di prevenzione. Collaborare permette di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti evasivi od intenzioni ostili e consente di individuare un episodio inconsueto, una procedura anomala, un evento irregolare, o comunque qualcosa che altera, in qualche modo, il "quadro di riferimento" delle attività regolari, allertando il personale addetto alla sicurezza.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività amministrativa ed eventuali atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con gli addetti all'ufficio comando).

Acquisizione, se necessario, di prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Osservare, assicurandone il pedissequo rispetto, i protocolli vigenti.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Provvedere alla pianificazione della attività di ricerca in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: proposte, alle figure competenti, per possibili valutazioni di modifiche al piano di trattamento).



Massime e riferimenti normativi

Lavoro all'esterno (art. 21 legge 354/75) – comma 2 - I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria comma 3 – Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

Permessi (art. 30 legge 354/75) – comma 3 - Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 c.p. ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo, comma 4 - L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

Permessi premio (art. 30 ter legge 354/75) – comma 6 - si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

Sospensione e revoca del regime di semilibertà (art. 51 legge 354/75) – commi 2, 3, 4 - Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

Licenze agli internati (art. 53 legge 354/75) – comma 6 - L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

Lavoro esterno (art. 48 d.P.R. 230/2000) – comma 13 - Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo



per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 c.p..

Cass. pen. n. 7345/2004 - In materia di evasione, il detenuto che non rientri in istituto senza giustificato motivo allo scadere del permesso premio concesso ai sensi dell'art. 30 legge 354/75, qualora la sua assenza si protragga per oltre dodici ore, è punibile a norma dell'art. 385 c.p., rilevando invece le assenze protratte per un periodo inferiore solo ai fini disciplinari.

Cass. pen. n. 8292/2019 - Integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove è tenuto quotidianamente a fare rientro, in quanto essa non costituisce mera trasgressione delle prescrizioni imposte, ma comporta la completa sottrazione alla restrizione della libertà personale cui il semidetenuto è assoggettato durante il tempo in cui è obbligato a permanere nell'istituto.

Cass. pen. n. 12795/2006 - Il reato di evasione non è configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato.

Cass. pen. n. 1410/1986 - Nella materia prevista dall'art. 635 c.p.p rientrano il riesame della pericolosità sociale, la revoca della misura di sicurezza, la fissazione di una diversa data iniziale e, quindi, finale del periodo minimo di una misura di sicurezza; ne restano, invece, esclusi i provvedimenti di effettivo e mero carattere dichiarativo, che si esauriscono in un puro computo temporale, quale è tipicamente il provvedimento previsto nell'art. 214 c.p.p, concernente la determinazione di un nuovo periodo minimo di durata della misura di sicurezza, alla cui esecuzione la persona sottoposta si sia volontariamente sottratta.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 21

MANCATO RIENTRO IN CAMERA DI PERNOTTAMENTO

Cod. 21



Informazioni generali

Integra una forma di resistenza a pubblico ufficiale tendenzialmente passiva, frequentemente attuata al termine di attività tipicamente riconducibili alla quotidianità detentiva (socialità, passeggii, scuole etc.). Si sostanzia nel rifiuto, esternato verbalmente e/o palesato per fatti concludenti, di fare rientro nella propria camera di pernottamento allorquando ciò sia doveroso, in aperta opposizione alle regole interne ed a fronte di ordini formalmente impartiti. Ai sensi dell'articolo 41 della legge 354/75 l'uso della forza fisica è consentito nei confronti dei detenuti e degli internati ove "indispensabile" per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che, per qualsiasi motivo abbia fatto uso della forza nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. La norma richiamata non lascia spazio a dubbi interpretativi: l'uso della forza è consentito e, dunque lecito, anche per prevenire il verificarsi di atti di violenza o fatti pregiudizievoli quale un tentativo di evasione e, altresì, per vincere la resistenza – anche passiva – all'esecuzione di un ordine impartito. Il ricorso all'uso della forza, consentito alle sole condizioni previste *ex lege*, trova nella legge la sola fonte di legittimazione. Inderogabile, invece l'onere informativo nei confronti del direttore al termine delle operazioni che ne abbiano imposto il ricorso, onde consentire lo svolgimento dei successivi accertamenti di natura sanitaria, nonché delle attività di verifica volte all'approfondimento dei fatti occorsi. È evidente che il ricorso all'uso della forza quale *extrema ratio*, deve essere limitato al tempo strettamente necessario e proporzionato all'entità del pregiudizio che si intende prevenire o arginare, ove non vi siano alternative praticabili utilmente.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se l'evento coinvolge il singolo detenuto, svolgere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere: assumere tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).



In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività e prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Circondare la zona chiudendo porte e/o sbarramenti. Nelle more dei rinforzi, posizionandosi a distanza di sicurezza e tenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale. Circondare la zona chiudendo porte e/o sbarramenti.

In presenza di eventi collettivi, generalmente pianificati, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Chiudere porte e/o gli sbarramenti per circondare l'azione. Posizionarsi a distanza di sicurezza e nelle more di rinforzi identificare gli autori e per quanto possibile eventuali promotori. Non esporsi a rischi inutili, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo di rinforzi.



Si tratta, generalmente, di condotte tipicamente omissive che difatti si sostanziano in un'attività di inadempimento e di inerzia. Spesso il mancato rientro in camera di pernottamento può essere connesso a dinamiche riferibili alla *sub-cultura* carceraria (es.: evitare che degenerino contrasti con i compagni di stanza, possibili sopraffazioni, ottenere un trasferimento in altra sede, acquisire diritti non spettanti).

Valutare sempre le modalità dell'evento, possibili simulazioni e quindi la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi. Particolari da riferire al preposto e/o sorveglianza generale.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare di richiamare i soggetti coinvolti in presenza di altri detenuti, soprattutto se si tratta di individui che mostrano una particolare propensione alla violenza: per questi ultimi anche in assenza di segni di aggressività (*modus operandi* che vale, comunque, per tutti i detenuti), posto che il richiamo in pubblico potrebbe far scaturire reazioni avverse, improvvise e inattese.

Vigilare significa attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. Saper osservare implica assai più di quanto la parola suggerisca: significa imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter "serbare" e cioè conservare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e delle condizioni inconsuete.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza

gerarchica e funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).

B

Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità del detenuto.

Convocare, per quanto possibile, l'autore per un dialogo: è opportuno che il colloquio abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. La comunicazione è finalizzata a comprendere le cause ed accertarsi che non vi siano ulteriori sviluppi avversi. Mostrare disponibilità al dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)), ma anche fermezza. Se valutato utile richiedere il supporto degli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Raccomandare al personale che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* mantenga un comportamento irreprensibile per evitare di offrire pretesti al verificarsi di ulteriori circostanze avverse.

Al termine del dialogo, se il detenuto riferisce di non voler desistere dal proprio intento, in presenza di elementi che lasciano presupporre una possibile *escalation*, (es.: atti di resistenza una volta rientrato in sezione e/o particolare propensione alla violenza, danni per l'operatore), disporre l'invio di ulteriore unità di polizia penitenziaria di rinforzo ed avvisare contestualmente la sala regia.

In caso di resistenza da parte del detenuto, proseguire nell'opera persuasiva, dialogare ed utilizzare le tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) coinvolgere, altresì, gli operatori dell'area giuridico pedagogica. Ove ogni tentativo persuasivo risultasse vano, qualora le condizioni oggettive lo consentano - previa informativa ai superiori gerarchici - unitamente al personale appositamente individuato ed equipaggiato (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa), intervenire *ex art.41* della legge 354/75. Contestualmente mantenere aperta la strada del dialogo, nel tentativo di indurre una *de-escalation*. In presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti, esperti di combattimenti, intervenire attraverso l'impiego di un numero adeguato di unità, ben equipaggiate; valutare l'uso dello sfollagente, previa autorizzazione.

Sollecitare l'intervento degli operatori sanitari per sottoporre a visita il detenuto nonché gli operatori dell'area giuridico pedagogica per colloqui di sostegno.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente disposti in via cautelare *ex art. 78* del d.P.R. 230/00.

Nelle more di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, porre il/i soggetto/i a grande sorveglianza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.

A

Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.



Solitamente si tratta di eventi che non sfociano in atti più gravi. Perseguire la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)), quindi, interventi basati sulla comunicazione che hanno come obiettivo finale quello di contenere e diminuire la tensione e la minaccia di potenziale aggressività che potrebbe sfociare in eventi improvvisi e più gravi.

Non trascurare alcun elemento soprattutto se l'autore è incline ad affrontare la detenzione in maniera strutturata, regolare, in linea con principi normativi; valutare, se necessario, l'adozione di provvedimenti cautelari (es.: divieto di incontro, perquisizioni, diversa dislocazione, grande sorveglianza). In tali contesti è appropriato coinvolgere l'area giuridico pedagogica per colloqui di sostegno ed acquisire elementi utili alla salvaguardia dell'ordine, sicurezza e disciplina e visionare le registrazioni del sistema di video-sorveglianza.

Nel caso in cui la protesta del mancato rientro si svolga presso spazi posti all'aperto (es.: campo sportivo, passeggi, area verde) intensificare prontamente il servizio di vigilanza armata tramite le sentinelle, pattuglie automontate, unità impiegate in presidi fissi nei pressi del settore interessato dall'evento.

Nel caso in cui la protesta coinvolga più detenuti, non necessariamente in settori all'aperto, prima di attuare qualsiasi azione di dialogo e persuasione, confinare quanto più possibile la protesta, rafforzare i presidi esterni al settore detentivo interessato, con la finalità di circoscrivere e prevenire l'eventualità che l'azione possa compromettere l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Avvisare immediatamente i diretti superiori gerarchici con cui concordare le azioni da realizzare. Nelle more di ricevere eventuali indicazioni, porre in essere attività di sensibilizzazione del personale addetto al servizio di vigilanza armata, provvedere, contestualmente, a far rientrare, se ritenuto necessario, i restanti detenuti del settore interessato, nelle rispettive camere di pernottamento.

Allertare il personale addetto ai varchi (es.: *block house* – portineria) per accurati controlli soprattutto in uscita.

Sentire i superiori gerarchici e concordare la sospensione temporanea ed immediata, per quanto strettamente necessario e fino a nuove disposizioni, di tutte le attività relative al reparto interessato nonché l'impiego del personale reperibile e del richiamo in servizio quello libero.

Evitare, in tali circostanze, di intervenire nell'immediato mediante l'uso della forza, essendo indispensabile tentare ogni possibile approccio di natura persuasiva.

Valutare, al termine dell'emergenza, una perquisizione ex art. 34 legge 354/75 e art. 74 d.P.R. 230/2000 per appurare eventuali elementi propedeutici a successive fasi di escalation, soprattutto in presenza di soggetti potenzialmente violenti.

Procedere, ex art. 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Avvisare, salve situazioni di natura straordinaria, i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice-comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative



alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività amministrativa ed eventuali atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con gli addetti all'ufficio comando).

Acquisizione, se necessario, di prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Osservare e assicurare il pedissequo rispetto, dei protocolli vigenti.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: proposte di allontanamento).



Massime e riferimenti normativi

Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) - Il delitto in esame viene pacificamente descritto come pluri-offensivo, in quanto lesivo sia del buon andamento della P.A., sia della libertà di autodeterminazione ed incolumità della persona fisica che esercita le pubbliche funzioni. Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto. Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. La fattispecie non punisce la resistenza meramente passiva, non potendosi essa farsi rientrare nei concetti di violenza o minaccia. **Cass. pen. 37352/2008** - Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. **Cass. pen. n. 6069/2015** - Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. **Cass. pen. n. 51961/2021** - In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 c.p. quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p. mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione. **Cassazione penale sez. VI, 22/01/2019**,



n.5209 - Non sussiste resistenza a pubblico ufficiale se l'uso della forza si risolve in una resistenza passiva. Non sussiste l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale allorché vi sia un moderato uso della forza, risolvendosi in una resistenza passiva, che impedisce di ravvisare quell'effettiva violenza oppositiva che sola può integrare il contestato delitto di resistenza.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 25

MINACCIA DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO A SCOPO DI ATTENTATO

Cod. 25



Informazioni generali

Ricevere una telefonata minatoria che segnala la presenza di un ordigno esplosivo e/o di un attentato nei pressi dell'istituto penitenziario, è insolito. Se ciò dovesse avvenire è indispensabile eseguire determinate e precise procedure. Anche se le statistiche ci mostrano come ben poche minacce siano reali, la minaccia non deve essere mai ignorata. Le chiamate minatorie, spesso, sono effettuate da persone mentalmente instabili le quali vogliono semplicemente effettuare un atto dimostrativo o sentirsi gratificate attirando attenzione. In altri casi, invece, le minacce sono attuate da soggetti vicini ad ambienti sovversivi, terroristici, anarchici. L'aumento del livello di attenzione verso possibili attività sovversive porta sempre a un conseguente aumento degli allarmi bomba e dei casi sospetti. È proprio la base della strategia "terroristica": far sentire insicure le persone in ogni luogo e in ogni momento.

Le minacce - che possono essere ricevute da operatori di Polizia o da privati, sia direttamente sia tramite un intermediario - relative alla presenza di ordigni vengono, di regola, comunicate attraverso una telefonata anonima. Le intimidazioni che pervengono per lettera, via fax o mediante altri sistemi informatici di comunicazione (es: *sms*, *e-mail*) sono rare, ma devono essere valutate con le stesse modalità previste per le telefonate, applicando la tecnica di "analisi della minaccia" di seguito riportata.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

L'operatore che riceve la chiamata (es.: centralino, sala regia), deve procedere all'analisi della minaccia come di seguito indicato.

Se possibile, fare ascoltare la chiamata, in contemporanea, da un secondo punto d'ascolto.

Mantenere la calma poiché in tal modo può cercare di ottenere maggiori informazioni.

Tenere l'interlocutore il più possibile in linea. Simulare di non aver compreso e chiedere di ripetere il messaggio e provare ad annotare e/o registrare ogni parola.

Annotare, se compare, il numero dell'utenza telefonica chiamante se compare.



Se l'interlocutore non indica la collocazione dell'ordigno o l'orario della possibile detonazione, insistere al fine di ottenere questa informazione.

Informare la persona che l'ordigno potrebbe causare danni a persone.

Prestare particolare attenzione ai rumori di sottofondo, come ai motori, alla musica e a qualsiasi altro rumore che potrebbe fornire un indizio circa la posizione della persona.

Ascoltare attentamente la voce (maschile, femminile), la qualità della stessa memorizzando quanto più possibile le caratteristiche (es.: calma, balbettante, ridacchiante, stressata, disgustata, lenta, profonda, nasale, sincera, commossa, forte, arrabbiata, squillante, confusa, rotta, rapida, eccitata, normale, l'accento e i difetti di pronuncia).

Porre domande del tipo: quando esploderà l'ordigno? - Dov'è la bomba? - A cosa somiglia? - Che tipo di bomba è? - Avete messo voi la bomba? - Perché? - Da dove state chiamando? - Qual è il vostro indirizzo? - Qual è il vostro nome? Fate parte di qualche associazione?

Non offendere il chiamante e nemmeno cercare di fargli capire che sta sbagliando, ma cercare di tranquillizzarlo facendolo parlare.

Non rispondere a provocazioni o a offese, ma rimanere indifferenti.

Al termine della telefonata, nell'immediato, avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

Non assumere iniziative, mantenere la calma e l'assoluta riservatezza.

Rimanere disponibile per eventuali domande in merito alla chiamata ricevuta.



Non sottovalutare mai la minaccia.

Laddove presenti, utilizzare le apparecchiature tecniche idonee alla registrazione della telefonata ed all'individuazione dell'utenza chiamante.

Non divulgare notizie a persone non interessate dalle procedure di sicurezza.

Conservare gli appunti presi.



Preposto e/o sorveglianza generale

Avvisare senza indugio i superiori gerarchici e osservare le indicazioni degli stessi e del piano di difesa e di emergenza nonché dei protocolli vigenti.

Contattare le forze di polizia presenti sul territorio affinché possano intervenire con personale specializzato per far fronte all'emergenza.

Predisporre rinforzi lungo il perimetro esterno dell'istituto (es.: pattuglie automontate, sentinelle, portineria).

Predisporre unità di rinforzo per fornire il necessario supporto operativo alle altre forze di polizia, per le ricerche finalizzate al rinvenimento dell'eventuale ordigno.

Considerare sempre l'entità dell'evento e la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire altri eventi gravi, quindi il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Approntare un piano di ricerca del presunto ordigno se la posizione non è stata già indicata nella comunicazione.

Predisporre una attività di verifica accurata del perimetro del penitenziario, parcheggi, sale d'attesa, alloggi demaniali, percorsi pedonali, fermate dei mezzi pubblici antistanti alla struttura e tutte le zone sensibili comprese le aree, seppur non raggiungibili, che potrebbero essere oggetto di "lanci" dall'esterno.



Disporre - per il tramite della sala regia - di visionare e revisionare le immagini di video-sorveglianza, con particolare riferimento al perimetro esterno alla struttura, nonché verificare eventuali anomalie dei sistemi di allarme anti-scalcamento e antintrusione, se presenti (es.: funzionalità, possibili segnalazioni in determinati punti).

Se si concretizza l'effettiva presenza di un ordigno e/o involucro sospetto, circoscrivere la zona interessata, non far avvicinare nessuno ed attendere l'arrivo di personale specializzato. Non assumere, assolutamente, iniziative.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici su tutte le attività svolte.



In caso di indicazione del luogo di posizionamento dell'ordigno o del suo presunto ritrovamento in forma di oggetti, pacchi, borse o altri involucri sospetti, isolare immediatamente la zona vietando l'accesso a tutto il personale non autorizzato. Utilizzare la massima cautela.

Osservare l'oggetto/involucro rinvenuto o sospetto ma non toccare per nessun motivo.

Attendere e confrontarsi con il personale specializzato (es.: artificieri, vigili del fuoco) fornendo le prime informazioni.

Non divulgare notizie a persone non interessate dalle procedure di sicurezza.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività amministrativa ed atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con gli addetti all'ufficio comando).

Acquisizione di prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine. Ove necessario, disporre il richiamo in servizio di unità per fronteggiare l'evento.

Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto del Protocollo Operativo Regionale, nonché delle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.



Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, presidi di sicurezza).



Massime e riferimenti normativi

Procurato allarme presso l'autorità (art. 658 c.p.)

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516⁷⁷. Viene sanzionata, quindi, la condotta del soggetto che, del tutto immotivatamente, segnali un falso allarme alla pubblica autorità. L'annuncio può avvenire in qualsiasi modo (ad esempio tramite una telefonata, un urlo tra la folla, un gesto eloquente, una pubblicazione su una testata giornalistica e così via). L'oggetto di tale annuncio deve consistere in un fatto inesistente, nonché idoneo a generare un allarme. È chiaro che, in questo modo, il falso allarme può dar luogo a situazioni di panico e di caos. Si assiste quindi ad una evidente turbamento dell'ordine pubblico. La pubblica tranquillità (che costituisce il bene primariamente tutelato dal reato in questione) viene pregiudicata da una falsa segnalazione, che crea un pericolo in realtà inesistente.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) – Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 09

MORTE NATURALE

Cod. 09



Informazioni generali

La morte naturale in carcere avviene, generalmente, in maniera improvvisa, imprevista o comunque inaspettata e può verificarsi senza segni premonitori. L'insorgenza di sintomatologia sospetta, impone il tempestivo intervento dei sanitari al fine di rendere possibile la concreta attuazione dei protocolli salvavita, anche attraverso l'invio presso luogo esterno di cura e successivo ricovero ove necessario.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Avvisare immediatamente il preposto e contestualmente avvisare e/o sollecitare l'intervento degli operatori sanitari.

Circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente le attività del settore confinando i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

Non permettere a nessuno di avvicinarsi al luogo dell'evento.

Non assumere iniziative e non muovere il corpo.



Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi convincenti, non aprire la camera di pernottamento, ma dare l'allarme ed attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale e/o l'arrivo di rinforzi.

Impedire, segnalando al preposto e/o sorveglianza generale, ostacoli che precludono il controllo visivo della camera di pernottamento e del detenuto.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Valutare sempre le modalità dell'evento, possibili simulazioni e quindi la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi. Particolari da riferire al preposto e/o sorveglianza generale.

In assenza di una valutazione "tecnica", per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, propendere sempre per l'urgenza-emergenza e quindi attivare immediatamente la richiesta di interventi sanitari.

Collaborare con il personale addetto alla sicurezza e al controllo e con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno

dell'istituto concorrendo alla finalità rieducativa; contribuire affinché le procedure di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità altrui, esprimano al massimo le potenzialità di prevenzione.

Preposto e/o sorveglianza generale

Recarsi immediatamente sul posto e sollecitare gli interventi degli operatori sanitari: il medico deve constatare la morte e compiere la prima sommaria ispezione cadaverica.

Avvisare senza indugio i superiori gerarchici.

Ove non vi abbia già provveduto l'agente addetto alla vigilanza ed osservazione, precludere l'accesso al luogo dell'evento non permettendo a nessuno di avvicinarsi; sospendere temporaneamente, per il tempo necessario, le attività del settore interessato dall'evento, con la finalità di agevolare l'ingresso dei rinforzi e le operazioni di soccorso; acquisire dettagliate informazioni riconducibili all'evento; raccogliere tutti gli elementi utili al fatto.

Documentare la scena, facendo attenzione a non inquinare o manipolare elementi utili alla ricostruzione dell'evento, mediante rilievi video-fotografici; riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi improprie, corde rudimentali).

Curare lo stato dei luoghi e contribuire - raccordandosi con i superiori gerarchici e il personale addetto all'ufficio comando - allo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria di iniziativa (es.: accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose, con le formalità di cui all'art. 354 c.p.p., sequestri di manoscritti, oggetti riconducibili all'evento, acquisizione di prova documentale) ed alle attività amministrative.

Nell'ambito di predette attività ad iniziativa assumere i presenti-testimoni a sommarie informazioni *ex art.* 351 c.p.p., con particolare attenzione a colui/coloro che per primo/i hanno assunto contezza dell'evento e colui/coloro che per ultimo/i hanno visto il defunto; procedere al sequestro dello strumento utilizzato per procurarsi la morte (armi, armi improprie, medicinali, lenzuola etc.) nonché di eventuali messaggi lasciati (lettere o similari) e qualsiasi altro elemento utile alle indagini.

Attendere le indicazioni del Pubblico Ministero prontamente contattato ed informato sulle circostanze (dal comandante del Reparto e/o dal personale dell'ufficio comando) di fatto sino a quel momento accertate. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non intende recarsi sul posto, sempre in collaborazione con le figure di cui ai punti precedenti (superiori gerarchici e/o ufficio comando) chiedere l'autorizzazione a proseguire ai rilievi tecnici, indicazioni per la rimozione del cadavere e all'eventuale sequestro dell'intero ambiente o parte di esso (es. camera di pernottamento) con apposizione di sigilli dell'ufficio, se ritenuto utile ai fini delle indagini. Procedere, in ogni caso, seguendo le istruzioni del P.M. relativamente ai necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.

Fatte salve diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, richiedere l'intervento della polizia mortuaria, per il trasferimento della salma presso l'obitorio.

Mantenere il costante contatto con i superiori gerarchici per coordinare al meglio le attività amministrative e di polizia giudiziaria.



Accertare che siano effettuate le comunicazioni, da parte degli uffici competenti (generalmente provvede l'ufficio matricola e/o ufficio comando) ai sensi degli articoli 29 e 44 della legge 354/75 e 63 del d.P.R. 230/2000.

Assicurare, salve diverse indicazioni, dell'adozione dei provvedimenti previsti in caso di decesso, *ex art.* 92 d.P.R. 230/2000, da parte degli uffici competenti (solitamente ufficio matricola e magazzino detenuti).

Svolgere verifiche finalizzate alla ricostruzione dei momenti precedenti alla vicenda (es.: movimentazione, contatti con gli operatori e/o coloro che accedono a vario titolo all'interno della struttura, ricezione o invio di corrispondenza, attività trattamentali, rapporti con altri detenuti e/o qualsiasi acquisizione di elementi utili propedeutici ed utili all'attività amministrativa e di polizia giudiziaria).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la possibilità di simulazioni e che l'azione possa essere finalizzata a favorire altri eventi, l'indispensabilità della rapidità delle azioni, il numero congruo di unità di rinforzo da impiegare.

Procedere, *ex art.* 234 c.p.p., all'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* legge 354/75).

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Collaborare con il personale alle dirette dipendenze e tutti gli operatori penitenziari. La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e coloro che a vario titolo concorrono alla finalità rieducativa, può garantire che le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione. La circolarità dell'informazione e lo scambio di conoscenze permettono di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti ostili e, contestualmente, consente di rilevare episodi inconsueti o vicende anomale che alterino il quadro di riferimento ordinario intaccandone la regolarità al punto da suggerire un innalzamento del livello di attenzione con finalità preventiva.

In talune realtà penitenziarie non è presente un presidio fisso sanitario: in assenza di una valutazione "tecnica", per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, propendere sempre per l'urgenza-emergenza e quindi richiedere immediatamente gli interventi sanitari.

Per una pronta reperibilità, avere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e/o di quello abilitato alla guida degli automezzi dell'Amministrazione.

Una efficace prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo - è presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne, verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) per potervi attingere con immediatezza



in caso di necessità: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati ed evitare conseguenze pregiudizievoli.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività e atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza e/o altra prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Avvisare il direttore dell'istituto, coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Osservare ed assicurare il pedissequo rispetto di tutti i protocolli in vigore.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es.: rinforzare l'assistenza sanitaria).



Massime e riferimenti normativi

Morte per cause naturali – Identificare presenti e testimoni, specie chi ha scoperto l'evento. Verificare il luogo del rinvenimento del cadavere, oltre al cadavere stesso al fine di escludere cause violente. Fare intervenire i sanitari del penitenziario e il medico legale, quest'ultimo dovrà stilare il certificato necroscopico (di morte), ove indicherà la causa per cui è deceduto e il giorno presunto, ovvero fare intervenire il medico di guardia. Contattare il Pm di turno, richiedendogli l'autorizzazione per la rimozione del cadavere. Il Pm, salve diverse decisioni, disporrà che la salma sia messa a disposizione dei familiari, che andranno avvisati e anch'essi generalizzati. Affidare nel frattempo la salma a ditta di onoranze funebri per farla condurre in obitorio. Redigere annotazione, allegando certificato di morte nonché verbale di rimozione e consegna della salma. Allegare il verbale e il certificato necroscopico all'annotazione. Dopo aver rimosso la salma, se il luogo dell'evento è in condizioni insalubri o vi è del sangue, il personale ASL procede alla disinfestazione mentre il materasso su cui la vittima era eventualmente adagiato potrà essere smaltito e rimosso da personale di azienda preposta alla rimozione di rifiuti speciali.

Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi (art. 29 legge 354/75) – “I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente”.

Nascite, matrimoni, decessi (art. 44 l. 354/75) – “Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui



il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti”.

Comunicazione di infermità e di decessi (art. 63 d.P.R. 230/2000) – “In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità' o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza”.

Provvedimenti in caso di decesso (art. 92 d.P.R. 230/2000) – “Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione. 2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile. 3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi. 4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla normativa vigente in materia. 5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria. 6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. 7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione”.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 37

OLTRAGGIO

Cod. 37



Informazioni generali

L'oltraggio è punito sia disciplinarmente (atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori *ex art. 77* comma 1, n. 15, d.P.R. 230/2000 e in presenza dei presupposti di legge, anche per fatti previsti come reato, *ex art. 77* comma 1, n. 21, d.P.R. 230/2000) sia penalmente. Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale costituisce una ipotesi di reato che avviene molto più frequentemente di quanto si possa pensare. La fattispecie delittuosa consiste nell'offesa dell'onore e del prestigio di un soggetto mentre riveste, appunto, la qualifica di pubblico ufficiale. Il dettato normativo per i casi di oltraggio a pubblico ufficiale è contenuto nell'articolo 341 *bis* del codice penale.

Affinché l'offesa sia idonea ad integrare il reato di oltraggio è necessario che si compia in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone: queste ultime devono sentire la parola o la frase incriminata. A tal proposito, secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 30136/2021) devono assistere all'offesa almeno due persone, oltre al diretto interessato. Si tratta di evento critico istantaneo e che non sfocia, generalmente, in atti più gravi.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se l'evento coinvolge il singolo detenuto, posizionarsi a distanza di sicurezza, attuare opera persuasiva anche per addvenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Nelle more dei rinforzi adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale. Posizionarsi a distanza di sicurezza.



In presenza di eventi che coinvolgono più detenuti, dare l'allarme, mantenere la distanza di sicurezza. Chiudere porte e/o gli sbarramenti per circoscrivere gli autori. Nelle more non esporsi a rischi inutili, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo di rinforzi.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si raccomanda, in particolar modo con quest'ultimi, di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di riprenderli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Si tratta di evento critico, solitamente, istantaneo e che non sfocia, generalmente, in atti più gravi. Mantenere aperta la strada del dialogo adottando le c.d. tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Valutare sempre le modalità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi. Particolari da riferire al preposto e/o sorveglianza generale.

Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità del detenuto.

Convocare, per quanto possibile, l'autore per un dialogo: è opportuno che il colloquio abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. La comunicazione è finalizzata a comprendere le cause ed accertarsi che non vi siano ulteriori sviluppi avversi. Mostrare disponibilità al dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)), ma anche fermezza: se ritenuto utile chiedere il supporto degli operatori dell'area giuridico pedagogica.

È opportuno che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

In presenza di elementi che lasciano presupporre una *escalation*, quali, ad esempio, ulteriori possibili atti di minaccia e/o particolare predisposizione alla



violenza, danneggiamenti, valutare l'invio di ulteriori unità di polizia penitenziaria di rinforzo avvisando contestualmente la sala regia.

Valutare - anche a seguito di quanto emerso nel corso del dialogo – di disporre l'effettuazione di una perquisizione personale in capo al soggetto attivo e/o della camera di pernottamento e/o dei luoghi più spesso frequentati, anche al fine di poter acquisire evidenze utili a prevenire accadimenti più gravi (es.: possesso di armi rudimentali).

Adottare, nelle more di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, un provvedimento di grande sorveglianza.

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza.

Sentiti i superiori gerarchici, se necessario, valutare ed individuare una diversa ubicazione del detenuto autore dell'evento.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti senza escludere che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Si tratta di evento critico, solitamente, istantaneo e che non sfocia, generalmente, in atti più gravi.

È, sempre, opportuno perseguire la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) favorendo interventi basati sulla comunicazione che hanno come obiettivo finale quello di contenere e diminuire la tensione e la minaccia di potenziale aggressività che potrebbe sfociare in eventi improvvisi e più gravi. In questa fase è fondamentale che tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per non fornire pretesti strumentali all'emergere di ulteriori criticità.

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività ed atti di polizia giudiziaria (con l'ausilio dell'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte al direttore, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 *bis* c.p.) - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Si procede d'ufficio se sussistono i seguenti elementi: l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico: la configurazione del reato non può avvenire in una privata dimora. In presenza di più persone: il reato non sussiste in presenza di un solo soggetto, ma occorre che avvenga dinanzi ad almeno due persone oltre il funzionario stesso; se, invece, l'offesa viene pronunciata solo davanti al pubblico ufficiale si configura il reato meno grave dell'ingiuria (Cass. Pen. sentenza n. 17688/2014), ora depenalizzato. All'onore ed al prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Ne deriva che l'offesa rivolta al pubblico ufficiale per ragioni private, attinenti ad esempio alla propria vita privata, non rileva penalmente se non per eventuali altri profili quale potrebbe essere un'ingiuria.

Arresto e fermo non sono consentiti. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. Ulteriore causa di non punibilità è quella di cui all'art. 393 *bis*, qualora il pubblico ufficiale abbia dolosamente ed arbitrariamente ecceduto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Novità normative introdotte dal c.d. decreto sicurezza *bis* - Con il decreto sicurezza *bis*, convertito nella legge 77/2019 il legislatore ha voluto eliminare, per questa ipotesi di reato, l'esclusione per la particolare tenuità del fatto che era prevista dall'art. 131 *bis* c.p. Sempre per tutelare il principio del decoro e del rispetto verso le cariche ricoperte dai pubblici ufficiali, il decreto sicurezza *bis* ha voluto escludere che anche in caso di oltraggio di scarso rilievo, il soggetto attivo possa uscire esente da condanna in caso di procedimento penale.

Cass. Pen., sez. VI, 24 agosto 1993, n. 8008 - La minaccia dell'imputato di sodomizzare gli agenti operanti non presenta attitudine ad intimorire, ma costituisce una plateale offesa al loro prestigio e, dunque, integra il reato di oltraggio.



Cass. Pen., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 50996 - Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia del danno non patrimoniale subito dal pubblico ufficiale sia il danno all'immagine subito dall'ente di appartenenza dell'ufficiale medesimo, il reato è estinto. Tale causa di estinzione prevista nel comma terzo dell'art. 341-*bis* trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti della persona offesa e dell'ente di appartenenza della medesima e sia effettuato prima del giudizio, in quanto la sua previsione ha carattere deflattivo e la concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell'imputato, maturata all'esito dello svolgimento del dibattimento.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 26

PERCOSSE RIFERITE ALL'ATTO DELL'ARRESTO

Cod. 26



Informazioni generali

Si fa riferimento a percosse segnalate all'atto dell'ingresso in istituto da parte del detenuto nuovo giunto, che attribuisce responsabilità agli appartenenti delle Forze di Polizia che hanno proceduto all'arresto e/o alla traduzione. La denuncia, generalmente, viene sporta durante le prime fasi dell'ingresso: accesso al settore accettazione e controllo preventivo, immatricolazione, perquisizione personale, colloquio di primo ingresso, visita medica, colloquio con lo psicologo. Le dichiarazioni avvengono, di solito, in assenza degli appartenenti alla Forza di Polizia che ha provveduto all'accompagnamento. Quasi sempre non si tratta di percosse, ma di lesioni conseguenti ad azioni di contenimento durante le fasi dell'arresto documentate da referti medici e atti di polizia giudiziaria opportunamente consegnati alla struttura penitenziaria ricevente.

All'atto dell'ingresso del nuovo giunto è indispensabile che i controlli preventivi avvengano in presenza del personale che ha proceduto all'arresto e/o traduzione: si tratta, infatti, di una fase cruciale per l'accertamento di possibili lesioni, per la rilevazione di eventuali condotte strumentali o, al contrario, per ravvisare ipotesi di reato e/o abusi di vario genere e così esigere – prima della accettazione del nuovo giunto – accertamenti diagnostici a carico della Forza di Polizia interessata e che ha proceduto alla materiale consegna, anche al fine di prevenire la necessità di invii urgenti in ospedale a carico della struttura.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Procedere, secondo le indicazioni e in presenza del preposto e/o sorveglianza generale, al controllo preventivo del nuovo giunto anche utilizzando idonea strumentazione.

Esaminare attentamente *de visu* le parti coperte del corpo (es.: torace), osservare attentamente i movimenti (es.: instabilità nel deambulare, difficoltà di movimento degli arti).

Il controllo preventivo deve avvenire in presenza della Forza di polizia che ha effettuato la consegna.



In presenza di soggetto che mostra una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, richiedere l'ausilio dei rinforzi: si raccomanda di tenere sempre aperta la strada del dialogo.

In attesa dei rinforzi e dei controlli sulla persona, posizionarsi a distanza di sicurezza, adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non esporsi a rischi inutili, non assumere iniziative, ma attendere l'arrivo dei rinforzi e le indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.



In presenza di elementi pertinenti a possibili percosse e/o lesioni, anche se solamente riferite, avvisare immediatamente il preposto e/o sorveglianza generale e richiedere l'assistenza sul posto dei sanitari.



Preposto e/o sorveglianza generale

Prima che la scorta gli affidi il nuovo giunto, verificare, in loro presenza e congiuntamente al personale addetto alla matricola, la regolarità degli atti relativi alla consegna.

Dare indicazioni al personale di polizia penitenziaria incaricato ed assistere personalmente ai controlli preventivi sul nuovo giunto. In caso di riferite e/o visibili segni di percosse, di lesioni e in assenza di documentazione di polizia e medica, avvisare immediatamente i sanitari che si porteranno sul posto per accertamenti clinici. Ove questi ultimi dispongano accertamenti in luogo esterno di cura, non dare seguito all'accettazione, ma invitare la Forza di polizia che ha provveduto all'accompagnamento, a procedere all'incombenza con l'onere di documentare gli accertamenti sanitari svolti e le relative cure: il nuovo giunto potrà essere preso in carico solo successivamente. Offrire, comunque, ogni possibile collaborazione (es.: indicare e/o impiegare una staffetta per l'accompagnamento presso l'ospedale cittadino).

In caso di riferite e/o visibili segni di percosse e in assenza di documentazione di polizia e medica, avvisare immediatamente i sanitari che si porteranno sul posto per accertamenti clinici: ove quest'ultimi attestino che le cure e gli accertamenti diagnostici possono essere predisposti dal servizio sanitario dell'istituto, avvisare l'Autorità Giudiziaria procedente e/o il pubblico ministero di turno per territorio, predisponendo tutta la documentazione di polizia accludendo gli atti sanitari per le comunicazioni di carattere amministrativo e giudiziario.

In caso di riferite e/o visibili segni di percosse e in presenza di documentazione di polizia e medica, avvisare immediatamente i sanitari che si porteranno sul posto per accertamenti clinici: ove quest'ultimi attestino che le cure e gli accertamenti diagnostici possono essere eseguiti dal servizio sanitario dell'istituto, avvisare i superiori gerarchici e predisporre gli atti da trasmettere alle autorità competenti per le comunicazioni di carattere amministrativo e giudiziario.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici su tutte le attività svolte.

Documentare, possibilmente, la scena mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento significativo.

Informare l'area giuridico pedagogica per eventuali azioni mirate di competenza.



Di seguito le fasi relative all'ingresso del detenuto nuovo giunto:

1. Comunicazione di ingresso da parte del personale traducendo e relativo riscontro.
2. Registrazione in portineria.
3. Ingresso nel settore accettazione e controllo preventivo del nuovo giunto anche con l'ausilio di strumentazione (es.: *metal-detector*, *cell-detector*).
4. Immatricolazione.
5. Perquisizione personale con l'ausilio di apparecchiature quali ad esempio: *metal-detector*, *cell-detector*, macchina raggi x per capi abbigliamento e/o oggetti.
6. Colloquio di primo ingresso.
7. Visita medica.
8. Colloquio con lo psicologo.
9. Assegnazione nei reparti.

Avvisare immediatamente i superiori gerarchici in caso di riferite percosse e/o lesioni, soprattutto in assenza di documentazione di polizia e relativi accertamenti medici preliminari all'ingresso in istituto.

In talune realtà penitenziarie non è presente un presidio fisso sanitario: in assenza di una valutazione "tecnica", per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, si dovrà sempre propendere per l'urgenza-emergenza e quindi attivarsi immediatamente con richiesta di interventi sanitari.

Una efficace prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo – è presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) per potervi attingere con immediatezza in caso di necessità: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati ed evitare conseguenze pregiudizievoli.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria (con l'ausilio dell'ufficio comando).

Aggiornamento, da parte dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le



norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte al direttore, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

Corte di Cassazione Penale – Sez. VI 42801 nov. 2008. Abuso d'ufficio - Estremi - Violazione di norma penale - Assorbimento del delitto di abuso d'ufficio in quella di lesioni personali - Configurabilità. La condotta del pubblico ufficiale che sia posta in essere in violazione di una norma penale non integra il delitto d'abuso d'ufficio ma il reato che da quella norma è previsto, e l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, con cui quella condotta è attuata, configurano la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto l'assorbimento del delitto d'abuso d'ufficio in quello di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., in riguardo alla condotta del pubblico ufficiale, appartenente alla polizia municipale, che nell'esercizio delle funzioni di controllo della circolazione stradale aveva fermato un motociclista privo del casco protettivo e lo aveva colpito con pugni).

Art. 581 c.p. - Percosse - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11-*octies*, c.p. con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 c.p. – Lesione personale - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, n. 11-*octies*, 583 e 585 c.p. ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n. 1, e nel secondo comma dell'articolo 577 c.p.. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 583 c.p. – circostanze aggravanti - La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa.

Art. 613 bis c.p.– tortura - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva



una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Perquisizione personale (art. 34 legge 354/75) – **Modalità di ingresso in istituto** (art. 23 d.P.R. 230/2000) – **Perquisizioni** (art. 74 d.P.R. 230/2000) – **Trasferimenti** (art. 83 d.P.R. 230/2000).



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 36

PIANTONAMENTO IN LUOGO DI CURA ESTERNO

Cod. 36



Informazioni generali

Il servizio di piantonamento consiste nel complesso di attività di vigilanza, osservazione e custodia delle persone detenute ricoverate in luoghi esterni di cura laddove, nonostante la diversità del contesto e per tutta la degenza, valgono le stesse regole penitenziarie applicate in carcere. Nel corso degli anni, sono state emanate diverse disposizioni operative, concernenti l'organizzazione e le modalità di espletamento del servizio, fino a rendere necessaria una riforma sostanziale - in termini di efficacia ed efficienza, - dell'intero sistema delle traduzioni e dei piantonamenti, con l'emanazione di un protocollo, denominato "*Modello Operativo Traduzioni e Piantonamenti*". L'organizzazione è articolata su tre livelli: livello centrale (U.C.S.T.), livello regionale (U.S.T.) e livello locale. Il piantonamento, in luogo esterno di cura, è svolto dal nucleo traduzioni dell'istituto che ha in carico amministrativo il soggetto ricoverato o da altro nucleo individuato dall'U.S.T. (Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni) sulla base, di massima, dei seguenti parametri: distanza chilometrica tra il nucleo, o istituto, ed il luogo esterno di cura, eventuali altri servizi di piantonamento in corso. Le modalità esecutive per la traduzione del detenuto presso il luogo esterno di cura si diversificano a seconda che si tratti di ricovero programmato, trasferimento urgente del detenuto; trasferimento a mezzo ambulanza o elisoccorso, di un detenuto colpito da malore durante l'espletamento di una traduzione; piantonamento di soggetto non immatricolabile (quando si debba procedere al rilevamento del servizio di piantonamento di un soggetto arrestato da altra forza di polizia e ricoverato presso un luogo esterno di cura). Il piantonamento avviene sia nei reparti detentivi ospedalieri sia nelle corsie di degenza ordinarie.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Eseguire le procedure previste dal modello operativo delle traduzioni e piantonamenti ed in particolare:

“Il personale impiegato nel servizio di piantonamento vigila i soggetti piantonati e impronta il proprio comportamento ai canoni di correttezza, riservatezza e discrezione;

Controlla che quanto portato al seguito dal detenuto sia conforme alle indicazioni riportate nell'ordine di esecuzione della traduzione;

Perquisisce il detenuto e controlla i suoi oggetti personali, ritira, il vestiario che indossa, lasciando al piantonato il pigiama, la vestaglia o la giacca da camera, purché senza la cintura; Qualora il detenuto ne sia privo, il personale richiede alla direzione del nosocomio la fornitura di un camice monouso. Se il detenuto è affetto da malattia contagiosa, i controlli sono effettuati mediante l'ausilio di idonei mezzi, rispettando le prescrizioni di profilassi preventivamente stabilite dai sanitari;

In caso di degenza in una camera non appositamente attrezzata, il personale operante si colloca, alternandosi, uno nelle vicinanze del letto del detenuto e il restante in posizione tale da consentire il controllo della stanza e dell'accesso alla stessa; altresì non deve lasciare mai da solo il piantonato, nemmeno su esplicita richiesta dei sanitari del luogo di cura; in caso di degenza in reparto detentivo ospedaliero, il personale operante effettua continua ed attenta vigilanza sul detenuto, collocandosi all'esterno della camera di degenza;

In caso di degenza in una camera non appositamente attrezzata, il personale operante si colloca, alternandosi, uno nelle vicinanze del letto del detenuto e il restante in posizione tale da consentire il controllo della stanza e dell'accesso alla stessa; altresì non deve lasciare mai da solo il piantonato, nemmeno su esplicita richiesta dei sanitari del luogo di cura; in caso di degenza in reparto detentivo ospedaliero, il personale operante effettua continua ed attenta vigilanza sul detenuto, collocandosi all'esterno della camera di degenza.

Per il corretto espletamento del servizio di piantonamento, il personale svolge continua e attenta sorveglianza: sul comportamento del detenuto; sui materiali e sugli oggetti di cui lo stesso potrebbe avvalersi per porre in atto tentativi di evasione, di aggressione o di autolesionismo (bisturi, forbici, bicchieri, fiale, siringhe, bottiglie e scatole contenenti medicinali, altre attrezzature sanitarie e similari); sul personale del luogo di cura che abbia contatti con il detenuto; sugli altri degenti ricoverati nella stanza e sulle persone che sostano nel corridoio o che, autorizzati, entrano nella stanza; sulla somministrazione dei pasti, al fine di impedire che negli stessi siano celati oggetti non consentiti o manoscritti; durante le visite mediche e le cure sanitarie, in maggior misura se effettuate presso ambulatori specialistici del luogo di cura; durante gli accertamenti radiologici. In tal caso, il personale ispeziona la sala di radiologia, indossa il camice di protezione previsto e, all'occorrenza, si colloca nella sala di radiologia nei punti protetti e sicuri indicati dal tecnico radiologo; durante i momenti dedicati all'igiene personale; durante le ore di affluenza dei visitatori, per evitare che il detenuto possa comunicare con estranei o ricevere oggetti non consentiti o manoscritti; il personale, inoltre, ha cura di: procedere alla necessaria identificazione del personale sanitario addetto al reparto di ricovero”.



Osservare puntualmente le indicazioni e/o prescrizioni previste dal nuovo modello organizzativo delle traduzioni e piantonamenti e/o a quelle del caposcora.

In caso di invio urgente in luoghi esterni di cura, a cui potrebbe fare seguito relativo ricovero e piantonamento, si rimanda alle tecniche operative e metodologia per la gestione delle operazioni di polizia penitenziaria riportate all'evento “[invio urgente in ospedale - cod. 11](#)”, per quanto applicabile nell'ipotesi di specie.



Preposto e/o sorveglianza generale

Eseguire le procedure previste dal modello operativo delle traduzioni e piantonamenti e quindi fornire specifiche indicazioni al caposcora e, all'atto del ricovero, al preposto al servizio di piantonamento;

Di seguito alcune specifiche modalità operative e raccomandazioni da fornire al caposcorta – prediligere personale di provata capacità ed esperienza - in ipotesi di invio urgente in luogo esterno di cura in assenza del responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti:

“Fare acquisire l'ordine di esecuzione del piantonamento che, il caposcorta, avrà cura di restituire al termine del servizio al responsabile del nucleo per gli adempimenti che ne conseguono;

provvede alla bonifica della stanza di degenza individuata per il piantonamento prima di farvi accedere il detenuto o l'internato;

giunto sul luogo del piantonamento, comunica alla C.O.R. competente ogni avvicendamento del turno di servizio, ogni spostamento del piantonato e ogni altra circostanza che determini la necessità di un eventuale supporto o contatto esterno;

pianifica e organizza il servizio per il personale addetto al piantonamento, tenendo conto della tipologia della struttura nonché della posizione giuridica e penitenziaria del soggetto da piantonare;

controlla che quanto portato al seguito dal detenuto sia conforme alle indicazioni riportate nell'ordine di esecuzione della traduzione;

perquisisce il detenuto e controlla i suoi oggetti personali, ritira, il vestiario che indossa, lasciando al piantonato il pigiama, la vestaglia o la giacca da camera, purché senza la cintura; qualora il detenuto ne sia privo, il personale richiede alla direzione del nosocomio la fornitura di un camice monouso. Se il detenuto è affetto da malattia contagiosa, i controlli sono effettuati mediante l'ausilio di idonei mezzi, rispettando le prescrizioni di profilassi preventivamente stabilite dai sanitari.

All'inizio di ogni turno di servizio, il personale addetto al piantonamento:

identifica il soggetto piantonato; effettua un'accurata ispezione della stanza di degenza, del letto e dei servizi igienici;

riceve dal preposto al piantonamento smontante le consegne verbali e scritte riguardanti il soggetto piantonato e prende conoscenza di ogni eventuale disposizione particolare;

in caso di degenza in una camera non appositamente attrezzata, il personale operante si colloca, alternandosi, uno nelle vicinanze del letto del detenuto e il restante in posizione tale da consentire il controllo della stanza e dell'accesso alla stessa; altresì non deve lasciare mai da solo il piantonato, nemmeno su esplicita richiesta dei sanitari del luogo di cura;

in caso di degenza in reparto detentivo ospedaliero, il personale operante effettua continua ed attenta vigilanza sul detenuto, collocandosi all'esterno della camera di degenza;

assicura che il personale operante a diretto contatto col detenuto degente sia privo dell'arma in dotazione e che l'adeguata copertura armata sia garantita dalle restanti unità. Egli deve, inoltre, accertare che la porta della camera di degenza sia sempre chiusa custodendone personalmente le chiavi;

avvalersi per l'identificazione dell'ausilio del medico responsabile del reparto di degenza;

osservare e far osservare le prescrizioni sanitarie relative ai dispositivi di protezione individuale;

procedere all'identificazione del personale subentrante, qualora non conosciuto, mediante richiesta di esibizione della tessera personale di riconoscimento e di ogni utile informazione all'istituto di appartenenza;

richiedere, in caso di necessità, l'intervento del personale sanitario, senza lasciare mai solo il detenuto; usare la torcia in dotazione e trattenere il detenuto per le braccia in caso di interruzione dell'illuminazione elettrica;



evitare comportamenti che distolgano dal servizio di vigilanza sul detenuto o internato; non ricevere dal ricoverato, dai suoi familiari o da terze persone cibi, bevande od altro che sia offerto;

non abbandonare il posto assegnato. In caso di urgente necessità, il preposto al servizio ne richiede la sostituzione ed attende il cambio sul posto;

informare tempestivamente su ogni novità di rilievo;

il detenuto durante la degenza non è ammanettato tranne nei casi in cui il preposto al servizio, per ragioni di sicurezza, ritenga necessario applicare i mezzi di coercizione;

il detenuto non può disporre di oggetti pericolosi né di generi il cui possesso non sia consentito;

il detenuto non esce dalla stanza in cui è ricoverato se non per esigenze sanitarie. I locali di futura provvisoria destinazione del ricoverato (ambulatori, toilette e altro) sono preventivamente ispezionati dal personale operante che ha cura di controllare che i serramenti siano perfettamente chiusi e che non vi siano oggetti pericolosi;

il detenuto non può ricevere pacchi presso il luogo di cura, ma solo per il tramite della direzione dell'istituto;

il detenuto può ricevere ed inoltrare corrispondenza epistolare e telegrafica secondo la normativa vigente;

riceve dal preposto al piantonamento smontante le consegne verbali e scritte riguardanti il soggetto piantonato e prende conoscenza di ogni eventuale disposizione particolare;

trascrivere sul libretto di piantonamento i dati relativi al servizio e ogni altra eventuale notizia; lo stesso al termine del turno verrà consegnato al preposto al piantonamento subentrante. Il ricovero del detenuto, anche in caso di richiesta volontaria di essere dimesso, termina con il certificato di dimissione rilasciato dalla struttura ospedaliera e con l'ordinanza emessa dalla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 240 disp. att. c.p.p.”.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.



Previo, eventuale, confronto con il responsabile del nucleo – cui è rimessa la specifica regolamentazione - attuare le modalità operative previste in relazione alle diverse caratteristiche strutturali delle camere di degenza, tipologia e pericolosità del detenuto, osservando tutte le accortezze per la gestione in sicurezza del piantonamento.

Mantenere, soprattutto in caso di invii urgenti in luoghi di cura e conseguenti piantonamenti e/o in assenza del responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti, costanti contatti con il caposcorta e/o con il preposto al servizio.

Valutare sempre l'entità dell'evento senza mai trascurare la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi adeguando il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi che permettono contatti istantanei con la sala regia e comunque con l'istituto, quindi l'arrivo dei rinforzi.

In talune realtà penitenziarie non è presente un presidio fisso sanitario. In assenza di una valutazione “tecnica”, per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, si dovrà sempre propendere per l'urgenza-emergenza e quindi attivarsi immediatamente con richiesta di interventi sanitari.

Una efficace prevenzione è considerata la base essenziale su cui poter sviluppare le operazioni concernenti la sicurezza. La prevenzione è intesa come il complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di



un pericolo. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) cui attingere con tempestività in momenti emergenziali: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati a maggior ragione ove sia compromessa la salute della persona detenuta con rischi per la sopravvivenza.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Mantenere costanti contatti con il coordinatore NTP per l'adeguata gestione del servizio.

Garantire il pedissequo rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli vigenti.



Massime e riferimenti normativi

Art. 11 legge 254/75, co. 2, 3, 4 – Servizio sanitario - Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale (15). Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 358 del c.p..



Art. 17 d.P.R. 230/2000 – Assistenza sanitaria - Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

Art. 42 legge 354/75 -Trasferimenti - I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Art. 42-bis legge 354/75, co. 4, 5, 6 – Traduzioni – Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'incosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

Art. 84 d.P.R. 230/2000 –Traduzioni. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 42- bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 85 d.P.R. 230/2000, co. 8 –Autorità che dispongono il trasferimento. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente. 8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione. 9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 29 legge 354/75, co. 2 – Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi - In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art. 63 d.P.R. 230/2000, co. 1 – Comunicazioni di infermità e di decessi - In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.

Circolare n. 3654/6104 del 26.02.2014. Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti.



Nuovo Modello Organizzativo delle Traduzioni e dei Piantonamenti – circolare
3643/6093 del 14 marzo 2013.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 41

RIFIUTO DEL VITTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Cod. 41



Informazioni generali

Il rifiuto del vitto, definito anche “astensione dal carrello”, è una forma di protesta pacifica che consiste nel rifiuto volontario, totale, dell’assunzione del cibo somministrato dall’Amministrazione Penitenziaria. La manifestazione ha una durata variabile, ma, ad ogni modo, limitata nel tempo. Normalmente non comporta conseguenze e non genera tensioni, ma potrebbe preannunciare manifestazioni ed eventi “non pacifici”. È finalizzata, soprattutto se attuata singolarmente, a richiamare l’attenzione dei soggetti competenti (Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria etc.) per sollecitare l’assunzione delle determinazioni desiderate. La protesta avviene, principalmente, in forma collettiva ove finalizzata a porre in evidenza problematiche relative ad aspetti qualitativi del cibo o, altrimenti, tipicamente riconducibili a dinamiche della *sub* cultura carceraria: il messaggio è diretto ad uno o più detenuti addetti alla cucina quale implicita richiesta “pacifica” di dimissioni, senza il coinvolgimento degli operatori penitenziari. In questo caso le ragioni sottese possono essere diverse: ostilità delinquenziali, presenza di detenuti lavoratori che diffondono notizie false per i motivi più subdoli, incompetenza lavorativa, condotte troppo “familiari” con il personale di polizia penitenziaria. La forma collettiva, in molti casi, coinvolge più istituti penitenziari: in queste occasioni, generalmente, la manifestazione è preannunciata e sostenuta da altra forma di protesta “pacifica”, come la c.d. battitura delle suppellettili che avviene più volte al giorno, in orari che non disturbano la quiete della popolazione detenuta che, con queste modalità, vuole dimostrare un atteggiamento “maturo” e ambire ad influenzare le scelte delle Autorità politiche ed istituzionali.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Osservare attentamente le concrete modalità con le quali si verifica la protesta (es.: numero di detenuti coinvolti).

Se la protesta coinvolge il singolo detenuto, porre in essere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).



Avvisare il preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Salve diverse indicazioni adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di protesta collettiva, generalmente pianificata, avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Posizionarsi a distanza di sicurezza. Individuare gli autori e, per quanto possibile, i promotori e/o ogni elemento utile che motivi la manifestazione. Non assumere altre iniziative.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero preludere all'evento.

Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Effettuare i controlli serali e notturni dei locali in comune utilizzati dai detenuti (es.: salette socialità, lavanderia).

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Si raccomanda, fatte salve situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili per accertare la portata della protesta e prevenire ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza. Avvisare i superiori gerarchici.

In presenza di elementi che lasciano presupporre una *escalation*, quali atti di violenza anche ai danni del personale intervenuto, valutare di inviare ulteriori unità di polizia penitenziaria di rinforzo nel settore detentivo di interesse avvisando contestualmente la sala regia.

Accertarsi dell'entità della protesta: se la protesta è collettiva, dopo aver avvisato i diretti superiori gerarchici, svolgere attività di indagine al fine di individuare i responsabili, i promotori e le motivazioni.



Mantenere aperta la strada del dialogo: in queste fasi è fondamentale che tutti gli operatori assumano un comportamento irreprensibile per non fornire pretesti strumentali all'emergere di ulteriori criticità (es.: danneggiamenti).

Rinforzare l'attività di vigilanza ed osservazione all'interno del reparto interessato e allertare la vigilanza esterna (es: sentinelle, pattuglia automontata). Se la protesta è singola instaurare un dialogo con il detenuto: è opportuno che il dialogo abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. In presenza di potenziale aggressività assumere tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Valutare di coinvolgere, contestualmente, gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza nonché gli operatori sanitari.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Si tratta generalmente di protesta "pacifica". Mantenere aperta la strada del dialogo e adottare tecniche di *de-escalation*.

Per una pronta reperibilità, avere sempre contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa, abilitato all'antincendio e munito di patente per la conduzione degli automezzi dell'amministrazione.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.



Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.



Massime e riferimenti normativi

Si tratta di una libera scelta dell'individuo e come tale è espressione della libertà personale che non può essere compromessa neanche dallo *status* di detenuto.

Alimentazione (art. 9 legge 354/75) - Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

Vitto giornaliero (art. 11 d.P.R. 230/2000) - Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto (art. 12 commi 2 e 3, d.P.R. 230/2000) - Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

Locali per la confezione e somministrazione del vitto (art. 13 comma 1, d.P.R. 230/2000) - Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un



massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 15

RINVENIMENTO ARMI (ARMI BIANCHE, IMPROPRIE, RUDIMENTALI)

Cod. 15



Informazioni generali

All'interno degli istituti penitenziari è frequente il rinvenimento di armi rudimentali e improprie. Rari sono, invece, i ritrovamenti di armi bianche, ancor meno di armi da sparo (nel 2021 una pistola è arrivata in un istituto penitenziario per il tramite di un drone ed è stata utilizzata, fortunatamente senza ulteriori conseguenze, per regolamenti di conti tra detenuti). Le armi rudimentali tipicamente recuperate sono: manici di posate in plastica fusi nella parte superiore dove vengono fissate lamette, lame di temperini, lame delle forbicine del tipo consentito o qualsiasi altro oggetto capace di arrecare lesioni; vengono rinvenuti anche bastoni, a volte fabbricati con il cartone pressato, utilizzati come oggetti contundenti, nonché coperchi, bombolette di gas e contenitori di vario genere lavorati renderli taglienti. Inoltre, sono stati rinvenuti anche punteruoli (es: impugnatura in legno unita a chiodi, viti, oggetti metallici affilati e/o appuntiti), ceramiche dei sanitari, pezzi di vetro delle finestre artificiosamente lavorati. La realizzazione delle armi artigianali può essere finalizzata sia all'offesa (di operatori e/o altri detenuti) che alla difesa ove il ristretto tema che altri possa attentare alla propria incolumità. Le armi sono abilmente occultate all'interno delle camere di pernottamento o in luoghi comuni nonché sulla persona stessa.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuendo studiando i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo.

Osservare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Interagire e collaborare con i colleghi e, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale.



Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento.

Nel caso di rinvenimento dell'oggetto non consentito (es.: durante le perquisizioni ordinarie *ex art. 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/2000*) procedere al sequestro dello stesso, senza manipolazioni, utilizzando i dispositivi di protezione (guanti), dando immediato avviso al preposto e/o la sorveglianza generale.

Il rinvenimento di armi e/o oggetti non consentiti potrebbe generare reazioni violente da parte del detenuto possessore o uno stato di agitazione che, a volte, coinvolge anche altri detenuti del reparto. In attesa dei rinforzi, posizionarsi a distanza di sicurezza e adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Dare l'allarme, posizionarsi a distanza di sicurezza, agevolare l'arrivo dei rinforzi, avere cura di non perdere di vista il possessore; evitare per quanto possibile che l'autore possa disfarsi e/o danneggiare l'arma.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, tenere sempre aperta la strada del dialogo. Non riprenderli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Negli orari di chiusura delle camere di pernottamento e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Durante le perquisizioni utilizzare sempre i dispositivi di protezione (es.: guanti anti-taglio).

Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Vigilare significa attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. "Osservare" è più di "guardare". Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, un "registrare" ciò che è rilevante. Saper osservare implica dunque assai più di quanto la parola non suggerisca: significa imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter "serbare" e cioè conservare i dati osservati,



per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e di circostanze inconsuete.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto. Predisporre, qualora non sia stato già fatto dall'agente di reparto, azioni di intervento mirate al recupero della stessa: si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di protezione (es: guanti anti-taglio).

Mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). È opportuno che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

In caso di resistenza da parte dell'autore e qualora le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, sentiti i superiori gerarchici, intervenire, unitamente al personale individuato, per il recupero dell'arma e/o oggetto improprio attraverso l'uso della forza nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della legge 354/75.

Disporre l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa) e richiedere, se necessario, l'autorizzazione all'uso delle armi (sfollagente). Non tentare, in detto frangente, nessuna forma di mediazione.

Qualora l'evento si verifichi all'interno di luoghi comuni o c.d. sezioni aperte, circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, le attività del settore confinando i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

Al termine dell'emergenza disporre la perquisizione sulla persona, della camera di pernottamento, sul luogo dell'evento e dei luoghi frequentati dall'autore. Coinvolgere il personale addetto alla M.O.F.. Informare preventivamente i superiori gerarchici.

Ove possibile documentare la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: manomissioni, armi proprie e improprie, danni).

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Dopo aver notiziato i superiori gerarchici, svolgere le attività amministrative e di polizia giudiziaria, nonché eventuali provvedimenti cautelari in capo al/ai detenuto/i coinvolti.

Valutare una diversa collocazione del detenuto per motivi di ordine e disciplina e a tutela di possibili attività di indagine: tutto previa comunicazione ai superiori gerarchici.

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.



Svolgere i primi accertamenti finalizzati alla verifica, per esempio, di possibili contrasti tra soggetti o fazioni diverse, proteste collettive, atti di aggressione, risse, attuando idonee misure preventive (es: divieto di incontro).

Concordare con i superiori gerarchici la sospensione per il tempo strettamente necessario delle attività trattamentali, la diversa ubicazione dei soggetti coinvolti, le perquisizioni del caso (*ex art. 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/00*). Consegnare l'arma rinvenuta agli addetti all'ufficio comando per le successive incombenze.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Attuare qualsiasi azione finalizzata al recupero dell'arma fonte di prova e propedeutica all'attività investigativa, adottando contestualmente ogni misura di sicurezza a tutela dell'altrui e della propria incolumità.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, mantenere aperta la strada del dialogo anche tramite l'adozione di tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Non mediare durante l'adozione dei provvedimenti.

Verificare manomissioni o danneggiamenti di oggetti e/o suppellettili poiché potenzialmente utili per la realizzazione dell'arma.

È sempre utile estendere la perquisizione ai luoghi frequentati dai soggetti coinvolti nonché in quelli comuni più frequentemente scelti per colluttazioni e/o risse (es: cortili passeggi, scale detenuti).

Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operante di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

È sempre consentita, *ex art. 234 c.p.p.*, l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia



per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Aggiornamento, a cura delle figure delegate, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Garantire il pedissequo rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli vigenti.



Massime e riferimenti normativi

Coltello - porto abusivo (art. 699 c.p.). – Ai fini della qualificazione del coltello quale arma propria o arma impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alle caratteristiche, cioè alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (Cass. Pen., Sez. 1, 3 dicembre 2014 n. 10979). Con **Cass. Pen., Sez. I, 9 aprile 2014 n. 19927** nonché Sez. 1, 27 febbraio 2019 n. 12750 si è conformemente fissato il discrimine di qualificazione come arma propria o impropria di un coltello nell'avere questi o meno la punta acuta e la lama a due tagli, precisando che il porto, nell'un caso, è punito ai sensi dell'art. 699 c.p. e, nell'altro, è incriminato dall'art. 4 L. n. 110 del 1975. f Per i suesposti motivi, quindi, se il coltello rappresenta un'arma propria il porto è vietato in ogni caso - **Cass. Pen., Sez. VII, ordinanza n. 25525 del 9 settembre 2020.**

Circostanze aggravanti (art. 585 c.p.) - Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584 c.p., la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576 c.p.; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 c.p., ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Cassazione penale sez. V- 05 febbraio 2014 n. 30786 - In tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di



cui all'art. 585, comma secondo, c.p.. **Corte appello Catanzaro 07 gennaio 2013** - Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un bastone.

Ufficio Indagini preliminari Torino 16 febbraio 2012 n. 281 - In tema di lesioni personali aggravate deve essere ravvisata l'aggravante dell'uso dello strumento atto ad offendere ex art. 585, commi 1 e 2, c.p., poiché, oltre gli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, rientra nella categoria delle armi improprie ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 110/75, anche "qualsiasi strumento che, nelle circostanze spazio-temporali dell'azione, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa alla persona" (Cass. 19 luglio 2011 n. 42428), a nulla rilevando che il porto di esso avvenga, o non, per giustificato motivo, essendo determinante il solo dato oggettivo costituito dalla riconducibilità dell'oggetto alla categoria delle armi improprie.

Lesioni (art. 582 c.p.) – Si procede a querela di parte se la malattia è di durata non superiore ai 20 giorni, altrimenti procedere d'ufficio. Tuttavia, nel caso le lesioni siano aggravate (ad es. dall'uso di un'arma, quale coltello, pistola, forbici, ecc.) si procederà d'ufficio. Arresto facoltativo in flagranza (381, lett. f, c.p.p.). Fermo non consentito. Portarsi presso il pronto soccorso e acquisire copia del referto della vittima. Se la prognosi è riservata, portarsi sul posto delle lesioni e procedere ai rilievi unitamente alla scientifica. Assumere a sommarie informazioni i testimoni e a spontanee dichiarazioni l'indagato, se intende renderle. Le lesioni dolose si distinguono in: lievi - malattia di durata tra 21 e 40 giorni; gravi - 583, comma 1, c.p. – se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo; se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; gravissime - 583, comma 2, c.p. se: dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; - il fatto provoca la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione tale da rendere l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà nella favella; - il fatto provoca la deformazione o uno sfregio permanente al viso.

Lesioni nei confronti di forze dell'ordine con armi improprie (esempio: lanciando sfere metalliche). – Si procede d'ufficio solo se si usano armi (proprie o improprie), altrimenti a querela di parte. Arresto facoltativo.

Minaccia (art. 612 c.p.) – Sussiste minaccia quando un individuo viene intimidito con la prospettiva di un danno ingiusto (tale da limitare la libertà morale della vittima), rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica. Si procede a querela. Si procede d'ufficio, se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p. (con **armi**, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici) (612 comma 3, c.p.). Arresto e fermo non sono consentiti.

Infrazioni disciplinari e sanzioni (art. 77, co. 1 n. 14 n. 21, comma 2, d.P.R. 230/2000) - possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 17

RINVENIMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Cod. 17



Informazioni generali

L'introduzione di sostanze stupefacenti all'interno degli istituti penitenziari caratterizza soprattutto il circuito della media sicurezza ove la presenza di soggetti con problematiche di tossicodipendenza e/o dediti all'assunzione di sostanze psico-attive è considerevole. I metodi utilizzati per aggirare i controlli di sicurezza ed introdurre le sostanze illecite sono svariati (es: pacchi, droni, lanci dall'esterno, colloqui, ovuli, corruzione).

Per contrastare questo fenomeno che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, è diventato un vero e proprio *business*, l'Amministrazione penitenziaria, sta rafforzando i controlli dal punto di vista sia tecnologico, tramite apparecchiature a raggi x, sia per il tramite delle unità cinofile del Corpo di polizia penitenziaria sia con il supporto di unità cinofile delle altre Forze di Polizia attraverso calendarizzazioni programmate o secondo necessità.

Quando si parla di "sostanze stupefacenti", non ci si riferisce solo agli stupefacenti (illegali) impiegati per scopi ricreativi, ma anche agli stupefacenti (legali) approvati per l'impiego in campo medico definiti più correttamente "medicinali stupefacenti o di sostanze psico-attive": queste ultime sostanze, in ambito penitenziario, sono oggetto di traffico illecito tanto quanto le prime.

Le reazioni psico-motorie degli assuntori differiscono a seconda delle sostanze assunte, ma possono individuarsi evidenze tipiche e utili all'operatore ad individuare i potenziali soggetti che ne hanno fatto uso: occhi - alcune droghe provocano la dilatazione oppure il restringimento eccessivo delle pupille, altre determinano una mobilità innaturale della pupilla stessa; aspetto fisico - compare un accentuato pallore, una sudorazione eccessiva, dimagrimento spesso improvviso, tensioni muscolari e quindi rigidità nei movimenti; sintomi medici - aumento della pressione e del battito del polso e stati di alterazione febbrile non giustificata da influenze, raffreddori o altre malattie, l'inappetenza, stanchezza e letargia; comportamento - mutamenti improvvisi di umore (ira, eccitazione, innaturale allegria), linguaggio difficile. In generale un tossicodipendente è psicologicamente più fragile e dimostra incertezza nelle scelte, sintomi ancora più aggravati se si tratta di un giovane.



Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuendo studiando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo.

Osservare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire (es.: potenziali atti illeciti), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Interagire e collaborare con i colleghi e, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento.

Nel caso di rinvenimento di sostanze non consentite e/o sospette (es.: durante le perquisizioni ordinarie *ex art. 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/2000*) procedere al sequestro della stessa, senza manipolazioni, utilizzando i dispositivi di protezione (es.: guanti), dando immediato avviso al preposto e/o la sorveglianza generale.

Il rinvenimento di armi e/o oggetti non consentiti potrebbe generare reazioni violente da parte del detenuto possessore o uno stato di agitazione che, a volte, coinvolge anche altri detenuti del reparto. In attesa dei rinforzi, posizionarsi a distanza di sicurezza e adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Posizionarsi a distanza di sicurezza, agevolare l'arrivo dei rinforzi, avere cura di non perdere di vista il soggetto attivo, evitando, per quanto possibile, che possa disfarsi della sostanza. In questi casi, bisognerà agire con accortezza e scaltrezza agevolando l'arrivo dei rinforzi evitando di destare sospetti con il fine ultimo di recuperare la sostanza. In caso contrario, se il detenuto avverte di essere stato scoperto, previo allarme, dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza, pur mantenendo un costante controllo visivo.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di richiamarli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.



Negli orari di chiusura delle camere di pernottamento e, in particolare, negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Negli orari notturni, allorchando i detenuti si trovano nelle rispettive camere, è buona prassi procedere ai controlli dei locali in comune (es: lavanderia, saletta socialità, docce, scale detenuti).

Durante le perquisizioni utilizzare sempre i dispositivi di protezione (es.: guanti anti-taglio).

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del “territorio” al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. Osservare significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e di circostanze inconsuete.

Si rammenta che in capo al personale di polizia penitenziaria, oltre alle funzioni di natura amministrativa, coesistono le funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. La funzione di polizia amministrativa attiene all'attività di vigilanza ed osservazione finalizzata a verificare la conformità alla norma delle condotte poste in essere dalla popolazione detenuta (es.: legge 354/75, d.P.R. 82/99). La funzione di polizia di sicurezza è finalizzata alla neutralizzazione di tutti i pericoli che possono danneggiare, anche solo potenzialmente, la collettività. La funzione di polizia giudiziaria, infine, per le finalità che perseguono e gli strumenti giuridici di cui l'ordinamento la dota, assume natura e caratteristiche proprie, le quali la fanno partecipe, entro dati limiti, dell'esercizio della funzione giudiziaria.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto. Predisporre, qualora a ciò non abbia già provveduto l'addetto alla vigilanza ed all'osservazione del settore di riferimento, azioni di intervento mirate al recupero del dispositivo e/o oggetto non consentito: si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di protezione (es: guanti anti-taglio).

Qualora l'evento si verifichi all'interno di luoghi comuni o c.d. sezioni aperte, circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, le attività del settore confinando i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

In caso di resistenza da parte dell'autore e qualora le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, sentiti i superiori gerarchici, intervenire, prima con comandi verbali e contestuali tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)); in assenza di risposte agire, unitamente al personale individuato ed equipaggiato (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa), facendo uso della forza fisica nei modi e nei limiti di cui all'art. 41 della legge 354/75: in



questo frangente, nessuna forma di mediazione deve essere tentata, poiché potrebbe facilitare la dispersione della sostanza da parte del possessore.

Ponderare accuratamente la situazione: se in presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti ed esperti di combattimenti, intervenire attraverso l'impiego di un numero adeguato di unità, ben equipaggiate ed eventualmente dotate di sfollagente ove ciò sia stato autorizzato preventivamente.

Durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori devono mantenere un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

Al termine dell'emergenza, disporre una perquisizione sulla persona, della camera di pernottamento, sul luogo dell'evento e dei luoghi frequentati dall'autore (*ex art.* 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/00). Coinvolgere il personale addetto alla M.O.F. informando preventivamente i superiori gerarchici.

Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento sintomatico dell'evento (es.: manomissioni, danneggiamenti, accessori del dispositivo).

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Sollecitare, in caso di uso della forza fisica, gli interventi dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Dopo aver notiziato i superiori gerarchici, svolgere le attività amministrative e di polizia giudiziaria di iniziativa, nonché eventuali provvedimenti cautelari in capo al/ai detenuto/i coinvolti.

Valutare una diversa collocazione del/dei detenuto/i coinvolti per motivi di ordine e disciplina e a tutela di possibili attività di indagine: tutto previa comunicazione ai superiori gerarchici.

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.

Consegnare il tutto all'ufficio comando per controlli tramite il *drug-test* o quelli attuati in sede (es.: polizia scientifica, farmacia).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.

Segnalare l'evento agli operatori sanitari e quelli dell'area giuridico pedagogica per interventi di competenza.



Valutare sempre l'entità dell'evento, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Attuare qualsiasi azione finalizzata al recupero della sostanza fonte di prova e propedeutica all'attività investigativa, adottando contestualmente ogni misura di sicurezza a tutela dell'altrui e della propria incolumità.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Non mediare durante l'adozione dei provvedimenti.

Verificare manomissioni o danneggiamenti di oggetti e/o suppellettili poiché potenzialmente utili per nascondere la sostanza.

Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che



ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operativo di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

È buona norma che la somministrazione della c.d. terapia avvenga esclusivamente in orari di chiusura all'interno delle camere di pernottamento; la somministrazione di sostanze psico-attive, ancor di più per i medicinali – stupefacenti, è opportuno che avvenga in locali idonei distaccati dalla sezione detentiva (es.: infermeria) *de visu* e in presenza di operatori sanitari e personale di polizia penitenziaria.

Vietare, inderogabilmente, la ricezione di farmaci dall'esterno (es.: pacchi, colloqui). L'acquisto di farmaci, non altrimenti somministrabili, dovrà avvenire tassativamente per il tramite del sopravvitto ed esclusivamente dietro prescrizione medica.

Si raccomandano i controlli di tutti gli oggetti in entrata (es.: pacchi, alimenti, corrispondenza) tramite apposite apparecchiature elettroniche.

In presenza di soggetti tossicodipendenti e/o recidivi, sensibilizzare il personale, soprattutto gli addetti al settore colloqui e magazzino, a compiere con estrema cura l'attività di vigilanza, osservazione e controllo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Garantire il pedissequo rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli vigenti.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici (es.: richiesta di unità cinofile).

Curare la pianificazione dell'attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.



Massime e riferimenti normativi

Perquisizione in materia di stupefacenti (art. 103 d.P.R. 309/90) – Può essere espletata per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per cui è richiesto che sia in corso un'operazione di polizia finalizzata e programmata in tal senso (solitamente dalla squadra mobile). La norma in questione legittima all'atto esclusivamente gli Ufficiali di P.G. e non anche gli agenti di P.G. (i quali non possono nemmeno valersi della disposizione di cui all'art. 113 disp. att. c.c.p. che legittima anche gli agenti soltanto agli atti di cui agli artt. 352 e 354 c.c.p.). L'ufficiale di p.g. potrà procedere a perquisizione personale, del mezzo di trasporto e domiciliare. L'art. 103 comma 2 facoltizza anche gli agenti di p.g. ad effettuare in ogni luogo il controllo e l'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali dell'interessato qualora ritengano di poter rinvenire stupefacenti o sostanze psicotrope. Ovviamente non vi deve essere contatto fisico con l'interessato, altrimenti vi sarebbe perquisizione. Per controllo intendiamo un'osservazione sommaria di una persona (guardarla) o di una cosa (guardo la valigia, il bagagliaio, l'interno dell'abitacolo, li osservo), per ispezione intendo un controllo più approfondito (guardo più attentamente il soggetto o la cosa) per perquisizione intendiamo un controllo appurato, consistente oltre che nel guardare anche nel cercare la cosa o la persona. L'ispezione si limita a "documentare" l'oggetto della percezione (ad es. accertare le tracce che il reato ha lasciato sul corpo di una persona), la perquisizione tende a "ricercare" il corpo del reato o le cose ad esso pertinenti per sottoporlo a sequestro. Radiografie, esplorazioni vaginali o rettali sono perquisizioni personali e perciò possono essere compiute dalla P.g., avvalendosi di personale medico con funzioni di ausiliario, sia di iniziativa che su delega. Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.). In caso di rinvenimento di sostanze stupefacenti per uso personale, si procederà al sequestro amministrativo delle sostanze interessando il Prefetto della provincia; se si tratta, invece, di ipotesi riconducibili all'art. 73 (produzione e traffico illecito), dovrà procedere all'arresto, tranne i casi di cui al comma 5 (fatti di lieve entità per i quali l'arresto è solo facoltativo), e al compimento degli atti conseguenti a norma degli artt. 386-387 c.p.p. Redigere eventuali verbali di sequestro e arresto. Rilasciare copia del verbale di perquisizione all'interessato. Trasmettere altra copia del verbale entro 48 ore al P.M. per la convalida nelle successive 48 ore.



Stupefacenti (spaccio – art. 73 d.P.R. 309/90) – Arresto in flagranza, salvo che il fatto sia di lieve entità (ad es. rinvenire lo spacciatore con appena 8 gr di hashish) nel qual caso denunciare a piede libero il reo. Effettuare (agt. e uff. di p.g.) perquisizione personale sia dello spacciatore sia dell'acquirente. Procedere alla perquisizione del locale dove eventualmente lo spacciatore si fosse rifugiato e nella sua abitazione. Possiamo anche procedere nel luogo in cui lo spacciatore ha dichiarato di detenere droga, se vi è il pericolo che il ritardo nella perquisizione domiciliare (e quindi l'attesa del decreto del Gip) possa consentire a eventuali correi di distruggere la sostanza. Sequestrare l'auto se lo spaccio si è svolto all'interno, affidandola in giudiziale custodia al soccorso stradale. Procedere al c.d. *narotest ex art. 348/4 c.p.p.*, ossia a fare esaminare la sostanza, al fine di accertare se effettivamente trattasi di droga. A tal fine può procedersi con propri organi (scientifica) oppure facendone richiesta all'ASL. Atti: Verbale di perquisizione personale ex art. 352 c.p.p. Verbale di perquisizione domiciliare (nell'appartamento dello spacciatore) Verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p. sostanza stupefacente ed eventuale danaro provento di spaccio Verbale di arresto per detenzione e spaccio sostanza stupefacente. Esito narcotest. Per configurare il reato di spaccio non è indispensabile il sequestro della sostanza stupefacente. Il reato può essere, infatti, provato anche attraverso intercettazioni e testimoni. *“Il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali le ammissioni dello stesso imputato, le deposizioni dei testimoni o il contenuto di intercettazioni”* (Cass. Pen., sez. VI, 15 novembre 2010 n. 40153). La finalità di spaccio della sostanza stupefacente è provata dal contenuto del verbale di arresto e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti della stessa, a nulla valendo quanto dichiarato dall'imputato circa l'uso personale o di gruppo.

Spaccio aggravato - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g), si applica *“se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la riabilitazione e la cura di tossicodipendenti”*. Le pene per lo spaccio, in questo caso, sono aumentate da un terzo alla metà.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 08

RINVENIMENTO TELEFONI CELLULARI O DISPOSITIVI IDONEI ALLA COMUNICAZIONE

Cod. 08



Informazioni generali

La presenza di telefoni cellulari all'interno degli istituti penitenziari è un fenomeno diffuso e rappresenta una grave minaccia per la sicurezza e la gestione degli istituti stessi. I detenuti che riescono ad avere accesso a un cellulare possono continuare a mantenere clandestinamente contatti con il mondo esterno, coordinare attività criminali, intimidire testimoni, organizzare fughe e molto altro ancora. Per questo motivo, l'Amministrazione penitenziaria sta intensificando le misure di sicurezza e di prevenzione adottando nuove tecnologie nella lotta al traffico di telefoni cellulari all'interno dei penitenziari. Il d. l. del 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato introdotto l'articolo 391 *ter* c.p. che vieta e punisce l'accesso indebito ai dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti. Solitamente si tratta di oggetti rinvenuti sulla persona detenuta, abilmente occultati all'interno delle camere di pernottamento, negli spazi in comune, all'interno dei pacchi postali, trasportati mediante droni, con lanci dall'esterno, con la complicità di soggetti operanti all'interno della struttura o tramite coloro che accedono in qualità di aventi diritto.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuendo studiando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo.

Osservare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire, intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente.

Interagire e collaborare con i colleghi e, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento.

Nel caso di rinvenimento dell'oggetto non consentito (es.: durante le perquisizioni ordinarie *ex art.* 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/2000) procedere al sequestro dello stesso, senza manipolazioni, utilizzando i dispositivi di



protezione (es.: guanti), dando immediato avviso al preposto e/o la sorveglianza generale.

Il rinvenimento di cellulari e/o oggetti non consentiti potrebbe generare reazioni violente da parte del detenuto possessore o uno stato di agitazione che, a volte, coinvolge anche altri detenuti del reparto. In attesa dei rinforzi, posizionarsi a distanza di sicurezza, adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Intervenire solo ed esclusivamente se le condizioni lo permettono, senza rischi per la propria incolumità e/o per la sicurezza, l'ordine e la disciplina. Viceversa, posizionarsi a distanza di sicurezza, agevolare l'arrivo dei rinforzi, avere cura di non perdere di vista il possessore; evitare per quanto possibile che l'autore possa disfarsi e/o danneggiare l'apparecchio. Agire con la massima accortezza e scaltrezza agevolando l'arrivo dei rinforzi evitando di destare sospetti con il fine ultimo di sottrarre il dispositivo integro.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, tenere sempre aperta la strada del dialogo: non richiamarli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Negli orari di chiusura camere di pernottamento e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. Osservare è un guardare mirato, significa imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter "serbare" e cioè conservare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e di circostanze inconsuete.

Si rammenta che in capo al personale di polizia penitenziaria, oltre alle funzioni di natura amministrativa, coesistono le funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. La funzione di polizia amministrativa è costituita dall'insieme di norme che disciplinano l'attività di vigilanza ed osservazione delle condotte, allo scopo di verificare se i loro comportamenti siano o meno rispettosi delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi in generale (es.: ordinamento penitenziario, regolamento di servizio). Le funzioni di polizia di sicurezza



riguardano, invece, le norme che consentono agli organi pubblici di intervenire per impedire o, meglio ancora, per neutralizzare tutti i pericoli che possono danneggiare, anche solo potenzialmente, la collettività. La funzione di polizia giudiziaria, infine, per le finalità che persegue e gli strumenti giuridici di cui l'ordinamento la dota, assume natura e caratteristiche proprie, le quali la fanno partecipare, entro dati limiti, dell'esercizio della funzione giudiziaria

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto. Predisporre, qualora non sia stato già fatto dall'agente di reparto, azioni di intervento mirate al recupero del dispositivo e/o oggetto non consentito: si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di protezione (es: guanti anti-taglio).

Qualora l'evento si verifichi all'interno di luoghi comuni o c.d. sezioni aperte, circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, le attività del settore confinando i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

In caso di resistenza da parte dell'autore e qualora le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, sentiti i superiori gerarchici, intervenire, prima con comandi verbali e contestuali tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)); in assenza di risposte agire, unitamente al personale individuato ed equipaggiato (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa), facendo uso della forza fisica nei modi e nei limiti di cui all'art. 41 della legge 354/75: in questo frangente non tentare nessuna forma di mediazione che potrebbe facilitare la distruzione dell'apparecchio da parte del possessore.

Ponderare accuratamente la situazione: se in presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti ed esperti di combattimenti, intervenire attraverso l'impiego di un numero adeguato di unità, ben equipaggiate ed eventualmente dotate di sfollagente ove ciò sia stato autorizzato preventivamente.

Assicurarsi che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

Se il dispositivo è acceso, non protetto dal codice di blocco, ed è privo di codice IMEI (generalmente è visibile sulla scocca posteriore), digitare il numero *#06# per risalire al precitato codice, quindi impostare la modalità aerea per evitare, anche involontariamente, l'alterazione dei dati.

Al termine dell'emergenza disporre una perquisizione sulla persona, della camera di pernottamento, sul luogo dell'evento e dei luoghi frequentati dall'autore. Coinvolgere il personale addetto alla M.O.F. Informare preventivamente i superiori gerarchici.

Documentare la scena, mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento descrittivo dell'evento (es.: manomissioni, danneggiamenti, accessori del dispositivo).



Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Sollecitare, in caso di uso della forza fisica, gli interventi dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Dopo aver notiziato i superiori gerarchici, svolgere le attività amministrative e di polizia giudiziaria di iniziativa, nonché eventuali provvedimenti cautelari nei confronti del/dei detenuto/i coinvolto/i.

Valutare una diversa collocazione del detenuto per motivi di ordine e disciplina e a tutela di possibili attività di indagine: tutto previa comunicazione ai superiori gerarchici.

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.

Consegnare il dispositivo e/o accessori sequestrati agli addetti all'ufficio comando per le successive incombenze.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Attuare qualsiasi azione finalizzata al recupero del dispositivo fonte di prova e propedeutico all'attività investigativa, adottando contestualmente ogni misura di sicurezza a tutela dell'altrui e della propria incolumità.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Verificare manomissioni o danneggiamenti di oggetti e/o suppellettili poiché potenzialmente utili per nascondere i dispositivi (es.: ante degli armadi, muri).

È sempre utile estendere la perquisizione ai luoghi frequentati dai soggetti coinvolti (es: salette socialità, lavanderia annesse alla sezione).

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operativo di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

È sempre consentita, *ex art.* 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Sensibilizzare l'utilizzo di apparecchiatura idonea, ove presente, finalizzata alla prevenzione e alla ricerca di dispositivi idonei alla comunicazione (es.: scanner fissi e/o mobili).

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno



L'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Mantenere costanti contatti con il coordinatore NTP per l'adeguata gestione del servizio.

Garantire il pedissequo rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli vigenti.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.



Massime e riferimenti normativi

Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti (art. 391 ter c.p.) - Fuori dei casi previsti dall'articolo 391 *bis*, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.



Indebito - È una clausola di illiceità espressa: affinché si configuri il reato l'accesso al dispositivo deve essere «indebito», non vi deve essere nessuna scriminante (giustificazione) ma, anzi, la violazione di una norma diversa, preesistente ed extra-penale, con una propria funzione sanzionatoria. In questo caso si fa riferimento al d.P.R. 230/2000 (art. 77, possesso o traffico di oggetti non consentiti; comunicazioni fraudolente con l'esterno).

L'utilizzo del telefono dell'istituto oltre le regole dell'ordinamento penitenziario può configurare il reato di cui all'art. 391 ter, comma 3 nell'ipotesi in cui durante la videochiamata il detenuto colloquia in una chat di gruppo (*conference call*) non autorizzata.

Atti obbligatori - Verbale perquisizione *ex art.* 352 c.p.p.; Verbale sequestro *ex art.* 354, comma 2° c.p.p.; Identificazione, elezione domicilio, informativa ai fini della conoscenza del procedimento penale, diritto alla difesa; comunicazione notizia di reato *ex art.* 347 c.p.p..

Atti facoltativi - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Sentenza n. 1822/2018 Cassazione Penale - Sezione V - I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi "WhatsApp", messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tanto meno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Prova documentale (art. 234 c.p.p.) – È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 19

RISCHI PROSELITISMO E RADICALIZZAZIONE

Cod. 19



Informazioni generali

Il proselitismo è l'opera di chi cerca di convertire o convincere altri individui a una certa religione o altra dottrina (es.: partito politico, associazione delinquenziale). La radicalizzazione si può definire come un processo in cui una persona adotta dei sistemi di credenza che giustificano l'uso della violenza allo scopo di attuare un cambiamento comune sostenendo attivamente l'uso della violenza. Con la lettera circolare GDAP 0404299 del 07 dicembre 2016, sono state fornite linee guida sull'attività di osservazione del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo di matrice confessionale. Il fenomeno, in continua evoluzione, è gestito dall'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo ed efficacemente condotta dal Nucleo Investigativo Centrale, i cui esiti hanno riscosso in vari ambiti istituzionali, sia nazionali che internazionali, particolare interesse ed apprezzamento per i risultati conseguiti. La continua evoluzione del fenomeno terroristico, mutato non solo nelle manifestazioni di violenza, ma anche dal punto di vista embrionale ed aggregativo, impone una attenta valutazione dei processi operativi adottati dalle Direzioni degli istituti penitenziari per l'individuazione in carcere dei prodromi di una radicalizzazione violenta. L'attività di osservazione in ambito penitenziario è stata sollecitata con circolare GDAP n. 0248805 del 20 luglio 2016, anche attraverso il coordinamento ed il coinvolgimento delle altre figure che concorrono nell'istituzionale percorso trattamentale del detenuto (es.: educatori, sanitari).

Le indicazioni dipartimentali mirano ad un duplice obiettivo: da una parte raccogliere organicamente i risultati in materia di analisi e studio della fenomenologia per renderne più semplice e immediata la consultazione e dall'altra dare impulso all'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo di matrice confessionale.

Relativamente al proselitismo della criminalità organizzata, sin dai primi anni '90, dopo i feroci attacchi alle sue Istituzioni, lo Stato rispose in materia penitenziaria, attraverso l'introduzione di un vero e proprio *doppio binario trattamentale*: da un lato, i condannati ordinari nei cui confronti continua ad essere prevalente la finalità *special*-preventiva e rieducativa e dall'altro lato, i detenuti per i delitti di maggiore allarme sociale, in relazione ai quali sono state rafforzate le esigenze di prevenzione generale e di neutralizzazione affermando la necessità di procedere ad un trattamento e ad un regime differenziato. Tale esigenza di tutela si è fatta strada in due diverse direzioni: attraverso



l'individuazione di un accesso differenziato ai benefici e alle misure alternative, secondo le previsioni introdotte dall'art. 4 *bis* della legge (recentemente mutato dal d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.199/2022) e attraverso la sospensione in tutto o in parte, per taluni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria, mediante l'introduzione dell'art. 41 *bis*, comma 2, ad opera della legge 356/92. La popolazione detenuta è stata suddivisa, inoltre, in categorie omogenee, tramite l'introduzione dei circuiti penitenziari, al fine di evitare reciproche influenze idonee a rafforzare le capacità di proselitismo e sopraffazione delle organizzazioni criminali.

Di recente attualità sono i fenomeni connessi al movimento anarchico e al conseguenziale rischio di proselitismo e radicalizzazione all'interno degli istituti penitenziari. Gli anarchici per ideologia negano qualsiasi forma di autorità e si fanno portatori di un gravoso compito: il ripristino della società per consentire l'autodeterminazione degli individui, inevitabilmente, secondo alcuni, attraverso azioni violente.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuendo osservando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo; attenersi con scrupolo alle modalità custodiali e disposizioni di servizio vigenti. Osservare e controllare lo svolgimento delle dinamiche interne con attenzione, il modo di comportarsi del singolo e dei gruppi: conoscere approfonditamente significa impedire (es.: prevaricazioni, atti illeciti), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente.

Interagire e collaborare con i colleghi e, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale.

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale.

Non assumere iniziative, si è in presenza di soggetti potenzialmente violenti; avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale posizionandosi a distanza di sicurezza. Non mediare e/o negoziare.

Negli orari di chiusura, in particolare serali o notturni, non assumere iniziative, ma attendere sempre l'arrivo dei rinforzi. Anche se chiusi, mantenere continuamente una distanza di sicurezza.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare di riprendere i soggetti coinvolti davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti: trattandosi di soggetti generalmente violenti sono più che plausibili reazioni ostili e inaspettate.

Si sottolinea che si è in presenza di soggetti che adottano dei sistemi di credenze che giustificano l'uso della brutalità allo scopo di attuare un cambiamento collettivo e che sostengono attivamente l'impiego di mezzi violenti per scopi,

ad esempio, politici o religiosi: lottano per creare un sodalizio conservatore, omogeneo, basato su cardini ideologici e dogmatici rigidi, tentando di dominare qualsiasi resistenza coltivando un'attitudine rigida e priva di compromessi. I processi di radicalizzazione possono essere favoriti in un contesto particolare come quello carcerario, che, spesso, è già *ex se* caratterizzato da frustrazioni e risentimenti personali, condizioni di vulnerabilità, di emarginazione e vincoli istituzionali. Le motivazioni che possono innescare una trasformazione dei sistemi di credenze e dei comportamenti di un detenuto, incluso un processo di radicalizzazione, sono varie e possono comprendere la ricerca di significato e identità, desiderio di sfidare le autorità o il sistema in generale, ma anche *bisogno* di protezione fisica.

Per quanto esposto al punto precedente, si ribadisce l'opportunità di non esporsi a rischi inutili, di mantenere, anche negli orari di chiusura, sempre la distanza di sicurezza, di non mediare e/o negoziare, anche in presenza di elementi oggetti e/o flagranza del fatto, ma attendere sempre le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Osservare con attenzione per acquisire elementi utili e significativi per il rischio di proselitismo e radicalizzazione:

- a) atti di convincimento e/o assoggettamento nei confronti di altri detenuti;
- b) rifiuto di partecipare alle attività quotidiane o a condividere spazi comuni o la stanza detentiva con altri detenuti;
- c) dimostrazioni di sostegno e teorie estremiste/gruppi terroristici/criminalità organizzata/movimenti anarchici (es.: affissione di ritagli di giornali, *poster*, manoscritti o scritte sui muri, detenzione di materiale come ad esempio libri, esaltazione e/o solidarietà in occasione di azioni violente terroristiche, criminalità organizzata, movimenti anarchici);
- d) sodalizi tra gruppi terroristici, criminalità organizzata, movimenti anarchici;

Attenersi alle indicazioni relative ai profili di analisi e livelli di osservazione penitenziaria (primo livello – alto, secondo livello – medio, terzo livello – basso).

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del “territorio” al fine di individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. “Osservare” è più di “guardare”. Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, un “registrare” ciò che è rilevante. Saper osservare implica dunque assai più di quanto la parola non suggerisca: significa imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter “serbare” e cioè conservare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e delle condizioni inconsuete.

La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e anche con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno dell'istituto, può garantire che le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione.



Si raccomanda la massima riservatezza e discrezione durante l'esplesamento e al di fuori del servizio. È assolutamente vietato comunicare, anche involontariamente, notizie o informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero che riguardino l'attività istituzionale in corso di svolgimento o già conclusa. È inopportuno conversare in "pubblico" di argomenti connessi all'attività istituzionale. La conoscenza di notizie ed informazioni riservate, da parte di soggetti non autorizzati, in modo particolare da parte del detenuto, può avvenire anche per atteggiamenti passivi o neglienti. Le conseguenze non solo generano ricadute disciplinari e penali, ma possono cagionare eventi critici concatenati dei quali pure si subiranno gli effetti. Altresì, la diffusione di notizie riservate e sensibili per la sicurezza, fornisce al detenuto un bagaglio di informazioni idoneo a fargli assumere cautele e contromisure con ulteriore indebolimento del sistema.

Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Precauzionalmente, acquisire costantemente e regolarmente, di persona e/o per il tramite dei propri collaboratori, dagli operatori dell'area giuridico pedagogica, dai sanitari, dagli operatori penitenziari in genere, tutti gli elementi utili alla conoscenza e alla gestione dei detenuti (es.: reato, infrazioni disciplinari, pregresse condotte intimidatorie o di sopraffazione, potenziale aggressività, caratteristiche personalogiche). Si raccomanda discrezione, moderazione e riservatezza. Condividere gli esiti con i superiori gerarchici.

Assicurarsi che il personale addetto alla vigilanza ed osservazione conosca ed osservi con attenzione le disposizioni e le misure custodiali in capo ai detenuti.

In presenza di circostanze soggettive svolgere attività di ricerca per acquisire elementi utili all'applicazione delle disposizioni amministrative e, ove integrati, degli aspetti penali (es.: video-sorveglianza, corrispondenza, confronti con gli altri operatori, perquisizioni). Nelle more, avvisare i superiori gerarchici e, salve diverse indicazioni, separare i soggetti coinvolti.

In presenza di elementi oggettivi, separare immediatamente i detenuti coinvolti con provvedimento di divieto di incontro.

Valutare, prima dell'intervento, l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità dei soggetti.

Convocare, per quanto possibile, l'autore in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. Mostrare disponibilità al dialogo e fermezza nelle decisioni: la comunicazione è finalizzata ad acquisire ulteriori elementi.

Si rammenta che si è in presenza di soggetti con cardini ideologici e dogmatici inflessibili che provano a dominare qualsiasi resistenza, hanno un'attitudine rigida e priva di compromessi.



Disporre una minuziosa perquisizione in capo ai detenuti coinvolti (soggetto attivo e soggetto passivo) e della camera di pernottamento e/o luoghi frequentati dagli stessi per rinvenire elementi utili all'opera di radicalizzazione, proselitismo e di esaltazione a gruppi violenti (es.: gruppi sovversivi, criminali, terroristici).

Documentare, possibilmente, la scena mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: scritte, poster, ritagli di giornale, foto).

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza per entrambi i detenuti, soggetto attivo e passivo dell'illecito.

Sentiti i superiori gerarchici, individuare una diversa ubicazione del soggetto attivo e/o di entrambi i detenuti coinvolti.

Garantire esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.

Avvisare il referente del monitoraggio, *focal point*, per attività connesse con il Nucleo Investigativo Centrale e i superiori gerarchici.

Tenere conto dei profili di analisi e dei livelli di osservazione penitenziaria da condividere con il referente del monitoraggio, *focal point* e ufficio comando, per lo svolgimento di tutte le attività riferibili al Nucleo Investigativo Centrale se:

- a) Primo livello – classificato Alto raggruppa i soggetti ristretti per reati connessi al terrorismo internazionale e quelli di particolare interesse per atteggiamenti che rilevano evidenti forme di proselitismo, radicalizzazione o di reclutamento per estremismo islamico/jihadismo. Aggiornamento mensile sistema Siap/Afis 2.0 (*focal point* – ufficio comando).
- b) Secondo livello – classificato Medio raggruppa i detenuti che all'interno dell'istituto hanno posto in essere atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alla ideologia jihadista e, quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento. Aggiornamento bimestrale sistema Siap/Afis 2.0 (*focal point* – ufficio comando).
- c) Terzo livello – classificato Basso raggruppa i detenuti nei confronti dei quali le notizie, risultano generiche e, pertanto, richiedono un ulteriore approfondimento sulle determinazioni utili. Aggiornamento semestrale sistema Siap/Afis 2.0 (*focal point* – ufficio comando).

Coinvolgere lo *staff* multidisciplinare e gli esperti ex art. 80 per le attività trattamentali e progetti di de-radicalizzazione e de-potenziamento.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici in merito a tutta l'attività svolta.



Valutare, in caso di intervento immediato, l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto.

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle



infrazioni alle regole. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività relativa all'osservazione del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo (con l'ausilio dell'ufficio comando e *focal point*).

Attività di polizia giudiziaria (con l'ausilio dell'ufficio comando).

Acquisizione eventuale prova documentale ex art. 234 c.p.p. (video-sorveglianza).

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.

Provvedere alla pianificazione della attività di monitoraggio in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R..



Massime e riferimenti normativi

Circolare n. GDAP 0388766.U del 20/12/2019 - Direttiva sull'attività di osservazione del fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in ambito penitenziario.

Circolare n. GDAP PU 0404299 del 07/12/2016 - "Linee guida sull'attività di osservazione del fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo di matrice confessionale", con cui sono state armonizzate le disposizioni in materia di osservazione del fenomeno indicato in oggetto le disposizioni in materia di osservazione del fenomeno indicato in oggetto, anche al fine di rendere più rapida ed efficiente l'attività di monitoraggio dei detenuti a rischio di radicalizzazione violenta e proselitismo al terrorismo di matrice jihadista.

Circolare n. GDAP PU 0404299 del 07/12/2016 - In materia di analisi e studio della fenomenologia in argomento e rendere più semplice ed immediata la consultazione; ottenere un nuovo impulso alle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo di matrice confessionale; programmare

iniziative di de-radicalizzazione e disingaggio/de-pontenziamento come soluzione efficace per contrastare l'estremismo violento e assicurare iniziative di riabilitazione.

Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) - Chiunque pubblicamente [266] istiga a commettere uno o più reati⁽²⁾ è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266] fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. **Cass. pen. n. 48247/2019** - Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 c.p., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "*ex ante*", a provocare la commissione di delitti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato dalla pubblicazione di alcuni opuscoli con cui si affermava che "i C.I.E. si chiudono con il fuoco" da parte di un gruppo che aveva organizzato in precedenza attentati incendiari contro alcuni C.I.E.). **Cass. pen. n. 26315/2018** - La condotta di chi esalta un fatto di reato al fine di sponare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, sia effettivamente idonea a determinare il rischio concreto della commissione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza del delitto nella condotta dell'agente che, sfruttando la propria posizione di "Imam" di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, invitava gli ospiti ad azioni violente, esaltava gli attentati terroristici già avvenuti e il martirio suicidario e minacciava di morte chi mostrava di non aderire all'attività di istigazione).

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) - Si procede d'ufficio nei confronti di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In quest'ultima ipotesi si può procedere ad arresto facoltativo in flagranza, come anche nel caso di partecipazione e promozione di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 10

RISSA

Cod. 10



Informazioni generali

Il codice penale non fornisce una definizione del delitto di rissa, limitandosi a dettagliarne le ricadute sanzionatorie. La rissa altro non è che una lite violenta, tra più persone, che degenera in vie di fatto con scambio di percosse e, talora, anche con l'uso di armi. La norma (art. 588 c.p.) punisce chiunque prenda parte ad una rissa per il solo fatto di avervi partecipato. L'elemento oggettivo, necessario e sufficiente ad integrare il delitto in questione è la presenza (nella lite violenta) di gruppi contrapposti, animati dalla reciproca volontà di attentare l'altrui incolumità personale. Ricorre la fattispecie in argomento, anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti, contemporaneamente, nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in diverse fasi e attraverso singoli episodi, seguiti in rapida successione, ma in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi (anche se non vi è stata continuità). Spesso è preceduta da attenta pianificazione, causata da contrasti riconducibili a dinamiche tipiche della *sub* cultura carceraria (es.: controllo del territorio, primazia di un gruppo sull'altro, gestione delle attività illecite). In tali circostanze i contendenti, preordinati all'azione, utilizzano armi improprie ed indossano abiti che agevolano lo scontro (es.: scarpe da ginnastica, indumenti imbottiti). In altri casi è estemporanea e vede "spontaneamente" opposti soggetti provenienti da diverse realtà geografiche o di diversa appartenenza criminale (es.: litigi durante attività sportive).

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Nell'immediato, senza indugio, dare l'allarme generale ed avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

Se presenti all'interno del settore, luogo dell'evento, allontanare tutti gli operatori diversi dagli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Se possibile, in condizioni di sicurezza, confinare l'azione chiudendo porte, sbarramenti per evitare che possa coinvolgere altri detenuti.

In attesa di rinforzi intervenire fisicamente solo ed esclusivamente in presenza di elementi favorevoli alla separazione dei contendenti, quindi in assenza di pericoli per la propria incolumità o pregiudizi per la sicurezza (es.: rallentare l'ingresso dei rinforzi).



Mettere al primo posto la propria incolumità, condizione tra l'altro necessaria per agevolare i soccorsi.

Usare la comunicazione verbale prima di ricorrere ad un intervento fisico per interrompere l'azione.

Viceversa, posizionarsi a distanza di sicurezza, senza esporsi a rischi, ed attendere indicazioni e l'arrivo dei rinforzi.

Fornire al preposto e/o alla sorveglianza generale tutti gli elementi utili alla risoluzione dell'evento (es.: soggetti coinvolti, numero dei partecipanti, uso di strumenti atti ad offendere).

Negli orari di chiusura, in particolare serali o notturni, qualora la rissa avvenisse all'interno di una stanza di pernottamento, non assumere iniziative, ma attendere sempre l'arrivo dei rinforzi: non è da escludersi che possa trattarsi di una simulazione propedeutica ad eventi critici più gravi.



Se preceduta da avvisaglie, assicurare per quanto possibile la separazione dei soggetti potenzialmente coinvolti, avvisare il preposto e/o sorveglianza generale ed attendere indicazioni.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero precedere all'evento.

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. "Osservare" è più di "guardare". Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, un "registrare" ciò che è rilevante. Saper osservare implica dunque assai più di quanto la parola non suggerisca: significa imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter "serbare" e cioè conservare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e delle condizioni inconsuete.

Nelle sezioni a c.d. "custodia aperta" e/o in luoghi comuni (es.: passeggi), se le condizioni lo consentono e in assenza di qualsiasi tipo di rischio per la propria incolumità o che possa compromettere l'intervento dei rinforzi, procedere alla chiusura e/o allontanamento dei detenuti non coinvolti.

Si raccomanda di osservare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica -

funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).

3.4

Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare sempre l'entità dell'evento, la possibilità che l'azione sia diretta a favorire a favorire altri eventi gravi (es.: evasione), l'indispensabilità della rapidità delle azioni, il numero congruo di unità di rinforzo da impiegare.

In base alle dimensioni della criticità, tramite la sala regia e/o l'ufficio servizi, reperire, immediatamente, le unità necessarie per fronteggiare adeguatamente l'evento (es.: personale addetto agli uffici).

Allertare la vigilanza armata e i varchi, valutando di rinforzare i pertinenti servizi, soprattutto laddove l'evento si sviluppi in ambienti esterni (es.: campo sportivo).

Valutare, in base alla portata dell'evento e/o all'utilizzo di oggetti contundenti o impropri, l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa).

Recarsi sul posto, con l'ausilio di unità di rinforzo, equipaggiate in base alla portata dell'evento, per fornire il necessario supporto operativo.

Circoscrivere la zona, sospendendo temporaneamente le attività del settore, confinando, se presenti, i restanti detenuti, chiudendo porte, sbarramenti per evitare e/o contenere il più possibile l'azione.

Se presenti, allontanare e mettere in sicurezza gli operatori diversi dagli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Attuare ogni intervento persuasivo verbale finalizzato a ravvedere i contendenti sì da interrompere l'azione. Ove predetta iniziativa non sortisca gli effetti auspicati e se le condizioni oggettive dell'evento lo consentono intervenire, unitamente al personale individuato, per dividere i contendenti e così impedire che dall'azione violenta discendano ulteriori pregiudizi, ricorrendo, se necessario, all'uso della forza nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della Legge 354/75: in quest'ultimo frangente, non deve essere tentata nessuna forma di mediazione.

Richiedere, se ritenuto indispensabile, ai superiori gerarchici l'autorizzazione all'impiego dell'armamento di reparto (sfollagente) all'interno dell'istituto, per il pronto impiego.

Ponderare accuratamente la situazione: se in presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti ed esperti di combattimenti, intervenire attraverso l'impiego di un numero adeguato di unità, ben equipaggiate ed eventualmente dotate di sfollagente ove ciò sia stato autorizzato preventivamente.

Allertare gli operatori sanitari per renderne possibile il pronto intervento, contestualmente indicando postazioni sicure ove collocarsi temporaneamente.

Reperire il personale addetto al primo soccorso (viepiù negli istituti dove non è assicurata la presenza fissa di personale sanitario).

Terminata l'emergenza, dividere, con l'adozione di provvedimento di divieto di incontro, i soggetti coinvolti: i contendenti saranno ubicati, per quanto possibile, in sezioni detentive separate e sottoposti a grande sorveglianza.

Dare indicazioni per un'accurata perquisizione personale, del settore coinvolto e dei luoghi frequentati dai partecipanti disponendo l'utilizzo anche di idonea



strumentazione (es.: *metal detector*, *cell-detector*), al fine di rinvenire elementi utili all'evento e per l'attività amministrativa e giudiziaria.

Documentare, al termine dell'evento, la scena, mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento descrittivo dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danneggiamenti).

Fornire nell'immediatezza ogni utile contributo materiale e supporto al personale eventualmente ferito durante l'azione fisica di contenimento (es.: ove necessario, ai fini del raggiungimento dei presidi di assistenza sanitaria e di ogni altra esigenza materiale).

Sollecitare, soprattutto in caso di uso della forza fisica, gli interventi dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Dare esecuzione ai provvedimenti assunti in via cautelare *ex art. 78 del d.P.R. 230/00*.

Dare indicazioni per effettuare un accertamento numerico di tutti i detenuti.

Svolgere i primi accertamenti per acquisire elementi relativi alla causa dell'evento e prevenire possibili conseguenze.

Segnalare l'evento all'area giuridico pedagogica per gli interventi di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



I conflitti possono sorgere per credenze e valori, per ostilità tra gruppi criminali, per il controllo del territorio, per futili motivi. Riuscire a stabilire la causa del litigio può essere di aiuto per risolvere lo scontro (es.: che tipo di rapporto c'è tra le persone che litigano, sono membri dello stesso gruppo, l'evento è occasionale). Le diverse ragioni possono influire sulla reazione dei litiganti nei confronti di coloro che intervengono per dividerli. In presenza di scontri occasionali o non provocati è meno probabile che i soggetti rispondano al tentativo di dialogo, dato che neppure gli aggressori hanno ben chiare le cause che hanno portato alla situazione violenta.

Per una pronta reperibilità, occorre sempre avere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso (in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa), del personale abilitato all'antincendio e di quello abilitato alla guida degli automezzi dell'Amministrazione.

Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

È sempre consentita, *ex art. 234 c.p.p.*, l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* legge 354/75).

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operante di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).



Una efficace prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo – è presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) per potervi attingere con immediatezza in caso di necessità: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati ed evitare conseguenze pregiudizievoli.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Si raccomanda la regolarità dei *briefing* e *debriefing*: gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi, incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività e atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine, disponendo – ove necessario - il richiamo in servizio di unità per fronteggiare l'evento.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Attenersi, assicurandone il pedissequo rispetto, al Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.



Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, presidi di sicurezza).



Massime e riferimenti normativi

Rissa (art. 588 c.p.) – Si procede d'ufficio. Arresto facoltativo in flagranza nel caso di lesioni o morte. Per configurarsi la rissa è necessaria la presenza di almeno tre concorrenti (Cass. Pen., sez. V, 11 febbraio 1988, n. 1729) e la coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo (Cass. Pen., sez. V, 14 maggio 1982, n. 4976). Nel computo dei partecipanti deve tenersi conto anche dei soggetti non imputabili (ad esempio minori di 14 anni). Essa può avvenire in qualsiasi luogo, anche in una privata dimora. Va intesa come una violenta mischia tra persone che compiono atti di violenza col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro. Non si realizza la fattispecie di cui all'art. 588 c.p. nel solo caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all'aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo (Cass. Pen., sez. feriale, 15 settembre 2008, n. 35301).

Lesioni. Si procede a querela di parte se la malattia è di durata non superiore ai 20 giorni, altrimenti procedere d'ufficio. Tuttavia, nel caso le lesioni siano aggravate (ad es. dall'uso di un'arma, quale coltello rudimentale, lametta, forbicine, ecc.) si procederà d'ufficio. È consentito l'arresto facoltativo in flagranza (art.381, lett. f), c.p.p.). Il fermo non è consentito. Acquisire copia del referto della vittima. Assumere a sommarie informazioni i testimoni e a spontanee dichiarazioni l'indagato, se intende renderle. Le lesioni dolose si distinguono in: lievi - malattia di durata tra 21 e 40 giorni; gravi - 583, comma1, c.p. – se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo; se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; gravissime - 583, comma 2, c.p. se: dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; - il fatto provoca la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione tale da rendere l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà nella favella; - il fatto provoca la deformazione o uno sfregio permanente al viso.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 02

RIVOLTA

Cod. 02



Informazioni generali

Le rivolte sono, di regola, precedute da azioni preparatorie prevedibili, salvo non traggano occasione da fatti straordinari ed improvvisi, come incendi, scosse sismiche, emergenze epidemiologiche. Quasi sempre, tali disordini sono fomentati dall'opera sobillatrice di un "capo", il quale incita la massa a commettere disordini o atti di ribellione.

Dopo le rivolte del marzo del 2020, connesse in parte all'emergenza pandemica da covid-19 e relative limitazioni, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - con circolare riservata n. 1599 del 29.01.2021 - ha individuato le procedure per reprimere sommosse, azioni violente negli istituti penitenziari e pericoli di *maxi*-evasioni dalle carceri. Si tratta di interventi a livello provinciale che prevedono il coinvolgimento tecnico-operativo di tutti i soggetti istituzionali deputati a garantire la sicurezza sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari, con l'impiego, ove necessario, anche delle polizie locali e delle strutture destinate al soccorso pubblico e sanitario.

Lo strumento è stato scelto per delineare scenari definiti secondo un criterio di crescente minaccia (dalle iniziative di dissenso attuate in prossimità della struttura penitenziaria fino all'intervento eccezionale al suo interno) cui corrispondono schemi procedurali individuati al fine di consentire una rapida, efficiente ed omogenea azione di contrasto. La gestione degli eventi critici con le caratteristiche segnalate, pertanto, dovrà procedere su un duplice binario: misure di primo intervento e controllo esterno e intervento eccezionale all'interno dei singoli istituti.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Nell'immediato, senza indugio, dare l'allarme generale ed avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

Se presenti all'interno del settore, disporre nell'immediato l'evacuazione di tutti gli operatori diversi dagli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Se possibile, in condizioni di sicurezza, confinare l'azione di rivolta chiudendo porte, sbarramenti per evitare che possa estendersi.

Posizionarsi a distanza di sicurezza, senza esporsi a rischi, ed attendere indicazioni e l'arrivo dei rinforzi.



Fornire al preposto e/o alla sorveglianza generale tutti gli elementi utili all'evento (es.: numero dei partecipanti, promotori, settori coinvolti, uso di strumenti atti ad offendere, dispositivi idonei alla comunicazione).

Dalla postazione di sicurezza, cercare di individuare i soggetti coinvolti, i ruoli e l'eventuale utilizzo di strumenti atti ad offendere.

Non esporsi a rischi inutili ed evitare qualsiasi tipo di approccio, mediazione e/o negoziazione.

Non assumere iniziative, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo dei rinforzi.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero precedere all'evento.

Si raccomanda la custodia e la protezione dei sistemi di sicurezza: non permettere a nessuno di servirsene.

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, un "registrare" ciò che è rilevante. Saper osservare significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e delle condizioni inconsuete.

La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno dell'istituto concorrendo alla finalità rieducativa, consente alle procedure di sicurezza di esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione. L'essere collaborativi permette di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti evasivi od intenzioni ostili consentendo di individuare un episodio inconsueto, una procedura anomala, un evento irregolare, o comunque qualcosa che altera, in qualche modo, il "quadro di riferimento" delle attività regolari, allertando il personale addetto alla sicurezza.

Si raccomanda la massima riservatezza e discrezione durante l'espletamento e al di fuori del servizio. È assolutamente vietato comunicare, anche involontariamente, notizie o informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero che riguardino l'attività istituzionale in corso di svolgimento o già conclusa. È inopportuno conversare in "pubblico" di argomenti connessi all'attività istituzionale. La conoscenza di notizie ed informazioni riservate, da parte di soggetti non autorizzati, in modo particolare da parte del detenuto, può avvenire anche per atteggiamenti passivi o negligenti. Le conseguenze non solo generano ricadute disciplinari e penali, ma possono cagionare eventi critici concatenati dei quali pure si subiranno gli effetti. Altresi, la diffusione di notizie riservate e sensibili per la sicurezza, fornisce al detenuto un bagaglio di informazioni idoneo a fargli assumere cautele e contromisure con ulteriore indebolimento del sistema.



Valutare sempre l'entità delle richieste dei detenuti: non concedere permessi e/o autorizzazioni diverse dalle prescrizioni e disposizioni vigenti, principalmente negli orari di chiusura e nello specifico negli orari serali o notturni, poiché potrebbero agevolare eventi di grave portata.



Preposto e/o sorveglianza generale

Dare immediatamente l'allarme generale ed avvisare senza indugio i superiori gerarchici e la sala regia.

In condizioni di sicurezza, confinare quanto più possibile l'azione di rivolta chiudendo porte, sbarramenti per evitare che si estenda, contestualmente dare indicazioni per un accertamento numerico dei detenuti.

Interrompere se ritenuto opportuno, al fine di prevenire possibili utilizzi impropri e per il tempo strettamente necessario, le alimentazioni di energia elettrica, di acqua, gas del settore interessato (es.: cucina).

Tramite la sala regia e/o l'ufficio servizi, reperire, immediatamente, le unità necessarie per fronteggiare al meglio l'evento sollecitando il richiamo di tutto il personale libero dal servizio.

Intensificare immediatamente il servizio di vigilanza armata tramite sentinelle, pattuglie automontate, unità impiegate in presidi fissi, provvedendo contestualmente a confinare nelle camere di pernottamento la restante popolazione detenuta non coinvolta nell'evento. Rinforzare le unità nei settori detentivi non coinvolti e/o compromessi.

Mantenere costante contatto con i superiori gerarchici anche per l'esatta attuazione dei protocolli vigenti.

Sospendere temporaneamente e nell'immediato, fino a nuove disposizioni, tutte le attività *intra* ed *extra*-murali.

Bloccare, nell'immediatezza del fatto e per il tempo strettamente necessario, tutti gli ingressi in istituto ad eccezione del personale addetto alla sicurezza.

Allertare gli operatori sanitari per un pronto impiego sollecitandoli, contestualmente, a collocarsi presso postazioni di sicurezza.

Fare defluire verso l'esterno i restanti operatori e coloro che accedono a vario titolo all'interno del penitenziario, sollecitando il personale addetto ai varchi alla massima attenzione durante le procedure di identificazione.

Dare indicazioni alla sala regia di verificare eventuali anomalie dei sistemi di allarme anti-scavalco e antintrusione, se presenti (es.: funzionalità, anomalie, possibili segnalazioni in determinati punti).

Reperire il personale formato per l'antincendio e addetto al primo soccorso, soprattutto negli istituti dove non è assicurata la presenza fissa degli operatori sanitari.

Fare predisporre tutto l'equipaggiamento necessario per la protezione individuale (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa).

Richiedere ai superiori gerarchici l'autorizzazione all'impiego dell'armamento di reparto (sfollagente) all'interno dell'istituto, per il pronto impiego.

Predisporre le unità di rinforzo, equipaggiate e pronte all'intervento, nei pressi del settore interessato dalla rivolta.

Se l'azione è circoscritta, dopo aver attuato tutte le misure cautelative in premessa, coordinarsi con i superiori gerarchici e porre in essere (anche valutando il supporto degli operatori dell'area giuridico pedagogica), se le



condizioni lo consentono, qualsiasi tentativo di dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Si tratta, quest'ultima, di comunicazione strategica finalizzata a guadagnare tempo e quindi permettere di predisporre al meglio le risorse e i presidi di sicurezza in linea con i protocolli di difesa e di emergenza anche a tutela delle persone coinvolte, in modo che la situazione di crisi possa risolversi al meglio per tutti.

Viceversa, in presenza di ulteriori sviluppi avversi, atti di violenza ed assenza assoluto di dialogo, previo confronto con i superiori gerarchici, disporre azioni mirate di contenimento mediante l'uso della forza fisica ai sensi dell'art. 41 legge 354/75: in questo frangente non tentare forme di mediazione.

Terminata l'emergenza, dividere, con l'adozione di provvedimento di divieto di incontro, i soggetti coinvolti, in particolare i più facinorosi e/o i promotori, disponendo contestualmente l'accertamento numerico dei detenuti.

Dare indicazioni per un'accurata perquisizione personale, del settore coinvolto e dei luoghi frequentati dai partecipanti disponendo l'utilizzo anche di idonea strumentazione (es.: *metal detector*, *cell-detector*), al fine di rinvenire elementi utili all'evento e per l'attività amministrativa e giudiziaria.

Documentare, al termine dell'evento, la scena, mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danneggiamenti).

Fornire nell'immediatezza ogni utile contributo materiale e supporto al personale eventualmente ferito durante l'azione fisica di contenimento (es.: ove necessario, ai fini del raggiungimento dei presidi di assistenza sanitaria e di ogni altra esigenza materiale).

Sollecitare, soprattutto in caso di uso della forza fisica, gli interventi dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Garantire esecuzione ai provvedimenti assunti in via cautelare *ex art.* 78 del d.P.R. 230/00.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare, sempre, l'entità dell'evento, la possibilità che l'azione sia finalizzata a favorire altri eventi, possibili condotte manipolatorie e ricattatorie che hanno lo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, probabili azioni finalizzate a favorire altri eventi gravi (es.: evasione).

Per una pronta reperibilità, assumere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso: in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa, del personale abilitato all'antincendio, di quello abilitato alla guida degli automezzi dell'amministrazione.

Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.



È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/75). Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operativo di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

Una efficace prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo – è presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) per potervi attingere con immediatezza in caso di necessità: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati ed evitare conseguenze pregiudizievoli.

Verificare – in occasione dei giri di ispezione, degli accertamenti numerici, dei controlli ordinari e straordinari, delle perquisizioni - possibili manomissioni degli arredi (es.: assicurarsi che le brande siano bloccate a muro e/o pavimento come anche gli arredi sia assicurati a parete): se non saldamente fissati, disporre l'adeguamento immediato, trattandosi di arredi che sostengono ed incoraggiano l'esecuzione dell'evento.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi, incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività di polizia giudiziaria (con l'ausilio dell'ufficio comando).

Acquisizione eventuale prova documentale ex art. 234 c.p.p. (video-sorveglianza).

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine, disponendo – ove necessario - il richiamo in servizio di unità per fronteggiare l'evento.



Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità. Attenersi, assicurandone il pedissequo rispetto, al Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, presidi di sicurezza).



Massime e riferimenti normativi

Dopo le rivolte del marzo del 2020, connesse in parte al covid-19, il **Dipartimento di Pubblica Sicurezza con circolare riservata n. 1599 del 29.01.2021** ha stabilito le procedure per reprimere sommosse, azioni violente negli istituti penitenziari e pericoli di *maxi*-evasioni dalle carceri. Si tratta di interventi a livello provinciale che prevede il coinvolgimento tecnico-operativo di tutti i soggetti istituzionali deputati a garantire la sicurezza sia all'interno, sia all'esterno degli istituti penitenziari, con l'impiego, ove necessario, anche delle polizie locali e delle strutture destinate al soccorso pubblico e sanitario. Lo strumento è stato scelto per delineare scenari definiti secondo un criterio di crescente minaccia (dalle iniziative di dissenso poste in essere in prossimità della struttura penitenziaria fino all'intervento eccezionale al suo interno) cui corrispondono schemi procedurali individuati al fine di consentire una rapida, efficiente ed omogenea azione di contrasto.

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. – Depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016 e trasformato in illecito amministrativo. Ne risponde chi, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, in occasione di un tumulto (agitazione collettiva che metta in pericolo l'ordine pubblico) o di un pubblico infortunio (es.: incendio, scontro ferroviario, terremoto ecc.) o di un comune pericolo (situazione dalla quale possa derivare un danno a un numero indeterminato di persone, come nel caso di inondazione) ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto (ad es. prestare la propria auto per il trasporto dei feriti) o la propria opera (ad es. aiutare gli agenti ad arrestare il delinquente sorpreso in flagranza), ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Si procede a contestazione amministrativa, anche nei confronti di colui che, nei casi di cui sopra, dà informazioni o indicazioni mendaci. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 40

**SCIOPERO DELLA FAME E/O SETE
RIFIUTO DI ASSUNZIONE DELLA TERAPIA**

Cod. 40



Informazioni generali

È una forma di protesta “pacifica” che consiste nel rifiuto volontario dell’assunzione del cibo e/o della terapia. Nella maggior parte dei casi, il rifiuto degli alimenti, riguarda esclusivamente i cibi solidi. Perché si possa parlare di sciopero della fame, il rifiuto deve essere totale, cioè deve interessare sia gli alimenti solidi sia i liquidi, fatta eccezione per l’acqua, salvo sporadiche eccezioni, che viene accettata dalla maggioranza dei detenuti digiunatori. Le forme più tipiche di sciopero della fame vengono attuate a scopo di protesta o di rivendicazione, ragion per cui è nell’interesse del detenuto sopravvivere più a lungo possibile, onde vedere realizzate le proprie aspettative, richiamando l’attenzione delle Autorità competenti (Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria procedente) per sollecitare l’assunzione delle determinazioni desiderate (es.: sulla propria posizione giudiziaria, il trasferimento vicino al proprio nucleo familiare, la possibilità di un lavoro in carcere).

Dunque, più che il desiderio di morire o il rifiuto del cibo *sic et simpliciter*, attraverso l’astensione al nutrimento viene rivelato il desiderio di vivere, trasmettendo alla società esterna, al mondo giuridico, politico e legislativo dei messaggi che possono riguardare la situazione processuale, il miglioramento della vita quotidiana in carcere, il riconoscimento di alcuni diritti inviolabili (es. l’ammissione al lavoro) o, più in generale, la riforma dell’intero sistema penitenziario. Venendo in considerazione come fenomeno a valenza para-suicidaria, al fine di poter interpretare correttamente lo sciopero della fame nei termini suddetti, è necessario che siano presenti alcune condizioni che facciano emergere in modo quantomeno inequivocabile il suo significato “dimostrativo”. Anzitutto, alla base, vi deve essere una scelta volontaria ed autonoma del detenuto affiancata dalla dichiarazione delle sue motivazioni allo sciopero e dalla definizione degli obiettivi auspicati dei quali, successivamente, verrà valutata la legittimità, ossia quanto essi siano ragionevolmente ottenibili. Infine, occorre comprendere se il modo in cui l’astensione al nutrimento è condotta sia finalizzata a preservare lo stato di salute oppure sia volto a provocare la morte. I detenuti che indicano uno sciopero della fame il cui fine è realmente quello di produrre un cambiamento e migliorare la propria condizione, lo perseguono attraverso una modalità “protetta” tesa, cioè, alla salvaguardia della propria condizione fisica, avvalendosi, ad esempio,



dell'assunzione di liquidi o dell'utilizzo di integratori vitaminici che gli consentano di sopravvivere il più a lungo possibile. La scelta del digiunante, quindi, di astenersi anche dall'assunzione dell'acqua potrebbe essere una chiara interpretazione del desiderio di morte che ha sin dal principio animato il soggetto oppure del cambiamento del fine che ha sedimentato lo sciopero. Non avviene di rado, infatti, che a seguito di un fallimento incorso nel tentativo di raggiungere lo scopo preposto, quello che originariamente era un gesto dimostrativo possa spogliarsi della sua spinta vitale e mutare in un *bisogno* puramente personale di rinuncia alla vita: la morte, in questi casi, è concepita nella mente e nell'animo del detenuto quale unica via di uscita in grado di portare a termine il suo piano nonostante la sconfitta ed il disagio correlato.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Osservare attentamente le concrete modalità con le quali si verifica la protesta (es.: numero di detenuti coinvolti).

Se la protesta coinvolge il singolo detenuto svolgere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Avvisare il preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Salve diverse indicazioni adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In presenza di protesta collettiva, generalmente pianificata (evento molto raro, solitamente è riferita al rifiuto del vitto dell'amministrazione), avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Posizionarsi a distanza di sicurezza. Individuare gli autori e, per quanto possibile, i promotori e/o ogni elemento utile che motivi la manifestazione. Non assumere altre iniziative.

Richiedere l'intervento degli operatori sanitari ed avvisare per eventuali provvedimenti di competenza gli operatori dell'area giuridico pedagogica.



Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Si raccomanda, fatte salve situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica -



funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili per accertare la portata della protesta e prevenire ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza. Avvisare i superiori gerarchici.

Accertarsi dell'entità della protesta: se la protesta è collettiva, dopo aver avvisato i diretti superiori gerarchici, svolgere attività di indagine al fine di individuare i responsabili, i promotori e le motivazioni.

Mantenere aperta la strada del dialogo: in queste fasi è fondamentale che tutti gli operatori assumano un comportamento irreprensibile per non fornire pretesti strumentali all'emergere di ulteriori criticità.

Se la protesta è singola instaurare un dialogo con il detenuto: è opportuno che il dialogo abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. In presenza di potenziale aggressività adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Valutare di coinvolgere, contestualmente, gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza.

Accertarsi della concreta attuazione degli interventi sanitari.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Si tratta generalmente di protesta "pacifica". Mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Se la protesta si prolunga per diverso tempo, accertarsi che il soggetto sia sottoposto ai controlli, più volte al giorno, da parte degli operatori dell'area sanitaria, nonché degli interventi di competenza degli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Per una pronta reperibilità, avere sempre contezza della collocazione del personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso, in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa e di quello munito di patente per la conduzione degli automezzi dell'Amministrazione.

In talune realtà penitenziarie non è presente un presidio fisso sanitario. In assenza di una valutazione "tecnica", per i non addetti ai lavori, nell'incertezza, si dovrà sempre propendere per l'urgenza-emergenza e quindi attivarsi immediatamente con richiesta di interventi sanitari.

Attenersi ad eventuali indicazioni previste dal Protocollo di prevenzione del rischio suicidario.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.



Assicurarsi, costantemente, che il personale addetto alla vigilanza ed osservazione conosca ed esegua con attenzione le disposizioni e le misure custodiali inerenti ai singoli detenuti.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Aggiornamento, a cura del personale delegato, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.



Massime e riferimenti normativi

Lo sciopero della fame e/o il rifiuto di assunzione della terapia farmacologica è una libera scelta dell'individuo e come tale è espressione della libertà personale che non può essere compromessa neanche dallo status di detenuto. L'inevitabile conseguenza è la morte, evento scongiurabile solo con l'interruzione della protesta, che può essere accettata volontariamente dal detenuto o imposta dalla autorità sanitaria. Se da un lato il diritto alla vita è riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione (art.2), anche la libertà personale è dichiarata inviolabile (art.13) e l'art.32 stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, pur essendo la salute tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della società. La Costituzione garantisce, pertanto, sia il diritto alla vita sia il diritto all'autodeterminazione del singolo. La medicina penitenziaria, anche se la finalità è quella di salvaguardare la salute dei detenuti, non deve intraprendere alcuna iniziativa che comporti un rischio senza il suo consenso valido. Ad ogni modo, anche se l'autodeterminazione del soggetto è inviolabile, di fronte ad un atteggiamento di forte ostinazione, il medico dell'istituto penitenziario non deve astenersi nel porre in atto un'opera di incisiva mediazione (con il sostegno di tutte le altre figure del carcere per un incisivo sostegno psicologico) per tentare di vincerne le resistenze al rifiuto degli alimenti e delle terapie indispensabili per salvare la sua vita. Quindi, deve rispettare l'autodeterminazione dei detenuti che attuano lo sciopero della fame o il rifiuto di assunzione della terapia, ma se rischiano un concreto pericolo di vita, per necessità, deve provvedere a trattamenti corrispondenti per tentare di salvarlo dalla morte anche contro il suo specifico dissenso. Il medico deve rendere, continuamente, edotto in termini di estrema chiarezza il detenuto dei seri rischi cui può andare incontro. Se vengono superate



le risorse intramurarie, può essere richiesta l'ospedalizzazione esterna per un monitoraggio puntuale delle condizioni cliniche. Si può ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) soltanto se il soggetto non è in grado di autodeterminarsi. Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del comune presso il quale si trova il detenuto, su proposta motivata da due medici (uno dei quali solitamente è psichiatra), di cui almeno uno appartenente alla A.S.L. territoriale del comune stesso; può essere eseguito sia in ambito ospedaliero sia presso l'istituto penitenziario. Per questioni di opportunità il trattamento sanitario obbligatorio è adeguato che venga attuato in ospedale. L'ordinanza di T.S.O. consente l'ospedalizzazione per un periodo massimo di sette giorni, scaduti i quali il soggetto deve essere dimesso a prescindere dal suo stato di salute. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario un ulteriore periodo di cure deve fare, entro 5 giorni dal primo ricovero, proposta motivata da inviare al Sindaco che ha emanato il provvedimento originario. Il prolungamento della misura può essere di altri 7 o 15 giorni. Le ordinanze di T.S.O. devono essere notificate all'interessato e, per la convalida, al Giudice tutelare competente per la circoscrizione entro 48 ore (art. 3 legge 180/78 e legge 833/78). Il paziente o chiunque vi abbia interesse contro l'ordinanza di convalida del T.S.O. o quella del Sindaco può richiedere al Presidente del Tribunale la sospensione del provvedimento. All'atto delle dimissioni, il detenuto verrà ripreso in carico dai medici del penitenziario e dai componenti dello *staff*-multidisciplinare ai fini del prosieguo del percorso terapeutico – trattamentale.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 04

SEQUESTRO DI PERSONA

Cod. 04



Informazioni generali

Il sequestro di persona, nello specifico degli operatori penitenziari, può originare da svariate cause. Sovente si tratta di una forma di protesta finalizzata a richiamare l'attenzione dei soggetti competenti (Direttore, Magistrato di Sorveglianza, Autorità Giudiziaria etc.) per sollecitare l'assunzione delle determinazioni desiderate e che il detenuto ritiene gli siano negate. Può trattarsi di azioni estemporanee messe in atto dal singolo soggetto soprattutto nei momenti c.d. "di chiusura" al fine di evitare l'intervento di altri detenuti a supporto del poliziotto. In talune occasioni il sequestro degli operatori è posto in essere allo scopo di assicurare la riuscita di tentativi di evasione o, nel caso di sommosse, precludere l'uso della forza attraverso un approccio ricattatorio. Altresì non è da escludersi l'effetto "fuorviante" del sequestro, finalizzato ad agevolare il compimento di altri e più gravi pregiudizi alla sicurezza in altri settori dell'istituto: in questi casi si è certamente in presenza di una azione organizzata e pianificata anticipatamente che coinvolge più attori. Dal punto di vista giuridico il bene tutelato è costituito dalla libertà personale. Secondo l'impostazione tradizionale, attualmente maggioritaria, anche in giurisprudenza, la libertà personale tutelata dall'art. 605 c.p., è la libertà fisica dell'individuo intesa come libertà di locomozione, ovvero quale libertà fisico-motoria di muoversi nello spazio: *"L'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione. Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale, ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere, per realizzare la sua piena libertà di movimento, gli ostacoli frapposti né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione"* (Cass. Pen., sez. I, sentenza 4 maggio 2009, n. 18186; Cass. Pen., Sez. V, 12 maggio 1980, n. 5907).

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se la situazione lo consente, attivare senza indugio, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) e/o i sistemi di allarme presenti, onde ricevere adeguati rinforzi.

Provare a guadagnare la via di fuga chiudendo porte e/o sbarramenti per contenere il soggetto: raggiungere una postazione sicura. Durante la fuga, se



non si è in grado di attivare i dispositivi di allarme, urlare in modo deciso per ricevere aiuto.

Nel caso in cui non è possibile dare l'allarme, dopo aver valutato le circostanze dell'evento (es.: il numero dei soggetti attivi, pericolosità individuale, presenza di armi proprie e/o improprie), dare dei comandi diretti all'assaltatore (ai comandi diretti spesso si obbedisce); se l'azione insiste, ricorrere all'uso della forza fisica, ex art. 41 della legge 354/75 per tentare di divincolarsi e, così, riuscire a dare l'allarme e/o chiedere aiuto. Se ritenuto necessario e non si hanno possibilità di mettersi in sicurezza e/o dare l'allarme, provare a disfarsi dei presidi di sicurezza (es.: chiavi): ciò al fine di prevenire il verificarsi di eventi aggressivi che coinvolgerebbero altri soggetti e settori dell'istituto (es.: rivolta con sequestro).

Usare sempre il buon senso: se l'attacco è realizzato da diverse persone - soggetti particolarmente violenti dotati di strumenti potenzialmente idonei ad offendere - è meglio tentare una mediazione, anche con l'adozione delle tecniche di comunicazione ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)) piuttosto che cercare lo scontro fisico. Non assumere iniziative, ma attendere l'arrivo dei rinforzi.



Valutare anticipatamente – nelle fasi iniziali dell'evento - quali potenziali comportamenti potrebbero essere assunti dal sequestratore e quali contromosse sarebbe meglio adottare per prevenire ulteriori conseguenze si da essere in condizione di intervenire istantaneamente ove quei comportamenti, inizialmente solo ipotizzati, dovessero poi verificarsi (*modus operandi* da valutare per tutti le situazioni di criticità astrattamente verificabili)

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare l'apertura individuale ed isolata dei detenuti che già in passato, soprattutto per rimostranze e in maniera individuale, si siano resi responsabili di azioni di sequestro ai danni di operatori penitenziari.

Porre l'autore di fronte a scelte alternative in modo da impegnare l'attenzione e distrarlo dal proposito anche per guadagnare tempo ed agevolare l'arrivo dei rinforzi.

Non opporre resistenza attiva in presenza di condizioni sfavorevoli e non esporsi a rischi inutili.

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia.

Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare sempre l'entità dell'evento, la possibilità che l'azione sia finalizzata a favorire, contestualmente, altri eventi gravi (es.: evasioni, rivolte).

Avvisare immediatamente i superiori gerarchici.

In base all'entità dell'evento, tramite la sala regia e/o l'ufficio servizi, reperire, con immediatezza, le unità necessarie a fronteggiare la criticità (es.: personale addetto agli uffici e se necessario personale libero dal servizio).

Richiedere l'immediato ausilio del personale di polizia penitenziaria addetto alla M.O.F. che dovrà essere dotato di strumentazione idonea per un'eventuale apertura forzata di porte e cancelli.

Recarsi sul posto, con l'ausilio di unità di rinforzo, per acquisire diretta contezza circa l'entità dell'evento, il numero dei partecipanti, la presenza di oggetti atti ad offendere, potenziale aggressività.

Pianificare la predisposizione dell'equipaggiamento (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa) per una probabile azione di forza nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della legge 354/75.

Richiedere, se ritenuto necessario e per il pronto impiego, ai superiori gerarchici l'autorizzazione all'ingresso in istituto di armamento di reparto (sfollagente).

Circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente le attività del settore, confinare, se presenti e per quanto possibile, i restanti detenuti nelle proprie camere di pernottamento, chiudere porte e sbarramenti per evitare e/o contenere il più possibile l'azione e/o il coinvolgimento di altri soggetti.

Se presenti, allontanare e mettere in sicurezza gli operatori diversi da quelli appartenenti alla polizia penitenziaria.

In presenza del singolo sequestratore ed in assenza di elementi di pericolo per il sequestrato (es.: armi e/o oggetti atti ad offendere, agitazione psicomotoria, particolare prestanta fisica dell'attore) intervenire prima con comandi verbali; in assenza di risposte procedere attraverso il ricorso alla forza fisica - senza indugio, unitamente al personale individuato ed equipaggiato - nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della legge 354/75: in quest'ultimo frangente, nessuna forma di mediazione deve essere tentata.

Ponderare accuratamente la situazione: se in presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti ed esperti di combattimenti, intervenire impiegando un numero adeguato di unità, ben equipaggiate ed eventualmente dotate di sfollagente ove ciò sia stato autorizzato preventivamente.

Allertare gli operatori sanitari per renderne possibile il pronto intervento, contestualmente indicando postazioni sicure ove collocarsi temporaneamente.

Porre in essere (anche valutando l'ausilio degli operatori dell'area giuridico pedagogica e/o sanitaria) qualsiasi tentativo di dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)), per capire le ragioni del gesto, agevolare l'arrivo di ulteriori rinforzi, sincerarsi delle condizioni del sequestrato, facilitare l'attuazione delle misure di sicurezza e contenimento, favorire azioni di intervento disposte dai superiori gerarchici.

Allertare la vigilanza armata e i varchi, valutando di rinforzare i pertinenti servizi, soprattutto laddove l'evento si sviluppi in ambienti esterni (es.: campo sportivo).



Disporre la chiusura - nell'immediatezza del fatto e per il tempo strettamente necessario - di tutti i varchi di accesso al carcere (es: personale, familiari, mezzi). Sentiti i superiori gerarchici, concordare la sospensione immediata, per il tempo strettamente necessario e fino a nuove disposizioni, di tutte le attività *intra* ed *extra*-murali.

Terminata l'emergenza, dividere, con l'adozione di provvedimento di divieto di incontro, i soggetti coinvolti: i contendenti saranno ubicati, per quanto possibile, in sezioni detentive separate e sottoposti a grande sorveglianza.

Dare indicazioni per un'accurata perquisizione personale, del settore coinvolto e dei luoghi frequentati dai partecipanti disponendo l'utilizzo anche di idonea strumentazione (es.: *metal detector*, *cell-detector*), al fine di rinvenire elementi utili alla ricostruzione dell'evento e per l'attività amministrativa e giudiziaria.

Documentare la scena, al termine della criticità, mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: presenza di oggetti contundenti, armi proprie e improprie, danneggiamenti).

Fornire nell'immediatezza ogni utile contributo materiale e supporto al personale oggetto di sequestro e/o personale ferito durante l'azione fisica di contenimento (es.: ove necessario, ai fini del raggiungimento dei presidi di assistenza sanitaria e di ogni altra esigenza materiale).

Sollecitare, soprattutto in caso di uso della forza fisica, gli interventi del personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso.

Garantire esecuzione ai provvedimenti assunti in via cautelare *ex art. 78 del d.P.R. 230/00*.

Dare indicazioni per effettuare l'accertamento numerico della popolazione detenuta.

Svolgere i primi accertamenti per acquisire elementi relativi alla causa dell'evento e prevenire possibili conseguenze.

Segnalare l'evento all'area giuridico pedagogica per interventi di competenza.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività posta in essere.

Per una pronta reperibilità, occorre sempre avere contezza della postazione occupata dal personale di polizia penitenziaria abilitato al primo soccorso - in particolare negli istituti penitenziari ove l'assistenza medica non è assicurata in via continuativa - del personale abilitato all'antincendio e di quello abilitato alla guida degli automezzi dell'Amministrazione.



Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

È opportuno che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori conseguenze ai danni del sequestrato.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.



È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* legge 354/75). Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art. 41 della legge 354/75, ordinare al personale operativo di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

Una efficace prevenzione - intesa quale complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo – è presupposto essenziale di tutte le operazioni concernenti la sicurezza. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, collocazione del personale addetto al primo soccorso, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione) per potervi attingere con immediatezza in caso di necessità: vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati ed evitare conseguenze pregiudizievoli.

Assicurare, costantemente, che il personale addetto alla vigilanza ed osservazione conosca ed applichi con attenzione le disposizioni e le misure custodiali relative ai singoli detenuti.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Si raccomanda la regolarità dei *briefing* e *debriefing*: gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi, incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività e atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura del personale delegato, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Attenersi, assicurandone il pedissequo rispetto, al Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale



d'intervento laddove la criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, presidi di sicurezza).



Massime e riferimenti normativi

Articolo 605 c.p. - Il delitto di sequestro di persona consiste nella privazione o restrizione volontaria della libertà personale fisica di una persona, quale illegittimo impedimento posto volontariamente ad una persona al fine di privarla delle sue possibilità di locomozione e movimento. La condotta tipica è rappresentata dal compimento di atti idonei a privare qualcuno della propria libertà personale, i quali possono consistere in atti di costringimento fisico, in atti, anche moralmente, violenti, o fraudolenti. Tali atti possono avere natura commissiva (es. legare una persona) od omissiva (es. non liberare il soggetto passivo prolungandone la privazione della libertà personale). La condotta tipica del sequestro di persona si deve, inoltre, protrarre per un arco di tempo apprezzabile, costituendo un'ipotesi di reato permanente: è, pertanto, al trascorrere del tempo che essa si considera consumata (Cass. pen. n. 43713/2002 - La Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).

Cass. pen. n. 7455/1985 - I delitti di sequestro di persona e di violenza privata o a pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'elemento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo: nella violenza la coazione dell'agente lede soltanto la libertà psichica limitatamente a un singolo atto del processo di autodeterminazione della parte lesa, nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento o di scelta del luogo in cui stare. Quanto all'elemento psichico, nel sequestro di persona l'agente ha il fine immediato di menomare la libertà cinetica, impedendo alla parte lesa di muoversi, mentre nei reati di violenza privata od a pubblico ufficiale l'elemento soggettivo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per indurre taluno a fare od omettere qualcosa. Se la violenza o minaccia usata per compiere la coercizione determina la privazione della libertà di locomozione, ricorre sempre il delitto di sequestro di persona, indipendentemente dal fine ultimo proposto dall'agente che non ha alcuna rilevanza negativa sulla sussistenza del dolo generico.

Art. 53 c.p. - (Uso legittimo delle armi). Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 41 legge 354/75, comma 4 - Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 16

SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Cod. 16



Informazioni generali

L'introduzione di sostanze stupefacenti all'interno degli istituti penitenziari caratterizza soprattutto il circuito della media sicurezza laddove la presenza di soggetti con problematiche di tossicodipendenza e/o dediti all'assunzione di sostanze psico-attive, è considerevole. I metodi utilizzati per aggirare i controlli di sicurezza ed introdurre le sostanze illecite sono svariati (es.: colloqui in presenza, droni, lanci dall'esterno, corruzione, pacchi, abbigliamento, manufatti, libri, francobolli). L'Amministrazione penitenziaria ha negli ultimi anni rafforzato l'attività di controllo – attraverso introduzione di tecnologie ed apparecchiature più sensibili nonché attraverso il ricorso alle unità cinofile – per contrastare efficacemente questo fenomeno diventato un vero e proprio *business* criminale all'interno delle carceri. Quando si parla di "sostanze stupefacenti", non ci si riferisce solo agli stupefacenti (illeghi) impiegati per scopi ricreativi, ma anche agli stupefacenti (legali) approvati per l'impiego in campo medico definiti più correttamente "medicinali stupefacenti o di sostanze psico-attive": queste ultime, in ambito penitenziario, costituiscono oggetto di traffico illecito tanto quanto le prime. Il compenso solitamente avviene tramite generi di conforto acquistati all'interno del penitenziario stesso (es.: sigarette), oppure tramite accredito di denaro da parte di familiari e/o amici conoscenti su carte prepagate intestate a persone riconducibili al cedente la sostanza che, peraltro, è rivenduta a prezzi significativamente maggiorati rispetto all'esterno.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Nel caso di rinvenimento di sostanze non consentite e/o sospette (es.: durante le perquisizioni ordinarie ex art. 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/2000) procedere al sequestro della stessa, senza manipolazioni, utilizzando i dispositivi di protezione (es.: guanti), dando immediato avviso al preposto e/o la sorveglianza generale.

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale. Posizionarsi a distanza di sicurezza, agevolare l'arrivo dei rinforzi, avere cura di non perdere di vista il soggetto attivo, evitando, per quanto possibile, che possa disfarsi della sostanza. In questi casi, bisognerà agire con accortezza e scaltrezza agevolando l'arrivo dei rinforzi



evitando di destare sospetti con il fine ultimo di recuperare la sostanza. In caso contrario, se il detenuto avverte di essere stato scoperto, previo allarme, dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza, pur mantenendo un costante controllo visivo.

Il rinvenimento di sostanze e/o oggetti non consentiti potrebbe generare reazioni violente da parte del detenuto possessore o uno stato di agitazione che, a volte, coinvolge anche altri detenuti del reparto. In attesa dei rinforzi, posizionarsi a distanza di sicurezza, adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.



Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuito studiando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo.

Vigilare durante la somministrazione dei farmaci seguendo gli operatori sanitari: è necessario che i farmaci, soprattutto le sostanze psico-attive, siano assunti in presenza degli operatori sanitari (*de visu*).

Osservare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire (es.: potenziali atti illeciti), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Interagire e collaborare con i colleghi e, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi di antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di richiamarli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Negli orari notturni, all'atto in cui i detenuti si trovano nelle rispettive camere, è buona prassi procedere ai controlli dei locali in comune (es: lavanderia, saletta socialità, docce, scale detenuti).

Durante le perquisizioni utilizzare sempre i dispositivi di protezione (es.: guanti anti-taglio).

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di



reazione e contrasto della minaccia. Osservare significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e di circostanze inconsuete.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità dei soggetti coinvolti.

Predisporre, qualora a ciò non abbia già provveduto l'addetto alla vigilanza ed all'osservazione del settore di riferimento, azioni di intervento mirate al recupero della sostanza.

Qualora l'evento si verifichi all'interno di luoghi comuni o c.d. sezioni aperte, circoscrivere la zona, e, se necessario, sospendere per il tempo strettamente necessario, le attività del settore confinando i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

In caso di resistenza da parte dell'autore e qualora le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, sentiti i superiori gerarchici, intervenire, prima con comandi verbali e contestuali tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)); in assenza di risposte agire, senza indugio, unitamente al personale individuato ed equipaggiato (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa), facendo uso della forza fisica nei modi e nei limiti di cui all'art. 41 della legge 354/75: in questo frangente, nessuna forma di mediazione deve essere tentata, poiché potrebbe facilitare il disfacimento della sostanza.

Ponderare accuratamente la situazione: se in presenza di soggetti psicologicamente alterati, armati o prestanti ed esperti di combattimenti, intervenire attraverso l'impiego di un numero adeguato di unità, ben equipaggiate ed eventualmente dotate di sfollagente ove ciò sia stato autorizzato preventivamente.

Durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori devono mantenere un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

Nel momento in cui l'emergenza rientra disporre una perquisizione sulla persona, della camera di pernottamento, sul luogo dell'evento e dei luoghi frequentati dall'autore (*ex* art. 34 legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/00).

Coinvolgere il personale addetto alla M.O.F. informando preventivamente i superiori gerarchici.

Documentare la scena mediante rilievi video-fotografici avendo cura di riprendere ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento (es.: manomissioni, danneggiamenti, accessori del dispositivo).

Dare esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex* art. 78 del d.P.R. 230/00.

Sollecitare, in caso di uso della forza fisica, gli interventi dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.



Dopo aver notiziato i superiori gerarchici, svolgere le attività amministrative e di polizia giudiziaria di iniziativa, nonché eventuali provvedimenti cautelari in capo al/ai detenuto/i coinvolto/i.

Valutare una diversa collocazione del/dei detenuto/i coinvolti, provvedimenti di divieto di incontro, per motivi di ordine e disciplina e a tutela di possibili attività di indagine: tutto previa comunicazione ai superiori gerarchici.

Disponere, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza.

Consegnare, se rinvenuta, la sostanza sospetta all'ufficio comando per controlli tramite il *drug-test* o quelli attuati in sede (es.: polizia scientifica, farmacia).

Dopo aver notiziato e concordato le linee di intervento con i superiori gerarchici, svolgere le attività di polizia di iniziativa (es.: verifica recenti contatti con l'esterno, la corrispondenza, gli acquisti di generi di conforto, i pacchi e/o qualsiasi elemento utile ai fini delle indagini e della prevenzione) nonché eventuali provvedimenti cautelari e disciplinari.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.

Segnalare l'evento agli operatori sanitari e dell'area giuridico pedagogica per gli interventi di competenza.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire altri eventi gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Attuare qualsiasi azione finalizzata al recupero della sostanza fonte di prova e propedeutica all'attività investigativa, adottando contestualmente ogni misura di sicurezza a tutela dell'altrui e della propria incolumità.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, mantenere aperta la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Verificare manomissioni o danneggiamenti di oggetti e/o suppellettili poiché potenzialmente utili per nascondere la sostanza.

Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione, trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operativo di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

È buona norma che la somministrazione della c.d. terapia avvenga esclusivamente in orari di chiusura all'interno delle camere di pernottamento; la somministrazione di sostanze psico-attive, ancor di più per i medicinali – stupefacenti (es.: *subutex*), è opportuno che avvenga in locali idonei separati



dalla sezione detentiva (es.: infermeria) *de visu* e in presenza di operatori sanitari e personale di polizia penitenziaria.

Vietare, inderogabilmente, la ricezione di farmaci dall'esterno (es.: pacchi, colloqui). L'acquisto di farmaci, non altrimenti somministrabili, dovrà avvenire tassativamente per il tramite del sopravvitto ed esclusivamente dietro prescrizione medica.

Si raccomandano i controlli di tutti gli oggetti in entrata (es.: pacchi, alimenti, corrispondenza) tramite apposite apparecchiature elettroniche.

Sensibilizzare il personale, in particolare gli addetti alla vigilanza ed osservazione dei settori detentivi, dei colloqui, magazzino, vigilanza armata, addetti all'area esterna, passeggii, attività sportive all'aperto, a compiere con particolare ed estrema cura l'attività di vigilanza, osservazione e controllo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Si raccomanda di svolgere frequenti attività di *briefing* e *de-briefing*. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina.

Elemento fondamentale nell'attività di "comando" è senza dubbio la motivazione. La motivazione è una fonte di energia molto importante e rende il lavoro meno faticoso e più piacevole. Per il preposto e/o la sorveglianza generale è una dote indispensabile da trasmettere ai propri uomini. La motivazione consente di prevenire eventi critici, andare incontro a situazioni spiacevoli e superare gli ostacoli più difficoltosi. Rende l'ambiente di lavoro più sereno, più funzionante. Per motivare gli uomini deve mantenere costantemente un contegno serio e composto astenendosi da ogni forma di ostentazione: deve stimolare continuamente l'abnegazione e lo spirito di servizio attraverso l'esempio.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività e atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura del personale delegato, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione di casi specifici ((es.: richiesta di unità cinofile).

Assicurare il pedissequo rispetto alle indicazioni dei protocolli vigenti.

Curare la pianificazione dell'attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.



Massime e riferimenti normativi

Perquisizione in materia di stupefacenti (art. 103 D.P.R. 309/90) – Può essere espletata per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per cui è richiesto che sia in corso un'operazione di polizia finalizzata e programmata in tal senso (solitamente dalla squadra mobile). La norma in questione legittima all'atto esclusivamente gli Ufficiali di P.G. e non anche gli agenti di P.G. (i quali non possono nemmeno valersi della disposizione di cui all'art. 113 disp. att. c.c.p. che legittima anche gli agenti soltanto agli atti di cui agli artt. 352 e 354 c.c.p.). L'ufficiale di p.g. potrà procedere a perquisizione personale, del mezzo di trasporto e domiciliare. L'art. 103 comma 2 facoltizza anche gli agenti di p.g. ad effettuare in ogni luogo il controllo e l'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali dell'interessato qualora ritengano di poter rinvenire stupefacenti o sostanze psicotrope. Ovviamente non vi deve essere contatto fisico con l'interessato, altrimenti vi sarebbe perquisizione. Per controllo intendiamo un'osservazione sommaria di una persona (guardarla) o di una cosa (guardo la valigia, il bagagliaio, l'interno dell'abitacolo, li osservo), per ispezione intendo un controllo più approfondito (guardo più attentamente il soggetto o la cosa) per perquisizione intendiamo un controllo appurato, consistente oltre che nel guardare anche nel cercare la cosa o la persona. L'ispezione si limita a "documentare" l'oggetto della percezione (ad es. accertare le tracce che il reato ha lasciato sul corpo di una persona), la perquisizione tende a "ricercare" il corpo del reato o le cose ad esso pertinenti per sottoporlo a sequestro. Radiografie, esplorazioni vaginali o rettali sono perquisizioni personali e perciò possono essere compiute dalla p.g., avvalendosi di personale medico con funzioni di ausiliario, sia di iniziativa che su delega. Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.). In caso di rinvenimento di sostanze stupefacenti per uso personale, si procederà al sequestro amministrativo delle sostanze interessando il Prefetto della provincia; se si tratta, invece, di ipotesi riconducibili all'art. 73 (produzione e traffico illecito), dovrà procedere all'arresto, tranne i casi di cui al comma 5 (fatti di lieve entità per i quali l'arresto è solo facoltativo), e al compimento degli atti conseguenti a norma degli artt. 386-387 c.p.p. Redigere eventuali verbali di sequestro e arresto. Rilasciare copia del verbale di perquisizione all'interessato. Trasmettere altra copia del verbale entro 48 ore al P.M. per la convalida nelle successive 48 ore.

Stupefacenti (spaccio – art. 73 d.P.R. 309/90) – Arresto in flagranza, salvo che il fatto sia di lieve entità (ad es. rinvenire lo spacciatore con appena 8 gr di hashish) nel qual caso denunciare a piede libero il reo. Effettuare (agt. e uff. di p.g.) perquisizione personale sia dello spacciatore sia dell'acquirente. Procedere alla perquisizione del locale dove



eventualmente lo spacciatore si fosse rifugiato e nella sua abitazione. Possiamo anche procedervi nel luogo in cui lo spacciatore ha dichiarato di detenere droga, se vi è il pericolo che il ritardo nella perquisizione domiciliare (e quindi l'attesa del decreto del Gip) possa consentire a eventuali correi di distruggere la sostanza. Sequestrare l'auto se lo spaccio si è svolto all'interno, affidandola in giudiziale custodia al soccorso stradale. Procedere al c.d. *narcotest* ex art. 348/4 c.p.p., ossia a fare esaminare la sostanza, al fine di accertare se effettivamente trattasi di droga. A tal fine può procedersi con propri organi (scientifica) oppure facendone richiesta all'ASL. Atti: Verbale di perquisizione personale ex art. 352 c.p.p. Verbale di perquisizione domiciliare (nell'appartamento dello spacciatore) Verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p. sostanza stupefacente ed eventuale danaro provento di spaccio Verbale di arresto per detenzione e spaccio sostanza stupefacente. Esito narcotest. Per configurare il reato di spaccio non è indispensabile il sequestro della sostanza stupefacente. Il reato può essere, infatti, provato anche attraverso intercettazioni e testimoni. *“Il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali le ammissioni dello stesso imputato, le deposizioni dei testimoni o il contenuto di intercettazioni”* (Cass. Pen., sez. VI, 15 novembre 2010 n. 40153). La finalità di spaccio della sostanza stupefacente è provata dal contenuto del verbale di arresto e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti della stessa, a nulla valendo quanto dichiarato dall'imputato circa l'uso personale o di gruppo.

Spaccio aggravato - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g), si applica *“se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la riabilitazione e la cura di tossicodipendenti”*. Le pene per lo spaccio, in questo caso, sono aumentate da un terzo alla metà.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 03

SUICIDIO

Cod. 03



Informazioni generali

Il suicidio di una persona sottoposta a privazione della libertà personale è per definizione l'evento critico che esercita il maggiore impatto emotivo, che coinvolgere maggiormente gli operatori chiamati ad intervenire sia sotto il profilo operativo, ma anche sotto quello umano ed etico. Il suicidio in ambiente penitenziario può realizzarsi con diverse modalità, a prescindere dal grado di sorveglianza attuata e della immediata disponibilità di strumenti idonei quali lenzuola, bombolette di gas, capi di abbigliamento, sostanze tossiche, medicinali, sacchetti in plastica significando che sono solo alcuni dei mezzi attraverso i quali un soggetto può porre fine alla propria esistenza. Sarebbe del tutto errato e forviante ritenere che il suicidio in carcere debba essere collegato al solo disagio affrontato durante i primi giorni di detenzione, nonostante questa fase iniziale sia considerata particolarmente delicata per coloro che affrontano l'esperienza per la prima volta.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Avvisare immediatamente il preposto e contestualmente avvisare e/o sollecitare l'intervento degli operatori sanitari.

Circoscrivere la zona, sospendere temporaneamente le attività del settore confinando i restanti detenuti del reparto nelle rispettive camere di pernottamento.

Non permettere a nessuno di avvicinarsi al luogo dell'evento.

Non assumere iniziative e non muovere il corpo.



Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi convincenti, non aprire la camera di pernottamento, ma dare l'allarme ed attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale e/o l'arrivo di rinforzi.

Si raccomanda di vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo assegnato osservando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo ed attenersi con scrupolo alle modalità custodiali e disposizioni di servizio vigenti. Conoscere approfonditamente significa impedire, intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il



potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Impedire, segnalando al preposto e/o sorveglianza generale, ostacoli che impediscono il controllo visivo della camera di pernottamento e del detenuto.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale che possano fare anche soltanto astrattamente presagire il verificarsi di fatti pregiudizievoli.

Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero preludere all'evento.

La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e anche con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno dell'istituto, può garantire che le procedure di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità altrui, possano esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione.

Preposto e/o sorveglianza generale

Recarsi immediatamente sul posto sollecitando gli interventi degli operatori sanitari, in particolare del medico affinché constati la morte e compia la prima sommaria ispezione cadaverica.

Avvisare senza indugio i superiori gerarchici.

Ove non vi abbia già provveduto l'agente addetto alla vigilanza ed osservazione, circoscrivere il luogo dell'evento non permettendo a nessuno di avvicinarsi; sospendere per il tempo necessario, le attività del settore interessato dall'evento, con la finalità di agevolare l'ingresso dei rinforzi e le operazioni di soccorso, acquisire dettagliate informazioni riconducibili all'evento, raccogliere tutti gli elementi utili al fatto.

Documentare la scena, facendo attenzione a non inquinare o manipolare elementi utili alla ricostruzione dell'evento, mediante rilievi video-fotografici (es.: presenza di oggetti contundenti, armi improprie, corde rudimentali).

Curare lo stato dei luoghi e contribuire - ricordandosi con i superiori gerarchici e il personale addetto all'ufficio comando - allo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria di iniziativa (es.: accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose, con le formalità di cui all'art. 354 c.p.p., sequestri di manoscritti, oggetti riconducibili all'evento, acquisizione di prova documentale) ed alle attività amministrative.

Nell'ambito delle predette attività di iniziativa assumere i presenti-testimoni a sommarie informazioni *ex art.* 351 c.p.p., con particolare attenzione a colui/coloro che per primo/i hanno assunto contezza dell'evento e colui/coloro che per ultimo/i hanno visto il defunto; procedere al sequestro dello strumento utilizzato per procurarsi la morte (armi, armi improprie, medicinali, lenzuola etc.) nonché di eventuali messaggi lasciati dal suicida (lettere o similari) e qualsiasi altro elemento utile alle indagini.



Attendere le indicazioni del Pubblico Ministero prontamente contattato ed informato sulle circostanze (generalmente viene fatto dal comandante e/o personale dell'ufficio comando) di fatto sino a quel momento accertate. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non intenda recarsi sul posto, sempre in collaborazione con le figure di cui ai punti precedenti (superiori gerarchici e/o ufficio comando) chiedere l'autorizzazione a proseguire ai rilievi tecnici, indicazioni per la rimozione del cadavere e all'eventuale sequestro dell'intero ambiente o parte di esso (es. camera di pernottamento) con apposizione di sigilli dell'ufficio, se ritenuto utile ai fini delle indagini. Procedere, in ogni caso, seguendo le istruzioni del P.M. relativamente ai necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.

Fatte salve diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, richiedere l'intervento della polizia mortuaria, per il trasferimento della salma presso l'obitorio.

Mantenere il costante contatto con i superiori gerarchici per coordinare al meglio le attività amministrative e di polizia giudiziaria.

Accertarsi che siano effettuate le comunicazioni, da parte degli uffici competenti (generalmente provvede l'ufficio matricola e/o ufficio comando) ai sensi degli articoli 29 e 44 della legge 354/75 e 63 del d.P.R. 230/2000.

Accertarsi, salve diverse indicazioni, dell'adozione dei provvedimenti previsti in caso di decesso, ex art. 92 d.P.R. 230/2000, da parte degli uffici competenti (solitamente ufficio matricola e magazzino detenuti).

Svolgere ricognizioni in capo all'autore anche ai momenti precedenti al gesto (es.: movimentazione, contatti con gli operatori e/o coloro che accedono a vario titolo all'interno della struttura, ricezione o invio di corrispondenza, attività trattamentali, rapporti con altri detenuti e/o qualsiasi acquisizione di elementi utili propedeutici ed utili all'attività amministrativa e di polizia giudiziaria).

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/75).

Assicurare, costantemente, che il personale addetto alla vigilanza ed osservazione conosca e applichi con attenzione le disposizioni e le misure custodiali in capo ai detenuti.

Eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Si raccomanda massima collaborazione con il personale alle dirette dipendenze e tutti gli operatori penitenziari. La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e coloro che a vario titolo concorrono alla finalità rieducativa, può garantire che le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione. La circolarità dell'informazione e lo scambio di conoscenze permettono di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti autolesivi e, contestualmente, consente di rilevare episodi inconsueti o vicende anomale che alterino il quadro di riferimento ordinario



intaccandone la regolarità al punto da suggerire un innalzamento del livello di attenzione con finalità preventiva.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Si raccomanda la regolarità dei *briefing* e *de-briefing*: gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi, incoraggiare la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.

Elemento fondamentale nell'attività di coordinamento operativo è senza dubbio la motivazione: rende il lavoro meno faticoso e più stimolante. Per il preposto e/o la sorveglianza generale – che deve essere un costante esempio di abnegazione e spirito di servizio - è una dote indispensabile da trasmettere ai propri uomini: la motivazione consente di prevenire eventi critici, superare fasi complesse, rendendo l'ambiente di lavoro più sereno, più funzionale.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività e atti di polizia giudiziaria (in collaborazione con l'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura del personale delegato, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Fornire ogni utile contributo materiale e di assistenza psicologica, per il tramite di percorsi dedicati ove presenti in sede o attivati a livello regionale, al personale coinvolto

Garantire il pedisequo rispetto dei protocolli vigenti.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Provvedere, se necessario e in presenza di elementi utili, alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

Art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) – Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio (Cass. Pen., Sez. V, 26.10.2006, n. 3924) - **Istigazione.** Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 c.p. sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, pur essendo richiesto, quanto all'elemento psicologico, il solo dolo generico, è però necessario che sussista, nell'agente, la consapevolezza della obiettiva serietà del suddetto proposito. (Cass. Pen., Sez. I, sent. del 12.3.1998, n. 3147) - **Omicidio del consenziente.** Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria (Cass. Pen., 6.2.1998) - **Rafforzamento dell'intenzione suicidaria.** L'ipotesi di agevolazione al suicidio di cui all'art. 580 c.p. prescinde totalmente dall'esistenza di qualsiasi intenzione, manifestata o latente, di rafforzare il proposito suicida altrui, presupponendo anzi che l'intenzione di auto sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima. Pertanto, perché si realizzi la suddetta ipotesi criminosa, è sufficiente che l'agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio (la fattispecie presa in esame dalla corte era relativa ad un caso di doppio suicidio, con la sopravvivenza di uno due soggetti). (Cass. Pen. 12.11.1952) - Nell'ipotesi di "rafforzamento", occorre che il soggetto passivo abbia formato nella sua mente il disegno di uccidersi poiché se egli ha inteso solo simulare il suicidio, l'opera istigatrice spiegata dall'agente non ha sortito il suo effetto psicologico e non è stata la vera causa della consumazione del suicidio che, per errore di calcolo o per altra ragione si sia avverato.

Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi (art. 29 legge 354/75) - I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Nascite, matrimoni, decessi (art. 44 legge 354/75) - Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

Comunicazione di infermità e di decessi (art. 63 d.P.R. 230/2000) - In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente



da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

Provvedimenti in caso di decesso (art. 92 d.P.R. 230/2000) - Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'art.44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla normativa vigente in materia. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.

Nota esplicativa - Suicidio per impiccamento. Nel caso la morte sia verosimilmente da ascrivere ad impiccamento, in quanto il corpo esanime è ancora appeso (alla fune, al lenzuolo e così via), evitare che il cadavere sia rimosso prima del sopralluogo (anche se in molti casi avviene che chi lo ha trovato, nell'estremo tentativo di salvarlo, lo avrà rimosso d'impeto). L'impiccamento è una forma di asfissia prodotta dalla violenta chiusura delle vie aeree prodotta da un laccio, per lo più a nodo scorsoio, che, fissato ad un sostegno, si stringe attorno al collo per il gravare del peso del corpo. Il laccio è generalmente costituito da una corda, tuttavia, come per lo strangolamento possono anche essere utilizzati mezzi diversi capaci di agire con lo stesso meccanismo (filo elettrico, lenzuolo, cinghia, asciugamano, ecc.). Nello svolgere i dovuti primi accertamenti, occorre tenere in considerazione che la medicina legale distingue tra "impiccamento tipico" ed "impiccamento atipico", "impiccamento completo" ed "impiccamento incompleto". L'impiccamento tipico è caratterizzato dal fatto che il pieno dell'ansa della corda, corrisponde alla regione anteriore del collo, ed il nodo alla nuca. Nell'impiccamento atipico i predetti rapporti di posizione risultano diversamente variati. Si dice completo l'impiccamento in cui il corpo è completamente sospeso, mentre si dice incompleto quello in cui il corpo viene trovato in parte sostenuto da un appoggio. Vanno inoltre, seppure sommariamente, effettuate le più elementari verifiche sulla compatibilità dei fenomeni abiotici (cioè delle mutazioni del corpo per effetto della morte) che si manifestano e sull'assenza di segni che possano far pensare all'opera di terzi (es. lesioni da colluttazione o di difesa). **Suicidio per inalazione di gas.** Il suicidio viene effettuato provocando un particolare tipo di asfissia la quale consiste nell'inalazione di gas contenuto nelle bombolette del tipo consentite. La morte, che non è cruenta, dato che in una prima fase l'effetto del gas provoca sonnolenza ed astenia, di solito sopraggiunge per ipossia. Una prima fase è caratterizzata, appunto, dall'insorgenza di cefalea e sonnolenza; la seconda dalla perdita di conoscenza. Esso arreca danni all'organismo umano rimpiazzando le molecole di ossigeno e abbassando progressivamente il livello di ossigenazione del corpo umano, fino a comportarne la morte. **Suicidio per dissanguamento.** Si dice dissanguamento il metodo che consiste nel raggiungere la morte mediante la perdita di sangue. Esso consegue di solito a una ferita a carico di una arteria (più spesso la carotide, la radiale, quella ulnare o femorale). Qualora l'operatore si trovi di fronte ad un caso di suicidio per dissanguamento mediante il taglio delle vene o di un'arteria, egli dovrà controllare che non vi siano segni che lascino pensare all'opera



altrui. Dovrà quindi verificare che non vi siano sul corpo (specialmente ai polsi ed alle caviglie) segni di costrizione, né lesioni da difesa (es. tagli sul palmo delle mani o sull'avambraccio), né altri segni di colluttazione come ferite o ecchimosi in altre parti del corpo o al volto. Per contro, dovrà controllare se siano presenti i tipici segni che precedono questo tipo di gesto: in prossimità del taglio principale spesso si trovano tagli cosiddetti d'assaggio, cioè ferite da taglio non letali, di profondità progressiva, praticate prima di trovare la determinazione per compiere il gesto finale. Per quanto riguarda il caso del soggetto che si sia reciso la carotide (auto scannamento), occorre fare particolare attenzione agli indici che tendono ad escludere l'opera di terzi: va quindi particolarmente osservata la ferita la quale deve risultare praticata compatibilmente all'abilità destrimane o mancina della vittima. La ferita da taglio, infatti presenta due "codette" all'inizio ed alla fine della lesione. Nell'auto scannamento, contrariamente a ciò che avviene nelle lesioni da taglio la codetta finale si presenta profonda e poco allungata, causa l'impossibilità di ulteriore estensione del braccio adoperato. **Suicidio per combustione.** Si tratta di una forma di suicidio che difficilmente potrebbe avvenire all'interno di un carcere anche per le limitazioni relative alle sostanze infiammabili. Il suicidio mediante combustione può essere accertato, da parte degli operatori intervenuti sul posto, solo se l'azione si sia svolta sotto gli occhi di testimoni, ovvero sotto le riprese di sistemi di videosorveglianza. Infatti, qualora venga trovato un corpo carbonizzato o semi carbonizzato sarà molto difficile ipotizzare che l'evento non sia avvenuto per l'opera di altri. Suicidio per overdose di farmaci. Gli operatori intervenuti sul posto dovranno verificare e sequestrare flaconi (anche se vuoti) e le eventuali compresse residue. Il suicidio mediante overdose di farmaci è un metodo che consiste nell'assunzione di farmaci in dosi smoderatamente superiori a quelle prescritte. Talvolta il soggetto può aver fatto dei mix tra farmaci diversi che sebbene siano stati assunti in dosi leggere sono letali per la combinazione tra loro. Spesso, il soggetto fa un mix con le bevande alcoliche, al fine di obnubilare la propria volontà e condurre a termine i propri propositi con un livello di coscienza attenuato. **Suicidio per elettrocuzione.** Trattandosi di una modalità insolita e che difficilmente potrà verificarsi all'interno di un carcere (potrebbe riguardare soprattutto soggetti che accedono alle lavorazioni). L'agente intervenuto dovrà svolgere approfonditi accertamenti allo scopo di distinguere se si sia trattato di azione volontaria, di caso accidentale, oppure infortunio durante l'attività lavorativa.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 06

TENTATA EVASIONE

Cod. 06



Informazioni generali

Il tentativo di evasione è un avvenimento che turba profondamente la sicurezza, l'ordine, la disciplina e la tranquillità della sede penitenziaria in cui si verifica. Le tentate evasioni possono essere casuali oppure meticolosamente preparate. Nel primo caso il detenuto, trovandosi in particolari condizioni favorevoli, tenta di fuggire. È il caso del detenuto che svolge attività lavorativa in prossimità degli ingressi e si confonde con altre persone che escono dall'istituto oppure si nasconde su automezzi in uscita o, ancora, si sostituisce con i familiari durante i colloqui approfittando dell'occasione propizia. Nel secondo caso, viene preparato un piano la cui realizzazione richiede tempi di esecuzione. Durante questa fase osserva le abitudini di servizio, il carattere ed i movimenti del Personale di turno, i metodi e frequenza delle perquisizioni, il numero dei componenti delle scorte per le traduzioni, gli orari e le modalità dei controlli notturni, i sistemi di allarme e di video-sorveglianza. Le tecniche di evasione sono varie: espedienti più comuni cui ricorrono i detenuti sono quelli di tagliare le inferriate delle finestre o dei cancelli con appositi seghetti o impiegando anche acidi corrosivi, praticare fori nelle pareti con attrezzi rudimentali, calarsi nei tombini del sistema fognario, calarsi con le lenzuola dalle finestre appositamente forzate e/o dal muro di cinta, realizzando pertiche di fortuna con bastoni delle scope uniti tra loro. I soggetti detenuti a rischio evasione devono essere assegnati nei reparti detentivi posti nei piani alti dell'istituto di pena e comunque ristretti nelle sezioni *ex art.* 32 d.P.R. 230 del 2000. In presenza di detenuti a rischio evasione è raccomandabile assicurare il servizio di vigilanza esterna tramite l'impiego di sentinelle armate specie in quegli istituti in cui i sistemi di antintrusione e anti-scavalcamento non siano in piena efficienza.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo assegnato osservando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo ed attenersi con scrupolo alle modalità custodiali e disposizioni di servizio vigenti. Tenere sempre aggiornata la verifica numerica dei detenuti assegnati. Attenersi diligentemente alle disposizioni in materia di perquisizioni e controlli.



Impedire, segnalando al preposto e/o sorveglianza generale, l'affissione di *poster* o similari sulle pareti, soprattutto quelle che danno sull'esterno, di ostacoli che impediscano il controllo visivo delle sbarre, nonché l'accumulo di oggetti e/o indumenti.

Non permettere di recare al seguito oggetti e/o indumenti ove non ve ne sia motivo, soprattutto in settori del penitenziario potenzialmente a rischio (es.: drappi di lunghezza consistente ai cortili passeggi).

Comunicare e registrare i movimenti dei detenuti assegnati: soprattutto se potenzialmente pericolosi e/o rischio evasione, devono essere incessantemente controllati, a maggior ragione durante gli spostamenti.

Verificare con attenzione lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti): conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente anticipando il potenziale sviluppo di un pericolo. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Interagire, con discrezione e riservatezza, con tutti gli operatori penitenziari onde acquisire elementi conoscitivi ampi e variegati finalizzati ad approfondire la conoscenza della persona detenuta.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale che possano fare anche soltanto astrattamente presagire il verificarsi di fatti pregiudizievoli.

In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza dare immediatamente l'allarme generale ed avvisare all'istante il preposto e/o la sorveglianza generale. Fornire al preposto e/o alla sorveglianza generale tutti gli elementi utili all'evento (es.: abbigliamento, orario e ultima posizione del soggetto, eventuali colloqui, telefonate, corrispondenza, taglio di capelli e/o barba inconsueti).

Isolare e non permettere a nessuno di avvicinarsi alla camera di pernottamento in uso all'autore, al luogo dell'evento, agli oggetti utilizzati per il tentativo di evasione. Attendere indicazioni dei superiori gerarchici.

Impedire, anche mediante l'uso della forza fisica *ex art.* 41 legge 354/75, che il malintenzionato porti a compimento il progetto criminoso: in questo frangente non negoziare e/o mediare.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Durante le operazioni di *routine* (es.: vigilanza e osservazione, battitura, accertamento numerico) ispezionare l'interno delle camere di pernottamento per verificare potenziali elementi utili che potrebbero preludere all'evento.

Si raccomanda la custodia e la protezione dei sistemi di sicurezza: non permettere a nessuno di servirsene.

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. "Osservare" è più di "guardare". Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo e rilevante, un "registrare" ciò che è rilevante. Saper osservare implica dunque



assai più di quanto la parola non suggerisca: significa imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter “serbare” e cioè conservare i dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere, condividere con i superiori gerarchici con i colleghi di lavoro; significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e delle condizioni inconsuete.

La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e anche con coloro che a vario titolo (es.: educatori, sanitari, volontari), accedono all'interno dell'istituto, può garantire che le procedure di sicurezza possano esprimersi al massimo le proprie potenzialità di prevenzione.

Si raccomanda la massima riservatezza e discrezione durante l'espletamento e al di fuori del servizio. È assolutamente vietato comunicare, anche involontariamente, notizie o informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero che riguardino l'attività istituzionale in corso di svolgimento o già conclusa. È inopportuno conversare in “pubblico” di argomenti connessi all'attività istituzionale. La conoscenza di notizie ed informazioni riservate, da parte di soggetti non autorizzati, in modo particolare da parte del detenuto, può avvenire anche per atteggiamenti passivi o neglienti. Le conseguenze non solo generano ricadute disciplinari e penali, ma possono cagionare eventi critici concatenati dei quali pure si subiranno gli effetti. Altresì, la diffusione di notizie riservate e sensibili per la sicurezza, fornisce al detenuto un bagaglio di informazioni idoneo a fargli assumere cautele e contromisure con ulteriore indebolimento del sistema.

Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi convincenti, non aprire la camera di pernottamento, ma dare l'allarme ed attendere tassativamente le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale e/o l'arrivo di rinforzi.



Preposto e/o sorveglianza generale

Dare immediatamente l'allarme generale ed avvisare senza indugio i superiori gerarchici e la sala regia.

Intensificare prontamente il servizio di vigilanza armata tramite le sentinelle, pattuglie automontate, unità impiegate in presidi fissi, provvedere contestualmente a disporre il rientro nelle camere di pernottamento di tutta la popolazione detenuta.

Sentiti i superiori gerarchici concordare la sospensione immediata, per il tempo strettamente necessario e fino a nuove disposizioni, di tutte le attività *intra* ed *extra*-murali al fine di rendere possibile le prime operazioni, acquisire le prime informazioni riconducibili all'evento, assicurare le fonti di prova e raccogliere tutti gli elementi utili ad evitare il proposito criminoso e all'attività di polizia giudiziaria. Tramite la sala regia e/o ufficio servizi reperire, immediatamente, le unità per fronteggiare l'evento, anche libere dal servizio.

Bloccare nell'immediatezza del fatto e per il tempo strettamente necessario tutti gli ingressi e le uscite dal carcere (es.: familiari, mezzi, operatori).

Dare indicazioni per effettuare, con urgenza, un accertamento numerico di tutti i detenuti ed una verifica di tutta la struttura penitenziaria per acquisire elementi utili alla ricostruzione dell'evento ed evitare che venga portato ad ulteriori conseguenze; disporre - la visione e revisione delle immagini di video-



sorveglianza nonché verificare eventuali anomalie dei sistemi di allarme anti-scalamento e antintrusione, se presenti (es.: funzionalità, possibili segnalazioni in determinati punti).

In flagranza del fatto impedire, anche mediante l'uso della forza fisica (art. 41 legge 354/75) che il malintenzionato porti a compimento il progetto criminoso. Ove necessario disporre l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa) e richiedere, se indispensabile, l'autorizzazione all'uso delle armi (sfollagente). In questo frangente, non tentare nessuna forma di mediazione.

Effettuare una minuziosa perquisizione sulla persona, all'interno della camera di pernottamento utilizzando strumentazione idonea (es.: *metal detector*, *cell-detector*), nonché dei locali utilizzati dal responsabile del tentativo di evasione al fine di rinvenire elementi utili per l'attività di polizia giudiziaria: dovrà essere inibito a chiunque di avvicinarsi, fino a nuove disposizioni, ai luoghi e agli strumenti utilizzati per tentare la fuga.

Documentare la scena mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento descrittivo dell'evento (es.: presenza di oggetti, manomissioni).

Garantire esecuzione ai provvedimenti assunti in via cautelare *ex art. 78 del d.P.R. 230/00*.

Disporre che l'autore dell'evento venga sottoposto ad accertamenti medici.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta: confrontarsi costantemente durante tutte le fasi delle operazioni.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la possibilità che l'azione sia finalizzata a favorirne altri, l'indispensabilità della rapidità delle azioni, il numero congruo di unità di rinforzo da impiegare.

Una efficace prevenzione è considerata come la base imprescindibile su cui poter sviluppare le operazioni concernenti la sicurezza: la prevenzione è intesa come il complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo. All'inizio di ogni turno, oltre al corretto passaggio di consegne è opportuno verificare le risorse disponibili (es.: il numero di unità, i posti di servizio eventualmente ed opportunamente accorpabili, la collocazione del personale addetto al primo soccorso, antincendio, qualificato per la guida degli automezzi dell'amministrazione): vi sono situazioni in cui il tempo è particolarmente prezioso per ottenere i migliori risultati attraverso interventi pronti ed immediati.

Assicurarsi che il personale addetto alla vigilanza ed osservazione conosca ed applichi con attenzione le disposizioni e le misure custodiali in capo ai detenuti.

È consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti per impedire tentativi di evasione (art. 41 legge 354/75).

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operativo di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

È sempre consentita, *ex art. 234 c.p.p.*, l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo (es.: registrazione delle telefonate per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* legge 354/75).



Eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Nelle relazioni con i colleghi, con i propri collaboratori è fondamentale assicurare sempre la massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali ed evitare atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il clima di chiarezza e unione nell'ambito degli uffici.

La collaborazione tra coloro che sono preposti alla sicurezza e al controllo e coloro che a vario titolo concorrono alla finalità rieducativa, può garantire che le procedure di sicurezza possano esprimere al massimo le proprie potenzialità di prevenzione. La circolarità dell'informazione e lo scambio di conoscenze permettere di rendere più evidenti eventuali atteggiamenti oppositivi e, contestualmente, consente di rilevare episodi inconsueti o vicende anomale che alterino il quadro di riferimento ordinario intaccandone la regolarità al punto da suggerire un innalzamento del livello di attenzione con finalità preventiva.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali professionali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze. Si raccomanda la regolarità dei *briefing* e *de-briefing*: gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi, incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.

Elemento fondamentale nell'attività di coordinamento operativo è senza dubbio la motivazione: rende il lavoro meno faticoso e più stimolante. Per il preposto e/o la sorveglianza generale – che deve essere un costante esempio di abnegazione e spirito di servizio - è una dote indispensabile da trasmettere ai propri uomini: la motivazione consente di prevenire eventi critici, superare fasi complesse, rendendo l'ambiente di lavoro più sereno, più funzionale.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività e atti di polizia giudiziaria.

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Ove necessario, disporre il richiamo in servizio di unità per fronteggiare l'evento.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.



Attendersi, assicurandone il pedissequo rispetto, al Protocollo Operativo Regionale, nonché alle indicazioni del Piano di difesa e del piano di emergenza vigenti e riferibili alla sede di appartenenza, ivi compreso il Piano Provinciale d'intervento laddove la portata della criticità raggiunga dimensioni e portata tale da non poter essere validamente gestita attraverso il ricorso alle risorse umane presenti in sede.

Provvedere alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Avanzare proposte finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe (es: perquisizione straordinaria, richieste di allontanamento, presidi di sicurezza).



Massime e riferimenti normativi

Ricorre la figura del delitto tentato (o tentativo) quando il soggetto agente vuole commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause indipendenti dalla propria volontà. La sua incriminazione deriva dalla combinazione di norme: la norma incriminatrice di parte speciale, che configura come reato un determinato fatto e l'art. 56 c.p., che disciplina i requisiti del tentativo. L'art. 56 svolge, pertanto, una funzione estensiva dell'ordinamento penale, in quanto consente di reprimere penalmente fatti che non giungono alla soglia della consumazione, e che senza di essa non sarebbero sanzionabili.

Cass. pen. n. 716/1986 - Si configura il tentativo di evasione nella condotta di colui che, detenuto, agisca per svincolarsi dai militari di scorta e per allontanarsi, correndo — anche se riesce a percorrere solo pochi metri, prima di essere ripreso — non riuscendo a sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza degli agenti.

Cass. pen. n. 3052/1983 - Il reato di evasione, anche nell'ipotesi del tentativo, non può assorbire come aggravante quello di resistenza a pubblico ufficiale, che tutela un differente bene giuridico.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 28

TRASFERIMENTO COATTIVO

Cod. 28



Informazioni generali

I trasferimenti di un detenuto da un istituto ad un altro, possono essere disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Possono essere disposti dietro richiesta dei detenuti o d'ufficio, contro la loro volontà. In ogni caso dev'essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza della famiglia (artt. 42 e 42 *bis* legge 354/75 – art. 83 d.P.R. 230/2000). Spesso un trasferimento sgradito incide negativamente sulla condotta del detenuto e determina reazione inconsulte per rabbia più o meno repressa, per umiliazione, frustrazione. In tal modo si possono determinare netti regressi, con un generale peggioramento della condotta del soggetto in rapporto non solo con gli operatori, ma anche con i compagni di detenzione e gli stessi familiari. Ugualmente, non ottenere un trasferimento cui il detenuto aspira, può provocare le stesse conseguenze negative.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza delle anzidette indicazioni costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

In presenza di trasferimento "sgradito" - solitamente si tratta di allontanamenti per motivi di opportunità e/o sicurezza - non preannunciare nulla al detenuto: non assumere iniziative ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

In caso di rifiuto al trasferimento, in modo particolare se in presenza di soggetti che mostrano una specifica propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Nelle more dei rinforzi adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di coloro che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che



presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività e/o agitazione psicomotoria. Avvisare e attendere indicazioni del preposto e/o la sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile): permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Evitare di richiamare i soggetti coinvolti davanti ad altri detenuti, soprattutto se si tratta di individui che mostrano una particolare propensione alla violenza: per quest'ultimi anche in assenza di segni di aggressività (*modus operandi* che vale, comunque, per tutti i detenuti), posto che il richiamo in pubblico potrebbe far scaturire reazioni avverse, improvvise e inattese.

Non esporsi a rischi inutili ma attendere sempre l'arrivo dei rinforzi e/o le indicazioni da parte dei superiori gerarchici.

Si raccomanda la massima riservatezza e discrezione durante l'espletamento e al di fuori del servizio. È assolutamente vietato comunicare, anche involontariamente, notizie o informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero che riguardino l'attività istituzionale in corso di svolgimento o già conclusa. È inopportuno conversare in "pubblico" di argomenti connessi all'attività istituzionale. La conoscenza di notizie ed informazioni riservate, da parte di soggetti non autorizzati, in modo particolare da parte del detenuto, può avvenire anche per atteggiamenti passivi o negligenti. Le conseguenze non solo generano ricadute disciplinari e penali, ma possono cagionare eventi critici concatenati dei quali pure si subiranno gli effetti. Altresì, la diffusione di notizie riservate e sensibili per la sicurezza, fornisce al detenuto un bagaglio di informazioni idoneo a fargli assumere cautele e contromisure con ulteriore indebolimento del sistema.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità del detenuto.

Convocare l'interessato per avviare, nei limiti del possibile, un dialogo: è opportuno che il colloquio abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. La comunicazione è finalizzata a comprendere le cause ed accertarsi che non vi siano ulteriori sviluppi avversi: è opportuno manifestare disponibilità al dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Ove valutato opportuno, chiedere il supporto degli operatori dell'area giuridico pedagogica.

È opportuno che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

In presenza di elementi che lasciano presupporre una *escalation*, quali rifiuto e contestuali atti di resistenza e/o particolare predisposizione alla violenza, con l'ausilio di rinforzi, impedire al soggetto di far rientro nel reparto di assegnazione e quindi nella camera di pernottamento. Solitamente il detenuto chiede, o meglio pretende, talune concessioni quali ad esempio: preparare



personalmente gli oggetti personali, parlare con un operatore dell'area giuridico pedagogica, salutare i compagni detenuti; si tratta, quasi sempre, di pretesti a cui possono fare seguito ulteriori eventi critici (es.: barricamento, sequestri) e/o creare ostacoli alla traduzione (es.: a mezzo aereo, che non permette ritardi).

Qualora le condizioni oggettive dell'evento lo consentano, in caso di necessità, sentiti i superiori gerarchici, intervenire, unitamente al personale individuato, ricorrendo all'uso della forza nei modi e nei limiti di cui all'art.41 della legge 354/75. Disporre l'impiego dei dispositivi di protezione (es.: scudi, caschi, *kit* antisommossa) e richiedere, solo se necessario, l'autorizzazione all'uso delle armi (sfollagente). L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie dirette a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti, considerando sempre come probabile che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi e quindi prospettare il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Si raccomanda l'utilizzo delle attrezzature individuali di protezione: scudi, caschi, guanti anti-taglio, *kit* antisommossa, specificando che per il loro impiego non è necessario alcun tipo di autorizzazione trattandosi di strumentazione che ha l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che solo il direttore può, ai sensi dell'art.41 della legge 354/75, ordinare al personale operante di portare le armi all'interno dei reparti detentivi (art. 4 d.P.R.12 dicembre 1992, n. 551).

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentino fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto, il pericolo di fuga o circostanze ambientali che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato.

Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, informare (con l'ausilio



dell'ufficio matricola) immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicura la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: grande sorveglianza, movimenti detenuti, perquisizioni).



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione di analoghe situazioni.



Massime e riferimenti normativi

Art. 42 legge 354/75 -Trasferimenti - I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Art. 42-bis legge 354/75 – Traduzioni - 1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. 2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. 3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia. 4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio

quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. 6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. 7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili.

Art. 83 d.P.R. 230/2000 – Trasferimenti - 1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione. 2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento. 3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni. 4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia; b) la cartella personale; c) il certificato sanitario previsto dal comma 2; d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale; e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile ;f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato. 5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato. 6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale. 7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccezione, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda. 8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato. 9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile: a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per l'ammissione a misure alternative; b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente perseguibili in altra sede; c) le detenute con prole in istituto; d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.

Art. 84 d.P.R. 230/2000 –Traduzioni. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 42- *bis* della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 85 d.P.R. 230/2000 –Autorità che dispongono il trasferimento. 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I



trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede. 2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente. 3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza. 4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato. 5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto. 6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza. 7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente. 8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione. 9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Circolare n. 3654/6104 del 26.02.2014. Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti.

Nuovo Modello Organizzativo delle Traduzioni e dei Piantonamenti – circolare 3643/6093 del 14 marzo 2013.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 27

VIOLENZA O MINACCIA

Cod. 27



Informazioni generali

Si è in presenza di un evento punibile disciplinarmente, nonché di delitto pluri-offensivo, in quanto lesivo sia per il buon andamento della pubblica amministrazione, sia della libertà di autodeterminazione ed incolumità del poliziotto penitenziario che esercita la pubblica funzione. La condotta è finalizzata a costringere l'operatore a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere o commettere un atto del proprio ufficio o servizio.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Se l'evento coinvolge il singolo detenuto, posizionarsi a distanza di sicurezza, svolgere opera persuasiva anche per addivenire alle motivazioni del gesto cercando di farlo desistere ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di assumere iniziative avvisare il preposto e/o la sorveglianza generale. Nelle more dei rinforzi adottare tecniche di *de-escalation* ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)).

Non assumere iniziative nei confronti di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria e che presentano, all'atto dell'evento, palese aggressività ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale. Posizionarsi a distanza di sicurezza.

In presenza di eventi che coinvolgono più detenuti, dare l'allarme, mantenere la distanza di sicurezza. Chiudere porte e/o gli sbarramenti per circoscrivere gli autori. Nelle more non esporsi a rischi inutili, ma attendere indicazioni e/o l'arrivo di rinforzi.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme portatile) che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si



raccomanda, in particolar modo con quest'ultimi, di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di riprenderli davanti ad altri detenuti, *modus operandi* che vale per tutti i ristretti, per evitare reazioni ostili e imprevedibili.

Non esporsi a rischi inutili, ma attendere sempre indicazioni dal preposto e/o sorveglianza generale.

Valutare sempre le modalità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti nonché la probabilità che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi: tutti particolari da riferire al preposto e/o sorveglianza generale.

Si raccomanda di seguire, considerare e controllare lo svolgimento delle dinamiche interne (del singolo o di gruppi di detenuti) con attenzione: conoscere approfonditamente significa impedire (es.: simulazioni), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente. L'osservazione con finalità preventiva e rieducativa rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria.

Vigilare significa svolgere attività di sorveglianza, di osservazione e controllo del "territorio" al fine di poter individuare e prevenire qualsiasi forma di attività e/o evento ostile, o potenzialmente ostile; permette di poter attivare la catena di allertamento e/o di allarme e predisporre o far attivare le previste azioni di reazione e contrasto della minaccia. "Osservare" è più di "guardare", significa comprendere le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento diverso, di una situazione e di circostanze inconsuete.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori in relazione all'organigramma e quindi alla dipendenza gerarchica - funzionale (es.: preposto, sorveglianza generale, responsabile dell'unità operativa).



Preposto e/o sorveglianza generale

Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche dell'evento e alla pericolosità del detenuto.

Convocare, per quanto possibile, l'autore per un dialogo: è opportuno che il colloquio abbia luogo in locali esterni al reparto anche per evitare il coinvolgimento attivo o contrastante degli altri ristretti, c.d. effetto pubblico. La comunicazione è finalizzata a comprendere le cause ed accertarsi che non vi siano ulteriori sviluppi avversi. Mostrare disponibilità al dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)). Se ritenuto utile chiedere il supporto degli operatori dell'area giuridico pedagogica.

È opportuno che durante le fasi di contenimento e di *de-escalation* tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per scongiurare pretesti ad ulteriori eventi.

In presenza di elementi che lascino presupporre una *escalation*, quali, ad esempio, ulteriori possibili atti di minaccia e/o particolare predisposizione alla violenza, danneggiamenti, valutare di inviare ulteriori unità di polizia penitenziaria di rinforzo avvisando contestualmente la sala regia.

Valutare - anche a seguito di quanto emerso nel corso del dialogo - di disporre l'effettuazione di una perquisizione personale in capo al soggetto attivo e /o della camera di pernottamento e/o dei luoghi più spesso frequentati, anche



al fine di poter acquisire evidenze utili a prevenire accadimenti più gravi (es.: possesso di armi rudimentali).

Adottare, nelle more di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, un provvedimento di grande sorveglianza.

Informare l'area giuridico pedagogica per i colloqui di sostegno ed eventuali azioni mirate di competenza.

Sentiti i superiori gerarchici, se necessario, valutare ed individuare una diversa ubicazione del detenuto autore del fatto.

Riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici tutta l'attività svolta.

Garantire esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare ex art. 78 del d.P.R. 230/00.



Valutare sempre l'entità dell'evento, la presenza di possibili condotte manipolatorie e ricattatorie finalizzate a creare tensione a carico degli operatori allo scopo di conseguire servizi o prestazioni non spettanti senza escludere che l'azione sia finalizzata a favorire eventi più gravi, il numero di unità di rinforzo da impiegare.

Sensibilizzare continuamente il personale all'uso dei dispositivi di antiaggressione, ove presenti, che permettono contatti istantanei con la sala regia e quindi l'arrivo dei rinforzi.

Generalmente si tratta di eventi che non sfociano in atti più gravi. È opportuno perseguire la strada del dialogo ([vedi capitolo II – Tecniche di de-escalation](#)), quindi, interventi basati sulla comunicazione che hanno come obiettivo finale quello di contenere e diminuire la tensione e la minaccia di potenziale aggressività che potrebbe sfociare in eventi improvvisi e più gravi. In questa fase è fondamentale che tutti gli operatori mantengano un comportamento irreprensibile per non fornire pretesti strumentali all'emergere di ulteriori criticità.

È sempre consentita, ex art. 234 c.p.p., l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Si raccomanda la regolarità dei *briefing* e *de-briefing*. Gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.

Si raccomanda, salvo situazioni di natura straordinaria, di avvisare i diretti superiori tenendo sempre e comunque conto dell'organigramma e quindi della dipendenza gerarchica e funzionale (es.: responsabile dell'unità operativa, vice comandante). L'organigramma permette di identificare le responsabilità relative



alle diverse attività dell'organizzazione, di evidenziare le linee di intervento ed assicurare la piena efficienza alla struttura stessa.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Attività ed atti di polizia giudiziaria (con l'ausilio dell'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, a cura dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni)



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte finalizzate alla migliore gestione dei casi specifici.



Massime e riferimenti normativi

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

La condotta consiste nell' usare violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (357 c.p.) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358 c.p.), per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, (319, 322, 326 c.p.) o ad omettere un atto dell'ufficio (328) o del servizio ovvero per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (339 c.p.). Si procede d'ufficio. Arresto facoltativo in flagranza. Fermo non consentito.

Violenza: significa, per alcuni autori, impiegare la forza fisica nei confronti di una cosa o di una persona al fine di produrre un pregiudizio; per altri autori, invece, è un mezzo per la coazione del volere del soggetto passivo.

Minaccia: consiste nel prospettare un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante; perché sussista la minaccia basta l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale o anche una minaccia indiretta. Tale minaccia può avere ad oggetto il pubblico funzionario o anche un terzo ad esso legato da vincoli di parentela, o comunque affettivi.

Cass. 4-7-2005, n. 24598 - Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'articolo 336 c.p. la violenza o la minaccia devono essere potenzialmente idonee a coartare la libertà d'azione del soggetto passivo. Tale idoneità deve essere valutata *ex ante* ed essere in grado di intimorire un soggetto di normale reattività, essendo del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità della fattispecie, che il pubblico ufficiale fatto oggetto di minaccia sia persona soggettivamente in grado di non lasciarsi intimorire (in tal senso). La consumazione del reato si verifica indipendentemente dalla reale attuazione del male minacciato.



Cass. Pen., sez. VI, 8 gennaio 1998, n. 95 - Il detenuto che prospetta ad un agente di polizia penitenziaria di auto lesionarsi se non viene fatto uscire di cella, realizza la fattispecie delittuosa di cui all'art. 336 c.p. perché si tratta di minaccia idonea a coartare la volontà del p.u..

Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) - Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Tribunale Napoli sez. I 28 ottobre 2014 n. 14042 - L'elemento distintivo tra il delitto di cui all'art. 336 c.p. e quello di cui all'art. 337 c.p. è rappresentato dal criterio temporale dell'atto doveroso compiuto dal pubblico ufficiale: nel primo caso, la violenza o minaccia si riferiscono a un attività futura del pubblico ufficiale, prima ancora che sia stata compiuta, mentre nel delitto di resistenza, la violenza o minaccia sono attuate durante il compimento dell'atto doveroso del pubblico ufficiale al fine di opporsi a esso.

Resistenza a pubblico ufficiale – esimente (art. 393 bis c.p.). Se a dare origine ai reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (336 c.p.), resistenza a p.u. (337 c.p.), oltraggio a p.u. (341 bis c.p.p.) e agli altri reati indicati nell'art. 393 bis c.p. è l'esercizio di atti arbitrari da parte della persona offesa, si configura l'esimente della reazione ad atti arbitrari del p.u., per cui l'autore di tali reati non è punibile.

Infrazioni disciplinari e sanzioni (art. 77, comma 1, n. 15 n. 21, comma 2 d.P.R. 230/2000) - atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).





POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



Cod. 18

VIOLENZA SESSUALE

Cod. 18



Informazioni generali

La violenza sessuale è un delitto commesso da chi usa in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita o implicita) a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà (art. 609 *bis* c.p.). Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: da un lato la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di brutalità, minaccia o abuso di autorità; dall'altro la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. Il perpetrarsi di forme di violenza sessuale in carcere può indurre a fragilità, consolidare traumi, esaltare sensi di auto-colpevolizzazione, indurre alla totale perdita di autostima, inducendo al compimento di atti estremi, gesti di autolesionismo, tentativi di suicidi fino al suicidio stesso.

Gli eventi accertati sono rari e giungono agli operatori a seguito di segnalazione da parte delle vittime e/o di altri detenuti: è probabile, infatti, che le violenze sessuali non siano denunciate per paura di ritorsioni o per vergogna, inducendo le vittime a subire in silenzio. La scarsa incidenza di episodi di violenza sessuale è anche conseguenza dell'attenzione riposta nella separazione e consequenziale raggruppamento dei detenuti (es.: sezioni protetti, sezioni per infermi e minorati, sezioni *transgender*, sezioni *ex art. 32 d.P.R. 230/2000*): accorgimenti che consentono di salvaguardarli da "influenze nocive" o atti di prevaricazione senza pregiudizio alla finalità rieducativa, rendendo concretamente possibile l'adesione all'offerta trattamento.

Tecniche Operative e Metodologia per la Gestione delle Operazioni di Polizia Penitenziaria



Personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e osservazione

Vigilare, costantemente, all'interno del settore detentivo attribuito osservando con attenzione i comportamenti del singolo e le dinamiche sociali di gruppo: conoscere al meglio significa impedire (es.: potenziali atti illeciti), intervenire e prevenire rapidamente ed efficacemente.



Interagire, con discrezione e riservatezza, con i colleghi e, in generale, con tutti gli operatori penitenziari, per favorire l'interscambio di notizie e informazioni con finalità conoscitiva.

Segnalare comportamenti inconsueti al preposto e/o alla sorveglianza generale. In presenza di elementi utili e/o condotte in flagranza avvisare immediatamente il preposto e/o la sorveglianza generale.

Non assumere iniziative, soprattutto nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, ma avvisare ed attendere indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.



Dove esistenti, indossare, inderogabilmente, i dispositivi antiaggressione (es.: allarme).

In presenza di soggetti che mostrano una particolare propensione alla violenza e/o in stato di agitazione psicomotoria, anche in assenza di evidente aggressività, prima di ogni apertura richiedere l'ausilio dei rinforzi. Si raccomanda, in particolar modo con quest'ultimi, di tenere sempre aperta la strada del dialogo. Evitare di richiamarli in presenza di altri detenuti, *modus operandi* che vale in tutte le circostanze, per evitare reazioni ostili e imprevedibili. Negli orari di chiusura e in particolare negli orari serali e notturni, anche se in presenza di elementi probatori, attendere, tassativamente, le indicazioni del preposto e/o sorveglianza generale.

L'osservazione ai fini della prevenzione e della rieducazione rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria. Il poliziotto penitenziario, l'osservatore, rileva le informazioni inserendosi in modo diretto e per lungo tempo (durata della detenzione), all'interno di un gruppo sociale in cui insiste una *sub-cultura* propria; instaura un rapporto di interazione personale con tutti i suoi membri, allo scopo di descriverne le azioni e di comprenderne, le motivazioni e i significati. La polizia penitenziaria ha un ruolo fondamentale e decisivo come osservatore. Ha la possibilità di farlo all'interno di tutti i settori detentivi del penitenziario ed è in numero nettamente superiore rispetto a tutte le altre categorie professionali che partecipano al processo di osservazione e trattamento. Deve osservare i comportamenti ricostruendo i codici simbolici di comunicazione e dinamiche relazionali di gruppo, senza mai spogliarsi, ovviamente, dei propri orientamenti valoriali e del proprio ruolo, quindi prevenire la realizzazione degli illeciti e le condotte potenzialmente dannose per l'ordine, la sicurezza e la disciplina.



Preposto e/o sorveglianza generale

Precauzionalmente, acquisire costantemente e regolarmente, di persona e/o per il tramite dei propri collaboratori, dagli operatori dell'area giuridico pedagogica, dai sanitari, dagli operatori penitenziari in genere, tutti gli elementi utili alla conoscenza e alla gestione dei detenuti (es.: reato, infrazioni disciplinari, pregresse condotte intimidatorie o di sopraffazione, potenziale aggressività, caratteristiche personologiche). Si raccomanda discrezione, moderazione e riservatezza. Condividere gli esiti con i superiori gerarchici.

In presenza di elementi oggettivi, separare immediatamente i detenuti coinvolti con provvedimento di divieto di incontro. Valutare l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità dei soggetti.



Disporre una minuziosa perquisizione in capo al detenuto autore del fatto e anche del soggetto passivo nonché della camera di pernottamento e/o luogo teatro dell'evento.

Acquisire e sequestrare tutti gli elementi potenzialmente oggetti prova e/o utili per gli aspetti di rilevanza penale e amministrativa (es.: capi di abbigliamento).

Documentare, la scena mediante rilievi video-fotografici, avendo cura di riprendere ogni elemento sintomatico all'evento (es.: presenza di oggetti contundenti).

Svolgere, unitamente al personale dell'ufficio comando, le attività previste *ex art. 55 c.p.p.* avvalendosi dei mezzi di ricerca della prova (es.: ispezioni, perquisizioni, sequestri probatori) acquisire prove documentali (es.: video-sorveglianza, telefonate se registrate *ex art. 4 bis legge 354/1975*).

Procedere, in presenza di elementi oggettivi, unitamente al personale dell'ufficio comando, all'arresto obbligatorio in flagranza di reato (*ex art. 380 c.p.p., comma 2, lettere d.1), d-ter*).

Se a ciò delegato (trattasi di onere informativo tendenzialmente assolto dal comandante del Reparto e/o dall'ufficio comando) informare immediatamente il Pubblico Ministero e si attiene alle indicazioni della Autorità Giudiziaria.

In assenza di elementi oggettivi e di meri indizi/sospetti, separare il soggetto attivo dalla vittima con adozione di provvedimento di divieto di incontro e di grande sorveglianza in capo ad entrambi. Isolare il luogo in cui si è plausibilmente consumata la violenza per evitare l'inquinamento delle prove e/o di elementi utili alle indagini. Svolgere attività di ricerca per acquisire elementi utili all'applicazione delle norme amministrative e penali (es.: video-sorveglianza, pacchi, colloqui riservati con altri detenuti, colloquio riservate con la potenziale vittima, confronti con gli altri operatori).

Compiere, unitamente al personale dell'ufficio comando, le attività previste *ex art. 55 c.p.p.* avvalendosi dei mezzi di ricerca della prova e acquisire prove documentali. Avvisare i superiori gerarchici, il personale sanitario, gli operatori dell'area giuridico pedagogica.

Circoscrivere il luogo teatro dell'evento non permettendo a nessuno di avvicinarsi.

Prima di procedere ad iniziative indicate nel punto precedente, in presenza di altri detenuti, dare indicazioni al personale di allontanarli e/o confinarli nelle proprie camere di pernottamento, sospendendo, per il tempo strettamente necessario, le attività trattamentali del settore interessato.

Disporre, in via cautelare e in attesa di indicazioni da parte dei superiori gerarchici, la grande sorveglianza per entrambi i detenuti, soggetto attivo e passivo dell'illecito.

Sentire i superiori gerarchici e individuare una diversa ubicazione del soggetto attivo e/o di entrambi i detenuti coinvolti.

Sollecitare e accertarsi che il soggetto passivo del reato sia posto all'attenzione dei sanitari e degli operatori dell'area pedagogica.

Garantire l'esecuzione ai provvedimenti eventualmente assunti in via cautelare *ex art. 78 del d.P.R. 230/00*.

Al termine dell'emergenza riferire dettagliatamente ai superiori gerarchici.



Valutare, in caso di intervento immediato, l'ausilio di un numero adeguato di unità di rinforzo in base alle caratteristiche e alla pericolosità del soggetto attivo. Non negoziare e/o mediare con l'autore del reato per acquisire elementi utili alla ricostruzione dell'evento. Il soggetto respingerà con forza anche l'evidenza pur di evitare di essere classificato "socialmente diverso e socialmente inaccettabile" dagli altri detenuti. È consapevole che si tratta di comportamento disprezzato e che sarà considerato all'interno della cosmologia penitenziaria al livello più basso della scala gerarchica, oggetto di offese verbali e fisiche. È consapevole che la potenziale "allocazione in sezione protetta" sarà un marchio che gli rimarrà stampato anche una volta scarcerato. Farà di tutto pur di contaminare l'evento e gli elementi riconducibili ad esso. È più che plausibile che assumerà condotte aggressive nei confronti degli operatori per ottenere fin da subito un trasferimento in altra sede penitenziaria e contestualmente svolge, con riserbo (es.: messaggi da parte di altri detenuti ancora compiacenti), atti intimidatori e minacciosi ai danni della vittima per ridurla al silenzio.

Si raccomanda, per quanto esposto al punto precedente, nelle more di eventuali provvedimenti da parte delle Autorità competenti, l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee durante i contatti e le movimentazioni del detenuto. Una efficace prevenzione è considerata come base essenziale su cui sviluppare le operazioni concernenti la sicurezza. La prevenzione è intesa come il complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo.

Evidenziare, costantemente, durante l'attività di *briefing* e *de-briefing*, l'insieme delle norme comportamentali: fornire informazioni, organizzare i processi in linea con le disposizioni vigenti, controllare e sostenere il personale alle dirette dipendenze, rappresentare i doveri fondamentali, le relazioni gerarchiche, il rispetto degli orari, lo svolgimento del servizio, le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle regole. Si raccomanda la regolarità dei *briefing* e *de-briefing*: gli incontri prima e al termine del servizio hanno l'obiettivo di coinvolgere, ascoltare, informare, preparare, rendere reattivi e non metodici, migliorare la qualità lavorativa, ridurre gli errori, prevenire rischi sia per l'incolumità sia per l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Incoraggiano la comunicazione e rendono l'organizzazione, dell'intera struttura, ordinata, credibile e funzionale in qualsiasi situazione.



Atti da redigere

Relazioni di servizio circostanziate.

Acquisizione di documentazione sanitaria.

Attività ed atti di polizia giudiziaria (con l'ausilio dell'ufficio comando).

Acquisizione delle immagini di video-sorveglianza come prova documentale.

Aggiornamento, da parte dei soggetti delegati, della Sala Situazioni.

Segnalazione dell'evento all'atto del passaggio delle consegne e aggiornamento dei registri (es.: movimenti detenuti, perquisizioni)



Comandante

Coordinare tutte le operazioni sopra descritte ed assicurare che si svolgano con tempestività ed ordine.

Attenersi, assicurandone il pedissequo rispetto di tutti i protocolli vigenti.



Provvedere, se necessario e in presenza di elementi utili, alla pianificazione della attività di polizia giudiziaria in collaborazione con il N.I.C. e il N.I.R. ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2017.

Curare gli obblighi informativi vigenti nei confronti delle rispettive Autorità.

Assicurare, nel corso delle conferenze di servizio, il costante aggiornamento sull'andamento della situazione e sulle correlate linee di intervento; informare il personale sulle disposizioni vigenti e sulle finalità perseguite; evidenziare le norme di comportamento connesse - fornire eventuali chiarimenti. Sostenere, e sensibilizzare il personale a mantenere alto il livello di attenzione.

Avanzare proposte, finalizzate a prevenire ulteriori conseguenze nonché il reiterarsi di vicende analoghe.



Massime e riferimenti normativi

Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.). – Si realizza quando si costringe taluno con violenza (fisica o psichica), minaccia (male ingiusto prospettato alla vittima) o abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali ovvero quando si trae in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (fornendo false generalità ovvero false indicazioni di status e qualità personali, come nel caso di chi si finge medico o avvocato o celibe per carpire i favori sessuali della vittima), ovvero quando si approfitta della condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa (come nell'ipotesi di congiunzione carnale con persona che il reo sa essere malata di mente o qualora la persona offesa si trovi in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche o stupefacenti (Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2017, n. 45589). Arresto obbligatorio in flagranza, salvo nei casi di minore gravità dove l'arresto è facoltativo. Si procede a querela di parte, irrevocabile, che può essere proposta entro dodici mesi (Legge n. 69 del 19 luglio 2019); ovvero si procede d'ufficio se la violenza sessuale è commessa nei confronti di minore degli anni 18, oppure se commessa da soggetto legato da un "rapporto di supremazia" con il minore, se commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, oppure se la violenza sessuale è commessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Se la vittima dell'abuso è un minorenne che non ha compiuto i quattordici anni, o interdetto a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (120 c.p.). La querela può essere presentata personalmente dal minorenne se ultraquattordicenne. Secondo le disposizioni contenute negli artt. 121 c.p. e 338 c.p., inoltre, in caso di conflitto d'interessi con l'esercente la potestà o quando non vi è chi abbia la rappresentanza del minore di quattordici anni, la querela può essere proposta da un curatore speciale, nominato dal giudice delle indagini preliminari su istanza del pubblico ministero o degli stessi servizi che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni. Solo previo consenso della vittima, inviarla in ospedale per l'*ispectio corporis*. Se la violenza sessuale (congiunzione carnale o altro atto di libidine) è commessa in luogo privato (abitazione, studio, ufficio) e l'operatore di polizia giunge (perché chiamato da vicini o perché sollecitato dalle richieste di aiuto della vittima) sul luogo stesso, l'agente di p.g. che coglie il reo in flagranza di reato ha la facoltà di arrestarlo se la persona offesa sporge, anche oralmente, querela. In tal caso l'agente darà atto della querela proposta nel verbale di arresto. In caso di proposizione della querela per violenza sessuale non in flagranza di reato, la p.g. al fine di compiere tutte quelle attività previste dall'art. 55 c.p., si avvarrà dei mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizioni, sequestri probatori, intercettazioni telefoniche e ambientali), andando a perquisire l'abitazione del presunto autore per ricercare, attraverso l'ispezione, cose pertinenti al reato e, attraverso la perquisizione, il corpo del reato o tracce di esso: materiale pornografico, sadomaso, agende, corrispondenza mail, eventuali ritagli di giornale con annunci sessuali, il cellulare per un'eventuale perizia informatica al fine di



individuare le chiamate e gli sms partiti da quel telefono eventualmente a numeri erotici o a prostitute). Potrà anche avvalersi dello SDI, su cui sono inseriti i precedenti di polizia, tutto al fine di delineare la personalità del soggetto, che potrebbe individuarsi come tendente a condotte a forte ispirazione sessuale. A tal proposito, occorre ricordare che l'art. 16 della L.66/96 ha previsto che colui che compie delitti contro la libertà personale (609-bis, ter, quater, *octies* c.p.) può essere sottoposto dall'Autorità Giudiziaria ad accertamenti medici quando le modalità del fatto a lui addebitato prospettano il rischio che alla vittima del reato siano state trasmesse malattie. La vittima invece può essere sottoposta ad ispezione corporale (*inspectio corporis*), ad es. della vagina, per accertare la presenza di ecchimosi, sangue, liquido seminale, urina solo previo consenso della stessa persona offesa.

Violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.). – Si procede d'ufficio. Arresto obbligatorio in flagranza (380 lett. d-bis c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); consentito l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente. Il reato sussiste quando almeno 2 persone riunite partecipano ad atti di violenza sessuale (Cass. Pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11541), anche se non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass. Pen., sez. III, 1° giugno 2000, n. 6464).

Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati (art. 14 legge 354/75).

Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari (art. 32 d.P.R. 230/2000).



Indicazioni

Si rimanda ai contenuti del [capitolo III – L'evento critico e lo spirito di iniziativa](#).



CAPITOLO II

TECNICHE DI *DE-ESCALATION*



TORNA ALL'ARGOMENTO

[Accumulo di farmaci o alcool](#)

[Aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria](#)

[Allocazione in camera di pernottamento priva di suppellettili](#)

[Atti osceni o contrari alla pubblica decenza](#)

[Autolesionismo](#)

[Barricamento](#)

[Barricamento come forma di protesta passiva](#)

[Battitura delle suppellettili singola o collettiva](#)

[Colluttazione](#)

[Corruzione e tentata corruzione](#)

[Costituzione in carcere](#)

[Danneggiamento](#)

[Evasione](#)

[Incendio](#)

[Infortunio accidentale](#)

[Inosservanza agli obblighi](#)

[Intimidazione dei compagni o sopraffazione degli stessi](#)

[Invio urgente in ospedale](#)

[Isolamento sanitario – giudiziario – disciplinare](#)

[Mancato o ritardato rientro in istituto](#)

[Mancato rientro in camera di pernottamento](#)

[Minaccia della presenza di un ordigno a scopo di attentato](#)

[Morte naturale](#)

[Oltraggio](#)

[Percosse riferite all'atto dell'arresto](#)

[Piantonamento in luogo di cura esterno](#)

[Rifiuto del vitto dell'Amministrazione](#)

[Rinvenimento armi \(armi bianche, improprie, rudimentali\)](#)

[Rinvenimento di sostanze stupefacenti](#)

[Rinvenimento telefoni cellulari o dispositivi idonei](#)

[Rischi proselitismo e radicalizzazione](#)

[Rissa](#)

[Rivolta](#)

[Sciopero della fame e/o sete e rifiuto di assunzione di terapia](#)

[Sequestro di persona](#)

[Spaccio di sostanze stupefacenti](#)

[Suicidio](#)

[Tentata evasione](#)

[Trasferimento coattivo](#)

[Violenza o minaccia](#)

[Violenza sessuale](#)



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



COMPORAMENTO *STAY-COOL* TECNICHE DI *DE-ESCALATION* E DI MEDIAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Si tratta di tecniche di comportamento che è opportuno assumere ove si renda necessario intervenire per arginare le conseguenze di atteggiamenti di aggressività auto ed eterodiretti e, più in generale, l'*escalation* della situazione conflittuale in essere prima che diventi ingestibile. Gli interventi, caratterizzati da progressività, sono basati sulla comunicazione verbale e non verbale ed hanno come obiettivo finale quello di diminuire i livelli di tensione e di aggressività nella relazione interpersonale: sono pertanto vevoli in ogni circostanza che ne suggerisca il ricorso e da parte di tutto il personale di polizia penitenziaria direttamente coinvolto.



COMPORAMENTO *STAY COOL* – RESTA CALMO

Si suggeriscono tecniche di comportamento da valutare in occasione di eventi critici e, in particolare, in presenza di detenuti agitati e a rischio di violenza.

Stand: stare a distanza, 1,5 mt, da raddoppiare in caso si avverta pericolo imminente. Posizionarsi di lato, piuttosto che faccia a faccia.

Talk: parlare con tono di voce uniforme, coinvolto; valutare tempestività e risposte dirette.

Ask: porre inizialmente domande semplici; evitare di essere provocatori; permettere alla persona detenuta di dire la sua, consentendogli di dissentire.

Yellow: non temere di passare per pauroso. Se si è spaventati allontanarsi e attendere rinforzi. Meglio essere imbarazzati che percossi.

Concise: non interloquire eccessivamente con i detenuti particolarmente agitati. Esprimersi in maniera semplice e ripetersi se necessario.

Observational awareness: consapevolezza di ciò che si osserva. Vigilare sui segnali emotivi e comportamentali. Il detenuto solitamente dà segni di violenza imminente come camminare velocemente su e giù, parlare da solo, essere bellicoso verso gli operatori, essere offensivo e non seguire le indicazioni.

Options: offrire alternative di trattamento e aspettative per il futuro del detenuto sempre e comunque attinenti alle linee guida dell'istituto. Non fare promesse o assumere impegni non previsti. Nell'immediatezza le opzioni possono essere limitate, ma dare un'alternativa (es.: offrire, se presenti, un colloquio con un operatore dell'area giuridico pedagogica o sanitario).

Look/Listen: essere rispettosi. Mantenere il contatto visivo è importante, ma non fissare negli occhi un detenuto potenzialmente aggressivo. Mantenere un'espressione neutrale. È ovvio chi controlla la situazione, ma non è necessario contestualizzarlo con un detenuto che mette in discussione il ruolo istituzionale ricoperto dalla figura che ha di fronte. Comprendere quali sono le reali aspettative del detenuto, valutarne la ragionevolezza o, in caso contrario, stabilire offerte alternative (es.: proporre, se presenti, un colloquio con un operatore dell'area giuridico pedagogica o sanitario).



TECNICHE DI *DE-ESCALATION*

Trattasi di interventi di desensibilizzazione, progressivamente volti a ridurre e contenere lo sviluppo naturale del ciclo dell'aggressività. Sono fondati sul riconoscimento che alla base degli atteggiamenti oppositivi, vi è un'attivazione psico-fisiologica che comporta cambiamenti somatici e psicologici, primariamente cognitivi, che si producono in relazione alla percezione di una minaccia. In questi casi è opportuno ricorrere a specifiche tecniche di comunicazione, finalizzate a modulare gli stimoli positivi e quelli avversativi.

Il ciclo dell'aggressività si compone di 5 fasi (le fasi 1 e 2 sono quelle della pre-aggressione), per ciascuna delle quali vi è una particolare indicazione delle varie tecniche di intervento, che devono essere tempestive.

Fase del *trigger* (del fattore scatenante): il ciclo inizia con un primo scostamento dal *baseline* psico-emotivo della condizione ordinaria. Comportamenti verbali ed espressivi (gestuali e comportamentali) rendono percepibile l'avvio del processo. Riconoscere e rimuovere il *trigger*, isolare la persona in ambiente neutro, con più bassi stimoli.

Fase della *escalation*: schemi di intervento in questa fase prevedono l'utilizzo del cosiddetto *talk down*. L'intervento consiste in un approccio verbale che utilizza una comunicazione diretta, specifica (basata sulle pretese, frasi brevi, termini semplici) e positiva (atteggiamento non giudicante o contro aggressivo, volto a trasmettere disponibilità al dialogo per la soluzione dei problemi). Trasformazione progressiva dei contenuti di violenza e minaccia in espressioni dialettiche.

Fase critica-*acting out*: punto culmine dell'eccitamento. Aggressione vera e propria. L'intervento deve focalizzarsi sulla sicurezza e gestione in acuto dell'aggressione.

Fase del recupero-*recover*: graduale ritorno alla linea basale psico-emotiva. Fase delicata, poiché il soggetto è recettivo per eventuali nuovi *trigger*. Non attuare interventi imprudenti, volti a elaborare l'evento che potrebbero innescare un peggioramento. Si raccomanda monitoraggio a distanza, senza nuovi stimoli, inopportuni.

Fase della depressione post-critica: compaiono emozioni negative legate a sensi di colpa, rimorso o vergogna.

Intervento di elaborazione dell'evento: volto a ridurre i sentimenti più gravi.



MEDIAZIONE, *TALK-DOWN*, INDICAZIONI OPERATIVE

Non infastidire, minacciare o assumere un atteggiamento negativo verso il problema.

Non invadere lo spazio occupato dal detenuto, ma mantenere una distanza utile, di sicurezza.

Stabilire un contatto verbale, frasi brevi e chiare, tono tranquillizzante. **Continuare** a manifestare intesa coi contenuti espressi e fare subito presenti le proprie prescrizioni (in linea con le regole dell'istituto).

Porre il detenuto di fronte a scelte alternative (es.: offrire, se presenti, un colloquio con un operatore dello *staff*-multidisciplinare o sanitario) in modo da impegnare l'attenzione e distrarlo dall'originale proposito.



CAPITOLO III

L'EVENTO CRITICO E LO SPIRITO DI INIZIATIVA

**TORNA ALL'ARGOMENTO**

[Accumulo di farmaci o alcool](#)

[Aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria](#)

[Allocazione in camera di pernottamento priva di suppellettili](#)

[Atti osceni o contrari alla pubblica decenza](#)

[Autolesionismo](#)

[Barricamento](#)

[Barricamento come forma di protesta passiva](#)

[Battitura delle suppellettili singola o collettiva](#)

[Colluttazione](#)

[Corruzione e tentata corruzione](#)

[Costituzione in carcere](#)

[Danneggiamento](#)

[Evasione](#)

[Incendio](#)

[Infortunio accidentale](#)

[Inosservanza agli obblighi](#)

[Intimidazione dei compagni o sopraffazione degli stessi](#)

[Invio urgente in ospedale](#)

[Isolamento sanitario – giudiziario – disciplinare](#)

[Mancato o ritardato rientro in istituto](#)

[Mancato rientro in camera di pernottamento](#)

[Minaccia della presenza di un ordigno a scopo di attentato](#)

[Morte naturale](#)

[Oltraggio](#)

[Percosse riferite all'atto dell'arresto](#)

[Piantonamento in luogo di cura esterno](#)

[Rifiuto del vitto dell'Amministrazione](#)

[Rinvenimento armi \(armi bianche, improprie, rudimentali\)](#)

[Rinvenimento di sostanze stupefacenti](#)

[Rinvenimento telefoni cellulari o dispositivi idonei](#)

[Rischi proselitismo e radicalizzazione](#)

[Rissa](#)

[Rivolta](#)

[Sciopero della fame e/o sete e rifiuto di assunzione di terapia](#)

[Sequestro di persona](#)

[Spaccio di sostanze stupefacenti](#)

[Suicidio](#)

[Tentata evasione](#)

[Trasferimento coattivo](#)

[Violenza o minaccia](#)

[Violenza sessuale](#)



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



EVENTO CRITICO E SPIRITO DI INIZIATIVA

EVENTO CRITICO

Un “evento critico” in una organizzazione rappresenta un problema complesso che trova origine in molteplici cause che interagiscono tra loro in modo imprevedibile e la cui soluzione dipende dalla capacità degli attori coinvolti di individuare estemporaneamente le possibili soluzioni sulla base di poche e parziali informazioni, senza essere devianti dall’emotività o dal timore di sbagliare, senza essere fuorviati dalle proprie esperienze e competenze. La definizione di “evento critico” include una complessità di fenomeni idonei a mettere a rischio la propria o altrui incolumità e più in generale la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. Trattandosi di eventi caratterizzati da estemporaneità e imprevedibilità che, altresì, si verificano nell’ambito di realtà penitenziarie talvolta molto diverse tra loro e che, pertanto, richiedono modalità di intervento differenti. Si tenga conto, inoltre, che le previsioni operative contenute nelle singole schede sono di carattere generale atteso che numerose sono le variabili di maggiore rilievo che possono incidere sulla gestione di un evento critico.

Tra queste, in particolare si richiamano: tipologia dei detenuti, caratteristiche strutturali dell’istituto; presenza o meno di sezioni “isolamento” e-o possibilità di assegnazione del detenuto in camera singola; modalità di gestione custodiale; tecnologie in uso (es.: sistemi di videosorveglianza, allarme, automazione, anti-scavalco, antintrusione, illuminazione perimetrale). Altresì non deve trascurarsi come ciascuna realtà non possa prescindere - proprio nella gestione di eventi particolari - dall’attuazione pedissequa delle previsioni specifiche contenute nei rispettivi regolamenti d’istituto, nei piani di difesa e di emergenza, dai Protocolli regionali di intervento nonché, ove esistenti, da quelle contenute dai Piani provinciali di intervento.



SPIRITO D'INIZIATIVA

Resta fermo che in contesti situazionali connotati da imprevedibilità e al fine di conseguire il risultato migliore, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ha sempre il dovere di agire di iniziativa, esercitando facoltà decisionali e discrezionali lui conferite con l'emanazione di ordini ed attraverso l'assegnazione di compiti.

Egli deve assumere l'iniziativa:

- a) in assenza di disposizioni e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne;
- b) se non può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono palesemente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione.

In questi casi egli deve:

- a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire la finalità particolare cui tendeva la disposizione originaria;
- b) informare, appena possibile, i propri superiori.

A maggior ragione, ove trattasi di appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria rinvestito di particolari responsabilità, a fronte di situazioni impreviste, non potrà invocare a giustificazione della propria inoperosità, la circostanza di non aver ricevuto ordini o direttive.

L'ordine, inteso come complesso di disposizioni funzionali al regolare svolgimento della vita penitenziaria, è finalizzato ad esigere il rispetto di un contegno e di una condotta esemplare così come puntualmente delineata dal complesso di norme che regolano la quotidianità di un istituto penitenziario ed evincibili dalla lettura sistematica dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354; d.P.R. 30 giugno 200, n. 230) e del regolamento interno d'istituto (art.16 della legge penitenziaria e art.36 del regolamento penitenziario).



CAPITOLO IV

LE ESSENZIALI OPERAZIONI DI POLIZIA PENITENZIARIA

**TORNA ALL'ARGOMENTO**

[Accumulo di farmaci o alcool](#)

[Aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria](#)

[Allocazione in camera di pernottamento priva di suppellettili](#)

[Atti osceni o contrari alla pubblica decenza](#)

[Autolesionismo](#)

[Barricamento](#)

[Barricamento come forma di protesta passiva](#)

[Battitura delle suppellettili singola o collettiva](#)

[Colluttazione](#)

[Corruzione e tentata corruzione](#)

[Costituzione in carcere](#)

[Danneggiamento](#)

[Evasione](#)

[Incendio](#)

[Infortunio accidentale](#)

[Inosservanza agli obblighi](#)

[Intimidazione dei compagni o sopraffazione degli stessi](#)

[Invio urgente in ospedale](#)

[Isolamento sanitario – giudiziario – disciplinare](#)

[Mancato o ritardato rientro in istituto](#)

[Mancato rientro in camera di pernottamento](#)

[Minaccia della presenza di un ordigno a scopo di attentato](#)

[Morte naturale](#)

[Oltraggio](#)

[Percosse riferite all'atto dell'arresto](#)

[Piantonamento in luogo di cura esterno](#)

[Rifiuto del vitto dell'Amministrazione](#)

[Rinvenimento armi \(armi bianche, improprie, rudimentali\)](#)

[Rinvenimento di sostanze stupefacenti](#)

[Rinvenimento telefoni cellulari o dispositivi idonei](#)

[Rischi proselitismo e radicalizzazione](#)

[Rissa](#)

[Rivolta](#)

[Sciopero della fame e/o sete e rifiuto di assunzione di terapia](#)

[Sequestro di persona](#)

[Spaccio di sostanze stupefacenti](#)

[Suicidio](#)

[Tentata evasione](#)

[Trasferimento coattivo](#)

[Violenza o minaccia](#)

[Violenza sessuale](#)



POLIZIA PENITENZIARIA

MANUALE OPERATIVO



LE ESSENZIALI OPERAZIONI DI POLIZIA PENITENZIARIA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente trattazione esamina in forma sintetica, le principali e indeclinabili operazioni di polizia penitenziaria da compiersi perentoriamente a garanzia dell'ordine e della sicurezza interna. Si tratta di attività tradizionalmente e tipicamente rimesse ai Reparti di polizia penitenziaria che è doveroso compiere quotidianamente e in tutti i casi in cui si renda necessario al fine di prevenire il verificarsi di atti pregiudizievoli. Altresì non appare superfluo evidenziare come il rispetto delle essenziali regole di comportamento riconducibili ai singoli servizi e dettagliatamente disciplinate dal d.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*” sia di fondamentale importanza per la tutela dell'ordine e la garanzia della sicurezza. Vi è il rischio, infatti, che si inneschino meccanismi di “assuefazione organizzativa” tali da indurre gli operatori a compiere queste azioni con superficialità e senza la dovuta attenzione o, nel peggiore dei casi, ad ometterle. Ciascuna delle prescrizioni contenute nella disciplina dei servizi di polizia penitenziaria, seppur nella sinteticità e nella concretezza che le caratterizza, se attuata pedissequamente – ferma restando la totale imprevedibilità di larga parte delle criticità potenzialmente verificabili in ambiente penitenziario – consentirebbe di prevenire svariati pregiudizi all'ordine ed alla sicurezza, salvaguardando l'incolumità degli operatori penitenziari e, certamente, limitandone le ricadute complessive. È evidente che proprio lo svolgimento rigoroso e puntuale di tutte le attività di verifica e di controllo ordinarie (accertamenti numerici, battitura delle inferriate, dei pavimenti e dei muri, perquisizione meticolosa di tutti gli ambienti e di tutti i generi destinati alla popolazione detenuta) rappresenta il primo fondamentale baluardo a difesa della sicurezza di qualsiasi realtà penitenziaria la cui “ordinarietà” lungi da doversi intendere sminuente rispetto ad operazioni più complesse, ne definisce proprio l'essenzialità e, pertanto, l'inderogabilità. Senza pretesa di esaustività, proprio con l'intento di porre il *focus* su quelle ritenute indeclinabili, verranno esaminate le operazioni più significative.



PERQUISIZIONE LOCALE

Attività di ricerca finalizzata a verificare la presenza in ambiente detentivo di generi non consentiti e, in quanto tali, di potenziale pregiudizio per l'ordine e la sicurezza.

Incidentalmente, appare essenziale evidenziare che la perquisizione locale effettuata nelle camere di pernottamento a differenza di quella personale, non richiede alcuna formalità, se non il rispetto, in fase d'esecuzione, dei principi costituzionali che tutelano la dignità personale e il patrimonio delle persone detenute. In proposito la Corte Costituzionale ha escluso l'efficacia del principio costituzionale in tema di perquisizioni domiciliari (art.14 Cost.) ritenendo che le camere di pernottamento non corrisponda a luogo di privata dimora posto che la stessa non è *“nel possesso del detenuto e ad esso non compete lo ius excludendi alios, in quanto trattasi di luogo nella piena e totale disponibilità dell'Amministrazione Penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte”*.

Tanto premesso, l'art.74, comma 3, del d.P.R.230/00 impone al personale di Polizia penitenziaria concretamente impiegato nell'attività in argomento, di assolvere il proprio compito nel rispetto della dignità e degli oggetti personali dei detenuti. Altresì, a norma dell'art.42, comma 8, d.P.R. n.82/99 il personale di Polizia penitenziaria è legittimato *“a perquisire le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza”*.

È fondamentale che l'attività di perquisizione locale si svolga con frequenza quotidiana e che le camere di pernottamento e gli ambienti da sottoporre a verifica, vengano individuati con criteri obiettivi che assicurino adeguata rotazione ed in misura sufficiente a garantire un campione proporzionato alle dimensioni dell'istituto ed alla popolazione detenuta presente.

Le ipotesi in cui debba darsi luogo alle perquisizioni ordinarie sono specificate da ciascun regolamento d'istituto.

Per procedere ad attività di perquisizione al di là dei casi ordinari, dunque in ipotesi straordinarie, è necessario l'ordine del direttore.

Di recente, con circolare GDAP 0349544.U del 24 settembre 2021 sono state apportate significative modifiche proprio in tema di disciplina delle perquisizioni locali e delle perquisizioni straordinarie generali, soprattutto in riferimento agli aspetti connessi alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla documentazione delle operazioni effettuate ed al successivo controllo.

Perquisizioni generali straordinarie (art.74, comma 6 e comma 7, d.P.R. 230/00) - Trattasi di operazioni di verifica rivolte nei confronti di tutti i ristretti e di tutti i locali detentivi che, in quanto tali, trovano fondamento in una esigenza puntuale e specifica, apprezzata singolarmente, che richiede l'ordine del direttore. Predetto ordine dovrà essere impartito con formale provvedimento



con il quale il direttore dispone la perquisizione straordinaria generale in forza del potere attribuitogli dell'art.74, comma 5, del d.P.R. 230/00. La parte motiva del provvedimento dovrà fare necessario riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche in base alle quali l'atto è adottato, nonché alle specifiche concrete esigenze di sicurezza che non possono essere altrimenti soddisfatte onde consentire la puntuale ricostruzione del processo logico posto alla base della determinazione. La parte dispositiva dovrà, in particolare, contenere la descrizione del contingente di personale da impiegare (se appartenente esclusivamente al reparto del Corpo di stanza nell'istituto ovvero a contingenti del Corpo provenienti da altre sedi), l'indicazione del responsabile dell'operazione se diverso dal comandante di Reparto, le modalità esecutive con riguardo ai luoghi e ai tempi della perquisizione, mezzi, equipaggiamento ed eventuali dotazioni individuali. Altresì, dovrà essere indicato l'eventuale apporto del personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione dal Prefetto. Copia dell'ordine di servizio sarà preventivamente inviata al Magistrato di Sorveglianza, alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, al Provveditorato Regionale ed al Garante nazionale dei diritti e delle persone private della libertà personale.

Perquisizioni locali d'iniziativa (art. 74, comma 7, D.P.R. n.230/2000). Ove si renda necessario procedere d'iniziativa alla contestuale perquisizione dei locali e dei ristretti o anche solo dei ristretti di interi padiglioni, interi reparti, intere sezioni o porzioni significative di essi, il comandante di reparto, una volta conclusa l'operazione, avrà cura di redigere e inoltrare senza alcun indugio al direttore un analitico rapporto che dovrà contenere la compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in base alle quali ha ritenuto di procedere d'iniziativa, previa informazione al direttore, in modo da consentire anche in questo caso la ricostruzione del processo logico seguito rispetto alle specifiche concrete esigenze di sicurezza, che non potevano essere altrimenti soddisfatte. Il rapporto dovrà inoltre contenere l'indicazione delle modalità d'immediata comunicazione al direttore, la descrizione del contingente di personale impiegato, le modalità esecutive con riguardo ai luoghi e ai tempi della perquisizione effettuata nei confronti dei ristretti e dei locali, i mezzi, l'equipaggiamento ed eventuali dotazioni individuali. Il direttore, una volta verificata la correttezza delle operazioni svolte, provvede ad inoltrare il rapporto alle medesime autorità individuate per l'ipotesi di perquisizione generale straordinaria, corredato da proprie valutazioni, entro 7 giorni dalla sua ricezione.



PERQUISIZIONE PERSONALE

A norma dell'art.34 della legge 354/75 “*I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità*”. I motivi di sicurezza, pertanto, legittimano il personale di Polizia penitenziaria ad eseguire perquisizioni personali - nelle ipotesi previste dal regolamento di esecuzione e dal regolamento d'istituto - le quali, tuttavia, non sono sottoposte alla necessità di convalida da parte della Autorità Giudiziaria: su questo aspetto (sent.526/00) si è pronunciata la Corte costituzionale. In particolare è stato rilevato che all'esecuzione della pena detentiva, consegue l'applicazione di un regime penitenziario che, pur non dovendosi mai tradurre in violenza morale o fisica nei confronti della persona detenuta, è altresì finalizzato a garantire l'ordine e la sicurezza: il ricorso alla perquisizione personale, mirato alla prevenzione di pericoli connessi all'introduzione di oggetti che possano compromettere la sicurezza degli istituti penitenziari è, pertanto, consentito poiché pienamente rientrante fra le modalità attuative in concreto del regime penitenziario complessivamente considerato ed altresì ricompreso nel novero di quelle restrizioni della libertà personale connaturate allo stato di detenzione.

È evidente che seppur legittimo, questo potere incontra dei chiari limiti tanto con riferimento ai presupposti quanto alle modalità di esercizio.

Il presupposto viene incontrovertibilmente specificato della legge nei “motivi di sicurezza”: l'individuazione delle ipotesi in cui debba procedersi a perquisizione personale è, invece rimessa al regolamento di esecuzione (d.P.R. 230/00) e al regolamento interno. Anche nell'ipotesi di perquisizione personale è necessario distinguere tra perquisizioni ordinarie e straordinarie. Con riferimento alle perquisizioni personali ordinarie – che dunque non richiedono l'autorizzazione del direttore – il regolamento di esecuzione individua chiaramente due ipotesi. Si tratta di circostanze assai ricorrenti nella quotidianità penitenziaria, *ex se* idonee a far ritenere sussistente il rischio di introduzione di oggetti e/o sostanze non consentiti. Le ipotesi in argomento sono:

- 1) L'ingresso in istituto del detenuto o dell'internato, proveniente dalla libertà (art. 23, comma 1, d.P.R. 230/00);
- 2) Il trasferimento del ristretto da un istituto all'altro: questa ipotesi prevede una duplice attività di verifica personale, da effettuarsi sia alla partenza che all'arrivo (art. 83, comma 1, d.P.R. 230/00) e all'ingresso dell'istituto di destinazione.

Al di là di questi casi particolari, il d.P.R. n. 230/00 (art. 74, comma 4, e art. 36) rinvia al regolamento dell'istituto per l'individuazione di altre circostanze che suggeriscano di svolgere, in via ordinaria, la perquisizione personale.



Tendenzialmente i regolamenti interni prevedono tale eventualità in situazioni *standard*: prima e dopo le attività di perquisizione locale ordinaria; prima e dopo la fruizione dei cortili passeggio, campo sportivo, attività ricreative e attività, comunque, assimilabili; in ingresso ed in uscita dalle sezioni di assegnazione; prima e dopo la fruizione dei colloqui visivi; in tutte le ipotesi in cui il detenuto faccia ingresso in istituto dall'esterno (permesso premio, attività lavorativa, visita in luogo esterno di cura etc.); prima e dopo l'attività lavorativa anche se svolta all'interno dell'istituto.

Quanto alle modalità di esecuzione della perquisizione personale, la legge (art. 34, comma II, legge 354/75) precisa che debbano svolgersi “*nel pieno rispetto della persona*”.

In piena adesione al postulato normativo, l'art. 74, commi I e II, d.P.R. 230/00 stabilisce che:

- ▶ ad effettuarle sia il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che vi procede alla presenza di un appartenente con qualifica non inferiore un vice sovrintendente;
- ▶ ad effettuarle debba essere personale dello stesso sesso del soggetto da perquisire: regola valevole anche per il personale che presenzia all'atto;
- ▶ la perquisizione può non essere eseguita quando sia possibile compiere l'accertamento ed assicurarne appieno le finalità, con strumenti di controllo (il ricorso ai quali deve essere sempre preferito) che non restringono la libertà personale, ad esempio, attraverso il *metal detector*.

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge, ponendo come inderogabile l'inviolabilità dei diritti della persona seppur a fronte del potere riconosciuto in capo all'Amministrazione penitenziaria, la Corte costituzionale ha previsto anche il dovere di controllare che “*le circostanze ambientali in cui le perquisizioni si svolgono e i comportamenti del personale che vi procede*” siano rispettosi concretamente della dignità della persona. Ciò al fine di impedire il perpetrarsi di abusi nei confronti di persone in stato di soggezione, rischio che deve essere in tutti i modi prevenuto attraverso capillare azione di verifica da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

Onde allontanare quanto più possibile – senza pregiudicare le esigenze di sicurezza – il pericolo di forme di prevaricazione o comunque lesive della dignità delle persone detenute, sono state individuate ulteriori regole di comportamento: tutte le operazioni di verifica devono essere puntualmente documentate e supportate da provvedimenti motivati, tra più possibilità, deve sempre optarsi per le modalità di perquisizione personale meno invasiva, deve essere assicurata tutela giurisdizionale ove la persona detenuta lamenti lesione dei propri diritti.



Rispetto della dignità della persona detenuta attraverso modalità di perquisizione che non la offendano e possibilità di non effettuarla ove sia possibile il ricorso a strumenti di controllo alternativi (*metal detector*) rappresentano aspetti di fondamentale rilevanza ai fini della reclamabilità innanzi al Magistrato di Sorveglianza che ha il potere di intervenire, censurandolo, sull'esercizio del potere dell'Amministrazione penitenziaria concretizzantesi nel ricorso a modalità d'esecuzione dell'atto inutilmente umilianti e offensive della dignità della persona detenuta. In ragione di quanto sin qui detto, ad oggi deve essere limitato allo stretto necessario il ricorso ad ispezioni personali c.d. "con flessione" o tecniche assimilabili – basti anche il semplice denudamento – ove queste debbano ritenersi ragionevolmente *"superflue o, peggio soltanto vessatorie colloquio con il personale penitenziario o giudiziario, dalla saletta nella quale si è svolta l'udienza in videoconferenza (a meno che non fossero presenti persone estranee all'Amministrazione) o, comunque, da un ambiente che risulti con certezza essere stato bonificato"*.

Quanto al ricorso a strumenti di controllo alternativi, idonei a garantire un elevato livello di certezza circa la presenza o l'assenza di oggetti e/o sostanze pericolose deve evidenziarsi come negli ultimi anni, l'Amministrazione Penitenziaria abbia notevolmente incentivato il ricorso agli stessi, dotando tutti gli istituti penitenziari, di strumenti di controllo finalizzati al rilevamento di oggetti non consentiti e, in particolare, rilevatori di telefoni cellulari (fissi e mobili) viepiù a seguito dell'introduzione dell'art.391 *ter* c.p. *"Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da aperte di soggetti detenuti"*.

Posta la sindacabilità da parte del Magistrato di Sorveglianza sulla legittimità e sulla correttezza dell'esercizio del potere amministrativo di perquisizione, è di fondamentale importanza che questo sia adeguatamente documentato nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Pertanto, è necessario che predetta documentazione attesti indubitabilmente:

- ▶ l'identità della persona detenuta sottoposta a perquisizione e quella del personale di Polizia penitenziaria, che ha eseguito ed ha assistito al compimento dell'atto, nonché le circostanze di luogo e di tempo, in cui si è proceduto alla perquisizione personale;
- ▶ i motivi che hanno giustificato l'uso del potere di perquisizione, dovendosi specificare se si è fatto fronte ad un'esigenza di tutela riconducibile ai casi "ordinari" o se si è agito in situazioni straordinarie, su ordine del direttore o, per ragioni di particolare urgenza così come esplicito nell'informativa contestuale da trasmettere al direttore;



- ▶ le modalità di esecuzione della perquisizione, specificando se si è ricorso a modalità diverse da quelle ordinarie o che hanno comportato un'ispezione corporale e le ragioni che hanno determinato la scelta.

Onde consentire la documentazione delle operazioni di perquisizione personale secondo le modalità indicate è necessario che tutti i settori in cui le persone detenute debbano essere sottoposte a perquisizione personale, siano dotati di registri ove annotare - contestualmente all'operazione - gli elementi essenziali del provvedimento (identità del detenuto, nominativo del personale che effettua ed assiste alla perquisizione, circostanza di spazio e di tempo). L'annotazione dovrà fare riferimento alla motivazione ed alla modalità in concreto adottata, solo nelle ipotesi in cui le stesse esulino dalle ipotesi ordinarie e/o siano stata effettuate attraverso il ricorso a procedure diverse da quelle abituali come nel caso di perquisizione straordinaria o d'urgenza (art.74, commi V e VII d.P.R. 230/00).



ACCERTAMENTO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DETENUTA

A norma dell'art.31, comma 6, lett. d) del d.P.R. 82/99 *“Il comandante del reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, affinché (...)*

d) tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla sera prima del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro”.

Finalizzate a verificare la consistenza numerica della popolazione detenuta presente, gli accertamenti numerici si effettuano tutti i giorni, senza eccezione, nelle ipotesi individuate *ex lege* e, comunque, in tutte le ipotesi in cui si renda necessario. Di regola vengono eseguiti dal preposto e/o sorveglianza generale unitamente ad altra aliquota di personale (compreso l'agente addetto alla vigilanza ed osservazione sezione detentiva), in tutte le sezioni detentive, senza eccezione. Gli accertamenti numerici devono essere frequenti: non meno di sei nell'arco delle ventiquattro ore.

In particolare, devono essere eseguite:

- ▶ in maniera non prevedibile, ma in ogni caso indicativamente, tra le ore 7.00 e le 8.00, tra le ore 11.00 e le 12.00, tra le ore 15.00 e le ore 16.00, tra le ore 21.00 e le ore 22.00, tra le ore 23.00 e le ore 24.00, tra le ore 03.00 alle ore 04.00;
- ▶ gli accertamenti sono annotati e sottoscritti sugli appositi registri modello 117 e modello 118, e nei registri passaggi di consegna esistente in ogni sezione e in uso ai preposti e alla sorveglianza generale;
- ▶ ad ogni cambio, per qualsivoglia motivo, il personale subentrante, sia esso preposto che agente addetto alla vigilanza e osservazione della sezione, ha sempre l'obbligo di verificare personalmente la presenza dei detenuti che vengono lasciati in consegna;
- ▶ le conte notturne in mancanza di personale disponibile, secondo la struttura delle stanze, possono essere eseguite attraverso il cancello della stessa e attraverso i punti di controllo, cosiddetti “spioncini”, utilizzando le luci notturne e se necessario quelle normali ovvero le torce portatili di cui è opportuno che venga dotata ogni sezione. Nell'ipotesi di un pur minimo sospetto, assunte le doverose cautele, unitamente alla sorveglianza generale e ad altro personale a tale scopo individuato, si provvederà con urgenza all'apertura della porta blindata e del relativo cancello per il controllo diretto della camera e del detenuto;



- ▶ nel turno serale e notturno, considerate le precarie condizioni d'operatività (scarsa visibilità, porta blindata chiusa, detenuti coperti dagli effetti lettereschi) e la mancanza di personale, lo stesso operatore è tenuto a porre la massima attenzione su tutti i rumori provenienti specialmente dalle stanze detentive come ad esempio: rumore di segchetti, di sgabelli che si rovesciano, lamenti, volume tv ecc., adottando tutte le eventuali legittime iniziative finalizzate a prevenire il rischio di pregiudizi per la sicurezza.

Come per la battitura, anche in questo caso – ferma restando l'inderogabilità di svolgere le operazioni di accertamento numerico nelle ipotesi prescritte – appare di fondamentale importanza sfruttare l'effetto sorpresa anche ad intervalli irregolari e, comunque, imprevedibili ciò al fine di evitare l'instaurarsi di *routine* che le rendano scontate da parte della popolazione detenuta.



“BATTITURA” DELLE INFERRIATE, DEI PAVIMENTI E DELLE PARETI

La c.d. “battitura” consiste nella percussione manuale - effettuata per il tramite sbarre in metallo o martelli *ad hoc*- delle inferriate, dei pavimenti e delle pareti al fine di verificarne l'integrità e così sventare tentativi di evasione. È evidente che maggiore è la frequenza e la diligenza con cui le operazioni di battitura vengono effettuate, minore è il rischio che negli intervalli di tempo tra l'una e l'altra, possano compiersi atti di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza.

In ogni caso è assolutamente inderogabile che queste vengano svolte a cadenza quotidiana sfruttando l'effetto sorpresa anche ad intervalli irregolari non coincidenti con l'inizio o la fine del turno di servizio ciò al fine di evitare l'instaurarsi di *routine* che le rendano prevedibili da parte della popolazione detenuta: potranno, perciò, riguardare anche ambienti e settori circoscritti, ma senza che ciò debba avvenire in fasce orarie predeterminate o solo durante il turno mattinale. Al fine di renderne possibile l'esecuzione, dovranno essere assunti accorgimenti organizzativi anche estemporanei finalizzati ad individuare unità di Polizia penitenziaria da impiegare a tale scopo per il tempo strettamente necessario.

Di tutte le operazioni dovrà essere dato atto, mediante annotazione su apposito registro.







Garantire la speranza è il nostro compito





Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Roma – 2023